



IL CARCERE DOPO CRISTO

Relazione annuale del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Alessandro Margara

**Hanno collaborato alla stesura della Relazione
Saverio Migliori e Alessio Scandurra
Fondazione Giovanni Michelucci**

Indice

Premessa	p.	4
Parte prima: le attività svolte		
1.1 La corrispondenza	p.	5
1.2 Le visite	p.	5
1.3 Il problema dei colloqui con i detenuti	p.	6
1.4 Gli eventi in fase di organizzazione	p.	6
Parte seconda: i principali dati emergenti		
2.1 Il sovraffollamento	p.	9
2.1.1 Il sovraffollamento è indiscutibile!	P.	9
2.1.2 La custodia cautelare	p.	11
2.1.3 Il condono	p.	11
2.1.4 Le prospettive dell'amnistia	p.	12
2.1.5 Le non cause del rallentamento del sovraffollamento	p.	13
2.1.6 Novità al Ministero della giustizia e al DAP	p.	13
2.1.7 Il decreto <i>Severino</i>	p.	13
2.1.8 Il sovraffollamento si è fermato?	P.	14
2.2 Le condizioni degli istituti	p.	15
2.2.1 Gli istituti toscani	p.	16
2.3 Il deficit organizzativo	p.	17

2.4	Un problema discusso e negato: le violenze negli istituti ad opera del personale di Polizia penitenziaria	p.	19
2.5	Due modelli di sistema penitenziario: premesse e derive	p.	20
2.5.1	Il modello USA	p.	21
2.5.2	Il modello europeo	p.	23
2.5.3	Il carcere di sola contenzione: la Riforma stracciata!	p.	24
2.6	L'OPG di Montelupo Fiorentino e la Casa di cura e custodia femminile di Firenze-Sollicciano	p.	25
2.6.1	L'art. 3ter della L. 17/02/2012 n. 9: la chiusura degli OPG	p.	26
2.6.2	Come arrivare alla chiusura degli OPG	p.	28
2.7	La previsione costituzionale delle misure alternative	p.	29
2.7.1	L'esplosione della penalità e le misure alternative	p.	31
2.7.2	Lo sviluppo delle misure alternative nel nostro sistema	p.	34
2.7.3	Il confronto delle esecuzioni penali in carcere ed in misura alternativa	p.	35
2.7.4	Gli esiti degli affidamenti in prova: le revoche	p.	36
2.7.5	L'effetto delle misure alternative nella riduzione della recidiva	p.	39
2.7.6	La legge 26/11/2010, n. 199	p.	40
2.7.7	Ricerche sulla durata degli affidamenti in prova e sui reati per i quali la misura è concessa	p.	41
2.7.8	Conclusioni sulle misure alternative	p.	45
2.8	Gli Istituti penali minorili: Firenze e Pontremoli	p.	45
2.9	Il volontariato	p.	48

Parte terza: gli elementi del trattamento

3.1	L'istruzione scolastica ed universitaria	p.	51
3.2	La formazione professionale	p.	53
3.3	Il lavoro	p.	54
3.4	La religione	p.	56
3.4.1	La religione cattolica	p.	56
3.4.2	Le altre religioni	p.	57
3.5	Le attività culturali, ricreative e sportive	p.	58
3.6	I principi del passaggio del Servizio sanitario penitenziario al Servizio sanitario nazionale	p.	60
3.6.1	Il controllo ex art. 11 O.P.	p.	61
3.6.2	Un discorso complessivo sulla Riforma sanitaria	p.	62
3.6.3	L'attuazione dei principi	p.	63

Parte quarta: le caratteristiche degli istituti penitenziari

4.1	Prima Casa circondariale di Firenze-Sollicciano	p.	65
4.2	Seconda Casa circondariale di Firenze Mario Gozzini	p.	67
4.3	Casa di reclusione di Massa	p.	68
4.4	Casa circondariale di Lucca	p.	68
4.5	Casa circondariale di Livorno	p.	69
4.6	Casa circondariale di Pisa	p.	70
4.7	Casa di reclusione di San Gimignano	p.	71
4.8	OPG di Montelupo Fiorentino	p.	72
4.9	Casa di reclusione di Volterra	p.	73
4.10	Casa circondariale di Grosseto	p.	74
4.11	Casa circondariale di Prato	p.	75
4.12	Istituto penale minorile di Firenze	p.	76
4.13	Istituto penale minorile di Pontremoli	p.	77

Parte quinta: i dati inviati dal PRAP	p.	79
--	----	----

Parte sesta: le proposte

6.1	Gli istituti da sostituire	p.	80
6.1.1	Le procedure per i nuovi istituti	p.	81
6.1.2	Il riesame della spesa per istituto	p.	81
6.2	Il deficit organizzativo: le carenze nelle direzioni degli istituti della Regione	p.	82
6.3	Programmi per tossicodipendenti e utilizzazione aperta agli stranieri	p.	83
6.4	Le case-famiglia protette: art. 47 <i>quinques</i> , comma 1 <i>bis</i> , in fine	p.	85
6.5.	Il riutilizzo dell'edificio dell'OPG di Montelupo Fiorentino dopo la chiusura	p.	86
6.6	Conclusioni	p.	86

Quadro degli allegati

<i>Allegato 1:</i>	Riepilogo dell'attività di corrispondenza
<i>Allegato 2:</i>	Eccezione dinanzi alla Corte Costituzionale sul problema dell'affettività in carcere
<i>Allegato 3:</i>	Programma del Seminario <i>Degli affetti e delle pene</i>
<i>Allegato 4:</i>	Serie storiche delle presenze in carcere
<i>Allegato 5:</i>	Serie storiche degli ingressi in carcere
<i>Allegato 6:</i>	Grafici e tabelle su misure alternative
<i>Allegato 7:</i>	Grafici e tabelle sulla durata degli affidamenti e sui reati per i quali la misura è concessa
<i>Allegato 8:</i>	Ipotesi per una proposta di legge sulla scuola in carcere
<i>Allegato 9:</i>	Corrispondenza con Assessorato regionale alla salute su strutture psichiatriche di Firenze-Sollicciano
<i>Allegato 10:</i>	Dati inviati dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione

Premessa

Spieghiamo il titolo di questa relazione. Dal 2007 al 2010 compreso, la riduzione della spesa sostenuta dall'Amministrazione penitenziaria per il carcere è stata del 47%. Nel corso del 2011, le economie effettuate sono rese evidenti dalle schede pubblicate nella parte quinta, inviate dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Toscana a questo Ufficio. Un giornale di questi giorni, in prima pagina, annuncia che un Ministro dell'attuale Governo, con una operazione che si chiama riesame della spesa, concentrerà la sua attenzione per ulteriori economie sulla spesa per il carcere. Sono convinto che la questione penitenziaria, alla quale questa relazione è dedicata, si collochi in un punto strategico e di forte crisi di questo nostro mondo dopo Cristo (come lo ha chiamato Marchionne per dire ai dipendenti FIAT che era finita l'epoca dei diritti), con una espressione che temo non voglia dire, come è d'uso, dopo l'apparizione di Cristo, ma dopo la sua sparizione.

Non si tratta di una relazione annuale in senso proprio, poiché l'Ufficio è istituito da meno di un anno. La nomina del Garante risale infatti al luglio 2011 e può considerarsi operativa dal settembre 2011. Si limita agli istituti penitenziari in quanto nella nostra regione non esistono i CIE per gli immigrati da identificare e la segnalazione di persone sottoposte a privazione della libertà personale perché ricoverate in TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) sono state una soltanto e l'intervento che la riguardava era già stato attuato. I temi della relazione riguardano le attività svolte dal Garante e dai suoi collaboratori nonché una panoramica sulle carceri di questa regione e sui problemi che ne emergono.

La relazione si divide nelle seguenti parti:

parte prima: le attività svolte, così articolate: la corrispondenza con i detenuti; le visite effettuate negli istituti; il problema dei colloqui con i detenuti, gli eventi programmati;

parte seconda: l'individuazione e la valutazione dei dati principali emergenti dalla situazione penitenziaria complessiva attuale;

parte terza: esame degli elementi del trattamento, compreso il servizio sanitario;

parte quarta: indicazione delle caratteristiche e dei problemi dei singoli istituti;

parte quinta: un esame analitico della realtà penitenziaria toscana attraverso una serie di schede;

parte sesta: proposte.

Parte prima: le attività svolte

1.1 La corrispondenza

Un certo impegno è stato richiesto dalle risposte alle varie lettere pervenute dai detenuti. Vi è stata spesso corrispondenza non solo con gli istituti penitenziari, ma anche con organi regionali o di altre amministrazioni ai quali sono stati richiesti chiarimenti o fatte delle segnalazioni.

Una indicazione si ricava dalla provenienza delle lettere dai vari istituti. Va premesso che poche lettere provengono dagli istituti, per i quali è già operante un Garante comunale: parte dei detenuti si rivolgono allo stesso, anche se non abbiamo definito spartizioni di competenze, preferendo che la scelta sia affidata al detenuto. Comunque, esiste la prevalenza di alcune sedi, da cui provengono più lettere che da altre. Queste sedi sono la Casa di reclusione di San Gimignano e la Casa circondariale di Prato. La seconda è molto grande ed affollata e questo ne giustifica il numero. La prima, affollata come l'altra, ma con presenze inferiori alla metà, potrebbe segnalare una difficoltà di dialogo interno con gli operatori.

I temi sollevati sono di vario tipo: da quelli giuridici relativi alla posizione giuridica, a quelli sanitari, che risentono di una riforma che stenta a decollare (quella del DPCM 9/4/2008, pubbl. in G.U. 30/5/2008, che ha disposto il passaggio del Servizio Sanitario Penitenziario al Servizio Sanitario Nazionale), a quelli relativi alla destinazione penitenziaria con richieste di avvicinamento alle famiglie.

Il riepilogo dell'attività svolta in questo settore è riportato nell'allegato 1.

1.2 Le visite

I Garanti dei diritti dei detenuti, comunque denominati, sono ammessi a visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, ai sensi della lettera I bis dell'art. 67 O.P. per effetto della L. 27/2/2009, n. 14. E' stato fatto ricorso a questa disposizione per un programma di visite, sulla base delle quali, sono redatte le osservazioni che seguiranno.

In un primo periodo sono state effettuate le visite presso la Casa circondariale di Prato e la Casa di reclusione di San Gimignano, visite svoltesi senza i collaboratori che hanno, invece, accompagnato il Garante nelle altre visite, presso le Case di reclusione di Massa e di Porto Azzurro e le Case circondariali di Empoli, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Marittima, Pisa, Siena e seconda Casa circondariale di Firenze-Sollicciano, intitolata a Mario Gozzini. Per quanto concerne gli istituti penali minorili è stata visitata la struttura di Pontremoli, destinata ad accogliere ragazze.

La Casa Circondariale di Arezzo è, al momento, chiusa per una ristrutturazione ma abbiamo potuto raccogliere notizie in merito dal direttore dott. Basco, applicato alla direzione della Casa circondariale di Siena.

Sono in procinto di lasciare per pensionamento la dott. ssa Beccaro e la dott. ssa Visone, direttrici delle Case di reclusione di Massa e di San Gimignano. A seguito di ciò resteranno senza titolare ben otto direzioni su 17 istituti penitenziari per adulti.

Per quello che riguarda la prima Casa circondariale di Firenze-Sollicciano, è stata frequentata dal sottoscritto in ripetute occasioni, anche all'interno, e in particolare, in occasione degli incontri con la Commissione detenuti e la direzione e gli operatori, sempre insieme al Garante comunale, On. Franco Corleone.

Quanto alla Casa circondariale di Pistoia si è fissata per due volte la visita, ma in entrambe non era presente il direttore, applicato per due giorni alla settimana, da Lucca a Pistoia e la visita non è stata eseguita. E' in corso nuova fissazione.

Quanto, infine, alla Casa di reclusione di Gorgona, l'istituto è ben conosciuto dal sottoscritto e dai suoi collaboratori. Il sottoscritto è stato presente anche ad un Convegno organizzato sull'Isola qualche mese fa.

Le visite alla Casa di reclusione di Volterra ed all'Istituto penale minorile *Meucci* di Firenze, sono al momento in corso di programmazione.

I risultati di tali visite, saranno poi riferiti istituto per istituto nella Parte terza. A tal proposito sono state predisposte alcune schede, che dovevano essere compilate dalle direzioni degli istituti, ma il Provveditore regionale della Amministrazione penitenziaria ha momentaneamente sospeso la compilazione di tali schede da parte delle direzioni per le difficoltà legate all'impegno di lavoro presso gli istituti, impegno che è anche aggravato dalle ripetute applicazioni alle direzioni scoperte. La difficoltà è stata superata con un incontro col Provveditore, tenutosi il 7/3/2012, che ha dato disponibilità ad inviare direttamente i dati già raccolti presso il suo Ufficio e che coprono molta parte di quelli richiesti con le schede.

1.3 Il problema dei colloqui con i detenuti

Sarebbe necessaria anche una ulteriore modalità di contatto e di conoscenza con i detenuti: il colloquio con gli stessi è autorizzato con il comma 1 dell'art. 18 O.P., per effetto della L. 27/2/2009, n. 14. Ma su questo va detto che in occasione delle visite, è apparso difficile soddisfare l'esigenza di colloqui avanzata dai detenuti, per il tempo limitato di cui il Garante e i suoi collaboratori disponevano, anche se, nel corso della visita, è stata data risposta a molte richieste poste direttamente dai detenuti.

Va chiarito che l'Ufficio del Garante regionale non dispone di molte forze, diversamente da quanto previsto dalla legge istitutiva. Altri Uffici analoghi dispongono di molte risorse di personale e diverse risorse organizzative. L'Ufficio del Garante è stato istituito come servizio nell'ambito di un Ufficio complessivo, che raccoglie la Commissione pari opportunità ed il Garante dell'infanzia, potendo utilizzare il personale già disponibile per la Commissione pari opportunità. Devo aggiungere che il Consiglio regionale ha poi aggiunto una persona a mia disposizione e che, inoltre, è stata definita una Convenzione con la Fondazione Giovanni Michelucci, che mette a disposizione due persone (che hanno già collaborato con me quando ero Presidente della Fondazione) ed altre due che intervengono per gli *eventi* che l'Ufficio del Garante deve organizzare nel corrente anno. La collaborazione di tali persone non è continuativa, ma consente di affiancare il sottoscritto nelle attività più significative che l'Ufficio svolge.

Consideriamo questo aspetto un problema da risolvere, soprattutto quando il lavoro di conoscenza generale della situazione sarà completato.

Dalla Casa circondariale di Empoli è stata avanzata una richiesta di colloqui da parte di alcune detenute. Saranno soddisfatte al più presto.

1.4 Gli eventi in fase di organizzazione

Seminario Degli affetti e delle pene

E' stato già fissato un primo seminario dal titolo *Degli affetti e delle pene*. L'iniziativa ha come scopo di sollevare l'attenzione sul tema della affettività e della

sessualità in carcere. Il tema diventa attuale in questi giorni in quanto il Presidente del Tribunale di sorveglianza e Magistrato di sorveglianza dott. ssa Antonietta Fiorillo ha sollevato sull'argomento, nei giorni scorsi, eccezione dinanzi alla Corte Costituzionale. L'eccezione lamenta che i documenti di livello europeo del Consiglio d'Europa e della stessa Unione europea danno indicazioni per la soluzione del problema dell'affettività, favorendo permessi più lunghi all'interno degli istituti in ambienti separati e senza alcun controllo da parte del personale, oggi non possibili nella nostra legislazione. L'eccezione riguarda il contrasto con gli artt. 2, 3, comma 1 e 2, 27, comma 3, prima e seconda proposizione, 29, 30, 31, 32 Cost., concretato dall'inibizione del diritto e dalla insostenibilità del divieto di avere rapporti liberi e senza controllo del personale con i familiari, compresa la moglie (allegato 2).

Il seminario è stato fissato per il 25 maggio 2012 (allegato 3).

Convegno *Il carcere al tempo della crisi*

Il 30 novembre 2012 si tiene la Festa della Toscana in occasione del 226esimo anniversario dell'abolizione della pena di morte decisa dal Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, che pochi anni dopo diverrà Imperatore d'Austria. La presentazione del Convegno è in un testo dell'Arch. Corrado Marcetti, direttore della Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole, testo che si riporta integralmente qui di seguito.

Nell'ambito della edizione 2012 della Festa della Toscana, nata per ricordare l'abolizione della pena di morte e della tortura nel Granducato di Toscana il 30 novembre del 1786, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale intende promuovere un'occasione di riflessione e discussione sulla realtà delle carceri e della condizione detentiva in Italia e in Europa.

Nei confronti della condizione detentiva la Toscana ha una storia lunga oltre due secoli di impegno istituzionale e civile tale da caratterizzarla più volte come un riferimento di valori e di garanzie di rispetto e difesa dei diritti delle persone private della libertà personale.

Di questa profonda radice sono parte figure come Carlo Morelli e quanti nell'Ottocento operarono affinché si affermasse nelle carceri toscane una visione riformatrice della pena in sintonia col pensiero di Cesare Beccaria; personalità come Piero Calamandrei che nell'Italia liberata dal nazifascismo si batterono affinché i valori costituzionali penetrassero le mura del carcere; personalità come Gian Paolo Meucci, Ernesto Balducci, Mario Gozzini, Giovanni Michelucci, Danilo Cubattoli, Enzo Mazzi e i tanti che con il loro impegno hanno operato verso l'umanizzazione della pena e affinché si concretizzassero alternative alla pena carceraria.

Oggi, ancora una volta, la realtà italiana presenta uno stato miserevole delle sue prigioni e ad uno sguardo internazionale si riscontrano arretramenti e involuzioni in tanti Paesi, anche in quelli che pure hanno costituito tradizionalmente una positiva eccezione. La condizione carceraria ha risentito in maniera fortissima dei riflessi delle campagne punitive ispirate al motto della Tolleranza zero e dei massicci processi di incarcerazione.

Il carcere al tempo della crisi è un contenitore sovraffollato da una moltitudine da punire, da sistemare in sempre minor spazio con attrezzature e servizi sempre più scadenti.

Il carcere al tempo della crisi accentua le caratteristiche di contenitore etnico e contenitore di povertà, sempre più marginalizzato in una società anch'essa impoverita di risorse materiali e immateriali. Ideologicamente "il carcere è un fossile" del moderno in cui si sono consumate le teorie penitenziaristiche che l'avevano originato e volta a volta giustificato.

La pena è diventata esattamente ed essenzialmente quella cosa miserevole che apparentemente si mette sotto accusa alla notizia di un nuovo suicidio e per il cui superamento si annunciano a più riprese programmi di costruzione di nuove carceri. L'orizzonte di un continuo aumento della popolazione carceraria a cui far fronte con la crescita delle possibilità ricettive delle strutture è il segno tragico del passaggio in corso dallo stato sociale allo stato penale.

La prospettiva ventilata in Italia di costruire piattaforme galleggianti per rilanciare la cantieristica in crisi o quella di costruire nuove carceri per rilanciare l'edilizia rappresentano il tragico paradosso di una società che ha smarrito il senso delle sue teorie penali.

La crisi del carcere può offrire però l'opportunità di ricercare altre strade rispetto al fallimento della continua ripetizione del medesimo errore, quello per cui carcere chiama carcere.

Non occorre inventare nuovi modelli di pena, occorre più umilmente attingere all'esperienza dei sistemi sociali e per certi versi alle esperienze maturate all'interno delle carceri stesse che sono andate nella direzione della erosione della pena carceraria e verso l'aumento della responsabilizzazione personale, civile, sociale, territoriale.

L'obiettivo del Convegno è dunque quello di un'apertura di confronto sui percorsi di decrescita carceraria come fuoriuscita da una gabbia ideologica che impone il carcere come forma necessaria di deterrenza e disciplinamento sociale. Al contrario occorrerebbe lavorare per la decrescita carceraria e questo è anche uno degli obiettivi del Convegno.

Parte seconda: i principali dati emergenti

2.1 Il sovraffollamento

Per quanto riguarda le serie storiche delle presenze negli istituti e degli arresti operati nell'anno si rinvia agli allegati 4 e 5. La prima tabella segnala il procedere del sovraffollamento, mentre la seconda può parlarci delle incertezze della situazione attuale, nella quale può sorgere la domanda se il sovraffollamento si sia fermato.

2.1.1 Il sovraffollamento è indiscutibile!

Si tratta di prendere atto del passaggio da 35.500 detenuti del 1990 a una crescita che si ferma ad oltre 69.000 persone nel corso del 2010. Arrivata qui, si ferma.

Il sovraffollamento è pacifico perché ci sono in carcere oltre 20.000 detenuti in più della capienza regolamentare e anche se si è stabilizzato manca un intervento effettivo per rimuoverlo.

Prima di coglierne le ragioni, è bene mettere in evidenza le modalità di calcolo di questo fenomeno. Vedremo, poi, che una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha condannato l'Italia per il sovraffollamento su ricorso del detenuto Sulejmanovic, in carcere nel 2003. Nelle carceri italiane le presenze erano, allora, di 54.000 detenuti, mentre oggi sono stabili intorno a 66-67.000, dopo essere salite oltre le 69.000. Si tratta di definire come misurare l'*habitat* necessario per un detenuto: la sentenza Sulejmanovic fa riferimento alla misura di sette mq, per concludere poi a un minimo di emergenza di 3 mq.

Il principale riferimento a livello europeo per definire la capienza ottimale della cella di un carcere, viene dalle raccomandazioni del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle Pene e Trattamenti Inumani e Degradanti (CPT), organo del Consiglio d'Europa, e dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che hanno incorporato queste raccomandazioni. In particolare per l'Italia rileva la condanna della CEDU a seguito del ricorso presentato dal detenuto bosniaco Izet Sulejmanovic.

A cavallo tra il 2002 e il 2003, quando per altro il sovraffollamento carcerario era meno grave di oggi, Sulejmanovic ha condiviso con altre cinque persone per circa cinque mesi una cella di 16,2 metri quadri del carcere romano di Rebibbia, essendo ben lontano dunque dal disporre dei metri quadri richiesti dal Consiglio d'Europa (sette metri quadri per una cella singola, a cui ne vanno aggiunti 4 per ogni persona in più). Sotto questa soglia si rischia che la pena degeneri in trattamento inumano e degradante, ma l'attualità di questo rischio dipende dalle concrete condizioni di detenzione. A parità di spazio, rileva quindi la durata della detenzione, le ore trascorse fuori dalla cella, la ventilazione e l'illuminazione di questa, la complessiva salubrità degli spazi. Queste considerazioni si fermano però quando, come nel caso di Izet Sulejmanovic, si scende troppo al di sotto di questi numeri, ed in particolare quando ciascun detenuto dispone di uno spazio inferiore ai 3 metri quadri a testa. In queste condizioni non c'è regime detentivo che tenga, e per la Corte la vita in una simile cella si configura oggettivamente come tortura. Queste indicazioni emergono da consolidata giurisprudenza della Corte (vedi ad esempio i casi Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; Vlassov c. Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008; Babouchkine c. Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007; Peers c. Grecia, n. 28524/95, sentenza del 19 aprile 2001, §§ 70-72), e nel caso Sulejmanovic c'è un precedente specifico

nella sentenza del 15 luglio 2002 relativa alla causa Kalashnikov contro Russia, che esplicitamente sottolinea come l'art. 3 (Divieto di tortura o trattamenti inumani o degradanti) venga oggettivamente violato da certe condizioni materiali di detenzione, a prescindere dall'intenzione dell'istituzione di degradare il detenuto.

L'Italia è stata condannata a risarcire il signor Sulejmanovic versandogli la cifra di mille euro, e da allora i ricorsi alla Corte sono fioccati a centinaia. D'altronde le condizioni descritte nella sentenza ad oggi sono assai comuni, anche in Toscana.

Un altro elemento che dovrebbe essere chiarito è la esclusione dei letti a castello. Se anche si calcolano i 7 o i 3 mq per i detenuti, distribuiti anche nei letti a castello, è la presenza di tale tipo di letto, che non è accettabile, anche quando si resta al solo secondo letto e non si arriva ai vari piani del castello, di cui si parla e da cui sarebbero caduti i detenuti durante il sonno. Nella nostra legge, all'art. 6, comma 1, si indicano le modalità di riposo e si può escludere che le stesse siano soddisfatte da un letto a castello: la luce naturale e la aerazione sono inesistenti per chi riposi nel letto inferiore. In occasione di una visita ad un carcere, una detenuta, che era momentaneamente sola in cella con un castello disponibile, chiariva che sceglieva il letto superiore perché l'inferiore le limitava la vista dell'ambiente e le gravava addosso, limitando luce e aria. Va notato che nel carcere minorile femminile di Pontremoli, la ASL ha utilizzato il criterio dei sette metri, come superficie sufficiente per ogni detenuta, e ha constatato l'assenza di letti a castello. Certo, il numero limitato delle detenute e gli spazi esistenti consentono, nel piccolo carcere di Pontremoli, di pretendere il rispetto di queste condizioni.

Dopo queste precisazioni conviene accennare alle cause del sovraffollamento.

Questa crescita della popolazione detenuta ha una causa ben precisa, rappresentata in particolare da tre leggi: la *Bossi-Fini* sull'immigrazione, risalente al 2002 e rilanciata nella sua carica penale nel 2004 e poi ancora aggravata da vari decreti sicurezza negli anni successivi.

La *Fini-Giovanardi* del febbraio 2006, sviluppo di un decreto legge presentato il 30/12/2005 in modo furbesco e, se si vuole, anche truffaldino perché del tutto privo del requisito dell'urgenza, introdotto con un articolo in un decreto legge avente tutt'altro oggetto (finanziamento delle Olimpiadi invernali in corso in Piemonte). Questa legge revisiona le sanzioni penali del T.U. 309/90 sugli stupefacenti, in particolare la cancellazione della penalizzazione diversa fra droghe pesanti e droghe leggere e introduce il nuovo comma *1bis* nell'art. 73 nel quale, contro l'abolizione della punizione dei consumatori del referendum del 1993, si stabilisce la punibilità per detenzione di quantità minime (definite con decreto delle autorità amministrative, contro la Costituzione). La legge recupera anche l'art. 75 per la inflizione di sanzioni amministrative ai meri consumatori e introduce ulteriori sanzioni amministrative, gestite addirittura dal Questore.

La c.d. *ex Cirielli*, che ripristinava la recidiva, riportandola agli splendori del Codice Rocco, ignorando tutti gli interventi del periodo successivo, innestando sulla stessa limitazioni e esclusioni in ordine ai benefici penitenziari.

Questa specifica legislazione si inquadra in una politica c.d. securitaria, che era partita da slogan, come quello della "tolleranza zero" o quello secondo cui "la sicurezza è un diritto, l'insicurezza una disegualianza sociale", slogan entrambi infondati nell'affermare che tali politiche di severità penale avrebbero avuto ragione della microcriminalità di strada, mentre, a seguito delle stesse, le carceri non sono mai state tanto piene proprio di quei poveri nei cui confronti i legislatori avrebbero voluto essere meno ingiusti.

Infatti, mentre la criminalità di strada non diminuiva, i carceri si trasformavano in una discarica sociale, piena appunto di immigrati, di tossicodipendenti, di soggetti in condizioni critiche (psichiatriche o abbandonati socialmente): come ho già detto

poveri, che aumentavano via via che le politiche assistenziali diminuivano. Alla fine non ce ne è stato per nessuno e, come si osserva più oltre, non c'erano più risorse neppure per gli arresti e questi sono diminuiti e il sovraffollamento si è, almeno temporaneamente, bloccato.

2.1.2 La custodia cautelare

Un aspetto da notare è quello della rilevanza della custodia cautelare in carcere: fino al 1993 il numero degli imputati (giudicabili + appellanti + ricorrenti) è stato superiore a quello dei condannati. In seguito il rapporto si è invertito, ma il numero degli imputati è sempre stato elevato. Poco prima del condono del 2006 aveva conosciuto il suo livello più basso.

Come stanno gli altri Paesi europei? I virtuosi: Polonia al 10,6%; Finlandia col 12,7%; Regno Unito col 15,2%; Germania al 15,2%; Svezia al 24,7; Spagna col 25,7% e Portogallo al 19,3%. .

I non virtuosi, sulla nostra linea: Paesi Bassi col 35,2%; Francia col 37,4%; Belgio al 39,1%. Comunque, oggi superiamo ampiamente questi dati. I detenuti in custodia cautelare nel nostro Paese, erano scesi al 35%, nella fase finale pre-condono, tra la fine del 2005 e la prima metà del 2006: i condannati erano arrivati al 62%, con il piccolo residuo del 3% di internati (sottoposti a misure di sicurezza detentive). Oggi siamo al 42,5%, ben oltre i dati degli stessi Paesi non virtuosi e, più o meno, quasi al doppio della media europea, che è al 24%. E' vero che le statistiche riportate scontano anche la differenza fra i vari sistemi giudiziari (non in tutti c'è l'effetto sospensivo degli appelli e dei ricorsi per cassazione, come da noi), ma ciononostante le differenze riscontrate restano estremamente rilevanti. E' bastato il provvedimento di condono, che ha effetti prevalenti sulla pena definitiva, perché la quota degli imputati ridiventasse prevalente negli anni 2007 e 2008.

2.1.3 Il condono

A proposito degli effetti del condono, la seconda osservazione riguarda la fulminea ripresa del numero dei detenuti dopo lo stesso. A fine 2006 risultano 39.005 detenuti – e sono stati anche meno di 38.000 nella immediatezza del provvedimento del 31 luglio 2006 – a fine 2009 sono oltre 64.971, cioè oltre 25.000 di più in poco più di tre anni (oltre 8.000 all'anno), dopo che nel decennio 1996-2005 l'aumento era stato di 12.000 scarsi (meno di mille all'anno).

Che cosa era successo? Tre leggi erano state decisive: la *Bossi-Fini* (2002-2004) sulla immigrazione; la *Fini-Giovanardi* (febbraio 2006) sugli stupefacenti; la *ex Cirielli* (dicembre 2005) sulla recidiva, che limitava i benefici penitenziari. Le prime due incrementavano gli arresti e la terza bloccava le uscite. Nel frattempo, vi è stato un netto taglio alle risorse che interessano gli interventi sociali, anzi avanzano politiche securitarie di esclusione delle fasce critiche della popolazione.

Naturalmente le tesi sul numero elevato dei rientri delle persone che hanno fruito del condono si sono sprecate, ma le analisi più serie hanno dimostrato che l'effetto dei riarrestati di persone condonate è stato modesto. Specie se il rapporto percentuale fra arrestati condonati e arrestati non condonati è operato sul numero degli arrestati (che procedono al ritmo di 90.000 l'anno) e non sulla media delle presenze, come erroneamente viene fatto.

Il risultato lo si legge nella composizione della popolazione detenuta. Il numero degli stranieri si fa sempre più consistente: nonostante gli ultimi contenimenti, di cui

si dirà, la quota di stranieri in carcere sale verso il 37-38%. Anche la percentuale dei tossicodipendenti aumenta in Regioni come la Toscana, superando il 30%. Si affiancano a queste consistenti percentuali le persone appartenenti alle varie povertà della società odierna, fra le quali è elevata la percentuale di persone con problemi psichiatrici (circa il 20%). E' chiaro che una parte considerevole di persone appartengono a più gruppi: sono numerosi gli stranieri tossicodipendenti ed anche i tossici con problemi psichiatrici. In termini di custodia cautelare, il superamento della stessa è raramente fruito dagli stranieri, che spesso non hanno un domicilio proprio (anche se ce l'hanno, vale la presunzione della loro irreperibilità). Ma anche le misure alternative per i condannati definitivi sono ridotte nei confronti di questo gruppo, in quanto non li si ammettono alle già scarse risorse riservate agli ingressi in comunità terapeutiche. Questo dimostra che le risorse destinate al *sociale* sono poche e analoga dimostrazione è data dall'alto numero di persone prive di risorse assistenziali. Tanto che, conclusivamente e complessivamente tutta questa fascia di popolazione detenuta (fra i 2/3 e i 3/4) può essere chiamata "detenzione sociale".

2.1.4 Le prospettive dell'amnistia

Insistono sull'amnistia Marco Pannella e i radicali.

Con legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, fu modificato l'art. 79 della Costituzione e stabilito che "L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale". Questa modifica costituzionale interveniva in un momento nel quale era parso necessario sottolineare la rigidità del sistema penale e l'affermazione che la pena doveva essere eseguita per intero, salvo il ricorso alle misure alternative, che doveva assicurare la tenuta di un numero di detenuti ragionevole nel quadro di un sistema di esecuzione della pena legato alla Costituzione e all'Ordinamento penitenziario.

In conseguenza di questo, occorre, come accadde per il condono, che vi siano interessi coincidenti delle forze politiche maggiori, che consentono il raggiungimento di maggioranze qualificate. Per la verità, una maggioranza massiccia sostiene anche l'attuale governo, ma non si occuperebbe di un tema come l'amnistia. Nel caso del condono 2006, le risalenti invocazioni di Papa Wojtyla, recatosi in Parlamento, commossero la politica nel suo complesso e vi si aggiunsero le ragioni di un detenuto eccellente (Previti), che, con il condono, sarebbe diventato ammissibile a un beneficio penitenziario molto largo, ragioni fra sé molto eterogenee, ma convergenti ad un risultato. Fra l'altro, per essere efficace anche al fine meno nobile, il condono dovette essere di tre anni e comportò una scarcerazione di circa 25.000 persone e l'ultimo ritorno a presenze tollerabili per le capienze dei nostri istituti di pena.

Ci sono oggi le condizioni per quella amnistia, che, in tempi passati si univa sempre al condono? Sembra di no, in quanto la stessa è sollecitata dai soli radicali, con numeri modestissimi in Parlamento. Ma soprattutto non potrebbe colpire molti dei reati da cui deriva carcerazione. Si deve dire che i classici reati da amnistia non ci sono più: gli assegni a vuoto sono depenalizzati, le truffe e le appropriazioni indebite sono procedibili a querela e spesso la querela non viene proposta. Le contravvenzioni, particolarmente quelle in tema di circolazione stradale, già molto numerose e con risultati di carcerazione, sono state trasformate in illeciti amministrativi. D'altronde, l'amnistia, che colpisce il reato e non la pena, come il condono, non può estendersi a reati di particolare gravità e avrebbe modesti effetti nel ridurre le presenze in carcere.

In conclusione, l'amnistia, richiesta dai radicali col vigore di sempre, ha poche prospettive di realizzazione.

2.1.5 Le non cause del rallentamento del sovraffollamento

Ma il carcere resta sovraffollato: siamo sempre ad una presenza superiore di oltre 20.000 unità alla capienza regolamentare. Evidentemente non si colpisce la causa del sovraffollamento, che è da ricercare nelle tre leggi citate: *Bossi-Fini*, ex *Cirielli*, *Fini-Giovanardi*.

Certamente non è stato causa di questo rallentamento del sovraffollamento il provvedimento *Alfano*, per la detenzione domiciliare alle persone con un residuo pena non superiore all'anno. Si deve confrontare il risultato di questo provvedimento, che ha realizzato l'uscita di circa 5.000 detenuti con i nuovi arresti che sono, se pur ridotti, nell'ordine di un'altra grandezza: si noti che le ammissioni alle detenzioni domiciliari per il provvedimento *Alfano* erano distribuite in oltre un anno e mezzo e nel frattempo progredivano gli arresti, in un anno e mezzo, per un numero superiore a 110.000 (76.000 nel 2011 + più la metà degli arrestati fra la fine del 2010 e la prima parte del 2012). Le due grandezze non sono comparabili. Non può essere questa, cioè la L. 199/2010, la causa del fermarsi del sovraffollamento.

2.1.6 Novità al Ministero della giustizia e al DAP

Si deve accennare, per la verità che c'è qualcosa di nuovo. E' il nuovo Ministro della giustizia Severino, professore "nel governo dei professori", presieduto da Mario Monti. Molte delle cose dette e compiute all'inizio sono fortemente condizionate dalla situazione esistente. Ma, intanto, è stato sostituito il Capo del DAP. Al posto di Ionta (gestione disastrosa), arriva Giovanni Tamburino, già Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma e, nei quadri dirigenti DAP, entra Giuseppe Pagano, noto per l'interesse dimostrato ad un carcere diverso (esempio quello di Bollate). Diciamo, pure, che parliamo della situazione esistente. Si può sperare che cambi.

2.1.7 Il Decreto Severino

Ciò premesso, veniamo al D.L. *Severino*, già convertito nella legge 17 febbraio 2012, n. 9. L'effetto della riduzione del sovraffollamento, si è già prodotto, non lo rilancerà questa legge. Per quanto riguarda l'aumento a 18 mesi del residuo pena ammissibile alla detenzione domiciliare, si può ripetere quanto già detto per il provvedimento *Alfano*. L'aumento degli ammessi crescerà in misura modesta e tale da non alterare la proporzione indicata per il provvedimento precedente.

Ma il decreto legge *Severino* contiene un'altra misura: quella che impedisce il passaggio dal carcere per i nuovi arrestati dalla Forza Pubblica in attesa della decisione di convalida dell'arresto da parte dell'A.G. E' vero che gli arrestati in questa situazione sono una parte rilevante dei nuovi arresti: oltre 20.000. Ma l'effetto sulla riduzione delle presenze in carcere è pura illusione. Il dato delle presenze in carcere è una somma algebrica che si stabilisce fra entrate e uscite e anche una media fra pene di entità diversa. Allora 180 pene di due giorni equivalgono ad una sola pena di un anno; e così via: 1800 pene di due giorni equivalgono a 10 pene di un anno; 18.000 pene di due giorni equivalgono a 100 pene di un anno. Volendo si può continuare per arrivare fino ai numeri reali delle carcerazioni brevissime. Con 18.000 siamo vicini al numero dei casi di passaggio rapido dal carcere. Si tratta di un inconveniente che crea grossi problemi in carcere, immatricolazioni con tutte le conseguenze: complicazioni che è utile eliminare, ma che si riflette sul sovraffollamento nell'ordine di soli 100 casi o giù di lì. Questo non esclude che la nuova disciplina, del tutto corrispondente alla

interpretazione prevalente della Cassazione in proposito, potrà avere un ritorno virtuoso in termini di autolimitazione della Forza Pubblica e della stessa A.G. nel proporre, la prima, e disporre, la seconda, la custodia cautelare in carcere. Non c'è un ritorno numerico, ma c'è una crescita di responsabilizzazione nel sistema poliziotto-giudici che può far calare il tasso di custodia cautelare, spropositato nel nostro Paese, almeno ai livelli europei.

Quindi sarà interessante vedere l'effetto delle modifiche della legge *Severino*, sia sul numero degli arresti (che dovrebbe essere contenuto attraverso il non-passaggio dal carcere), sia sulla percentuale dei detenuti in custodia cautelare. Per vedere meglio il fenomeno bisognerebbe ovviamente tenere conto solo degli arresti che comportavano il passaggio dal carcere e che non dovrebbero più comportarlo.

Dispiace dover rilevare che un grande organo di informazione di questi giorni riferisce che l'attuale Governo cercherà di realizzare economie anche nelle spese che riguardano il carcere. Se questa notizia è fondata, l'attuale Governo non si è reso conto della situazione. Se l'operazione annunciata è proprio un "riesame della spesa", e non la serie di tagli orizzontali, praticati sino ad oggi, troveranno che la spesa penitenziaria è arrivata sotto i minimi possibili e ragionevoli.

2.1.8 Il sovraffollamento si è fermato?

A questo punto abbiamo bisogno di confrontare le due serie storiche, riportate negli allegati 4 e 5. Certamente si può partire dalla constatazione che si è stabilizzata la dimensione della popolazione detenuta. Si è partiti da 35.000 detenuti e si è arrivati in prossimità dei 70.000, il doppio. Il corso inarrestabile del sovraffollamento si è fermato: possiamo chiarire quando. Si è fermato quando si è stabilizzato per un tempo non breve oltre i 69.000 detenuti: il che è accaduto nei primi mesi del 2012. Oggi i detenuti sono sui 66.000, sfiorano i 67.000, ma non vanno oltre questa cifra. Quale ne è la causa? Semplicemente si arresta di meno. La serie storica degli arresti rivela questa situazione. Da tre anni c'è un calo significativo degli arresti, arrivato oggi a 14.000 in meno rispetto al 2008. Quale sia la causa di tale diminuzione degli arresti è da discutere: ma è indubbio che la progressiva diminuzione delle risorse destinate alle Forze di Polizia ha prodotto alla lunga questi effetti.

Guardiamo il corso degli arresti per avere conferma del loro notevole rallentamento: nel 2008 sono 92.000; nel 2009 sono 88.000; nel 2010 sono 84.000; nel 2011 sono 76.982. Negli stessi anni la diminuzione degli arresti degli stranieri, molto efficace negli anni precedenti per aumentare le presenze (come confermato dal costante aumento delle percentuali degli stessi) era nell'ordine delle 10.000 unità, mentre la riduzione degli arresti degli italiani era solo di 6.000.

Questa diminuzione più consistente per gli arresti degli stranieri rispetto agli italiani può essere spiegata con l'intervento del Parlamento e del Consiglio d'Europa, subito seguita da provvedimenti conformi della nostra A.G.

La notevole riduzione degli ingressi in carcere, che si registra a partire dal 2009, si spiega in maniera significativa col calo degli ingressi di detenuti stranieri. Dal 2008 al 2011 il calo complessivo degli ingressi si aggira intorno al 17%. Per i soli italiani questo calo è però del 12%, per i soli stranieri del 22,7%. Questa differenza può certamente spiegarsi come conseguenza del sovraffollamento, nella misura in cui questo ha comportato una minore propensione all'arresto per fatti di minore gravità, dei quali si rendono responsabili gli stranieri più che gli italiani, ma questa non è l'unica novità significativa degli ultimi anni. Il 24 dicembre 2010 è infatti scaduto il termine concesso al Legislatore italiano per adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo che, adottata in data 16

dicembre 2008, recava "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Questa direttiva di fatto vieta non solo il reato di immigrazione clandestina, ma si è posta in contraddizione anche con il reato previsto dall'art. 14, comma 5 *ter*, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, che disponeva il ricorso al carcere nei confronti del cittadino extracomunitario inottemperante al decreto di espulsione, e per il quale prevedeva addirittura l'arresto obbligatorio. Questa norma negli anni passati aveva rappresentato una delle cause principali dell'ingresso in carcere dei migranti, ed alcune stime quantificano, tra i 43.000 stranieri complessivamente entrati in carcere nel 2009, in 13.000 gli ingressi per non aver ottemperato all'obbligo di espulsione.

Dal gennaio del 2011 molti Tribunali hanno autonomamente iniziato a disapplicare questa sanzione penale, sulla scorta del principio per cui direttive come quella in esame hanno un effetto diretto ed immediato negli ordinamenti interni dei Paesi membri (cfr. Tribunale Alessandria, Sentenza 07/03/2011). In seguito, con D.L. 23 giugno 2011, n. 89, modificato dalla L. di conversione 2 agosto 2011, n. 129, la "direttiva rimpatri" è stata finalmente incorporata nel nostro ordinamento, procedendo alla modifica del Testo Unico sull'immigrazione proprio nell'art. 14, comma 5 *ter*, che oggi prevede, per la mancata ottemperanza dell'obbligo di allontanamento, solo sanzioni pecuniarie e non più il carcere.

E' vero che le rilevazioni statistiche cambiano spesso direzione e che la stabilizzazione della stessa vuole dati costanti per confermarla. Ad esempio fra il 1991 e il 1992, l'aumento degli arresti fu di 18.000. E' vero che il 1990 fu l'ultimo anno in cui si ebbe l'amnistia ad aprile e il condono a dicembre, per cui il dato del 1991 risente anche di questo. Ma il dato del 1992, con la crescita degli arresti indicata, conseguiva alle stragi mafiose e alla mobilitazione di tutte le istituzioni. L'aumento fu confermato nel 1993 e nel 1994, anni nei quali si arrivò a 98.000 arresti, valore mai più raggiunto. Negli anni 2005, 2006 e 2007 gli arresti si sono fermati intorno a 90.000 l'anno, salendo a 92.800 nel 2008.

Poi il calo già segnalato. Si può discutere se siamo in presenza di una inversione di tendenza, che può essere spiegata sia con la diminuzione delle risorse alle Forze di Polizia, sia con atteggiamenti più prudenti dell'attuale governo, rispetto a quello precedente, nei confronti delle politiche securitarie verso gli stranieri. Limitiamoci pertanto a prendere atto del fenomeno e a registrare la causa immediata della riduzione degli arresti, quali che siano le cause che la determinano.

2.2 Le condizioni degli istituti

Si deve partire da una considerazione: che il titolare di un patrimonio edilizio deve programmare l'impiego di risorse economiche per mantenerlo. Se fa a meno di questo, si troverà nella necessità di costruire ex novo, con una spesa di gran lunga superiore. Se vuole rinnovare quel patrimonio, dovrà arrivare a un programma edilizio, la cui spesa è di dimensioni ben maggiori di quelle che avrebbe dovuto impiegare nella manutenzione delle strutture. Tanto è capitato per il patrimonio edilizio della Amministrazione penitenziaria con questa precisazione: che la via della manutenzione non è stata tentata e gli immobili sono andati verso il degrado in modo inesorabile e che il programma edilizio è stato lanciato, con una spesa largamente superiore e non disponibile, nonostante lo scippo di risorse alla Cassa Ammende, riservata per altri fini, tanto che si è dovuto modificare la legge per scriminare lo scippo. E' chiaro che non ci sono risorse né per sostenere la via della manutenzione, né per sostenere quella del programma edilizio. Ma, messe così le cose, la situazione che ne risulta è quella della condizione miserevole degli istituti, che può risolversi nelle

sistematiche condanne dell'Italia da parte della CEDU (Corte Europea per i Diritti dell'Uomo) per trattamenti contrari al senso di umanità e degradanti.

Vediamo cosa dire degli istituti toscani.

2.2.1 Gli istituti toscani

A Lucca (recupero di un convento, sul cui chiostro, con tracce dell'antico splendore, affacciano le varie parti dell'istituto), due sezioni (che si sviluppano su due piani) non sono utilizzate da molto tempo e così pure alcuni locali comuni, come un campo da calcio ed altri sport in abbandono e una palestra per cui si utilizza in sostituzione la scuola. Il passeggio, delimitato da un alto muro, che appoggia al terrapieno delle mura di Lucca, è il luogo in cui è possibile muoversi e fare sport. Questo si riflette sulle condizioni di vita dei detenuti. Tutti sono ristretti nelle sezioni restanti, disposte su due piani, che hanno ancora la conformazione delle vecchie celle conventuali, ma sono affollate in modo, che dovrebbe essere considerato, secondo il linguaggio della Corte Europea, disumano e degradante. Tutte le celle sono dotate di letti a castello e di un letto aggiunto (il posto per due persone è occupato da 5 letti), che, in qualche occasione, impedisce l'apertura della finestra: per aprirla va rimosso il letto.

L'istituto di Livorno è stato chiuso nelle parti più affollate. Chiuse le sezioni di media sicurezza nelle quali stava la maggior parte dei detenuti; chiuse le sezioni di alta sicurezza, nelle quali erano presenti molti detenuti provenienti dal regime 41*bis*. La sezione femminile, già chiusa in parte, momentaneamente deve essere trasformata in maschile e accogliere i nuovi arrestati in custodia cautelare. Resta aperta la sezione transito, riservata ai pochi detenuti che non si è riusciti a trasferire in altri istituti. In questo istituto è in costruzione un nuovo padiglione, la cui consegna era programmata per il giugno prossimo, scadenza spostata a inizio 2013 (la scarsa precisione nei tempi di esecuzione è un *classico*). Pende su tutta la zona una valutazione negativa sulla tenuta del suolo, a suo tempo paludoso (una delle strade intorno al carcere si chiama Via del Pantano!). La direzione dell'istituto ha richiesto insistentemente risorse per eseguire i lavori necessari, ma il DAP non ha provveduto, trovando, però, le risorse per costruire il nuovo padiglione.

Il carcere di Pisa non sta meglio. Varie zone sono chiuse, comprese alcune che potrebbero essere utilizzate come locali comuni (campo calcio, palestra). Per tutti questi istituti vi sono state richieste dei responsabili per la esecuzione dei lavori di manutenzione, ma il risultato è stato negativo per la indisponibilità di risorse, ridotte percentualmente di anno in anno.

Anche il carcere di Massa, aperto nel 1939, ha problemi di spazio. L'istituto è nato con ampi spazi per le lavorazioni, dove si sono succedute attività di ditte esterne, con ottimi risultati. A un periodo di minore impegno ha fatto seguito una ripresa, che torna a caratterizzare il carcere come sede che favorisce l'impegno al lavoro dei detenuti. Anche Massa ha problemi di sovraffollamento, dovuto alla chiusura di alcune sezioni, ristrutturare, ma non aperte, per problemi tecnico-burocratici.

Il carcere di Arezzo è chiuso per ristrutturazione. E' chiuso da vari mesi, ma i lavori non sono ancora cominciati. Condizioni non molto diverse sono quelle del carcere di Pistoia, molto simile nella struttura e nei tempi di costruzione.

Il carcere di Grosseto è ridotto a capienze minime (intorno a 20 persone). E' ancora quello granducale, risalente a metà dell'800. Pur venendo mantenuto in buone condizioni dall'attuale gestione, manca di parti essenziali: il passeggio viene svolto su una terrazza che insiste su alcuni locali. Gli spazi interni sono totalmente coperti. E'

l'istituto che pone problemi di sostituzione con una nuova costruzione. Ci si soffermerà in seguito sugli istituti per i quali si prospetta lo stesso destino.

La prima Casa circondariale di Firenze-Sollicciano ha molti problemi. Nel programma edilizio era previsto un nuovo padiglione, come quello di Livorno, per aumentarne ancora la capienza e i problemi. Questo progetto è stato abbandonato, anche perché il padiglione sarebbe sorto in aderenza al Giardino degli incontri, ultimo progetto dell'architetto Giovanni Michelucci, che è uno dei vanti della struttura, costruita nei secondi anni '70, con varie trovate costruttive: quella, negativa secondo gli operatori, dei corridoi curvilinei delle sezioni e quella dei terrazzini di circa un metro quadro, in ogni cella, chiusi da lame di cemento armato. L'istituto ha varie funzioni, che lo rendono complesso. E' stato articolato in 13 sezioni maschili, più un centro clinico ed altre piccole strutture, dove si sono succeduti il Polo universitario e spazi per detenuti con particolari problemi di sicurezza. Ha una sezione femminile, che è la più grande della Regione, distribuita su due sezioni (Casa circondariale e Casa di reclusione), e presso la quale si situa anche una Casa di cura e custodia, che è l'unica in carcere in tutta Italia, l'altra è nella struttura civile di Castiglione delle Stiviere. Il sovraffollamento è una costante di questo carcere. La sua capienza è di poco più di 400 persone e spesso supera le 1.000. I detenuti che hanno dovuto lasciare il carcere di Livorno, hanno riaffollato Sollicciano, portandolo a superare la soglia dei mille. Il Garante comunale di Firenze, che ha contribuito ad evitare la costruzione del padiglione programmato e ha ottenuto la esecuzione di alcuni lavori essenziali (soppressione del muro che chiude i passeggi verso le aree interne, seconda cucina detenuti al maschile, conformazione al regolamento di esecuzione O.P. al femminile) è molto presente nell'istituto ed ha contribuito a fare funzionare la Commissione detenuti, che si riunisce periodicamente, cui partecipa di regola anche il sottoscritto. Sollicciano ha vari problemi: quello del sovraffollamento è già stato indicato: comporta la presenza di quattro o anche cinque detenuti per camera: nata per un solo ospite, può sopportarne un secondo letto, ma non certo la presenza di una branda, da conservare sotto uno dei castelli, salvo quanto si è detto dei castelli a suo luogo. L'uso del carcere per un numero di detenuti tanto sproporzionato ha determinato inconvenienti nell'uso degli impianti (acqua e riscaldamento e difficoltà nell'uso delle docce). Continuano a esserci difficoltà in occasione di piogge (piove dentro). Problematica la gestione dei reparti speciali: la sezione dei transessuali, la sezione della Casa di cura e custodia femminile e la sezione per le osservazioni psichiatriche maschili.

La struttura è complessa, come si è accennato e richiederebbe una gestione che risponde a tale complessità, ma il sovraffollamento costringe a vivere alla giornata per superare le problematiche quotidiane.

Il carcere di Siena è accolto in un vecchio convento, che condiziona la condizione di mantenimento e di funzionalità della struttura.

Un carcere che funziona è quello di Volterra, accolto nell'edificio storico della rocca che difende la città e conclude il sistema delle sue mura. Utilizzato come carcere da secoli, nonostante questo, presenta varie aspettative trattamentali: la scuola media superiore, il teatro, iniziative gastronomiche (slow food) e molti spazi alle misure alternative e al lavoro all'esterno. Ne parleremo più a lungo quando si farà un'analisi più completa degli istituti della regione.

2.3 Il deficit organizzativo

Un aspetto preoccupante riguarda il manifestarsi di un deficit organizzativo della Amministrazione penitenziaria, di cui sono particolarmente spia le assenze dei direttori

di istituto. In Toscana 8 direzioni su 17 sono allo strato scoperte o stanno per esserlo con i prossimi pensionamenti della dott.ssa Beccaro, direttrice di Massa e della dott.ssa Visone, direttrice di San Gimignano.

Intendiamoci, anche il sovraffollamento è una manifestazione di deficit organizzativo: procedere a incrementare la popolazione penitenziaria, senza una segnalazione effettiva della impossibilità di accoglierla tutta. Emerge, dinanzi al fenomeno, la risposta che non risponde: il rimettersi a fare una regola della concreta realtà. Anche il programma edilizio è una non risposta: programmare la costruzione di nuovi istituti, senza una analisi della loro necessità e senza avere valutato se effettivamente le nuove costruzioni sono sufficienti ad assorbire i 20.000 detenuti in più della capienza regolamentare e le future sopravvenienze significa non risolvere il problema. Darsi, come è stato dato, la meta degli 80.000 detenuti senza chiedersi le cause della crescita e la giustificazione delle stesse è ancora segno di scarsa capacità di programmazione. Prova di questa imprevidenza è quella della soppressione della registrazione della capienza tollerabile, intervenuta a un certo momento del percorso di aumento del sovraffollamento. Inizialmente si è fatto corrispondere la capienza tollerabile alla presenza effettiva, che sembrava superare il problema con una battuta: se il carcere non scoppia vuol dire che la popolazione presente ne tollera sovraffollamento e vari inconvenienti conseguenti.

Anche la gestione del personale ha seguito il sistema di ancorare gli organici allo stato di fatto, anziché calcolarne le esigenze effettive. Così, si deve prendere atto che il personale di Polizia penitenziaria, pur avendo un organico elevato, ha presenze modeste, che stanno diminuendo, per la difficoltà di assumere nuovo personale e per l'attuale prevalenza delle uscite per pensionamento rispetto alle entrate per nuovi reclutamenti. L'utilizzazione, poi, di questa massa calante di dipendenti qualificati da un ruolo specifico, è realizzato, integrando tutte le deficienze di altri ruoli, particolarmente quelli amministrativi, molto carenti nella Amministrazione penitenziaria. Distolti dal loro ruolo specifico, gli agenti penitenziari saranno sempre più insufficienti nella copertura delle funzioni e degli organici propri.

Recentemente è stata segnalata un riduzione di organico per gli educatori e gli assistenti sociali, che hanno ruoli scoperti: 27% per gli educatori e addirittura 35% per gli assistenti sociali. Anche qui nessun calcolo delle esigenze, aumentate ulteriormente con la L.199/2010, che fa crescere l'organico della Polizia penitenziaria, senza aggiungere nuove funzioni, mentre dà nuove funzioni al servizio sociale, senza minimamente prevedere aumenti: anzi è passato poco tempo da quella legge e già si pensa a diminuire l'organico degli educatori e degli assistenti sociali. Perché? Perché lo stato di fatto è che sono pochi e non c'è altro che dimensionare gli organici allo stato di fatto.

Infine, i direttori. Non si programmano concorsi da molti anni, oltre 20. L'unico provvedimento, ormai risalente, fu quello di adattare la figura del collaboratore di istituto penitenziario (CIP) alla figura preesistente del vicedirettore. Entrarono, così, nei ruoli dei direttori un buon numero di unità, già collaboratori di istituto penitenziario. Concorsi per direttori o per questi collaboratori degli stessi, che ne potevano assumere il ruolo, non ce ne sono più stati. Ma sta giungendo alla fine un concorso per 400 commissari, ruolo dirigente della Polizia penitenziaria. Nessuno ha dichiarato le intenzioni dell'Amministrazione. Ma non credo che sia un giudizio temerario, in considerazione dell'assenza di direttori in molte regioni, come in Toscana, supporre che si pensi, la dove non si può coprire la direzione con un funzionario di tale ruolo, di provvedere ad una supplenza, se non ad un vero e proprio incarico, attribuito ad un commissario della Polizia penitenziaria.

E' una scelta possibile, ma non è una scelta felice. La figura del direttore è una sintesi fra i diversi ruoli presenti in carcere. L'istituto penitenziario ha da sempre

funzioni di sicurezza e riabilitative, gestibili da ruoli diversi in presenza di un organo di sintesi che è appunto il direttore. Affidare questo ruolo al responsabile di un singolo servizio (il commissario in un istituto è anche il comandante del reparto di Polizia penitenziaria), significa turbare il difficile equilibrio fra le funzioni diverse e eterogenee sopra richiamate. E teniamo anche presente che la Polizia penitenziaria ha già in un carcere una dimensione e un peso decisamente sproporzionato rispetto a tutti gli altri operatori. Fino a poco tempo fa il rapporto agenti di Polizia penitenziaria/educatori era prossimo a 1/100. E si vorrebbe ancora ridurre il ruolo più debole, come si è detto sopra.

Vedremo subito dopo che questa non è l'unica nube che si addensa sul mantenimento, nel carcere attuale, della funzione riabilitativa che la Costituzione gli ha affidato.

Quello che abbiamo chiamato "deficit organizzativo" e di cui abbiamo parlato sin qui, si esplica nel modo più radicale nella riduzione costante dell'impegno economico: la diminuzione delle risorse è nell'ordine del 47% nel periodo 2007/2010 e nel 2011 è proseguito con un ritmo accentuato. Lo abbiamo visto laddove si è parlato della "condizione degli istituti", lo vediamo qui, quando parliamo di "deficit organizzativo", ma possiamo continuare con la carenza dei fondi per la tenuta igienico-sanitaria degli istituti (molti detenuti acquistano carta igienica, saponi, detersivi), ormai sono diminuiti drasticamente i fondi per tenere in piedi un sistema di lavori domestici o anche le poche manifestazioni di lavoro nelle c.d. colonie agricole, organizzate anche in carceri urbane, ma tanto più presenti nelle carceri delle isole. A Gorgona vengono abbandonate le attività di itticultura attraverso cilindri di rete posti in un mare particolarmente pulito, che presentavano un ritorno economico a seguito di accordi con grandi centri commerciali sulla terraferma.

Emergono vistosi ritardi, per finire, nel pagamento degli straordinari e nel rimborso delle spese anticipate nelle trasferte, molto numerose, ad esempio, per i direttori che devono coprire più istituti.

L'effetto di consegnare il carcere alla Polizia penitenziaria non è un'idea brillante. Lo può essere se si vuole un carcere di sola contenzione - non riabilitativo e non rieducativo, contrario alla Costituzione - non se si voglia restare nel solco di questa. Ed è quest'ultimo modello di carcere, che è stato consegnato dalla Costituzione alla Amministrazione penitenziaria. Una nota finale: molte attività in carcere non vengono realizzate, proprio perché la Polizia penitenziaria si dichiara non in grado di gestirle. In sostanza, tanto più il detenuto resta chiuso in cella e tanto meno è impegnata la Polizia penitenziaria. Ovvio, dunque, che la gestione del carcere, affidata alla Polizia penitenziaria, ridurrà ancora le già modeste attività trattamentali, oggi svolte in carcere. Con tutto quel che segue: cella come luogo di vita, invivibilità in aumento, tensioni nei rapporti fra detenuti. Siamo sempre più lontani dal carcere della Costituzione e della Riforma.

2.4 Un problema discusso e negato: le violenze negli istituti ad opera del personale di Polizia penitenziaria

E' un tema molto delicato, su cui, però, vale la pena di svolgere una riflessione.

Sentite le parti, non si fanno molti progressi. L'una lamenta il comportamento poco corretto dell'altra.

Intanto, dobbiamo distinguere fra due tipi di violenza. Il primo è quello di stringere le maglie della detenzione, esercitando limitazioni rispetto agli spazi che le strutture penitenziarie potrebbero offrire e che vengono invece inibiti. Questo può accadere anche, e più frequentemente, non consentendo attività che si assume

richiederebbero una vigilanza, di cui si potrebbe anche fare a meno. In questo modo, attività che potrebbero interrompere il corso inutile delle giornate della vita quotidiana dei detenuti, non vengono svolte. Certo, se si chiede sicurezza, l'impiego del personale deve essere intenso, ma è possibile che sia anche troppo capillare la sicurezza richiesta. Certo occorrerebbe essere più precisi e ricorrere alla citazione di casi e situazioni. Ma non c'è dubbio che le restrizioni in cella di 20-21 ore su 24, sono il segno che si potrebbe fare qualcosa che non si fa. E' apparso chiaro che le aperture in sezione dei detenuti sono indesiderate dagli stessi. Si assiste così ad un paradosso: che le condizioni cui viene data più libertà nelle sezioni sono quelle nelle quali le posizioni giuridiche sono più pesanti, se non addirittura quelle ad alta sicurezza. Nelle sezioni con detenuti che riempiono gli istituti oggi, rappresentate da persone che mancano di tutto, l'apertura in sezione è fonte di piccoli furti, che producono tensioni. Da anni, le sezioni femminili di Firenze-Sollicciano sono aperte all'interno, ma le detenute non hanno da fare nulla e l'ozio produce liti e tensioni conseguenti: è possibile che non si riesca ad organizzare qualcosa che consenta di impiegare il tempo vuoto che passa? E' possibile che attività praticabili all'interno richiedano meno personale, anziché più personale, quando le detenute sono libere di muoversi nello spazio della sezione?

Poi, c'è l'altra modalità della violenza, quella delle percosse inferte ai detenuti. Qui, purtroppo, occorrerebbero canali preferenziali per giudizi solleciti, quando vi sia denuncia. Ma spesso la denuncia non c'è, perché se si presentano episodi di percosse, si presentano anche rapporti di denuncia del personale nei confronti dei detenuti che le hanno prese. Ed è troppo facile. E parrebbe anche più attendibile, che venga creduta la versione della denuncia del personale, anziché quella dei detenuti. Devo far cenno a questo punto, della iniziativa assunta da questo Ufficio presso le Direzioni interessate: l'invio di una lettera del seguente tenore:

"Alcuni detenuti di ... trasferiti al carcere di ... hanno segnalato in quest'ultimo carcere, in occasione di colloqui con volontari lì operanti, di essere stati sottoposti a violenze di particolare gravità. Fra l'altro, gli stessi hanno dichiarato di volere proporre denuncia all'A.G., per cui ulteriori notizie verranno acquisite nei procedimenti relativi. A prescindere dall'esito di tali accertamenti, l'occasione è tale che consiglia al sottoscritto, quale compito di questo Ufficio, di ricordare a codesta Direzione ciò che viene raccomandato dal CPT, Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle Pene e Trattamenti Inumani e Degradanti del Consiglio di Europa, in presenza di episodi quali quelli ipotizzati. Viene raccomandato, per un verso, di curare l'approfondimento degli episodi, dimostrando un fermo rifiuto di comportamenti analoghi, e, per l'altro, di discutere col personale in modo da prendere le distanze e prevenire eventuali maltrattamenti delle persone detenute. Anche senza accettare la versione dei detenuti, ciò che importa far capire al personale è che gli eventuali maltrattamenti, oltre che alle persone colpite e che possono trovare conferme in un processo, sono altamente nocivi all'istituto e vengono rifiutati dai responsabili dello stesso".

Naturalmente, si adottano anche iniziative per informare l'A.G., ma, a mio parere, è fondamentale responsabilizzare gli stessi istituti.

2.5 Due modelli di sistema penitenziario: premesse e derive

A questo punto bisogna inquadrare questi fenomeni in un discorso più generale, che non fa pensare ad aspetti episodici, ma ad un disegno generale. Si può chiamarlo in vari modi: il carcere al tempo della crisi, il carcere della globalizzazione, il carcere dopo Cristo.

Non si può parlare di carcere se non nel quadro di un sistema penitenziario dato, né si può eludere la domanda di quale sia il modello entro il quale quel sistema si muove. Se si vuole concentrare l'esame sui modelli dei Paesi più sviluppati (come si usa dire), si può parlare di due modelli. Uno è quello Usa, sempre più esteso e pesante, che ha sostituito la incapacitazione delle persone alla loro riabilitazione: uno dei suoi contestatori, Loic Wacquant, lo ha sintetizzato nel titolo di un libro: *Punire i poveri. Il nuovo governo della insicurezza sociale*. L'altro modello è quello europeo, che fa bella mostra di sé nei documenti degli organismi della Unione Europea e del Consiglio d'Europa (questo è anche dotato di una organizzazione giurisdizionale e di una di controllo delle violazioni delle regole), ma che non viene confermato da molte legislazioni dei Paesi europei, fra i quali il nostro, che sembrano invece avviarsi sulla strada del modello americano.

2.5.1 Il modello USA

Due i dati fondamentali: la delegittimazione della risocializzazione dei condannati come finalità del sistema e la rilegittimazione del carcere, più che come retribuzione, come vera e propria incapacitazione delle persone attraverso la pena. Eppure nel 1973 una commissione indipendente, in sede nazionale, "consigliava una moratoria nella costruzione di nuove carceri e la chiusura progressiva degli istituti penali minorili, giudicando il carcere una istituzione in via di superamento, che si era dimostrata inadatta a contrastare la criminalità"¹. Mentre questa era la valutazione degli esperti, la scelta politica, secondando la dichiarata "guerra al crimine" (dentro la quale aveva grande rilevanza la guerra alla droga), era quella del ricorso sistematico al carcere contro la criminalità di strada, con l'avocazione di competenze a livello centrale e una grande mobilitazione di risorse per le forze di polizia. Ignorare le ragioni contro il carcere e rilanciare il carcere come strumento di igiene sociale era la premessa per la crescita inarrestabile del carcere: l'indice di prisonizzazione che, nel 1973, era di 98/100.000, oggi è arrivato a 726/100.000: i detenuti da 204.000 a 2 milioni e 300.000.

Cosa ha significato questo? Una enorme mobilitazione di risorse per il rafforzamento della Polizia e del sistema penitenziario (l'aumento della prima e delle risorse necessarie per la stessa è stato verticale e il secondo ha visto il passaggio dalle 592 carceri federali e statali del 1974 alle 1.704 del 2000) e una corrispondente smobilitazione di risorse dal sistema sociale di aiuto e sostegno al disagio di persone ed ambienti in situazioni critiche.

I costi, pertanto, non sono solo economici, ma anche sociali. Una citazione per tutte, da un articolo di A. Ceretti e A. Casella sulla rivista "Dignitas"², che riprendeva il pensiero di David Garland, "Le nuove forme di controllo della criminalità implicano costi sociali difficilmente sopportabili: inasprimento delle divisioni sociali e razziali, consolidamento dei processi criminogenetici, perdita di credibilità della autorità penale, crescita della intolleranza e dell'autoritarismo, accentuazione della pressione penale sulle minoranze, configurando una sorta di nuova segregazione razziale". Su questo ultimo punto: gli afroamericani in carcere sono il 49%, mentre sono il 12-13% della popolazione libera.

Quello che succede sul piano sociale è quello che Wacquant sintetizza nel titolo del suo libro "Punire i poveri: il nuovo governo della insicurezza sociale." La guerra al

¹ Re, Lucia, *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Roma 2006, p. 21.

² Cfr. Ceretti, A. Casella, A, "Dignitas", n. 5/2004, p. 16.

crimine o la guerra alla droga è la guerra alla criminalità di strada, che è espressione e conseguenza delle aree abbandonate dalle politiche sociali e gestite pertanto da quelle penali. Come osserva la Re "La nuova teoria penale sostituisce al paradigma classico della punizione individualizzata del reo una penalità incentrata sul controllo di gruppi e di aggregati di soggetti considerati potenzialmente devianti [...]. Le nuove politiche penali non s'interessano più alla dimensione morale della criminalità, al problema della colpa e dell'equità nella sfera penale, ma si limitano a porsi degli obiettivi manageriali ancorati a una logica puramente utilitaristica"³.

Qualcosa succede, dunque, anche sul piano del sistema giuridico. Intanto, alla estensione del sistema penitenziario corrisponde una estensione del sistema penale, sempre più pervasivo, anche su comportamenti antisociali prima leciti. Crescono, quindi, le previsioni penali e crescono anche le pene inflitte per le violazioni delle stesse: la pena vera o giusta per i singoli fatti, determinata dal giudice secondo appositi prontuari, sostituisce quella indeterminata, che poteva essere concretamente definita nel corso della esecuzione in relazione all'andamento della stessa: una pena certa, quindi, è in sostanza una pena più severa che deve essere eseguita completamente. Ma l'armamentario più recente sul piano giuridico segna il definitivo trionfo della punizione e del carcere: l'espressione di questo sistema, tratta con disinvoltura dal gergo sportivo, suona così: tre sbagli, cioè tre rilievi penali anche non gravi, e sei fuori, fuori dalla società e dentro il carcere, in una situazione di sostanziale ergastolo: una affermazione estrema della recidiva, anche se questa recidiva sia relativa ad atti antiggiuridici modesti. Il fine della pena passa, come si è già detto, dalla riabilitazione della persona alla sua incapacitazione: dal recupero alla negazione della persona.

Ma la dilatazione del sistema penale e, conseguentemente, di quello penitenziario si esprime anche in una vastissima area di misure alternative al carcere, sorte proprio, a suo tempo, dalla vecchia attribuzione alla pena delle finalità riabilitative. La dimensione di questa area è impressionante: "alla fine del 2003, il totale delle persone sottoposte alla carcerazione o a misure alternative negli Stati Uniti era salito a 6,9 milioni, pari al 3,2% della popolazione adulta residente (1 adulto ogni 32) [...] con il risultato di una espansione complessiva del controllo penale sulla popolazione"⁴. Ma, inesorabilmente, alle nuove finalizzazioni della pena corrisponde una sorta di mutazione delle misure alternative. Lo spiega Wacquant: "trent'anni fa i *parole officers* uscivano dalle scuole per assistenti sociali e studiavano i fondamenti della psicologia e della sociologia. Oggi, mentre i casi da seguire sono raddoppiati, essi si formano in scuole di giustizia criminale dove apprendono le tecniche di polizia e l'uso delle armi da fuoco. La nuova filosofia panottica che li guida è sottolineata da questo slittamento semantico: i programmi di *parole* sono stati recentemente ribattezzati *liberazione sotto controllo* in Florida e *controllo di comunità* nello stato di Washington. Sotto il nuovo regime liberal-paternalista, infatti, l'individuo liberato con la condizionale non è tanto un ex-pregiudicato restituito alla libertà quanto un *quasi prigioniero* in attesa di un imminente ritorno dietro le sbarre"⁵. E ancora "da *trampolino*, la liberazione condizionale è diventata *trappola*: tra il 1985 e il 1997, il tasso degli individui in libertà vigilata che completano con successo la fase di *supervisione esterna* è crollato dal 70% al 44%. E nel giro di vent'anni, l'impatto di quelli ripresi e rispediti in carcere è raddoppiato, passando dal 16% di nuovi ingressi nel 1980 al 34% nel 1997"⁶.

³ Re, Lucia, *op. cit.*, p. 89.

⁴ *Ivi*, p. 6.

⁵ Wacquant, Loic, *Punire i poveri. Il nuovo Governo dell'insicurezza sociale*, DeriveApprodi, Roma 2006 (*Punir les pauvres. Les nouveau gouvernement de l'insécurité sociale*, 2004), p. 144.

⁶ *Ivi*, p. 143.

2.5.2 Il modello europeo

Esiste un modello europeo? Certo che esiste ed assomiglia moltissimo a quello che è stato anche il modello USA del passato, travolto dalla esplosione delle politiche penali che abbiamo appena descritto.

Comunque, il modello europeo è consacrato in documenti omogenei, provenienti sia dal Consiglio d'Europa, sia dalla Unione Europea, i cui fondamenti sono esattamente contrari a quello che emerge negli USA: il ricorso alla pena detentiva deve essere la *extrema ratio* e, comunque, in carcere, devono essere rispettati i diritti fondamentali della persona, il reinserimento sociale dei condannati deve essere la finalità della esecuzione penale, ampio spazio deve essere dato alle misure alternative alla detenzione. C'è solo da aggiungere che i sintomi del *grande internamento* si cominciano a far sentire anche da noi e che il modello europeo è, quindi, sotto tiro, anche se bisogna ammettere che, nell'Europa occidentale, gli indici di prisonizzazione restano di poco superiori a 1-1,5, ben lontani dal 7,50 degli USA.

Si legga, ad esempio, quello che ha scritto Wacquant, nel già citato *Punire i poveri*, su *l'aberrazione carceraria alla francese*. "Nel marzo 2003, il Ministero della giustizia francese lanciava una campagna pubblicitaria televisiva finalizzata a ridare lustro all'immagine dell'amministrazione penitenziaria per potere attirare circa 10.000 agenti di custodia da reclutare in tutta fretta per fare fronte alla esplosione programmata della popolazione carceraria del Paese. Tre mesi dopo, il numero dei detenuti superava quota 60.000 per 48.000 posti disponibili, record assoluto dai tempi della Liberazione. Insalubrità, faticanza, promiscuità spinta al parossismo, condizioni igieniche catastrofiche, scarsità di personale, evidenti carenze nelle attività formative e lavorative (dei detenuti) che riducono la missione di *reinserimento* a uno slogan tanto vuoto quanto crudele, affollamento dei parlatori, moltiplicazione dei movimenti di protesta da parte dei condannati, aumento degli episodi di violenza più gravi e dei suicidi (il cui tasso è raddoppiato in due anni, diventando il più alto nella storia europea) erano in quel momento bersagli delle proteste congiunte dei sindacati delle guardie carcerarie e degli avvocati, del Consiglio nazionale forense, delle associazioni umanitarie, delle famiglie dei prigionieri e dei militanti e ricercatori specializzati nel settore penale [...]. Alla fine di gennaio del 2004, il CPT pubblicava un rapporto sconvolgente sui *trattamenti inumani e degradanti* che sono la sorte comune dei detenuti francesi [...]. Il rapporto fa eco a quanto riscontrato in quelli presentati da tre diverse commissioni di inchiesta incaricate rispettivamente dalla Assemblea nazionale, dal Senato e dal Guardasigilli, che denunciavano unanimemente la progressiva trasformazione del sistema carcerario francese in una *prigione simile alla corte dei miracoli*, dove regnano *l'arbitrarietà penitenziaria* e la *legge del più forte*: i senatori arrivavano fino a parlare di *una umiliazione per la repubblica*"⁷. E più avanti: "Il Governo di Jean-Pierre Raffarin [...] ha fatto dello zelo delle forze dell'ordine e della severità penale uno dei temi elettorali più importanti, se non un dogma politico. Questo ha portato, nel giro di due anni, il numero dei detenuti a 64.813 a metà del 2004"⁸.

Quali le caratteristiche di questo indirizzo? Risponde Wacquant: "Potenziamento dei mezzi e intensificazione delle azioni di Polizia nelle *zone sensibili* [periferie delle grandi città, ndr]; pressione burocratica e politica sui giudici al fine di ottenere una maggiore severità delle pene e un'accelerazione nelle procedure (un terzo delle carcerazioni è il risultato di procedimenti sommari, privi di investigazioni e incapaci di portare prove); estensione generalizzata del ricorso alla reclusione e inasprimento

⁷ *Ivi*, p. 270.

⁸ *Ivi*, p. 271.

della scala delle sanzioni[...]. Restrizioni dei benefici di pena e diminuzione delle liberazioni con la condizionale e dei regimi di semilibertà; tutto contribuisce a far crescere il numero di persone dietro le sbarre. Se il paese continuasse su questa strada, raddoppierebbe il numero dei suoi detenuti in meno di cinque anni, con *una velocità di due volte maggiore rispetto a quella degli Stati Uniti, all'apice della bulimia penitenziaria* degli anni ottanta, che li ha resi leader mondiali della carcerazione (710 detenuti ogni 100.000 abitanti, oggi 750)⁹.

Si noti la corrispondenza delle considerazioni di Garland sugli effetti delle politiche penali e penitenziarie USA e di quelle di Wacquant ora riportate. E' la demolizione del sistema giuridico: la legge è diseguale per tutti, questo è diventato il suo fine.

2.5.3 Il carcere di sola contenzione: la Riforma stracciata!

Il carcere riformato doveva realizzare una vita attiva negli istituti che rendesse possibile quella individualizzazione del trattamento, principio di fondo della Riforma (art. 13 O.P.), attraverso lo svolgimento delle attività che dovevano riempire la giornata: lavoro, scuola e formazione professionale, iniziative ricreative e culturali, mantenimento e miglioramento dei rapporti familiari.

Questo carcere non è stato voluto e il processo che si sta completando è quello opposto: realizzare un carcere di sola contenzione, in cui il luogo di vita è la cella. Nella legge di riforma, invece, la cella è denominata camera di pernottamento, ad evidenziare che la vita della giornata si svolge fuori nelle varie attività dell'istituto.

Il percorso di strutturazione di un carcere di sola contenzione ha alcuni aspetti centrali.

Il primo è quello della dimensione degli istituti: carceri sempre più grandi, nonostante la precisa indicazione contraria dell'art. 5, comma 1, O.P., che tali divengono anche per la dilatazione della capienza determinata dal sovraffollamento, che è, d'altronde, come si è visto un fenomeno largamente consapevole e voluto. Il processo è da tempo in atto, tanto che tutti i carceri, dagli anni Ottanta in poi, sono di notevoli dimensioni, anche a seguito del raddoppiamento della capienza, ma due misure del piano carceri del Governo precedente lo confermano ulteriormente:

- la prima è che, negli spazi verdi delle carceri, saranno costruite nuove strutture per aumentare la capienza, a cominciare dagli istituti maggiori, già affollatissimi: i carceri grandi diventeranno grandissimi;
- la seconda è che il coronamento del piano, rimesso al futuro, sarà quello della costruzione di vari istituti con capienza, esplicitamente indicata, intorno alle mille persone. Saranno costruiti in prossimità delle grandi città, colpite dalle dinamiche di un sovraffollamento maggiore.

Perché l'art. 5 O.P. voleva istituti di dimensioni tali da "accogliere un numero non elevato di detenuti o internati"? Perché questo avrebbe consentito di conoscere i detenuti e di operare quell'intervento individualizzato sulle persone che la legge richiede. Di questo, quindi, si intende fare a meno.

Il secondo aspetto. E', appunto, la mancata organizzazione di quel trattamento individualizzato, non curando quella che doveva essere la attività principale dell'istituto: l'attuazione effettiva degli elementi del trattamento, lavoro in testa.

Il terzo aspetto. E' quello di avere costantemente privilegiato la organizzazione e la assunzione del personale di sorveglianza, specie da quando è stato costituito il Corpo di Polizia penitenziaria, lasciando praticamente al minimo il personale educativo

⁹ *Ivi*, pp. 271-272.

e anche lo stesso personale direttivo. Questi elementi si saldano fra loro e concorrono ad attuare un carcere di sola contenzione. La componente prevalente del personale non può che privilegiare e fare valere le proprie funzioni di controllo, che diventa pervasivo e rende inevitabile la limitazione delle attività fuori cella.

Il quarto aspetto è quello di avere voluto una legislazione che faceva esplodere la penalità laddove si ritirava l'intervento sociale e favoriva una permanenza in un carcere rilegittimato sempre più lunga e sempre più inutile.

2.6 L'OPG di Montelupo Fiorentino e la Casa di cura e custodia femminile di Firenze-Sollicciano

Va chiarito che il sistema della misura di sicurezza dell'OPG nel Codice Rocco del 1930 si fondava su tre aspetti, che avevano caratteristiche di assolutezza e omogeneità.

- la persuasione della incurabilità e sostanziale perpetuità della malattia mentale;
- il sistema giuridico delle misure di sicurezza dominato da presunzioni legali e assolute concernenti la pericolosità sociale – fondamento necessario di ogni misura di sicurezza – che operavano in astratto e sulla esistenza e sulla durata della pericolosità sociale, e che consentivano o proroghe ripetute delle misure, tanto che, per quelle detentive e, in particolare per l'OPG, venne usato il termine di *ergastolo bianco*;
- una condizione detentiva priva di possibilità terapeutiche effettive e, quindi, di possibili conclusioni della detenzione e tantomeno, di possibili guarigioni, che realizzava concretamente le due possibili perpetuità precedenti e che era espressa da istituti con strutture e personale carcerari: corrispondevano ai manicomi civili e si chiamavano, certo non a caso, manicomi giudiziari.

Questo sistema è crollato per una serie di modifiche cultural-giuridiche dei singoli aspetti. Infatti:

- la curabilità della malattia mentale si è ormai affermata nel nostro Paese con l'apposita legge 180/1978 sulla assistenza psichiatrica, attuando la cura in ambito sociale, senza istituzionalizzazione, utilizzando anche interventi farmacologici nuovi. Questo primo elemento si è quindi relativizzato, condizionato anche alla disponibilità alla cura dello stesso interessato e alla partecipazione socio-familiare al riguardo;
- il sistema giuridico è stato liberato dalle presunzioni legali ed assolute che lo condizionavano. La sentenza costituzionale 110/74 ha ammesso la revoca anticipata della misura di sicurezza (anche prima del suo inizio), affidandone la competenza al Giudice di sorveglianza. Con questo è stata eliminata la presunzione di durata della pericolosità sociale e, quindi, della stessa misura di sicurezza. Prima con la sentenza costituzionale 139/82, poi con la legge *Gozzini*, è venuta meno anche la presunzione di esistenza della pericolosità sociale: le misure di sicurezza possono essere disposte solo quando sia accertata la pericolosità sociale dell'interessato. Infine, l'art. 679 nuovo C.P.P. (1988-9) stabilisce che, per ogni misura di sicurezza, prima dell'inizio della esecuzione, il Magistrato di sorveglianza deve rinnovare l'accertamento che la pericolosità sociale esista e sia attuale. Oggi, pertanto, occorre, per procedere alla esecuzione della misura di sicurezza, accertare la pericolosità sociale attuale dell'interessato: se non è confermata, la misura di sicurezza non viene disposta. La sentenza costituzionale più recente in argomento, la n. 253/2003, consente anche al

giudice di cognizione (quello competente nel processo), di adottare non la misura di sicurezza detentiva dell'OPG, come previsto dall'art. 222 C.P., ma una misura di sicurezza non detentiva, quale la libertà vigilata, collegata all'affidamento ai servizi psichiatrici territoriali, quando questo risulti sufficiente a gestire le cure per l'interessato e la pericolosità sociale che esprime;

- il sistema giuridico è stato liberato dalle presunzioni legali ed assolute, se vogliamo quella che resta è solo la struttura manicomio giudiziario o ospedale psichiatrico giudiziario, poco modificato nelle sue caratteristiche (strutture e personale). Lo stesso resta a mantenere il vecchio sistema in modo assolutamente incoerente rispetto ai mutamenti intervenuti negli altri aspetti. Questa è la materialità della situazione, sulla quale inchieste parlamentari e mediatiche, hanno richiamato recentemente l'attenzione.

E' dunque questo ultimo punto su cui bisogna concentrarsi e il DPCM 1/4/2008 (pubblicato nella G.U. 30/5/2008) e l'allegato C allo stesso ce ne danno l'occasione. Sennonché sia il DPCM sia l'allegato C battevano la strada del *superamento* dell'OPG, mentre ora abbiamo a che fare con un testo di legge, quindi ancora più qualificato sul piano normativo, che ne impone "il definitivo superamento", ovvero la chiusura.

2.6.1 L'art. 3ter della L. 17/02/2012, n. 9: la chiusura degli OPG

Si parte da un termine molto prossimo, il 31/3/2012 per la definizione – comma 2 - degli "ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a Casa di cura e custodia". Prosegue l'art. 3ter, al comma 3: "il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
- b) attività perimetrale di sicurezza e vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime."

Il testo del decreto di cui al comma 2 sarà disponibile in questi giorni e lo commenteremo quando sarà noto. Ma già dal testo di legge emergono indicazioni precise.

I termini: il comma 1 della legge stabilisce che "il termine per il completamento del processo di superamento degli OPG è fissato al 1° febbraio 2013"; comma 4: "a decorrere dal 31/3/2013, le misure di sicurezza" in questione – OPG e Casa di cura e custodia – "sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2". Quindi: il nuovo sistema deve essere pronto per il 1° febbraio 2013", dal 31/3/2013 quel sistema darà accoglienza alle misure di sicurezza – OPG e Casa di cura e custodia – in corso di esecuzione e alle sopravvenienti. Conclusione: dal 31/3/2013 i vecchi OPG hanno finito il loro percorso. Se qualche regione non provvederà, lo farà il Governo in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione (comma 9 dell'art. 3ter).

Le strutture in questione sono istituite in ogni regione. Nella lettera c) del comma 3, si dice che ciò deve avvenire "di norma". Le eccezioni è possibile che si riferiscano o a singoli soggetti (che richiedono magari un controllo particolare e che potrebbero essere assegnati alle strutture più sicure) o a singole regioni, che

potrebbero istituire, con altre, un'unica struttura, se siano molto limitati i numeri degli internandi.

Al comma 4 le strutture vengono definite "sanitarie", in quanto la sicurezza della Amministrazione penitenziaria è solo esterna, mentre la "gestione all'interno delle strutture" è "esclusivamente sanitaria". Va solo chiarito che questa sanitarizzazione della struttura non deve muoversi nella direzione dell'ospedalizzazione, negata dalla nuova legge sulla assistenza psichiatrica n. 180 del 1978, ma nella direzione di una struttura riabilitativa, che è quella voluta dalla legge citata.

Nel comma 4 c'è anche una parte, su cui è necessaria una precisazione. Si dice che, la necessità della esecuzione delle misure di sicurezza - OPG e Casa di cura e custodia - nelle nuove strutture va attuata "fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale". Al riguardo, si deve chiarire che la cessazione della pericolosità sociale deve essere accertata e dichiarata dal Magistrato di sorveglianza che segue la esecuzione, ma che questo è possibile a prescindere dalla c.d. "scadenza" della misura, in quanto, diversamente dalla pena, la misura di sicurezza non ha una scadenza, ma solo un periodo minimo di durata, alla cui conclusione va condotto dal Magistrato il riesame della pericolosità, che si può concludere con la proroga della misura o con la revoca. Va precisato infine che vi può essere anche la revoca anticipata della misura (sentenza costituzionale 110/1974): nel caso sia richiesta dall'interessato e accertata la cessazione della pericolosità sociale, la misura può essere revocata prima ancora della conclusione del periodo minimo.

Una delle caratteristiche negative del vecchio sistema degli OPG era che accoglieva una serie molto numerosa di persone con posizioni giuridiche diverse. La selezione del gruppo centrale di coloro che sono in esecuzione di misura di sicurezza definitiva, come unico destinatario dell'accoglienza nelle nuove strutture sanitarie di cui alla legge 9/2012, assicurerebbe il mantenimento in numeri contenuti degli internandi nelle nuove strutture e la omogeneità di regime giuridico degli stessi.

Questo problema è già stato posto all'attenzione da una iniziativa del DAP, che ha richiesto ai Provveditorati regionali di disporre strutture, interne agli istituti penitenziari, ormai di gestione inevitabilmente sanitaria, che potessero accogliere e i detenuti inviati in OPG in osservazione psichiatrica e coloro che vi erano ricoverati per infermità mentale sopravvenuta ai sensi dell'art. 148 C.P. La richiesta del DAP non tiene conto di due gruppi in posizioni giuridiche ancora diverse: uno, poco numeroso, e l'altro numerosissimo. Il primo è quello di cui all'art. 212, comma 2, C.P., di sopravvenienza di infermità mentale a un sottoposto a misura di sicurezza detentiva, regolato dalla norma citata analogamente al disposto dell'art. 148. Il secondo è quello di coloro cui è applicata una misura di sicurezza psichiatrica provvisoria ai sensi art. 206 C.P. Questo è un gruppo molto numeroso.

Se la finalità comunque è quella di favorire la chiusura degli OPG, contenendo il numero degli internandi e la possibile omogeneità degli interventi sanitari-riabilitativi, si deve dire che le condizioni giuridiche menzionate sono eterogenee e potrebbero trovare anche in carcere interventi diagnostico-terapeutici adeguati. Gli stessi internati provvisori con misura di sicurezza provvisoria non possono ottenere, invece, tutti i provvedimenti riabilitativi - semilibertà, licenze e permessi brevi, possibili revoche anche anticipate - che possono concernere gli internati a misura di sicurezza definitiva. Così i sottoposti all'applicazione dell'art. 148 e gli osservandi. Se la finalità dell'applicazione ai vari regimi è quella di avere un intervento psichiatrico di diagnosi e assistenza psichiatrica, si può attuare con strutture interne, organizzate come i reparti di diagnosi e cura esterni: la gestione, infatti, dovrebbe essere sanitaria per l'intervenuto passaggio al servizio sanitario nazionale di tutte le attività sanitarie che

si svolgono negli istituti penitenziari. Bisogna aggiungere che il problema giuridico applicativo è lo stesso per le persone destinatarie dell'art. 148 e dell'art. 206 C.P., perché in entrambi si parla di assegnazione all'OPG o alla Casa di cura e custodia.

Per questa via presso le strutture sanitarie di cui all'art. 3^{ter} della L. 9/2012, si avrebbero soltanto soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva definitiva con posizioni giuridiche omogenee e possibilità di interventi operativi omogenei, che possono arrivare anche alla revoca anticipata della misura, oltre a tutta la strumentazione giuridica intermedia (semilibertà, licenze e permessi brevi, nonché la possibilità di revoca anche anticipata), preclusi sia a coloro nei cui confronti è applicato l'art. 148 C.P., sia a coloro cui è applicato l'art. 212, comma 2 C.P., sia infine a coloro cui è applicato l'art.206 C.P.

2.6.2 Come arrivare alla chiusura degli OPG

Si deve ricordare che, in Toscana, esistono due istituti interessati dall'art. 3^{ter} della legge esaminata. Sono l'OPG di Montelupo Fiorentino, uno dei più antichi, risalente alla fine dell'800, e la Casa di cura e custodia, istituita presso e in contemporanea con la Sezione femminile della Prima Casa circondariale di Firenze-Sollicciano, risalente al 1983. Tale Sezione di Casa cura e custodia è l'unica esistente sul territorio nazionale, accanto a quella esistente presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere, struttura del Servizio sanitario pubblico, già convenzionata con l'Amministrazione penitenziaria per il ricovero oneroso di uomini e donne sottoposte a misura di sicurezza psichiatrica di OPG e Casa di cura e custodia ed oggi divenuto, per la precedente gestione del Servizio sanitario pubblico, uno dei sei OPG italiani.

Queste strutture debbono essere chiuse entro il 31/3/2013. Qual è il percorso di avvicinamento alla chiusura?

Dall'allegato C al DPCM 1/4/2008 risulta che la prima tappa sulla via del superamento è la creazione di bacini di utenza distribuiti fra tutte le regioni dello Stato per attuare le tappe successive, facendo riferimento agli OPG esistenti. Il gruppo di regioni, che fa capo all'OPG di Montelupo Fiorentino sono, oltre la Toscana, la Liguria, la Sardegna e l'Umbria. Non è stata ancora attuata la prima tappa, così che, a Montelupo Fiorentino vi sono ancora 31 internati liguri, 33 sardi e 7 umbri. Ovviamente questa tappa va portata in fondo e gli internati delle altre regioni, devono essere avviati alle strutture sanitarie del comma 4 dell'art. 3^{ter} della legge 9 del 2012, da istituire nelle regioni di competenza. Va notato che la Regione Sardegna è in ritardo, in quanto, trattandosi di regione a statuto speciale, il passaggio del servizio sanitario penitenziario al Servizio sanitario nazionale non si attua col solo DPCM 1/4/2008, ma richiede una accettazione con legge della singola regione a statuto speciale. Comunque, questa legge regionale è stata emessa dalla Sardegna, per cui anche la stessa può proseguire la marcia con le altre regioni.

E' necessario, ovviamente, che, presso le varie regioni che insistono sul bacino di utenza di Montelupo Fiorentino, vengano predisposte le strutture sanitarie di accoglienza come già detto. La ricerca e la istituzione di queste nuove strutture deve essere attuata al più presto dall'organismo creato, lo scorso 22/12/2011, dal gruppo di regioni che fanno riferimento all'OPG di Montelupo Fiorentino. Questo vale anche per la Toscana, che ha 45-50 internati di propria competenza.

Per la Toscana, in particolare, bisogna agire in due direzioni, anche se questo discorso va effettuato anche per le altre regioni, all'interno delle stesse. Occorre, da un lato, la creazione di strutture di accoglienza del servizio sanitario psichiatrico pubblico che corrispondano a quelle di cui al comma 4 dell'art. 3^{ter}, ripetutamente citato. Occorre, dall'altro lato, che siano potenziate le strutture di accoglienza dello

stesso servizio – quali la residenza Le Querce, esistente nella località di Sollicciano, o quella Tiziano di Aulla – che agevolino le dimissioni, dalle strutture sanitarie del comma 4 per la esecuzione delle misure di sicurezza, particolarmente dei casi più gravi, mentre i meno gravi possono tornare sul territorio ed essere gestiti in libertà, eventualmente vigilata, come può accadere anche oggi per effetto della sentenza costituzionale n. 253/2003.

Per le prime strutture occorre la individuazione di una o più strutture per esecuzione di misure di sicurezza ancora in corso (comma 4 dell'art. 3ter). Non si potrà più fare ricorso ai locali del vecchio OPG.

Il potenziamento delle altre strutture per l'accoglienza dei dimessi dalle strutture sanitarie suindicate, dovrebbe operare in particolare nell'area vasta orientale (Province di Arezzo, Siena e Grosseto), nonché nell'area vasta centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia – con aumento di capienza nella Residenza Le Querce o con altra struttura) e in quella occidentale (Massa, Lucca e Livorno), a fianco della struttura Tiziano di Aulla.

E le risorse finanziarie per tutte queste operazioni e per l'iniziale avvio del funzionamento delle strutture indicate? Sono stanziare, sempre nell'art. 3ter della L. 9/2012, ai commi 6, 7 e 8. Quindi, uno dei problemi cruciali che oggi si oppongono alle iniziative che comportano una spesa sono risolti espressamente dalla legge stessa.

Resta aperto un altro problema: è quello della sezione di Casa cura e custodia esistente presso la Sezione femminile della Prima Casa circondariale di Firenze-Sollicciano. Per vero, lo stato della questione dimostra, che il problema donne non è stato affrontato. Infatti, entrambe le strutture che ricoverano anche donne, devono stabilire i contatti con tutto il territorio nazionale e, quindi, con tutte le regioni, diversamente dagli uomini per cui il bacino di utenza è limitato alle regioni che fanno riferimento ai singoli OPG. La soluzione di massima dovrà essere necessariamente quella che con le strutture sanitarie del comma 4 dell'art. 3ter della legge, diffuse territorialmente, bisognerà affrontare e risolvere anche il problema delle donne appartenenti alle singole regioni. La Sezione di Casa cura e custodia di Firenze-Sollicciano, tratterà solo le toscane, mentre le altre andranno ciascuna nella regione di appartenenza.

Le attività indicate devono essere disimpegnate in tempi stretti, cosa di cui è lecito dubitare, tanto più se non vi è accordo sul percorso e le singole tappe dello stesso. Occorre una mobilitazione sia per raggiungere l'accordo, sia per attuarlo.

2.7 La previsione costituzionale delle misure alternative

Il testo fondamentale in materia è rappresentato dal terzo comma dell'art. 27 Costituzione, che dispone: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

La Giurisprudenza costituzionale approfondisce il tema. La prima citazione è per la sentenza n. 204/74, ove si legge: "Con l'art. 27, comma 3, Cost., [...] il fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato, [...] ha assunto un peso ed un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle. Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della

pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo e tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale”.

Si noti che l’espressione “diritto soggettivo” è essenziale nella sentenza, perché, dal riconoscimento di tale posizione giuridica del condannato, deriva l’affermazione della competenza a decidere del Giudice ordinario in materia di liberazione condizionale e la dichiarata incostituzionalità della competenza del Ministro della giustizia, prevista dalla normativa allora vigente. Nella sentenza costituzionale si costruisce, in modo esplicito, il rapporto esecutivo penale come quello in cui lo Stato afferma la sua pretesa punitiva e il condannato ha però il diritto soggettivo che si è descritto, nato, come la sentenza chiarisce, dall’ “obbligo tassativo, per il legislatore, di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle”: la esecuzione della pena detentiva diviene, quindi, un mix di cui le misure alternative sono parte integrante.

Nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, questi mezzi e queste forme si rintracciano nella sentenza costituzionale n. 343/1987 che, citando esplicitamente la sentenza 204/74, fa ormai riferimento alle misure alternative alla detenzione previste dall’Ordinamento penitenziario. In tale sentenza, dopo avere rilevato “la crisi congiunta della pena e delle misure clemenziali, rivelatesi inadeguate, la prima, a svolgere il ruolo di unico e rigido strumento di prevenzione generale e speciale, le seconde, a promuovere reali manifestazioni di emenda”, si prosegue e si osserva: “di qui la tendenza a creare misure che, attraverso l’imposizione di misure limitative – ma non privative – della libertà personale e l’apprestamento di forme di assistenza, siano idonee a funzionare ad un tempo come strumenti di controllo sociale e di promozione della risocializzazione”. Sono queste le misure alternative della legge penitenziaria, compresa la liberazione condizionale già prevista dal Codice penale, e, su di queste, la sentenza osserva ancora: “giova ricordare che sul legislatore incombe l’obbligo di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle”.

Mi sembra chiaro che la costituzionalizzazione (cioè il riconoscimento di normative protette dalla Costituzione) investe, qui, d’altronde a conferma di quanto già detto dalla sentenza 204/74, gli strumenti necessari all’attuazione del principio affermato da tale sentenza e il sistema organizzativo indispensabile per il funzionamento di quegli strumenti. Il che vuol dire: costituzionalizzazione delle misure alternative alla detenzione in fase esecutiva e del sistema organizzativo necessario per il funzionamento delle stesse. Vi è, quindi, il riconoscimento della flessibilità della esecuzione penale: la pena non è rigida, ma sempre nel quadro della durata della stessa, le modalità esecutive possono cambiare in ragione della concessione delle misure alternative. L’impostazione costituzionale, la ritroviamo espressa in molte altre sentenze, nelle quali è costante, nel corso degli anni, il richiamo alla 204/74 e ai principi e agli strumenti della flessibilità della esecuzione della pena (sentenze costituzionali n. 282/89, 125/92, 306/93, 68/95, 186/95, 173/97, 445/97, 13/7/99, 16/3/2007). Se vogliamo, i vari e più recenti interventi della Corte costituzionale sono volti proprio ad individuare situazioni di rigidità che contrastano con il principio di flessibilità e a rimuovere le prime per riaffermare la seconda.

Detto questo, va chiarito un punto. La Magistratura di sorveglianza e lo stesso Ministro della giustizia attraverso l’articolazione dell’Amministrazione penitenziaria non devono avere come riferimento quello che chiamerei (in analogia con l’espressione *fatto compiuto*) il *diritto compiuto*, ovvero la legislazione impostasi nei fatti a stravolgere la costruzione costituzionale della esecuzione della pena, ma deve invece tenere conto di quest’ultima e imporre quella costruzione. La conformazione al diritto compiuto e alla realtà del carcere così com’è renderebbe del tutto improduttiva e

statica la funzione di sorveglianza della Magistratura sulla amministrazione e non farebbe che ratificare il fatto e il diritto compiuto, mentre quella funzione è stata pensata e voluta come dialettica dinamica, costruzione del nuovo sistema che garantiva la demolizione dell'antico, garanzia che l'Amministrazione non ha cercato con determinazione e, in conclusione, non ha offerto circa le esigenze "dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo" (art. 69. comma 1, O.P.). Il che non dispensa i Magistrati di sorveglianza dall'approfondire la conoscenza degli istituti e dal farsi punto di riferimento per la denuncia di tutte le violazioni che riguardano singolarmente i detenuti e rispetto alle quali può farsi valere anche la giurisdizionalizzazione del reclamo di cui all'art. 35 O.P. (imposta e operante per effetto della sentenza costituzionale n. 26/99).

Si può sperare che le cose cambino? Intanto, come si è ricordato più sopra, è cambiato il Ministro della giustizia e lo stesso ha chiamato a dirigere il DAP Giovanni Tamburino, già presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, e con lui, come vicedirettore generale, Luigi Pagano che, quale Provveditore regionale della Lombardia, ha contribuito a promuovere una esperienza come il carcere di Bollate, sostenendo la già direttrice Lucia Castellano (oggi Assessore nella Giunta Pisapia del Comune di Milano). Sono buone notizie.

2.7.1 L'esplosione della penalità e le misure alternative

Bisogna registrare che le misure alternative escono schiacciate dal modello penal-penitenziario affermatosi negli USA e adottato anche in Europa, a prescindere dai documenti del Consiglio d'Europa e della stessa UE. Proviamo a capire cosa succede. Intanto, il carcere risucchia – attraverso la prevalenza dell'opzione detentiva, consacrata dal sistema dei "tre sbagli e sei fuori" – un'area sempre più estesa delle alternative alla detenzione: lo conferma, per la Francia, anche quanto dice Wacquant sulla riduzione del ricorso alle misure alternative. E' quello che sta accadendo in parte anche in Italia.

In secondo luogo, queste si modellano sempre di più sul carcere: il loro rapporto con questo diventa sempre più di equivalenza, anziché di alternatività: di qui la crescita della detenzione domiciliare rispetto all'affidamento in prova (le detenzioni domiciliari in Italia erano il 25% delle misure alternative all'inizio del 2006, oggi sono il 46%). Non è un caso che anche da noi riprenda campo il tema dei braccialetti elettronici (ne ha parlato di recente il Ministro Severino), in contemporanea con la introduzione della Polizia penitenziaria (minacciato, ma poi, non attuato in precedenza) nel controllo sulla esecuzione delle misure alternative, compreso l'affidamento in prova al servizio sociale.

La tecnologia del controllo delle persone è messa a disposizione della mutazione degli operatori delle misure alternative, che, come notava Wacquant per gli USA, non sono più esperti di servizio sociale e di psicologia e sociologia, ma criminologi esperti nell'uso delle armi. Perché il discorso di fondo è questo. Le misure alternative devono confrontarsi, esattamente come il carcere, con le esigenze di sicurezza: di qui un controllo invasivo della vita delle persone, che tende a verificare costantemente dove le persone si trovano: ci sono precedenti letterari (Orwell) e non letterari (sono molti nel passato, ma anche nel presente). Quale sarà il risultato? Che la vita delle persone sottoposte a tali misure deve essere rigidamente programmata e che le trasgressioni, anche molto modeste, comporteranno revoca delle misure e prosecuzione della pena in carcere: né saranno rare le violazioni di quelle prescrizioni perché le persone sottoposte vengono dall'area del disagio sociale e ricostruiscono con fatica il loro rapporto con la società: la rigidità delle prescrizioni, inevitabilmente, non tiene conto

di questa fatica. Saltano così le finalità che le misure alternative avevano all'origine, il loro basarsi sulla responsabilizzazione della persona attraverso un rapporto che è anche di fiducia, sul controllo, più che sulla persona medesima, sul suo percorso di reinserimento sociale, che ha bisogno di forme di controllo leggero e di sostegno attento all'effettivo sviluppo dell'inserimento. Non è la misura alternativa che si adatta alla vita degli interessati per agevolare il loro ritorno alla socialità, ma è la loro vita che deve modellarsi sulla voluta rigidità delle misure ed essere disciplinata. Le finalità di risocializzazione diventeranno difficilmente raggiungibili con le nuove modalità che sopprimono la fiducia e il processo di responsabilizzazione e che, inevitabilmente, porteranno a sempre più numerose interruzioni delle misure e rientri in carcere.

Un'altra iattura si è scaricata sulle misure alternative: si chiama giustizia riparativa. E' onorata dall'attenzione, dalle analisi e dalle teorizzazioni dei penalisti e penitenziaristi più attendibili. Alla base di questa tesi c'è un comma dell'art. 47, il settimo, che così dispone: "nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare". La lettura di questa disposizione ha ricevuto negli ultimi anni (non se ne parlava nei primi) una lettura estensiva che rispondeva alla scoperta della vittima di tutti i reati, e non di quello specifico reato che riguardava l'ambito familiare del colpevole, e riportava totalmente all'obbligo di questi di responsabilizzazione nei confronti della sua famiglia, che è, da sempre stato il nucleo fondante dell'affidamento in prova. Era stata la scoperta di Abele nel mentre si lasciava perdere un po' Caino. A cui, peraltro la pena era stata inflitta: se vogliamo, la pena era cosa sua. Ho assistito al diffondersi di questi indirizzi e posso dire di avere constatato sempre che la esigenza della giustizia ripartiva nasceva dalla convinzione che le prescrizioni degli affidamenti fossero vuote, un modo di privare la pena di contenuto, quale che sia la convinzione della sentenza costituzionale 343/1987. In una recente riunione di Magistrati di sorveglianza ho sentito affermare da uno dei partecipanti che il fatto della riparazione era l'aspetto centrale e sostanzialmente l'unico che dimostrava l'espiazione della pena. Mi pareva che, all'inizio, la pena fosse eseguita con il rispetto di tutte le prescrizioni, ma in particolare di quelle che attengono al recupero del ruolo socio familiare e lavorativo del colpevole. Questo era considerato il *vuoto della pena* da cui è partita la giustizia riparativa. Che, poi, oltre a questo, si aggiungano prescrizioni riparatorie, può anche essere accettato (vorrei chiedere se la riparazione riguarda anche altro oltre la violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma la risposta sarebbe sicuramente di sì, perché la teoria regga), ma l'aspetto centrale dell'esito positivo di cui al comma 12 dell'art. 47 resta il tanto dibattuto e controverso, reinserimento sociale (una parola un po' consunta, ma che credo si possa usare ancora).

Ma la dilatazione del sistema penale e, conseguentemente, di quello penitenziario americano (è bene chiarire quello che succede da loro, perché potrebbe succedere da noi) si esprime anche in una vastissima area di misure alternative al carcere, sorte proprio, a suo tempo, dalla vecchia attribuzione alla pena delle finalità riabilitative. La dimensione di questa area è impressionante: "Alla fine del 2003, il totale delle persone sottoposte alla carcerazione o a misure alternative negli Stati Uniti era salito a 6,9 milioni, pari al 3,2% della popolazione adulta residente (1 adulto ogni 32) [...] con il risultato di una espansione complessiva del controllo penale sulla popolazione"¹⁰. Ma, inesorabilmente, alle nuove finalizzazioni della pena corrisponde una sorta di mutazione delle misure alternative. Lo spiega Wacquant: "trent'anni fa i *parole officers* uscivano dalle scuole per assistenti sociali e studiavano i fondamenti della psicologia e della sociologia. Oggi, mentre i casi da seguire sono raddoppiati, essi

¹⁰ Re, Lucia, *op. cit.*, p. 6.

si formano in scuole di giustizia criminale dove apprendono le tecniche di polizia e l'uso delle armi da fuoco. La nuova filosofia panottica che li guida è sottolineata da questo slittamento semantico: i programmi di *parole* sono stati recentemente ribattezzati *liberazione sotto controllo* in Florida e *controllo di comunità* nello stato di Washington. Sotto il nuovo regime liberal-paternalista, infatti, l'individuo liberato con la condizionale non è tanto un ex-pregiudicato restituito alla libertà quanto un *quasi prigioniero* in attesa di un imminente ritorno dietro le sbarre¹¹. E ancora, "Da *trampolino*, la liberazione condizionale è diventata *trappola*: tra il 1985 e il 1997, il tasso degli individui in libertà vigilata che completano con successo la fase di *supervisione esterna* è crollato dal 70% al 44%. E nel giro di vent'anni, l'impatto di quelli ripresi e rispediti in carcere è raddoppiato, passando dal 16% di nuovi ingressi nel 1980 al 34% nel 1997"¹².

Sintetizzo: il sistema originario voleva contenere l'area detentiva ed affidare alle alternative al carcere una più efficace politica di inclusione sociale; il nuovo sistema vuole invece estendere un controllo sociale invasivo e incapacitante, col carcere o senza il carcere, per operare in direzione della esclusione sociale nei confronti delle aree a rischio, che sono poi quelle della precarietà di vita e della povertà.

A conclusione di quanto esposto si può dire che ci sono le misure alternative buone e quelle cattive o meglio un sistema penal-penitenziario buono e uno cattivo nel quale le misure si inseriscono. Quando le misure alternative sostengono una abnorme estensione della penalità ed anzi servono a rendere sostenibile (in termini economici e non solo) il ritmo di crescita della stessa verso una irresistibile estensione, le misure alternative diventano, inevitabilmente, come dice Wacquant, da "trampolino" verso l'inclusione a "trappola" per l'esclusione: da buone a cattive. Quando, anche attraverso la legge *Gozzini*, il nostro sistema allargò l'area delle misure alternative, si volle cogliere da molti esperti l'estendersi, fuori dal carcere, delle politiche di disciplinamento, del "sorvegliare e punire". In questo modo si negava del tutto che le misure alternative potessero essere buone, avere finalità di inclusione sociale, e si concludeva che non potessero essere che cattive: il che assolutizza un aspetto del fenomeno, aperto, invece, anche ad altre possibilità.

Queste possibilità sono presenti, come vedremo subito dopo, anche nel nostro sistema penitenziario, pur se, certamente, risentono di una stagione analoga a quella descritta per la Francia. E, allora, parliamo del nostro sistema, sia nelle sue scelte costituzionali, sia nelle sue realtà ordinarie.

¹¹ Wacquant, Loic, *op. cit.*, p. 144.

¹² *Ivi*, p. 143.

2.7.2 Lo sviluppo delle misure alternative nel nostro sistema

E' necessario procedere alla contemporanea lettura del Grafico n. 1 (allegato 6), estrapolato dalla ricerca sulla recidiva degli affidati in prova al servizio sociale di Fabrizio Leonardi¹³ (sulla quale si tornerà in seguito), per comprendere la storia delle misure alternative nel nostro sistema.

A partire dal Grafico, vediamo come il numero dei detenuti definitivi e quello delle misure alternative sia rimasto a livelli modesti fino ai primi anni Novanta: i detenuti condannati, senza, quindi, tenere conto di quelli in custodia cautelare (che non possono accedere a misure alternative: gli arresti domiciliari sono misura processuale e non alternative alla pena), avevano di rado superato i 15.000, per ridursi poi, dopo il condono del 1990, a poco più di 10.000, mentre le misure alternative, dopo avere sfiorato le 10.000 subito dopo la Legge *Gozzini*, erano discese a 5.000, per poi risalire di poco e nuovamente discendere sotto le 5.000 fra il 1991 e 1992 (anni segnati da provvedimenti restrittivi della ammissibilità alle stesse).

Sempre guardando lo stesso Grafico, possiamo altresì osservare che, dal 1990 in poi, le curve dei condannati detenuti e delle misure alternative abbandonano ogni sostanziale stabilità e hanno una tendenza costante alla crescita, tanto più significativa in quanto relativa ad entrambi i dati. Con una precisazione: il numero dei detenuti condannati ha un periodo di sufficiente stabilità fra il 1993 ed il 1998 che potremo forse, ma non necessariamente, attribuire alla contemporanea crescita delle misure alternative, sulla quale, però, si deve fare cenno ad alcune vicende.

Questa crescita nel Grafico è verticale negli anni Novanta centrali. Il che accade perché è stato definitivamente acquisito, in tutti i Tribunali di sorveglianza (in parte per modifiche legislative e in parte per modifiche interpretative di nuove e vecchie norme), che l'ammissibilità all'affidamento in prova (e anche alle altre misure alternative) si deve calcolare sulla pena residua al momento della istanza e non su quella inflitta nella sentenza di condanna. Ciò porta ad un aumento fulmineo, quasi una triplicazione, da 13.000 a 35.000 misure alternative nel periodo dal 1994 al 1997.

Subito dopo una ulteriore novità rilancia ancora le misure alternative. Viene emanata la cosiddetta Legge *Simeone-Saraceni-Fassone* (legge n. 167 del 27/5/1998) che innova profondamente, nei confronti dei condannati liberi (al momento del passaggio in giudicato della sentenza), le modalità della esecuzione delle pene residue non superiori a tre anni, o a quattro se il condannato è tossicodipendente o alcooldipendente. Il P.M. competente emette l'ordine di esecuzione, ma ne sospende l'efficacia, dando al condannato un termine di 30 giorni per proporre davanti al Tribunale di sorveglianza l'istanza di ammissione alle misure alternative. Questa legge nasce dalla preoccupazione di fare venire meno il sistema precedente, molto legato alla capacità di raccogliere informazioni presso gli uffici di esecuzione e di favorire quindi chi poteva disporre di un difensore di fiducia, solo i più fortunati evidentemente. Si trattava di una esigenza di eguaglianza. Dopo tale legge, a un breve periodo di riflessione, seguiva una crescita vigorosa: la curva delle misure alternative punta decisamente verso l'alto e arriva a quota 50.000, al lordo di una sopravvalutazione del dato di cui parleremo sotto.

Nel caso in cui, dopo la presentazione dell'istanza, si verifichi un ritardo nell'intervento dei Tribunali di sorveglianza, la mancata tempestiva decisione porta al venir meno delle ragioni e delle possibilità della misura alternativa e di conseguenza al

¹³ Ci si riferisce in particolare al rapporto curato da Fabrizio Leonardi dal titolo: *Per individuare le necessità: una prima ricognizione sulla recidiva degli affidati in prova al servizio sociale*. Il rapporto è successivamente confluito nel saggio dal titolo: *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, pubblicato nella rivista "Rassegna penitenziaria e criminologia", Nuova serie, Anno XI, maggio-agosto 2007, Ministero della Giustizia, pp. 7-26

rigetto delle istanze. Il peggio successe quando si volle intervenire a tappeto su quelle domande inevase e si ricorse a provvedimenti di inammissibilità per il venire meno, a distanza di tempo, delle possibilità indicate di soluzioni di inserimento sociale, esistenti all'epoca delle domande stesse.

Il sopraggiungere del condono rende la situazione attuale molto diversa da quella passata. Le esecuzioni precedentemente giacenti presso i Tribunali di sorveglianza (per non essere state smaltite tempestivamente dagli uffici meno efficienti) sono state travolte dal condono, le nuove esecuzioni crescono lentamente (occorre tempo per il formarsi del giudicato) e il ritardo nelle decisioni da parte della Magistratura di sorveglianza non è oggi giustificabile. La situazione è profondamente cambiata e una ripartenza più attenta alle esigenze di tempestività potrebbe essere soddisfatta. Su questo si dovrebbe riflettere da parte delle istituzioni coinvolte.

Siccome stiamo esaminando il fenomeno delle misure alternative nel quadro della dinamica della crescita della pena, bisogna dare atto che le stesse hanno contribuito, fino al condono 2006 e meno successivamente, per la forte diminuzione delle medesime (dovuta alla pesante diminuzione dei definitivi in carcere per effetto del condono e all'intervento delle tre leggi *riempi-carcere* sopra ricordate), ad attutire l'impatto della crescita alluvionale della esecuzione penale, che ha avuto due *scolmatori* (per dir così): il carcere e le misure alternative. L'alluvione della esecuzione penale, in presenza di misure alternative numerose, è parsa meno grave. Si è manifestata, però, in tutta la sua insostenibilità, quando le misure alternative sono state fortemente contenute con leggi apposite.

Credo che la buona notizia ci sia portata dalla Tabella A (allegato 6) che coglie, per il 2011, l'aumento delle misure alternative. Rallenta, però, la crescita degli affidamenti in prova, calano le semilibertà mentre continuano a crescere le detenzioni domiciliari.

2.7.3 Il confronto delle esecuzioni penali in carcere ed in misura alternativa

Sono comparabili le rilevazioni numeriche dei condannati detenuti e dei condannati in misura alternativa? In effetti a lungo non lo sono state. Il numero dei condannati detenuti è ricavato da quello delle presenze giornaliere in carcere, generalmente alla data dell'ultimo giorno dell'anno o di quello del mese di giugno, se sono dati semestrali. Il numero delle persone in misura alternativa rispondeva, invece, ad un criterio diverso, determinato dalla esigenza di conoscere il carico di lavoro dei singoli Uffici per la esecuzione penale esterna (U.E.P.E.). Ci si sofferma qui, più diffusamente, sul problema dei dati delle misure alternative.

La rilevazione numerica avveniva in questo modo: per conoscere le misure in atto alla fine di un certo anno, si sommarono le misure pendenti alla fine dell'anno precedente con le misure sopravvenute nell'anno in valutazione. E' chiaro che con tale sistema non si conosce affatto il dato effettivo delle misure in corso in quanto, nell'anno in valutazione, si concludono molte delle misure in corso alla fine dell'anno precedente e anche molte delle misure sopravvenute, nel corso dello stesso anno (quelle di durata inferiore all'anno). Eppure questo sistema, che sovrastima – praticamente del doppio – le misure alterative rispetto alla loro effettiva consistenza in un dato momento, è stato usato a lungo, ed i dati riportati all'inizio di questo ragionamento, relativi al confronto delle serie storiche delle presenze in carcere e del numero delle persone in misura alternativa, soffrono di questa notevole sovrarappresentazione. Finalmente, dalla fine del 2010, la statistica DAP dà, accanto al calcolo col vecchio sistema, anche il numero vero delle misure alternative,

nonostante fosse disponibile da tempo attraverso un sistema informatico di rilevazione delle scadenze degli affidamenti in prova presso gli U.E.P.E.

A questo punto possono essere presentate le percentuali di esecuzioni pena in misura alternativa e di esecuzioni pena in carcere, previa la somma di tutte le misure alternative. Si noti che il confronto si stabilisce fra due periodi – 2005 e 2011 – divisi dal condono: il che è ragionevole perché i dati degli anni dal 2006 al 2010 sono devianti per effetto della cifra bassa di detenuti definitivi in carcere. Quelli del 2011 cominciano ad essere più stabili e significativi, dopo il calo delle esecuzioni penali dovuti al condono.

Percentuali Misure alternative e Detenuti in esecuzione penale
Anni 2005 e 2011

Anno	Misure alternative	Detenuti in esecuzione pena	Totale	% Misure alternative	% Detenuti in esecuzione pena
2005	23.394	36.676	60.070	38,9%	61%
2011	19.239	38.023	57.262	33,5%	66,4%

Percentuali Affidamenti in prova e Detenuti in esecuzione penale
Anni 2005 e 2011

Anno	Affidamenti in prova	Detenuti in esecuzione pena	Totale	% Misure alternative	% Detenuti in esecuzione pena
2005	15.604	36.676	52.280	29,8%	70,1%
2011	9.952	38.023	47.975	20,7%	79,2%

Conclusione: se si vogliono le misure alternative secondo le indicazioni della Giurisprudenza costituzionale, siamo messi male. Se si vogliono abolire, siamo a buon punto.

2.7.4 Gli esiti degli affidamenti in prova: le revoche

Il discorso che segue si concentra su una delle misure alternative: l'affidamento in prova al servizio sociale, distinto fra affidamento in prova ordinario (art. 47 O.P.) e affidamento in prova in casi particolari, per tossicodipendenti ed alcooldipendenti (art. 94 T.U. leggi stupefacenti di cui al DPR 309/90). A loro volta gli affidamenti saranno distinti fra quelli avanzati dalla libertà e quelli dalla detenzione. D'altronde, è l'affidamento in prova la misura di più larga applicazione, più ampia e responsabilizzante, in quanto restituisce il soggetto alla libertà, sia pur limitata da prescrizioni.

Il primo punto da affrontare è l'esito della misura alternativa: se termina con esito positivo, accertato dal Tribunale di sorveglianza, che dichiara conseguentemente l'estinzione della pena, o in modo opposto.

Conviene procedere ad un esame separato dei dati relativi al periodo prima del condono, fino al 2005, e a quelli del periodo successivo, che si fa partire dal 2010, quando le concessioni delle misure riprendono una certa consistenza.

Revoche affidamenti in prova pre-condono (2005)

Anche qui ci riferiamo a dati tratti dall'Osservatorio sulle misure alternative della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna presso il DAP. Il Grafico n. 2 (allegato 6) riguarda una serie storica dei soli affidamenti in prova al servizio sociale, delle revoche pronunciate e delle cause delle stesse.

Va fatta una prima osservazione: fra le cause di revoca devono essere comprese solo quelle che fanno riferimento a una condotta colpevole dell'affidato. Non va compresa, quindi, come è stata invece compresa, quella del sopraggiungere di una modifica della posizione giuridica che determina la cessazione della misura (una sentenza costituzionale stabilisce che il periodo della misura alternativa è utile alla espiatione della pena per l'intero periodo di esecuzione della misura già svolto) perché la pena eccede il limite massimo di ammissibilità: il termine *cessazione* e non *revoca* è quello esatto usato dalla legge all'art. 51*bis* O.P. I dati delle revoche pertanto, vanno letti al netto di tale causa erroneamente indicata come di *revoca*: il risultato è che, negli anni dal 1999 al 2005 (sempre pre-condono) le revoche sono state superiori, non sempre e non molto, alla soglia del 4%. Più del 95-96% si è concluso, quindi, positivamente.

Merita sottolineare che le revoche per commissione di nuovo reato sono minime: nei vari anni (1999-2005): 0,20%; 0,29%; 0,25%; 0,15%; 0,13%; 0,17%; 0,16%: 1-2 casi su mille.

Si deve anche chiarire che i dati sulle revoche sono dati medi fra i diversi gruppi di affidati: questo il dettaglio (si riferisce al primo semestre 2004, ma è sicuramente indicativo):

- affidamenti in casi particolari dalla libertà: 6,08 %;
- affidamenti in casi particolari dalla detenzione: 10,50 %;
- affidamenti ordinari dalla detenzione: 3,09 %;
- affidamenti ordinari dalla libertà: 2,00 %.

Si comincia a constatare qui la differenza fra i vari gruppi di affidati, differenza sulle cui ragioni si dirà subito dopo. Va chiarito che i gruppi di affidati con gli esiti migliori sono una larga maggioranza:

- affidati ordinari dalla libertà: 48%, percentuale revoche 2%;
- affidati ordinari dalla detenzione: 20%, percentuale revoche 3,09%;
- affidati in casi particolari dalla libertà: 22%, percentuale revoche 6,08%;
- affidati in casi particolari dalla detenzione: 4%, percentuale revoche 10,50%.

Gli esiti molto diversi delle revoche delle misure fra gruppi di persone sottoposte alle stesse porta in evidenza due aspetti particolari, che influiscono sulla diversità dei risultati:

- il primo è la distinzione fra affidamenti ordinari (art. 47 O.P.) e affidamenti in casi particolari (art. 94 DPR. 309/90);
- l'altro è la condizione nella quale l'interessato ha proposto la sua istanza: se libero, secondo la legge *Simeone*, oppure detenuto.

Cominciamo dalla prima. Sul primo aspetto, quando viene applicato l'art. 94 del DPR 309/90, è determinante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza: la misura è concessa per attuare un programma terapeutico che dovrebbe consentire il superamento di tali dipendenze. L'esito del programma è molto incerto e questo per varie ragioni (scarsa personalizzazione dei programmi, insufficienza delle risorse impiegate per l'attuazione degli stessi, mancanza di adeguatezza del programma al caso). Il mancato superamento della dipendenza può agevolare la violazione del programma terapeutico e, per tale via, la revoca della misura. Fra l'altro è molto più ampio il periodo di durata massima della misura e, quindi, è più facile che, nel periodo più lungo (massimo di sei anni per l'art. 94 DPR 309/90 e massimo di tre anni per

l'art. 47 O.P.), si verifichino comportamenti trasgressivi, anche solo del programma terapeutico. Un'altra precisazione: in presenza del limite di due concessioni per l'art. 94 e in assenza di limiti alle concessioni per l'art. 47, talvolta viene concesso a tossico e alcooldipendenti l'affidamento ordinario con la prescrizione di seguire un programma terapeutico. Conclusione: i dati delle revoche degli affidamenti ordinari sarebbero minimi se non riguardassero tossico o alcool dipendenti o se potesse essere concesso l'affidamento in casi particolari dell'art. 94, sopprimendo il limite di due concessioni: il che sarebbe ragionevole se si tenesse presente che il percorso di uscita dalla dipendenza è tutt'altro che agevole e che si tratta di uscire da una condizione patologica.

Il secondo aspetto è quello della condizione nella quale si trova l'interessato quando avanza l'istanza: libero (per la legge *Simeone*) o detenuto. Vediamo il caso dell'art. 94 DPR 309/90: la condizione di libertà fa supporre già avviato o più efficacemente avviabile un percorso di inserimento sociale, meno agevole, anche ad essere programmato, in carcere. In particolare i tossico ed alcooldipendenti, se in carcere, sono pronti ad accettare ogni programma pur di tornare liberi: con la nuova legge *Fini-Giovanardi* n. 49 del 21/2/2006 questa possibilità subisce un filtro più severo: in precedenza, vi era quello automatico del PM, che doveva sospendere; ora, è il Magistrato di sorveglianza che decide con riferimento a particolari circostanze che, naturalmente, può valutare discrezionalmente. Nel caso dell'affidamento ordinario - art. 47 O.P. - vale la prima considerazione fatta per l'art. 94.

In questa parte del lavoro, quindi, si sono analizzate le revoche delle misure alternative, in particolare di quella più significativa, dell'affidamento in prova al servizio sociale, e si è cercato di evidenziare le cause delle notevoli diversità di risultati rispetto a diversità di situazioni: in misura alternativa e in carcere.

Ricostruzione revoche dopo il condono: anno 2010

Quali le osservazioni da fare? Più o meno si ripetono quelle operate per la situazione pre-condono: se mai ci sono da vedere le differenze.

Le percentuali complessive delle revoche crescono, ma in modo non nettissimo: per gli affidamenti in prova dallo stato di libertà si sale dal 2% al 3,12%; per gli affidamenti in prova dallo stato di detenzione si sale dal 3,09 al 3,59; per gli affidamenti in prova in casi particolari dallo stato di libertà si sale dal 6,08 all'8,34; per gli affidamenti in prova in casi particolari dallo stato di detenzione, si sale dal 10,50 al 12,09. La serie di aumenti, modesti, per gli affidamenti in prova ordinari può esprimere una maggiore severità dei Giudici, mentre gli aumenti, più accentuati, per gli affidamenti in prova in casi particolari può spiegarsi con gli obblighi di denuncia degli operatori dei servizi per tutte le violazioni del programma.

Continuano ad influire erroneamente sulle cause di revoca, per valori intorno allo 0,50%, un pò sopra e un pò sotto, fino allo 0,66 (secondo i vari tipi di concessione), le modificazioni della posizione giuridica, che non è causa di revoca, ma (art. 51bis) di cessazione della misura. I valori sono quelli pre-condono, se mai più bassi. E si dovrebbe spiegare con l'aumento fino a sei anni di pena residua della ammissibilità agli affidamenti in prova in casi particolari.

Le altre considerazioni svolte per le revoche pre-condono valgono anche per quelle post-condono, che sono qui in esame.

2.7.5 L'effetto delle misure alternative nella riduzione della recidiva

Il discorso che segue si concentra su una delle misure alternative: l'affidamento in prova al servizio sociale, distinto fra affidamento in prova ordinario (art. 47 O.P. e successive modifiche) e affidamento in prova in casi particolari, per tossicodipendenti ed alcooldipendenti (art. 94 T.U. Leggi stupefacenti di cui al DPR 309/90 e successive modifiche). A questo punto torniamo ancora ai dati dell'Osservatorio delle misure alternative presso la Direzione generale della esecuzione penale esterna del DAP, concernenti la ricerca effettuata sulla recidiva di coloro che hanno fruito di misura alternativa. La ricerca è stata effettuata per 8.817 persone che hanno concluso la misura alternativa dell'affidamento in prova nel 1998 ed è stata volta a verificare quante di tali persone fossero ricadute nel reato nel corso dei sette anni successivi (1999-2005).

Il Grafico 3 (allegato 6) individua, invece, il diverso esito sulla recidiva della esecuzione della pena detentiva in misura alternativa e in carcere, ricerca condotta, per lo stesso periodo di sette anni, dal 1999 fino a tutto il 2005, su 5.772 persone che erano state scarcerate nel 1998. La differenza è indiscutibile: contro il 19% complessivo di coloro che espiano la pena in affidamento in prova, per coloro che espiano la pena in carcere, la recidiva sale al 68,45%.

Il primo chiarimento che si deve dare e che non emerge dalla ricerca del DAP è che una parte rilevante di coloro che hanno fruito di affidamento in prova avevano alle spalle una lunga serie di precedenti penali: si vedano, in proposito, la ricerca MISURA, condotta nel 2004 dalla Università degli Studi di Firenze in collaborazione con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria di Firenze ed i Centri di servizio sociale per adulti toscani (allora non ancora divenuti U.E.P.E.), relativa a un gruppo-campione di casi toscani; nonché, nel volume *Ordine e disordine*, l'articolo di Eleonora Garosi, intitolato *Misure alternative e recidiva, il caso della Toscana*¹⁴: anche questo articolo è frutto di una ricerca effettuata dall'autrice, per conto della Fondazione Giovanni Michelucci, su casi-campione presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze. La misura alternativa con il suo mix di aiuto-controllo, dimostra quindi di funzionare là dove non avevano funzionato gli altri modi di intervento penale. Questo dato è stato del tutto ignorato dalla c.d. legge *ex-Cirielli*, che ha limitato a una sola volta le misure alternative per i recidivi di cui al quarto comma dell'art. 99 C.P., impedendo in tal modo il loro affidamento in prova e costringendoli alla esecuzione in carcere, che conferma la loro ricaduta nel delitto per tre volte e mezzo in più della esecuzione in misura alternativa.

Il dato più significativo, che conferma quanto ora detto, è la grande differenza, al fine della riduzione della recidiva, della esecuzione della pena detentiva in misura alternativa o in carcere: 81% di non recidivi entro 7 anni dalla conclusione della esecuzione della misura per i sottoposti a misure alternative rispetto al 31,5% di coloro per pari tempo che hanno espiaato la loro pena in carcere. Questo risultato conferma quanto era prevedibile per un osservatore che facesse uso del solo buon senso. La esecuzione in carcere riporta il soggetto alla situazione che aveva prima di entrare: è improbabile che si innestino dinamiche di inclusione sociale, tanto più che la cosiddetta assistenza post-penitenziaria è del tutto carente: il sistema, pure imperfetto, dei Consigli di aiuto sociale, previsti dall'O.P. nella sua stesura iniziale, è di fatto caduto con il DPR n. 616 del 1977, che passava le competenze sul sistema di intervento generale sulle criticità sociali agli enti locali. Certo: forse meriterebbe

¹⁴ Garosi, Eleonora, *Misure alternative e recidiva, il caso della Toscana*, in Fondazione Giovanni Michelucci, (a cura di), *Ordine e disordine. Paure, insicurezza, povertà, carcere*, Nuova Grafica Fiorentina, Firenze 2007, p. 181.

interessarsi anche di questo e cercare di costruire un sistema di interventi, che ora è del tutto mancante, come ci si è accorti in occasione del condono 2006. Viceversa, la misura alternativa ammette la persona alle particolari modalità di esecuzione dopo avere verificato la praticabilità di un progetto di inclusione sociale e la esecuzione della misura è accompagnata dalla attività di un sistema di aiuto-controllo. Non può che accadere quello che le ricerche citate hanno riscontrato.

Su questi punti si è già cercato di dare spiegazioni quando si è affrontato lo stesso problema in materia di revoca delle misure. Il problema è lo stesso: le situazioni che facilitano le revoche possono anche incidere pesantemente sulla recidiva. Si rinvia alle considerazioni svolte allora, consapevoli che il discorso potrebbe essere più completo.

2.7.6 La legge 26/11/2010, n. 199

Di questo provvedimento legislativo si è parlato a lungo e da tempo. E' stato chiamato da qualcuno *svuota carceri*. Non credo proprio: lo svuotamento delle carceri è proceduto a ritmo molto lento e senza gli effetti previsti.

L'occasione era, comunque, buona per aumentare la pena per la evasione dalla detenzione (applicabile anche alla detenzione domiciliare). Tale pena è stata più che raddoppiata: da sei mesi/un anno a un anno/tre anni.

Seguì al primo testo del provvedimento una vivace polemica. Il primo tema era che si trattava di una specie di amnistia e che sarebbero uscite varie migliaia di detenuti. Dopo un anno e mezzo sono progressivamente uscite poco più di 5.000 persone, molte delle quali sarebbero comunque uscite a fine pena, in quanto molte delle concessioni, anche per i tempi processuali, riguardano pene di pochi mesi. Nonostante tutto, il Ministro Severino, con il D.L. 22/12/2011, ha aumentato a 18 mesi questo pseudo-beneficio.

Il secondo tema era quello sollevato dalla Magistratura di sorveglianza ed altri, che osservarono che il provvedimento era sostanzialmente automatico e non poteva esserlo, perché qualunque provvedimento giudiziario deve mantenere uno spazio per il libero convincimento del Giudice. E allora furono inseriti alcuni criteri di valutazione degli interessati: in conclusione le domande potevano essere anche respinte. Devo aggiungere che esiste una previsione non molto diversa al comma 6 dell'art. 16, introdotto dalla legge 30/7/2002, n. 189 (*Bossi-Fini*), che non ha meritato analoghe riflessioni e proteste.

Più o meno riformato il provvedimento è diventato la legge 199 di cui al titolo del paragrafo. Sulla legge ha scritto una eccellente relazione, per un incontro organizzato del CSM per i Magistrati di sorveglianza, Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Vi sostiene che si tratta di una misura alternativa.

C'è un interrogativo finale che porrei sulle conseguenze della legge 199. Che ne sarà delle misure alternative vere? Con la legge in questione ci si è mossi, da parte del Ministero della giustizia, in due direzioni: produrre alternative al carcere, che toccano pene molto modeste, non superiori all'anno, inflitte per reati in genere altrettanto modesti. Se si parla di prudenza nelle concessioni delle misure alternative e si parla di prudenza anche per questa misura, non verrà in buona parte accantonato il sistema delle misure alternative, aperto a concessioni per residui pena fino a tre anni, per l'affidamento in prova ordinario, fino a quattro anni per la detenzione domiciliare, fino a sei anni per l'affidamento in prova in casi particolari, e fino alla metà della pena per la semilibertà? Il sistema delle misure alternative stava lentamente rialzando la testa, come si è visto in precedenza, ma non si starà avviando, per effetto della L. 199,

verso la decapitazione? Lo vedremo fin dal prossimo anno. Se guardiamo la seria storica, questo è vero.

2.7.7 Ricerche sulla durata degli affidamenti in prova e sui reati per i quali la misura è concessa¹⁵

La prima fase della ricerca si è svolta presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in collaborazione con un operatore informatico dello stesso, che ha raccolto in un unico documento i dati che dovevano essere elaborati con la ricerca. Inutile dire che si è trattato di un contributo fondamentale. Tale documento raccoglieva tutte le annotazioni di affidamento in prova, ordinario e in casi particolari, dall'inizio del 2009 al 30/6/2010.

Il primo lavoro svolto dalla Fondazione Giovanni Michelucci è stato quello di eliminare le annotazioni di casi, da cui era impossibile trarre elementi significativi. Ad esempio, sotto la indicazione di affidamenti in prova, apparivano anche numerose declaratorie di estinzione della pena, provvedimento del Tribunale di sorveglianza dopo la conclusione della misura. Altro gruppo numeroso era rappresentato dalle concessioni arrivate da altri Uffici, che mancavano dei dati utili per la ricerca.

Gli operatori della Fondazione Michelucci hanno poi messo in ordine di durata in giorni le annotazioni relative ai singoli casi. In base a queste, procedendo separatamente per gli affidamenti ordinari e quelli in casi particolari, si sono ricavate le durate in mesi ed anni, procedendo ad una rilevazione molto articolata. Precisamente: le durate di 30 gg., 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, un anno, un anno e tre mesi, un anno e 6 sei mesi, un anno e 9 mesi, 2 anni, 2 anni e sei mesi, 3 anni, oltre 3 anni.

Avuta la disponibilità dei dati relativi alla durata dei singoli affidamenti in prova si è proceduto al collegamento, in ordine di durata, con il dato o i dati relativi ai reati per cui la pena era stata inflitta. Nel far questo, si sono distribuiti i casi trattati in scaglioni meno numerosi di quelli utilizzati per la ricostruzione delle durate, in quanto il mantenimento di tutti gli scaglioni avrebbe prodotto una quantità di dati poco gestibili e anche poco significativi.

La raccolta è stata distribuita per gruppi di reati. Si è provveduto ad aggiungerne alcuni, come si è provveduto ad articolare alcuni dei gruppi in sottovoci significative. Così le violazioni delle leggi stupefacenti sono state distribuite in quattro voci, che comprendevano anche "altri", dove sono stati collocati quelli che comparivano raramente. La voce dei reati contro il patrimonio è stata distribuita in otto voci, con riguardo ai singoli articoli del titolo. Anche per i reati contro la persona si sono distribuiti i casi in tre voci, fra cui altri, che comprendono anche reati gravi, ma di comparizione molto rara.

I Grafici e le Tabelle elaborate sono consultabili nell'allegato n. 7.

La durata degli affidamenti

La prima considerazione da fare è che l'approfondimento del sistema delle concessioni della misura è un avanzamento della conoscenza della stessa nei suoi

¹⁵ Cfr. Margara, Alessandro, Migliori, Saverio, *Le misure alternative oggi: i dati e un approfondimento*, esito di una ricerca condotta dalla Fondazione Giovanni Michelucci, presentato il 5 maggio 2011 nell'ambito del Convegno organizzato dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Giovanni Michelucci dal titolo: *Il carcere nella città. La città nel carcere*.

aspetti operativi. Si tratta di una presa di coscienza della utilizzazione di questo strumento, che può orientare sul suo sviluppo.

La valutazione è fatta intanto per il complesso degli affidamenti in prova, per cui si deve fare riferimento al Grafico n. 1 e alla Tabella A (allegato n. 7). Fra i due documenti c'è una differenza: il primo è fatto con periodi di durata molto frammentati, mentre il secondo ha periodi di durata aggregati: 11 per il primo, 4 per la seconda.

Il dato interessante riguarda il numero elevato di periodi brevi di misura: la percentuale degli affidamenti brevi fino a 6 mesi è doppia (cfr. Tabella A) rispetto a quella degli affidamenti lunghi, oltre i due anni, in numeri assoluti: 115 a 57. Se si guarda il Grafico n. 1 (allegato n. 7), si vede che sono molti gli affidamenti ordinari fino a un mese (23), da un mese fino a due (15), da due mesi a tre (20), da tre a sei mesi (54).

Come interpretare questi dati? Gli affidamenti brevi sono sempre stati un problema. E' possibile che siano diventati un problema diverso. Il problema del passato era che si presentavano dei casi, privi di un preciso programma di inserimento esterno, ma valutabili positivamente per altri aspetti: modesta gravità del fatto, espiazione di una pena quasi completata, avanzata età della persona che non poteva dedicarsi a impegni di lavoro e che disponeva, comunque, di un inserimento familiare o in una istituzione (di assistenza) apprezzabile. Sembrava che, in questi casi, la misura alternativa non avrebbe avuto, per la sua brevità, ricadute efficaci, ma che fosse poco comprensibile rigettare la istanza in presenza di quelle diverse considerazioni. La misura restava la presa d'atto che la prosecuzione della detenzione era altrettanto inaccettabile.

La possibilità che il problema sia cambiato è legata alla impressione che oggi quelle ragioni possano non essere tenute in considerazione e che gli affidamenti brevi siano l'altra faccia della non concessione degli affidamenti più lunghi e della riduzione di quelli e delle altre misure alternative oggi concesse. Con la possibile scelta di altre soluzioni alternative, come quella della detenzione domiciliare (che innesca facilmente denunce per evasione e poi procedure di revoca del beneficio) si possono spiegare il rifiuto o la vistosa riduzione degli affidamenti in prova più lunghi.

Oltre i 3 anni e fino a 4 anni abbiamo 2 casi di applicazione dell'art. 47 O.P. e 8 di art. 94 DPR 309/90: si noti che 3 anni di pena residua sono il massimo ammissibile per l'affidamento ordinario, superabile solo se sopravvengano nuove esecuzioni di pena ad affidamento già concesso, mentre erano 4 anni il limite ammissibile per l'affidamento in casi particolari, portato a 6 anni dalla legge *Fini-Giovanardi*, n. 49/2006. Oltre i 4 anni si hanno due casi di art. 47 e 2 casi di art. 94, di pochi giorni superiori al limite indicato.

L'esame del Grafico n. 1 (allegato n. 7) consente di verificare la netta prevalenza, constatata qui sopra nei numeri assoluti, degli affidamenti ordinari rispetto a quelli in casi particolari. Per questi ultimi si può dire tranquillamente che la elevazione a sei anni del massimo della pena ammissibile non funziona. Se si vuole, si deve osservare che la prevalenza degli affidamenti brevi - 31% fino a 6 mesi + 24% da 6 mesi fino ad un anno = 55% - non è molto incoraggiante e non è indicativa dell'utilizzo migliore degli affidamenti in casi particolari, che generalmente richiedono tempi non brevi di attuazione del programma terapeutico.

Sappiamo e lo abbiamo già rilevato che molti affidamenti ordinari presentano fra le prescrizioni quella di seguire un programma terapeutico: e ciò accade o perché opera il limite delle due volte di concedibilità dell'affidamento in casi particolari e si ripiega sulla misura ordinaria, o perché si è ritenuto utile fronteggiare anche questo aspetto nel quadro di un programma di inserimento sociale che conta anche su altri aspetti: ad esempio, lavoro e inserimento familiare. Ma, comunque, le percentuali costantemente inferiori dell'affidamento in casi particolari rispetto agli affidamenti

ordinari stanno a dimostrare che l'affidamento in casi particolari soffre di particolari problemi nello sviluppo in carcere e fuori dal carcere. Certo il tossicodipendente non è il cliente migliore delle misure alternative, anche perché la condanna e il passaggio dal carcere secondano in qualche misura la fuga dai suoi problemi e il carcere, lungi dall'impegnarlo, è assai efficace nel costruire disimpegno e rifiuto di responsabilizzazione.

Se un indirizzo si può ricavare dai dati acquisiti è quello che la Magistratura di sorveglianza dovrebbe cercare di restituire ai due tipi di affidamento in prova tutta la capacità di inclusione sociale che è propria degli stessi, cogliendo esecuzioni di pena più lunghe. Alcuni casi potrebbero consentire di recuperare l'altra misura alternativa, ormai desueta, e cioè la liberazione condizionale, nata per le pene maggiori e forse maggiormente adeguata alle stesse. Per la maggiore adeguatezza, non si deve dare più credito al controllo di Polizia rispetto a quello di servizio sociale, come si è tornato a fare recentemente dal nuovo Capo del DAP, dott. Tamburino. E' singolare che questo sia richiesto dagli stessi sindacati di Polizia, che lamentano la larga insufficienza dei loro organici. Premesso che il servizio sociale ha competenze concorrenti (art. 55 O.P.), che inevitabilmente coinvolgono anche aspetti di controllo oltre che di aiuto, vi è da dire che la pratica esecutiva della liberazione condizionale dimostra ampiamente: che la gestione della libertà vigilata da parte dell'organo di polizia è limitata alla sola indicazione della violazione delle prescrizioni, mentre l'U.E.P.E. dà un quadro completo sull'inserimento sociale del liberato condizionale e consente una effettiva valutazione dell'esito della prova.

Sembra che la successiva legge 199/2010, con la detenzione domiciliare per pene fino a dodici mesi di residuo pena (portato a 18 mesi nella legge n. 9/2012 dal nuovo Ministro, abbia ulteriormente tranquillizzato i Giudici e abbia loro risparmiato di concedere una misura in libertà, l'affidamento in prova, appunto, per pene molto ridotte: anche per queste si può andare più sul sicuro con la detenzione domiciliare, specie se rafforzata, nella misura di più del doppio dall'aumento della pena per evasione.

Queste sono le considerazioni sul primo punto della ricerca in merito alla durata delle pene per le quali vengono concessi gli affidamenti in prova. Veniamo alla seconda parte della ricerca, relativa ai reati per cui sono inflitte le pene eseguite in affidamento in prova.

I reati per i quali è concesso l'affidamento

L'oggetto della ricerca è indicato nelle ultime righe che precedono. Una visione complessiva della seconda ricerca ci è data dalla Tabella A (allegato n. 7), che è riassuntiva di entrambe le ricerche. Infatti, tale tabella opera intanto una divisione per grandi scaglioni di durata delle misure: 6 mesi, da sei mesi a un anno, da un anno a due anni, da due a tre anni e oltre. Riferiti a tali scaglioni di durata, si calcolano le percentuali dei gruppi di reati emersi come più frequenti. Gli altri Grafici dal n. 2 al n. 7 (allegato n. 7) consentono di rappresentare gli stessi dati. Nei primi tre grafici (2, 3 e 4), i singoli gruppi di reati sono disaggregati in titoli di reato specifici, mentre nei grafici successivi (5, 6 e 7) la disaggregazione viene meno.

I reati relativi alle violazioni delle leggi stupefacenti sono il 33% per gli affidamenti ordinari e addirittura il 41% per gli affidamenti in casi particolari, seguiti dai reati contro il patrimonio: 22% per gli affidamenti ordinari e 25% per gli affidamenti in casi particolari; seguono i delitti contro la persona: 9% e 3% rispettivamente ai due gruppi di affidamenti; 9 e 16% anche per il gruppo eterogeneo degli "altri" reati. Valori inferiori per gli altri titoli di reato. I valori indicati sono sulla cifra complessiva degli affidamenti.

I Grafici dal n. 2 al n. 7 (allegato n. 7) seguono l'andamento secondo la durata della misura. Per i reati per violazione leggi stupefacenti l'andamento è crescente dalle durate più brevi a quelle più lunghe, con una riduzione per le durate maggiori. Per i reati contro il patrimonio, l'andamento è invece decrescente, con valori, però, più bassi da 6 mesi a un anno. Per i reati contro la persona, andamento analogo. Per i reati contro la Pubblica amministrazione andamento analogo ai precedenti. Come pure per l'immigrazione, con dati più elevati per durate fino a sei mesi, che decrescono rapidamente per gli altri scaglioni di durata. I dati relativi alla legislazione sulle armi hanno andamento analogo. Altalenante l'andamento dei reati fallimentari e quello dei reati contro la fede pubblica. Dati molto bassi per i reati contro la famiglia, la libertà sessuale e la prostituzione e pornografia minorile.

I già citati Grafici n. 2, 3 e 4 (allegato n. 7), consentono di disaggregare alcuni gruppi di reati. Per le violazioni delle leggi stupefacenti, è decisamente più netto l'andamento crescente per le violazioni art. 73 (commi 1 e 1bis: con valori molto diversi fra le pene elevate del primo e contenute del secondo). Ci sono anche annotazioni sul comma 5 dell'art. 73 – ipotesi di reato di *lieve entità* – che raggiungono il livello più alto per lo scaglione di durata da 6 mesi ad un anno e poi logicamente decrescono. Non sono elevati i dati degli "altri" reati relativi alla legge stupefacenti, con valori maggiori, ma sempre molto bassi, per lo scaglione di durata da 1 a 2 anni.

Per i reati contro il patrimonio, il reato più ricorrente è il furto nelle sue varie specie, poi la ricettazione: valori molto inferiori per rapina ed estorsione. L'andamento decrescente verso le pene maggiori è chiaro per il furto, meno per la ricettazione.

Per i reati contro la persona, spiccano le lesioni personali volontarie: andamento decrescente verso le pene maggiori. Le altre ipotesi di reato – rissa ed "altri" – sono molto modeste.

Si possono citare anche i reati contro la Pubblica amministrazione: rari i reati del pubblico ufficiale, molto più frequenti quelli del privato, soprattutto i reati di resistenza e minaccia a p.u., spesso concorrenti con le lesioni lievi.

Un accenno alla voce "altri" reati, inevitabile e comprensiva anche di molte contravvenzioni, elevata sì, ma solo per lo scaglione di durata fino a sei mesi e decrescente verso le pene maggiori.

Che cosa dire complessivamente? Che la prevalenza è dei reati di violazioni leggi stupefacenti, che rappresentano ormai gran parte della penosità del nostro Paese. Fra questi reati, una parte non minima riguarda reati molto modesti, riconosciuti come tali al comma 5 dell'art. 73, o anche non riconosciuti, ma modestissimi egualmente, come quelli della ipotesi del comma 1bis dell'art. 73: detenzione di stupefacenti in quantità al margine della violazione amministrativa dell'art.75 DPR 309/90. Anche i reati contro il patrimonio, spesso commessi da tossicodipendenti per autofinanziare la propria dipendenza, sono contenuti e concentrati sugli scaglioni di pena minori (9% fino a sei mesi, 4% da sei mesi a un anno, 7% da 1 a 2 anni, 5% da 2 a 3 anni (cfr. Tabella A - allegato n. 7): e inoltre si tratta in prevalenza di reati di furto e ricettazione. I reati contro la persona hanno valori molto modesti: 7% complessivo su tutti gli affidamenti, di cui 9% per gli affidamenti ordinari e 3% per gli affidamenti in casi particolari.

La morale della favola è che non ci sono ragioni oggettive per dire che l'affidamento in prova al servizio sociale, la misura alternativa più ampia, debba provocare allarme sociale. C'è solo da aggiungere che va tenuto presente che questa misura funziona ed ha una ricaduta positiva sulla riduzione della recidiva, come dimostrato dalle ricerche effettuate dallo stesso DAP.

Se vogliamo trarre una conclusione finale: non c'è da inventare nuove misure, come fatto dal Ministero della giustizia con la L. 199/2010 (allargata anche dal nuovo

Ministro), ma c'è da far funzionare meglio quelle già esistenti e collaudate da tempo e di rimuovere gli ostacoli rappresentati da leggi incostituzionali, come la c.d. *ex-Cirielli*.

2.7.8 Conclusioni sulle misure alternative

Cerchiamo di trarre le conclusioni dai paragrafi precedenti.

Ricaviamo i risultati da una ricerca effettuata dalla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna del DAP. Le misure alternative si concludono positivamente tra il 96% ed il 95% dei casi.

Tra le cause di revoca la commissione di un nuovo reato è nell'ordine dello 0,2%, ovvero 2 casi su mille.

In base ad una ricerca che ha interessato 8.800 casi di affidamenti in prova, la cui esecuzione si era conclusa regolarmente nel 1998, controllati a fine 2005, quindi in sette anni interi, avevano recidivato in media il 19% dei casi. Molti dei casi in cui la recidiva era più alta riguardavano tossicodipendenti, con programmi di scarso impegno. Altre ricerche hanno dimostrato che molti degli affidati in prova avevano precedenti numerosi. Verificato un campione opposto di oltre 5.000 casi, che avevano concluso la loro pena in carcere, era risultato che la recidiva si ripresentava nel 68,5% dei casi.

Ricerche ulteriori, effettuate dalla Fondazione Giovanni Michelucci sui dati forniti dal Tribunale di sorveglianza di Firenze (reati commessi in Toscana ad esclusione della Provincia di Massa, che appartiene alla Corte di Appello di Genova), hanno verificato che gran parte degli affidanti in prova sono concessi per pene modeste (affidamenti ordinari: 115 fino a sei mesi, 92 da sei mesi a un anno, 208, quindi, la somma di questi due primi scaglioni, su 357 complessivi; affidamenti in casi particolari: 69 fino a 1 anno su 127 complessivi). Quanto ai reati per cui sono concessi gli affidamenti in prova, per il 33% si tratta di reati previsti dalla legge stupefacenti e il 22% da reati contro il patrimonio, 9% contro la persona, 4% contro leggi armi, 4% reati fallimentari.

Non si va al di là della casistica ordinaria delle pene in esecuzione nei confronti della massa dei detenuti.

2.8 Gli istituti penali minorili: Firenze e Pontremoli

Il nuovo sistema penal-penitenziario minorile è entrato in funzione nel 1989: è quindi 23 anni che funziona, ogni tanto viene attaccato da chi vorrebbe che il sovraffollamento ci fosse anche per i minori, mentre provvidenzialmente non c'è.

Il nuovo Codice - DPR 22/9/1988, n. 448 - ha confermato la legislazione precedente sulla imputabilità, esclusa prima dei 14 anni, nonché da accertare da 14 a 18. Ha stabilito che non possono essere applicate misure cautelari diverse da quelle previste dal capo II del Codice. Queste possono essere applicate solo quando non sussista "la esigenza di non interrompere i processi educativi in atto".

Il nuovo Codice prevede (art. 27) la "sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto", quando "risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento" dell'autore, ovviamente, nonché la "sospensione del processo e messa alla prova" (art. 28) (la sospensione è non superiore a tre anni quando si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni; negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno, prova che può essere revocata "in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte"; ma, se queste non ricorrano, "decorso tutto il periodo di sospensione, il

giudice fissa una nuova udienza nella quale il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo" (art. 29).

Attualmente l'Ordinamento penitenziario per gli adulti si applica anche ai minori di anni 18, sottoposti a misure penali fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. La legge è venuta, ma non ha parlato di questo. Così che a coloro che sono in esecuzione di pena si applica l'O.P. per gli adulti, benefici penitenziari compresi.

In proposito, però, la sentenza costituzionale n. 450/1998 ha dichiarato la inammissibilità costituzionale della lettera c) dell'art. 30ter, che eleva il tempo necessario per la ammissibilità ai permessi premio per i responsabili dei delitti di cui all'art. 4bis del testo attuale. La sentenza costituzionale fa riferimento alla disciplina normativa restrittiva per i permessi premio, introdotta dal D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito nella L. 12/7/1991, n. 20, ma le ragioni addotte dalla sentenza appaiono utili anche a proposito degli altri benefici penitenziari e per escludere, quindi, le ulteriori limitazioni introdotte dalla successiva normativa d'urgenza, di cui al D.L. 8/6/1992, n. 306, convertito nella L. 7/8/1992, n. 356. Così la sentenza costituzionale (n. 2 della motivazione in diritto): "Nella perdurante inerzia del legislatore, che non ha ancora dettato una disciplina differenziata dell'esecuzione penale minorile, così protraendo nel tempo l'estensione provvisoria ai condannati minori dell'Ordinamento penitenziario generale, sancita dall'art. 79 della L. n. 354 del 1975, questa Corte ha censurato più volte norme di tale Ordinamento, o altre norme, che stabilivano preclusioni rigide ed automatiche alla concessione di misure premiali, o alternative alla detenzione, o di altri benefici, in quanto, applicandosi ai minori, impedivano quelle valutazioni flessibili ed individualizzate sulla idoneità ed opportunità delle misure o dei benefici medesimi, che sono invece necessarie perché la esecuzione della pena e in genere la disciplina delle restrizioni alla libertà personale siano conformi alle esigenze costituzionali di protezione della personalità del minore".

Con sentenza costituzionale n. 324/1998 è stato dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 222 C.P., che consentiva l'applicazione della misura di sicurezza dell'OPG nei confronti del minore. La motivazione della sentenza, cui si rinvia, è applicabile anche per l'altra misura di sicurezza psichiatrica della Casa di cura e custodia.

Altra sentenza costituzionale, n. 168/1994 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 C.P., "nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".

In Toscana funziona un Centro per la giustizia minorile, con sede a Firenze. A tali centri fanno riferimento i seguenti servizi: gli Uffici di servizio sociale per minorenni; gli Istituti penali per minorenni; i Centri di prima accoglienza; le Comunità; gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative (art. 7 del D.L.vo. 28/7/1989 n. 272, norma di attuazione al nuovo Codice).

Sempre nella nostra regione sono presenti due istituti penali per minorenni, con sede a Firenze e a Pontremoli: il primo è maschile, il secondo femminile. L'I.P.M. di Firenze dipende dal Centro per la giustizia minorile di Firenze, mentre quello di Pontremoli dipende dal Centro per la giustizia minorile di Torino: questo accade perché la sede giudiziaria di Massa appartiene, per vicende storiche, alla Corte d'appello di Genova e nel Distretto di questa manca il Centro per la giustizia minorile, le cui competenze sono accorpate nel Centro per la giustizia minorile di Torino.

Dei due I.P.M. si parlerà in seguito nella parte riservata ad una carrellata su tutti gli istituti per adulti e per minori. Si deve dire che quello di Pontremoli è istituito da poco tempo e raccoglie solo ragazze, che provengono da tutto il centro-nord. Si tratta di un vero e proprio esperimento di accoglienza di ragazze minori, che presentano problemi specifici e richiedono, quindi, la messa a punto di trattamenti ad

hoc. L'esperimento procede con soddisfazione da parte degli operatori, che ci tengono ad impegnarsi sul versante riabilitativo-rieducativo, come un istituto sperimentale richiede.

Da tempo la fascia della detenzione minorile resta stabile sulle 500 persone negli I.P.M. esistenti in Italia. Il processo di deistituzionalizzazione – che, nella specie è processo di deinstitutionizzazione – quindi, procede regolarmente. E' in atto da molto tempo e dovrebbe vedere calare ulteriormente la presenza negli I.P.M., per la applicazione massiccia del nuovo Codice e, in particolare, della messa alla prova. I giudici minorili sono organizzati in una apposita associazione, che organizzò, qualche anno fa, un Convegno a Torino dal titolo "Ragazzi (e ragazze) ancora dentro?".

Si segnalano due problemi della detenzione minorile. Uno è quello dei casi psichiatrici, che si tentò in passato di risolvere, appoggiando gli interessati ad una apposita sezione presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere. Era una soluzione infelice, che si avviò, ma venne bocciata. La soluzione passa attraverso la presa in carico di queste persone ad opera dei servizi territoriali di competenza, e nel luogo di detenzione e in quello di residenza: quest'ultimo apporto assicurerebbe la continuità assistenziale, che è auspicabile in presenza di detenzioni generalmente brevi. L'altro è quello dei ragazzi che provengono da famiglie ed ambienti inquinati dalla vicinanza alle associazioni criminali. Si tratta di un problema molto difficile, che non si risolverà col semplice allontanamento dai luoghi di appartenenza e la diffusione sugli altri territori, negativa per i condetenuiti. Una attenzione intensa a questi casi e programmi ad hoc, particolarmente scolastici e di crescita culturale, andrebbero utilizzati.

Tabella n. 1: Capienze e presenze negli istituti penali per minorenni¹⁶

Sede istituto	Capienze			Presenze al 5 marzo 2012		
	M	F	M+F	M	F	M+F
ACIREALE (CT)	17	-	17	20	-	20
AIROLA (BN)	37	-	37	38	-	38
BARI	36	-	36	24	-	24
BOLOGNA	22	-	22	20	-	20
CALTANISSETTA	12	-	12	12	-	12
CATANIA	50	-	50	68	-	68
CATANZARO	17	-	17	22	-	22
FIRENZE	18	-	18	21	-	21
MILANO	48		48	57	-	57
NISIDA - NAPOLI	45	12	57	54	6	60
PALERMO	40	-	40	32	-	32
PONTREMOLI	0	16	16	0	15	15
POTENZA	12	-	12	12	-	12
QUARTUCCIU - CAGLIARI	14	-	14	13	-	13
ROMA	45	20	65	44	7	51
TORINO	24		24	27	-	27
TREVISO	14	-	14	21	-	21
Totale	451	48	499	485	28	513
IPM di Lecce: in ristrutturazione						
IPM de L'Aquila: in ristrutturazione						

¹⁶ Dati tratti dal Dipartimento della giustizia minorile.

Tabella n. 2: Messa alla prova¹⁷

Sede processuale	Autorità che ha emesso il provvedimento			
	G. U. P.	T.M. dibattimento	C.d.A.	Totale
Ancona	43	24	-	67
Bari	180	8	1	189
Bologna	56	25	1	82
Bolzano	43	2	-	45
Brescia	115	9	-	124
Cagliari	124	18	1	143
Caltanissetta	56	5	-	61
Campobasso	24	6	-	30
Catania	74	12	1	87
Catanzaro	85	13	-	98
Firenze	98	39	-	137
Genova	166	14	-	180
L'Aquila	15	12	-	27
Lecce	230	3	-	233
Messina	15	27	-	42
Milano	113	17	5	135
Napoli	136	34	-	170
Palermo	155	9	-	164
Perugia	36	2	-	38
Potenza	85	7	-	92
Reggio Calabria	35	5	-	40
Roma	118	47	4	169
Salerno	39	34	-	73
Sassari	81	15	-	96
Taranto	94	14	-	108
Torino	118	23	-	141
Trento	34	-	-	34
Trieste	38	8	1	47
Venezia	121	6	-	127
Totale complessivo	2.527	438	14	2.979

2.9 Il volontariato

Conosciuta ed esistente anche prima della legge di riforma penitenziaria, la figura dell'assistente volontario è stata esplicitamente prevista e regolata dalla stessa legge all'art. 78. Gli assistenti volontari hanno avuto, dopo la legge, una considerevole crescita nel numero e nella tipologia di intervento. Essi si riconoscono anche in associazioni, che hanno fatto valere costantemente la visione di una attività penitenziaria in linea con gli indirizzi normativi. Non va dimenticato che il volontariato sostiene e stimola anche negli operatori professionali la motivazione ad un lavoro che sia volto al recupero e alla riabilitazione.

Dobbiamo dare conto di una duplicazione. Alla figura dell'assistente volontario, previsto dall'art. 78, si affianca quella prevista dall'art. 17, comma 2, O.P., nel quale

¹⁷ Dati tratti dal Dipartimento della giustizia minorile.

si legge: "Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari, con l'autorizzazione e secondo le direttive del Magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra le comunità carceraria e la società libera". L'art. 78 dice, invece: "L'amministrazione penitenziaria può, su parere del Magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e alla educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale".

Letti i due articoli. È difficile trovare una differenza sostanziale fra le due figure. Più che altro, c'è una differenza fra il ruolo delle autorità coinvolte. Nell'art.78 è l'Amministrazione penitenziaria che rilascia l'autorizzazione su parere del Magistrato di sorveglianza; nell'art. 17 è il Magistrato di sorveglianza che autorizza su parere favorevole della direzione: se si vuole, il parere qui è vincolante. E ancora, nell'art. 17, resta tutto nell'ambito dell'istituto, mentre nell'art. 78, l'Amministrazione penitenziaria è chiamata ad intervenire a livello più alto del singolo istituto (il DAP inizialmente e successivamente il PRAP). Il risultato dell'intervento locale ha fatto sì che le concessioni dell'art. 17 siano diventate più frequenti e veloci di quelle dell'art. 78, sempre più rare e difficili da ottenere. In particolare, il ricorso all'art. 17 è normale nell'entrata, programmata con tempi rapidi, per uno spettacolo o per una riunione con parlamentari o con organi degli enti locali. La conclusione è che gli articoli 17 sono assai di più e che il ricorso all'art. 78 è sempre più raro, anche per la inerzia dell'Amministrazione ad intervenire.

Chiarito questo aspetto, si deve menzionare un altro problema. Questo è legato alla assoluta limitazione delle risorse finanziarie, messe a disposizione dagli istituti e alla questione che si apre al volontariato se intervenire o non intervenire per riparare alle tante manchevolezze (vestiario che dovrebbe essere fornito dalla Amministrazione e che non viene fornito; materiali per la pulizia e l'igiene personale e degli ambienti di vita; etc.). E' parsa giusta la posizione di alcune associazioni del volontariato di non volere riparare a mancate concessioni di risorse da parte della Amministrazione penitenziaria. Si deve ricordare, al riguardo, fra le regole penitenziarie europee del 5 novembre 2004 del Comitato europeo per i problemi penali del Consiglio d'Europa, la regola n. 4, che dispone: "Quando si decide di privare una persona della propria libertà, la mancanza di risorse non giustifica condizioni del carcere che violino i diritti umani riconosciuti da queste regole".

Un altro problema è quello della accoglienza dei volontari negli istituti. Ma va anche detta un'altra cosa. Alcuni operatori degli istituti, pochi per fortuna, pensano che meno gente viene da fuori e meglio è e cercano di rendere difficile il lavoro dei volontari, riducendo loro gli spazi di movimento, fino ad arrivare alla sospensione dell'ingresso, che prelude al loro allontanamento, inevitabile soprattutto quando il Magistrato di sorveglianza non è particolarmente attivo e presente. Cosa accade in particolare in alcuni istituti? I volontari sono una presenza ravvicinata ai detenuti, che sovente si rivolgono a loro quando accadono fatti di violenza del personale di Polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti. Anche sotto tale profilo, pur se siano prudenti, non sono particolarmente graditi. Ovvio che i volontari sono un elemento di trasparenza in carcere e che la tendenza all'opacità del carcere è irresistibile.

Lo spazio alla partecipazione del volontariato resta molto ampio. A prescindere da quello, più risalente nel tempo, ma ancora vivo, del sostegno morale alla persona detenuta, restano tutti i vari momenti di affiancamento alle attività trattamentali svolte negli istituti, collaborazione a ciò che viene fatto e non supplenza per ciò che non viene fatto. In questi casi, si è voluto sottolineare che gli assistenti volontari devono partecipare alle attività di osservazione e di programmazione del trattamento

relative alle persone con cui sono entrati in contatto. E' opportuno ricordare che la particolare libertà di movimento nell'ambiente sociale del volontariato, fuori da ogni condizionamento burocratico, favorisce la definizione dei percorsi di reinserimento sociale e può sostenerne sviluppo e realizzazione.

Il volontariato prevede anche l'intervento coordinato di più persone, utile per una serie di attività che guadagnano in continuità e completezza nel non dipendere dall'apporto di una sola persona. Sono tali gli interventi con cui sono svolte attività ricreative e culturali o il sostegno o la preparazione di corsi scolastici che vengono o saranno svolti dagli organismi competenti.

Esiste una pratica molto diffusa, che è quella dell'accompagnamento di detenuti e internati, da parte di volontari, durante permessi e licenze. Si chiarisce che l'accompagnatore non assume funzioni di custodia, che esulano, d'altronde, dalla situazione giuridica del detenuto o internato, che, per il tempo della concessione, è libero. Il che nulla toglie alla utilità della presenza dell'accompagnatore, che rappresenta un sostegno e un riferimento per ricavare dal permesso o dalla licenza le utilità che possono fornire e per evitare situazioni ed ambienti controindicati. Si sottolinea la gratuità della attività degli assistenti volontari.

Si è anche ricordato e confermato che l'opera degli assistenti volontari si può svolgere anche nell'ambito dei Centri di servizio sociale adulti.

Altro spazio di azione dei volontari riguarda il contatto con le famiglie dei reclusi, utile e necessario accanto a quello diretto agli interessati.

Parte terza: gli elementi del trattamento

3.1 L'istruzione scolastica ed universitaria

L'istruzione scolastica ed universitaria in carcere rappresenta un elemento determinante nell'ambito della più generale offerta formativa in carcere. La scuola, i percorsi universitari e le altre opportunità educative consentono, laddove vengano realizzate, di concretizzare il diritto alla formazione dell'individuo.

L'istruzione obbligatoria è organizzata dagli organismi periferici della pubblica istruzione sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione e quello della giustizia. Il numero e la dislocazione dei corsi da attivare viene stabilito dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale in accordo con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria in base alle richieste provenienti dalle direzioni degli istituti.

La Toscana presenta un'articolazione scolastica nei diversi istituti penitenziari, tradizionalmente di buon livello che assicura in una gran parte delle sedi penitenziarie un presidio scolastico, talvolta finalizzato a fornire soltanto la scuola dell'obbligo e, in altri casi, in grado di proporre anche la scuola secondaria di secondo grado. I corsi di scuola secondaria di secondo grado vengono attivati dal Ministero dell'istruzione su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria mediante l'istituzione di succursali o sedi distaccate di scuole superiori presso gli istituti penitenziari. Quando ciò non risulti possibile le direzioni degli istituti possono accordarsi con istituti scolastici del territorio al fine di favorire la preparazione individuale degli esami.

Alla scuola primaria e secondaria di I e di II grado vanno aggiunti i corsi di alfabetizzazione, prevalentemente rivolti a detenuti di origine straniera ed organizzati con il contributo dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.

Nel quadro regionale debbono essere annoverate, dunque, sedi penitenziarie entro le quali oltre ai percorsi di alfabetizzazione o di scuola dell'obbligo (primaria e secondaria di primo grado), viene proposta anche l'istruzione superiore: è il caso dell'istituto di Firenze-Sollicciano, dove assieme ai percorsi dell'obbligo realizzati dalla Scuola Città Pestalozzi, sono presenti scuole superiori ad indirizzo tecnico-commerciale (Istituto statale Russell-Newton) e ad indirizzo aziendale (Istituto statale Sasseti-Peruzzi). Si aggiungono esperienze ormai consolidate come il Liceo scientifico presso la Casa di reclusione di Porto Azzurro (Istituto statale Foresi) e l'Istituto per geometri presso la Casa di reclusione di Volterra (Istituto statale Niccolini di Poggibonsi). Altre scuole secondarie operano presso la Casa circondariale di Prato (Istituto tecnico commerciale statale Dagomari di Prato per le sezioni di alta sicurezza) e l'Istituto professionale statale per i servizi commerciali, turistici, sociali e di pubblicità - ad indirizzo economico-aziendale Datini (per le sezioni di media sicurezza); presso l'istituto di San Gimignano e l'istituto di Massa.

A titolo esemplificativo nel corso dell'anno scolastico 2011-2012 presso l'istituto di Firenze-Sollicciano hanno partecipato all'attività scolastica i seguenti detenuti: 70 presso le sezioni ordinarie (alfabetizzazione, laboratorio multimediale, scuola media); 40 presso la sezione protetta (scuola elementare e scuola media); 30 presso le sezioni ordinarie (scuole medie superiori ad indirizzi aziendali, geometra e turistico); 30 presso le sezioni protette ed VIII (corsi di informatica); 25 presso le sezioni femminili (scuole elementari e medie); 15 presso le sezioni femminili (corsi di informatica). Si deve sottolineare come durante l'anno scolastico, attraverso colloqui e successivi inserimenti, sono transitati dal circuito scolastico circa 200 detenuti di media sicurezza e 50 appartenenti alla sezione protetta.

Negli ultimi decenni l'istruzione scolastica ha subito un virtuoso processo di istituzionalizzazione che ha consentito alle scuole pubbliche del territorio di accedere

presso gli istituti penitenziari ereditando, completando e formalizzando, esperienze scolastiche precedentemente sviluppate individualmente (come *privatisti*) dai detenuti, grazie al prezioso supporto di volontari ed operatori carcerari. Si è trattato di un processo che nel 2000, in Toscana, si è arricchito dei percorsi universitari. Prima l'Ateneo di Firenze e successivamente gli Atenei di Pisa e di San Gimignano, hanno stretto accordi con l'Amministrazione penitenziaria e la Regione Toscana per favorire lo studio universitario in carcere. Anche l'Università ha fatto, dunque, ingresso istituzionalmente in carcere consentendo agli studenti detenuti di fruire in maniera più completa della didattica universitaria. All'inizio del 2010 i tre Atenei toscani, l'Amministrazione penitenziaria e la Regione Toscana, hanno siglato un nuovo Protocollo d'intesa (i precedenti erano del 2000 e del 2002) finalizzato a promuovere e coordinare su base regionale l'attività universitaria in carcere. I penitenziari sede di specifiche sezioni universitarie sono la Casa circondariale di Prato (la prima ad essere sorta), la Casa circondariale di Pisa e la Casa di reclusione di San Gimignano. A titolo esemplificativo nell'arco di un decennio gli studenti detenuti che hanno effettuato un'iscrizione universitaria presso il solo Ateneo fiorentino sono stati circa 200 e i laureati 15.

I tagli finanziari degli ultimi anni si sono scaricati anche sull'organizzazione scolastica, riducendone di fatto i corsi attivati negli anni precedenti. Osservando i dati forniti dal DAP in merito ai livelli di istruzione acquisiti dai detenuti emerge con evidenza il bisogno di formazione della popolazione detenuta. Dei 1.662 detenuti (il 39,2% dei presenti in Toscana alla fine del 2011) per i quali l'Amministrazione penitenziaria riesce a fornire il dettaglio sui titoli di studio, il 57,5% ha conseguito la licenza di scuola media inferiore ed il 22,1% ha terminato la scuola elementare. Risulta privo di qualunque titolo di studio il 7,3% della popolazione detenuta e l'1,8% è analfabeta. I detenuti con un diploma di scuola media superiore si attestano sul 7,8%, mentre i laureati sono l'1,2%. Il 2,4% possiede un diploma di scuola professionale. Resta in ombra però il dettaglio sui titoli di studio per il 60,8% dei presenti, presumibilmente stranieri, per i quali sovente è complicato accertare gli effettivi livelli di istruzione raggiunta.

Recentemente il gruppo di insegnanti presenti presso Firenze-Sollicciano ha promosso una riflessione sullo stato della scuola in carcere, partendo dalla consapevolezza dell'importanza che questa riveste e dalle difficoltà che deve quotidianamente affrontare: riduzione delle risorse disponibili, taglio delle classi, assegnazione degli insegnanti, disponibilità di spazi adeguati all'interno, difficoltà organizzative e di gestione della didattica, attivazione di percorsi scolastici in tutti gli istituti penitenziari. La riflessione, che ha coinvolto l'On. Rosa De Pasquale e, successivamente, questo Ufficio, punta a promuovere una proposta di legge che consolidi e riorganizzi in maniera compiuta la scuola in carcere, nella prospettiva di completare l'offerta scolastica. Alcuni degli elementi alla base di questa proposta in corso di elaborazione sono inseriti nell'allegato 8

Anche sul fronte universitario dovrebbe essere ripresa la possibilità di mantenere delle sezioni detentive ad esclusivo uso degli studenti universitari, così come in origine, maggiormente adeguate allo studio universitario ed all'incontro con docenti, tutor universitari e volontari che affiancano la preparazione individuale. Negli ultimi anni, a causa del sovraffollamento, dette sezioni hanno perso infatti l'esclusiva destinazione universitaria, determinando problemi organizzativi che si scaricano sulla gestione didattica e lo studio universitario.

3.2 La formazione professionale

Durante il primo semestre 2011 negli istituti per adulti della Toscana risultavano attivati 6 corsi di formazione professionale, per un totale di 64 iscritti, 32 dei quali di origine straniera. I corsi attivati a livello nazionale nello stesso periodo erano 279 per un totale di 3.508 iscritti, di cui 1.168 stranieri.

Dei 6 corsi avviati nel primo semestre 2011, ne risultavano conclusi 3: 28 erano i detenuti che avevano terminato il corso, di cui 15 di origine straniera. Nello stesso periodo in Italia si erano conclusi 149 corsi per un totale di 1.335 detenuti che avevano terminato il percorso, di cui 543 stranieri.

I corsi di formazione professionale in Toscana sono promossi dalle Province, su delega della Regione, e vengono finanziati mediante risorse del Fondo sociale europeo. Generalmente le Province individuano le tipologie dei corsi in sinergia con gli istituti penitenziari presenti sul territorio provinciale, affidando, successivamente e per mezzo di Bando, la gestione ad Agenzie formative.

In via generale si riscontra una discreta attenzione delle Province toscane all'area carceraria, recentemente sono stati chiusi vari Bandi per la formazione professionale 2012 dove, a titolo esemplificativo, venivano previsti corsi per il carcere di Prato, per gli istituti di Firenze-Sollicciano e Firenze Mario Gozzini e per l'Istituto penale per minorenni di Firenze. In queste stesse strutture sono stati ultimati corsi finanziati tra il 2008 ed il 2009 che vedevano percorsi formativi in ortofloricoltura, impianti idraulici ed elettrici e falegnameria a Prato; in edilizia, impianti idraulici ed elettrici e falegnameria presso gli istituti fiorentini. Nella struttura minorile sono stati sperimentati anche percorsi in gelateria e prossimamente saranno attivati corsi in ristorazione e panificazione. Negli ultimi anni anche altri istituti della regione sono stati beneficiari di corsi di formazione professionale.

Tali opportunità formative meritano particolare attenzione per il valore educativo e professionalizzante di cui sono portatrici e richiedono uno sforzo di programmazione ed organizzazione all'interno degli istituti penitenziari che riduca quanto più possibile l'interruzione e l'abbandono da parte degli iscritti. Sono sostanzialmente due i rischi corsi da questi percorsi: una programmazione dei moduli formativi scarsamente attinente con i bisogni e le aspettative delle persone detenute o con il mercato del lavoro del territorio; l'interruzione, in corso di svolgimento, per problemi legati al percorso penitenziario dei corsisti o per cause collegate all'organizzazione interna degli istituti.

L'interruzione dei corsi di formazione professionale è legata a molti fattori, tra i principali dei quali vi è senz'altro il turn-over dei detenuti. L'abbandono del corso per motivi legati a trasferimenti, scarcerazioni o misure alternative, motivi disciplinari, cambiamenti di percorso trattamentale, è piuttosto frequente e spesso rende impraticabile – in quanto sotto il minimo consentito di partecipanti – il percorso stesso. La questione richiede agli istituti penitenziari ed alle Agenzie formative coinvolte particolare cura nell'organizzazione dei corsi, in modo da ridurre i rischi di insuccesso, ottimizzandone le risorse. L'organizzazione del corso deve essere quanto più fluida possibile, evitando di risentire delle assenze di personale di Polizia e di interruzioni per cause di natura interna.

Anche nel caso della formazione professionale si è assistito ad un processo di istituzionalizzazione dei corsi, oggi realizzati in gran parte dalle Regioni o, come in Toscana, dalle Province, a valere sul Fondo sociale europeo, aspetto questo che deve incentivare una diffusione più omogenea dei percorsi nei diversi istituti ed un maggior collegamento con il mercato del lavoro.

3.3 Il lavoro

Il tema del lavoro è ovviamente un aspetto centrale per la vita di ogni istituto. Quando c'è, il lavoro rappresenta un'importante opportunità trattamentale, è un prezioso strumento di *avvicinamento* del carcere alla società libera, ma è anche un'ambitissima opportunità per passare un po' di tempo fuori dalla propria affollatissima cella e per guadagnare qualche soldo, indispensabile per sopravvivere in carcere, specie quando non si hanno familiari che forniscono i beni essenziali per la vita di tutti i giorni. Perché, come è stato detto altrove, per sopravvivere in carcere quel che passa il *convento* non basta. Ed infatti il lavoro è la principale ambizione di tutti i detenuti. Avere un lavoro significa aumentare notevolmente la qualità della propria detenzione, ma il lavoro, che per i detenuti definitivi sarebbe in teoria un obbligo (art. 20 O.P.), ed un diritto per tutti gli altri (art. 15), in effetti è pochissimo.

Guardando i dati ufficiali forniti dall'Amministrazione penitenziaria la situazione non sembrerebbe così drammatica. Dalla tabella riportata sotto in effetti il numero dei detenuti lavoranti in Italia sembra variato poco negli anni. A lungo poco al di sotto dei 12.000, erano arrivati ad essere 15.576 nel 2005. Calati un po' dopo l'indulto del 2006, erano tornati a crescere, per arrestarsi a 13.961 nel 2011.

Tabella n. 3: Detenuti lavoranti – Serie storica anni 1991-2011

Anno	detenuti presenti	Dipendenti Amm. Pen.	% su totale lavoranti	Non dipend. Amm. Pen.	% su totale lavoranti	Totale lavoranti	% Lavoranti sui detenuti presenti
31/12/1991	35.469	9.615	88,19	1.287	11,81	10.902	30,74
31/12/1992	47.316	9.766	88,68	1.247	11,32	11.013	23,28
31/12/1993	50.348	9.398	87,35	1.361	12,65	10.759	21,37
31/12/1994	51.165	10.061	87,59	1.426	12,41	11.487	22,45
31/12/1995	46.908	10.351	86,59	1.603	13,41	11.954	25,48
31/12/1996	47.709	10.222	85,41	1.746	14,59	11.968	25,09
31/12/1997	48.495	10.033	85,68	1.677	14,32	11.710	24,15
31/12/1998	47.811	10.356	87,47	1.483	12,53	11.839	24,76
31/12/1999	51.814	10.421	87,55	1.482	12,45	11.903	22,97
31/12/2000	53.165	11.121	86,85	1.684	13,15	12.805	24,09
31/12/2001	55.275	11.784	85,25	2.039	14,75	13.823	25,01
31/12/2002	55.670	11.213	83,22	2.261	16,78	13.474	24,20
31/12/2003	54.237	11.463	83,23	2.310	16,77	13.773	25,39
31/12/2004	56.068	12.152	82,75	2.534	17,25	14.686	26,19
31/12/2005	59.523	12.723	81,68	2.853	18,32	15.576	26,17
31/12/2006	39.005	10.483	87,21	1.538	12,79	12.021	30,82
31/12/2007	48.693	11.717	87,93	1.609	12,07	13.326	27,37
31/12/2008	58.127	12.165	86,95	1.825	13,05	13.990	24,07
31/12/2009	64.791	12.376	86,72	1.895	13,28	14.271	22,03
31/12/2010	67.961	12.110	85,44	2.064	14,56	14.174	20,86
31/12/2011	66.897	11.700	83,80	2.261	16,20	13.961	20,87

Non oscillazioni drammatiche dunque, che certamente non hanno però accompagnato la crescita della popolazione detenuta. Il lavoro resta più o meno uguale, ma la popolazione detenuta cresce, e dunque la percentuale di quanti lavorano tra i detenuti cala. Dal 26,2% del 2005 al 20,9% del 2011. Anche questa variazione, pur significativa, non rispecchia però il clima di disperata *fame* di lavoro

che si respira negli istituti. Come mai? La spiegazione è semplice. Perché in questi anni il budget per la retribuzione del lavoro dei detenuti, le cosiddette mercedi, si è ridotto drasticamente, dagli oltre 71 milioni di euro stanziati per il 2006 (i detenuti erano 59.523 alla fine del 2005), ai 49 milioni di euro stanziati per il 2011 (i detenuti erano 67.961 alla fine del 2010). A fronte dunque di una significativa crescita della popolazione detenuta (+14%) diminuisce di parecchio il budget per il lavoro (-30%).

La domanda è d'obbligo. Com'è possibile che diminuiscano i soldi e resti più o meno costante il numero delle persone che lavorano? La risposta è semplice. I detenuti che lavorano, lavorano sempre meno. Dato che non è possibile ridurre gli stipendi, che sono già al minimo consentito dalla legge (il lavoro viene retribuito in base ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento previsto nei contratti stessi), si riducono gli orari. Per garantire una minima opportunità di lavoro a più persone possibile gli orari di lavoro vengono ridotti all'osso, e su un posto di lavoro si cerca di far ruotare nell'anno il maggior numero di persone possibile. In questo modo si riesce a fare arrivare qualche soldo quasi in ogni cella, ma il lavoro finisce per diventare una sorta di welfare penitenziario, certamente indispensabile, ma che al lavoro *libero* assomiglia sempre meno. Si tratta di una scelta necessitata, che per altro penalizza proprio quei lavori che più tendono ad assomigliare a lavori *veri*.

Se questo è il quadro nazionale, la situazione in Toscana non è migliore. Il taglio dei fondi per le mercedi per i detenuti ha comportato negli anni un drastico ridimensionamento del numero di posti di lavoro e delle ore di lavoro retribuite. Dalla metà del 2006, prima dell'entrata in vigore dell'indulto, alla metà del 2011, data a cui risalgono i dati più aggiornati di cui disponiamo, il numero dei lavoratori a Firenze-Sollicciano o a Livorno (prima dello sfollamento per inagibilità) è rimasto sostanzialmente invariato, ma ad esempio a Lucca i lavoratori sono passati da 40 a 26, a Massa da 106 a 66, a Pisa da 90 a 39, a Pistoia da 38 a 32, a Porto Azzurro da 176 a 138, a Prato da 201 a 157, a San Gimignano da 106 a 75, a Volterra da 123 a 99. E la popolazione detenuta è nel frattempo cresciuta.

La riduzione dei posti di lavoro in giro per la Toscana è stata dunque evidente e drammatica. A ciò si aggiunga, che come nel resto di Italia, questa riduzione dei posti di lavoro è dipesa da una ben maggiore riduzione del budget per le mercedi. Di conseguenza le *ore lavorate*, e dunque retribuite, sono calate ancora di più. Inoltre, come accennato sopra, anche in Toscana sono state ridotte le opportunità di lavoro che più assomigliavano al lavoro *libero*. I servizi interni di istituto (pulizie, cucina, porta-vitto, etc.) sono indispensabili. Eliminarli non è possibile, e dunque è soprattutto su questi che si sono concentrate le risorse. A farne le spese sono state soprattutto le lavorazioni (falegnamerie, officine fabbri, rilegatorie, etc.) e le aziende agricole che erano presenti in molti istituti. Oggi praticamente ovunque gli spazi delle lavorazioni sono in disuso, e le poche risorse disponibili sono state concentrate per le lavorazioni a Massa (dove pure si registra un calo notevole del numero dei lavoratori) e per le aziende agricole a Gorgona, dove il numero dei lavoratori è invece aumentato, dai 72 del 2006 agli 86 del 2011. In tutti gli altri istituti gli spazi e le attrezzature per le lavorazioni sono in disuso, ed orti e serre sono in completo abbandono.

Probabilmente proprio per questo, per evitare un eccessivo deperimento di queste risorse, e per garantire ai detenuti alcuni servizi, in vari contesti si sente parlare sempre più spesso di *volontariato* dei detenuti, ovvero della possibilità che alcune mansioni siano svolte dai detenuti a titolo volontario. L'idea può sembrare suggestiva, ma al di là delle difficoltà legali ed amministrative che la cosa comporterebbe, non va dimenticato come il volontariato sia una scelta che si concilia assai poco con la privazione della libertà. L'idea che le persone detenute, che dipendono per ogni loro necessità dall'Amministrazione penitenziaria, possano

decidere liberamente di svolgere gratuitamente per questa mansioni che fino a ieri erano lavori retribuiti, è ovviamente molto rischiosa. È per questo motivo e non per altri che la legge ad oggi chiaramente afferma che "il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato", ed anche in questo caso si farebbe bene, semplicemente, ad applicare la legge.

Relativamente alla legge *Smuraglia*, si sottolinea l'esistenza di una proposta di legge finalizzata al rilancio della stessa, soprattutto a seguito del mancato rifinanziamento della legge del 2000.

3.4 La religione

L'Ordinamento Penitenziario ha un articolo specifico, l'art. 26, destinato a: "Religione e pratiche di culto", che, nel suo comma 1, così recita: "I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto". L'articolo prosegue con altri tre commi: "Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico". "A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano cattolico." "Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica, hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti".

3.4.1 La religione cattolica

È sempre stata posta negli elementi trattamentali. Si pensava al discorso della religione come un approccio morale alla rieducazione. Di qui la figura del cappellano operante in carcere, a cui erano attribuite anche funzioni istituzionali. Prima del nuovo Ordinamento penitenziario, quando era ancora presente la esigenza della censura su tutta la corrispondenza, questa funzione era attribuita al cappellano cattolico. Col nuovo Ordinamento penitenziario, la previsione della censura viene meno: è prevista come provvedimento eccezionale, deliberato dal Magistrato di sorveglianza o dalla A. G. Con il testo originario si trattava di provvedimenti dati senza formalità; ora, per effetto della L. 8/4/2004, n. 95, e del nuovo articolo 18^{ter}, inserito da tale legge, si devono seguire certe regole e una particolare procedura.

Il compito del cappellano cattolico erano anche quelle di svolgere tutte le funzioni (messa, distribuzione sacramenti) che si collegavano alla religione cattolica, fra le quali anche quella della cura d'anime dei detenuti. Il discorso, nei decenni più recenti, si è modificato. È sempre meno frequente la pratica religiosa in carcere e il cappellano, dinanzi a tale situazione, svolge funzioni di carattere pratico, utili ai detenuti: in altre parole, un vero e proprio servizio, integrando quelli che il carcere non dà, talvolta perché non potrebbe darli e talaltra perché mancano soluzioni organizzate da parte della Amministrazione. Di queste seconde, fa parte il rapporto con i familiari, che competerebbe ai Servizi sociali penitenziari, ma che viene svolto anche dal cappellano, con qualche problema di misura, che possono riguardare i cappellani di fresca nomina. Generalmente, si tratta di poche persone perché i cappellani cattolici restano in servizio a lungo. Ma l'apporto decisivo delle loro funzioni resta quello del collegamento con i servizi della Chiesa cattolica, particolarmente con la Caritas, attraverso i quali vengono realizzate case di accoglienza per familiari che abitano fuori della sede penitenziaria: tali case possono anche accogliere detenuti in permesso. Dove questa accoglienza è praticata, il collegamento cappellano-Caritas ha funzionato. Altre volte il collegamento è con istituti religiosi, interessati sempre dal cappellano o da assistenti volontari di gruppi cattolici.

3.4.2 Le altre religioni

Ma il discorso della religione in carcere, non si riduce alla religione cattolica e agli interventi della stessa, che contano sulla presenza del cappellano. Tutti i detenuti hanno piena libertà nelle loro scelte religiose e il comma 5 dell'art. 58 del Regolamento di esecuzione all'O.P. chiarisce che "per la istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali".

Il comma 6 dello stesso art. 58 dispone: "La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché le celebrazioni dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica si avvale dei ministri di culto indicati dalle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'art. 17, secondo comma della legge".

Questo ultimo caso è costruito dalla legge come una sorta di intervento volontario, come è reso evidente dal richiamo al comma 2 dell'art. 17 dell'O.P. Ma il numero elevato degli immigrati di religione musulmana, priva di ministri di culto, pone problemi di vario genere:

- di alimentazione;
- di pratiche di culto, quali il *Ramadan*, che esigono consumazione dei pasti in ore diverse da quelle previste dall'istituto;
- gli spazi per la preghiera. Per questi ultimi va ricordato che l'art. 5, dice chiaramente che "la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali". Per questo aspetto, l'esplicita affermazione della legge ne impone il rispetto.

Il rispetto di tutto quanto sopra, negli istituti italiani in generale ed in quelli toscani in particolare, è certamente parziale. Anzitutto per l'alimentazione. Si fa maggiore attenzione alle prescrizioni relative ai cibi ed alla loro preparazione durante il periodo del *Ramadan*, meno nel resto dell'anno, ma anche questa particolare inadempienza si inserisce in un quadro di inadempienza generale. Il vitto ai detenuti è ormai garantito, tramite gare d'appalto al ribasso, con cifre risibili, e chi vince queste gare spesso non viene nemmeno pagato nei tempi e nei modi previsti. Da tempo si paventa la fine dei soldi per il vitto prima della fine dell'anno, e in tutto questo i detenuti spesso denunciano la pessima qualità dei prodotti alimentari che sono messi a disposizione delle cucine. La situazione è dunque molto difficile e in fondo che nel *carcere dopo Cristo* non si riesca a garantire il rispetto di quanto prescritto dalle religioni diverse da quella cattolica non sorprende affatto. Sorprenderebbe semmai il contrario.

Non molto diversa è la situazione per gli spazi della preghiera. Come detto altrove, in questi anni in molti istituti il numero delle celle è cresciuto a scapito degli spazi per le attività in comune. Questo comporta che gli spazi comuni siano sempre meno, ed i detenuti, e dunque le loro esigenze, sempre di più. In questo contesto non esistono più spazi *dedicati* praticamente per nulla, tutte le attività insistono sui pochi spazi disponibili, quando ve ne sono, inclusi i corridoi, ed i riti dei culti non cattolici non fanno eccezione. Anche in questo caso durante il periodo del *Ramadan* sia i detenuti che le direzioni prestano maggiore attenzione al tema, ma nel resto dell'anno questo accade assai meno, con buona pace anche in questo caso di diritti costituzionalmente previsti.

3.5 Le attività culturali, ricreative e sportive

Si tratta di andare d'accordo su una premessa. Molte delle nostre carceri hanno giustificato i giudizi severissimi del nostro Capo dello Stato in occasione del Convegno tenuto al Senato nel settembre scorso. Ha detto che lo stato delle nostre carceri è indegno di un Paese civile. D'altronde, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per trattamenti contrari al senso di umanità e degradanti (CEDU), cioè per condotte che, nell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, vengono qualificate come *tortura*. Si trattava di una situazione di sovraffollamento, dello spazio riservato al detenuto interessato, che era però riferita al 2003, quando, a fine d'anno, i detenuti erano 54.237, mentre successivamente si sono spinti fino a superare il numero di 69.000, a capienze regolamentari identiche. La situazione, ovviamente non poteva essere che peggiorata per un numero sempre più alto di detenuti. Se il luogo di vita di quei detenuti era la cella, come era per molti di loro, la invivibilità era una delle caratteristiche del carcere di cui parliamo. Quella sentenza di condanna dell'Italia è stata seguita da altre e altre ne verranno perché i ricorsi alla CEDU di detenuti italiani si sono moltiplicati

Succede così anche altrove? Vediamo il caso della Francia, riferito da Loic Wacquant nel suo testo *Punire i poveri* sotto il titolo "L'aberrazione carceraria alla francese": "Alla fine di gennaio del 2004, il CPT (Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti) pubblicava un rapporto sconvolgente sui *trattamenti inumani e degradanti* che sono la sorte comune dei detenuti francesi [...]. Il rapporto fa eco a quanto riscontrato in quelli presentati da tre diverse commissioni di inchiesta incaricate rispettivamente dalla Assemblea nazionale, dal Senato e dal Guardasigilli, che denunciavano unanimemente la progressiva trasformazione del sistema carcerario francese in una *prigione simile alla corte dei miracoli*, dove regnano *l'arbitrarietà penitenziaria* e la *legge del più forte*: i senatori arrivavano fino a parlare di *una umiliazione per la Repubblica*¹⁸". Sembra di leggere le cronache delle nostre carceri.

Andiamo a un altro dei Paesi principali dell'Europa: la Germania. Nella sentenza 1 BvR 409/09 del 22/2/2011 del Tribunale costituzionale federale tedesco "ha formulato l'obbligo dello Stato di rinunciare immediatamente all'attuazione della pena nel caso di detenzioni non rispettose della dignità umana". Se c'è stato bisogno di enunciare questo principio, ce ne era evidentemente bisogno. E' vero che ho recentemente visitato un carcere catalano, denominato *I quattro cammini*, che accoglie 1.800 persone nel rispetto assoluto della capienza regolamentare, con una vita piena di attività di lavoro e di scuola, nonché di impegni diversi ricreativi, culturali e sportivi, nel rispetto delle altre religioni, con la soluzione dei problemi affettivi e sessuali e le analisi di conoscenza dei singoli casi.

Vi è, si deve dire, pur nella presenza di isole felici, una tendenza europea a fare entrare la crisi generale dell'economia e del lavoro anche negli istituti penitenziari. Gli USA, record mondiale della popolazione penitenziaria, con indice di prisonizzazione al 7,50, hanno, fino dagli anni 70, spostato risorse dagli interventi sociali a quelli di polizia. Hanno rilegittimato il carcere e abbandonato l'idea della finalità riabilitativa dello stesso. La via italiana, seguendo questa strada, è stata quella di ridurre le risorse su cui viveva il lavoro e la manutenzione degli edifici nelle carceri, per impegnare risorse nella lotta alla microcriminalità, moltiplicando gli arresti e il sovraffollamento delle carceri. A forza di limitare le risorse, anche gli arresti, in presenza di risorse ridotte per gli organi di polizia, sono cominciati a diminuire, così che, nel 2008 erano 92.000 in un anno, nel 2009 sono diventati 88.000, nel 2010

¹⁸ Wacquant, Loic, *op. cit.*, pp. 270-271

84.000, nel 2011 77.000. Il che ha, per ora, bloccato il sovraffollamento, che si è stabilizzato su circa 66.000 presenze giornaliere, 20.000 persone in più, comunque, della capienza regolamentare degli istituti esistenti e funzionanti.

In tale condizione, la finalità che deve essere perseguita, secondo la nostra Costituzione, nella esecuzione della pena, non è più perseguibile, anche per la politica del personale attuata dalla Amministrazione, che ha favorito organici elevati per la Polizia penitenziaria e limitatissimi per gli educatori, chiamati a stimolare e seguire i percorsi riabilitativi dei detenuti. Il rapporto fra i primi (agenti di Polizia) e i secondi (educatori) è stato, in un periodo vicino a noi, di cento a uno.

Eppure, e parlo ancora della esperienza italiana, stupisce il risultato di una indagine effettuata dalla Fondazione Giovanni Michelucci, in collaborazione con l'ISSP (Istituto superiore di studi penitenziari), organo del DAP (Dipartimento amministrazione penitenziaria), sulle varie attività di arte e cultura in carcere: sono un numero elevatissimo, che contrasta con la critica situazione degli istituti, impossibilitati a fornire un servizio degno di un Paese civile (per dirla con il nostro Capo dello Stato) ai gruppi disperati di stranieri, di tossicodipendenti e di persone in condizione critiche psichiatriche e di abbandono sociale, che rappresentano fra i due terzi e i tre quarti della popolazione detenuta. Sinteticamente: iniziative di arte e cultura in carcere moltissime, vivibilità delle carceri: zero. Bisogna cogliere la differenza che intercorre fra quella che dovrebbe essere l'organizzazione quotidiana degli istituti e quella che caratterizza gli interventi di arte e cultura di cui si è parlato. Si può dire che i primi sono, come si è detto, impegni quotidiani, sui quali influisce negativamente la povertà organizzativa degli istituti, e i secondi attività estemporanee in gran parte agite da altri al di fuori dell'Amministrazione penitenziaria e delle risorse finanziarie della stessa.

Per il personale, la povertà di quello trattamentale è nota da sempre ed è di questi giorni una iniziativa DAP, che opera un'ampia riduzione degli organici (meno 35% di assistenti sociali e meno 27% di educatori). Ma, un processo durato anni, sta azzerando i direttori: in Toscana molti istituti non ne hanno uno e si provvede con applicazioni settimanali dei pochi presenti. Non si organizzano da tempo e non si prevedono oggi concorsi per direttori.

Di qui, per un verso, c'è da pensare alla rinuncia voluta dalla Amministrazione, del ruolo educativo, prescritto dalla Costituzione e dalla legge, e, dall'altro, c'è da supporre una sorta di esternalizzazione non voluta a forze sociali in possesso di più idee e più risorse.

Ma in filigrana si può intravedere un'altra storia. Le carceri degli anni Ottanta erano pensate e costruite nel quadro di un sistema a celle singole per completare il disegno di un carcere disciplinato, come non era stato quello degli anni precedenti, animato dalle varie sommosse che scoppiavano ovunque. C'era una popolazione carceraria combattiva, che era caratterizzata dall'area del terrorismo e della delinquenza organizzata. Si andava verso una riduzione del numero dei detenuti, però sempre più pericolosi e, quindi, da dividere e accogliere in celle singole. Il discorso cambia oggi, quando il carcere è in espansione e forse alla ricerca di grandi spazi che accolgano una massa di detenuti meno combattivi, una concentrazione di tutte le povertà. Altre carceri e diverse ci aspettano.

In sostanza la rinuncia al carcere costituzionale è un lusso rispetto a un percorso paramanicomiale (moltissimi sono i casi psichiatrici nella massa della popolazione detenuta), che convogli la miseria piuttosto che costruire alternative. La soluzione dei capannoni, edificati negli spazi verdi, se ci sono, all'interno dei carceri, che cercano spazi per superare il sovraffollamento, può essere la strada che si apre a contenitori neutri: il carcere copia i centri di accoglienza per gli immigrati, piuttosto che il contrario.

Alcune manifestazioni di arte e cultura in carcere sono in corso. A Sollicciano si deve ricordare l'impegno, come volontario, del maestro Cini con i *murales*, che hanno coperto le pareti dell'istituto. Al femminile la stessa funzione era svolta da una volontaria, Suor Ludovica. Le attività teatrali sono presenti sia al maschile che al femminile: la stessa attività era stata svolta anche alla Sezione di reclusione fino a che c'è stata. Altre attività ricreative, culturali e sportive vengono svolte nelle varie parti dell'istituto.

Si deve fare un accenno al *Giardino degli Incontri*, ultima opera di Giovanni Michelucci, opera piena di gioventù, firmata dal maestro a quasi 100 anni. Il Giardino viene usato, oltre che come sede di incontri variamente culturali, anche come sede specifica dei colloqui fra i detenuti e i familiari in determinati giorni della settimana; negli altri si ricorre ai parlatori ancora esistenti.

Anche nell'istituto di Firenze Mario Gozzini vi sono iniziative teatrali.

A Volterra abbiamo l'esperienza del teatro, che ha fatto da apripista per altre iniziative, sotto la guida di Armando Punzo. Più di recente, oltre a iniziative diverse, quale la sartoria che produce oggetti di particolare pregio, si è affermato il lavoro dello slow food con le *cene galeotte*, effettuate anche a Gorgona, dove è applicata la stessa dottoressa Giampiccolo, direttrice di Volterra.

Il regista Pedullà, che ad Arezzo qualche anno fa mise in scena *La tempesta*, nella traduzione napoletana di Eduardo, lavora, ora, anche a Prato e a Pistoia. L'attività teatrale è presente in molti istituti penitenziari della Toscana, grazie anche all'attenzione dell'Assessorato alla cultura della Regione Toscana che, ormai da anni, contribuisce finanziariamente con apposite risorse e promuove il coordinamento regionale delle Compagnie teatrali operanti in carcere.

Molte altre iniziative in Toscana, inseguite dall'interrogativo: come sono possibili in queste condizioni delle carceri?

3.6 I principi del passaggio del Servizio sanitario penitenziario al Servizio sanitario nazionale

Il DPCM contiene soprattutto le norme che definiscono le modalità del passaggio indicato nel titolo. L'allegato A (del DPCM) riguarda i principi cui si deve ispirare la Riforma. L'allegato C (del DPCM) riguarda le modalità per il superamento degli OPG e delle Case di cura e custodia. L'ultima parte è già stata trattata separatamente, in ragione del fatto che la legge 17/2/2012, n. 9 è andata oltre il superamento degli OPG e ne ha decretato la chiusura, previa sostituzione con strutture diverse a base regionale.

Dobbiamo pertanto esaminare il DPCM, nonché l'allegato A e i principi in essi contenuti.

Il principio di fondo è rappresentato dal "riconoscimento della piena parità di trattamento in tema di assistenza sanitaria degli individui liberi e degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali".

Equally importante un altro principio: quello della continuità terapeutica. "La continuità terapeutica costituisce principio fondante per gli interventi di cura e deve essere garantita dall'ingresso in carcere e durante gli spostamenti dei detenuti e dopo la scarcerazione."

L'allegato A contiene anche la definizione degli obiettivi di salute e dei livelli essenziali di assistenza. Si articolano in vari aspetti:

- promozione della salute, anche all'interno di programmi di medicina preventiva e educazione sanitaria per la responsabilizzazione attiva della propria salute;

- promozione della salubrità degli ambienti e delle condizioni di vita salutari;
- promozione primaria, secondaria e terziaria, con progetti specifici per patologie e target differenziati di popolazione penitenziaria in rapporto a età, genere e caratteristiche socioculturali, con particolare riferimento agli immigrati;
- promozione sviluppo psicofisico dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;
- riduzione suicidi e tentati suicidi, incidendo anche sulla conoscenza e sulla riduzione dei fattori di rischio.

Occorrono anche e devono essere disposti interventi educativi e responsabilizzanti dei detenuti e internati e dei minorenni, mirati a contrastare:

- la sedentarietà;
- l'alimentazione scorretta;
- l'uso inadeguato dell'alcool;
- l'abitudine al fumo.

3.6.1 Il controllo ex art. 11 O.P.

La funzione attribuita dall'art. 11 Ordinaro penitenziario, commi 12 e 13 al medico provinciale è ora svolta dalla ASL territorialmente competente. Tale funzione consiste nel controllo semestrale degli istituti di prevenzione e pena "allo scopo di accertare lo stato igienico sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti".

Questa parte dell'art. 11 non è stata ancora modificata in relazione al passaggio del Servizio sanitario penitenziario al Servizio sanitario nazionale, come stabilito dal DPCM 1/4/2008, pubblicato nella G.U. 30/5/2008, in parte da tradurre ancora in atto. Si deve osservare che il Servizio sanitario territoriale, in questo modo, controlla il proprio operato, ma questo accade perché deve essere ancora operata una messa a punto dell'O.P. a seguito dell'intervento del DPCM citato.

Le informazioni che si sono già fornite, comunque, affidate a un Servizio regionale diverso da quello responsabile dell'Assessorato alla salute, dimostrano che la diversità dei servizi, di controllo e di gestione, consentono la attendibilità dei dati relativi al controllo, quantomeno di quelli attinenti allo stato igienico-sanitario dei locali.

Va detto che uno degli effetti del sovraffollamento generale è il deciso peggioramento di tale stato, aggravato da due circostanze: la carenza di risorse economiche per la manutenzione straordinaria e l'abbattimento dei fondi per mercedi ai detenuti che svolgono il lavoro della manutenzione ordinaria dei fabbricati (M.O.F.). D'altronde, in altra parte della Relazione, vengono sottolineate le condizioni disastrose di molti istituti. In particolare, fra quelli citati, gli istituti di Livorno (in parte rilevante) ed Arezzo (in toto) sono stati chiusi per ristrutturazioni: quello di Livorno è stato portato a questi estremi (ben quattro sezioni pericolanti) per il ritardo nella assegnazione delle risorse per gli interventi richiesti dallo stesso istituto. Si tenga presente che la scarsa disponibilità di risorse ha investito anche i fondi necessari per le retribuzioni ai detenuti che effettuano le pulizie e gli stessi materiali per effettuarle. Sia le visite da noi effettuate presso gli istituti che le relazioni igienico-sanitarie acquisite concorrono quindi a determinare una valutazione negativa dello stato igienico-sanitario degli istituti. Quanto alle relazioni igienico-sanitarie di cui sopra, questo ufficio ha provveduto alla acquisizione di alcune di queste, ed ha chiesto di

diventare destinatario istituzionale delle relazioni redatte a conclusione delle visite periodiche.

Si riportano in seguito alcuni stralci delle relazioni ad oggi acquisite. Tanto per cominciare, ad esempio, a Gorgona (02/05/2011) manca l'acqua potabile. "L'impianto di dissalazione risulta in manutenzione straordinaria. L'analisi dell'acqua prelevata nei vari punti della rete, come prevedibile, ha mostrato delle non conformità per alcuni parametri chimici". A Pisa (07/09/2011) a causa delle precarie condizioni igieniche "si rendono necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'intonaco e verniciatura delle pareti e soffitti, oltre ad una intensificazione delle operazioni di pulizia e sanificazione all'interno della struttura menzionata (celle, corridoio, scale, locale docce). Si rende altresì necessario il ripristino totale di tutte le docce". La situazione non era migliore a Livorno, che però nel frattempo è stato dichiarato parzialmente inagibile. Invece a Prato (18/10/2011) "il persistere delle carenze igieniche e manutentive della struttura, conseguenza evidente della carenza di interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, rendono la situazione a nostro parere sempre più difficile e tale da compromettere i requisiti igienico-sanitari minimi e creare condizioni lesive per la salute e per la stessa dignità della persona".

Nel complesso dunque dalle Asl arrivano giudizi molto severi sulle condizioni igienico sanitarie degli istituti, giudizi che spesso si ripetono uguali a sé stessi da molto tempo, e che le visite ispettive da noi effettuate in questi mesi confermano.

3.6.2 Un discorso complessivo sulla Riforma sanitaria

Dobbiamo prendere atto del discorso politico che c'è dietro il DPCM che ha disposto il passaggio del Servizio sanitario penitenziario al Servizio sanitario nazionale o regionale, come più propriamente potrebbe essere chiamato. Il DPCM in questione, deliberato l'1/4/2008 fu l'ultimo atto significativo del Governo Prodi quando già si preparava la successione del Governo Berlusconi, che aveva dimostrato scarsa simpatia per questo passaggio, già definito con il decreto legislativo 22/6/1999, n. 230, a norma della L.30/11/1998, n.419, ma legato ad una sperimentazione che si trascinò in modo inconcludente per vari anni in alcune regioni, fra cui la Toscana, nella quale la Riforma ebbe un'anticipazione, particolarmente per gli OPG, con la legge n. 64/2005. Nel frattempo, la politica del nuovo Governo, sulla base della legislazione approvata dal precedente Governo Berlusconi (2001-2006), poneva in atto una sorta di alluvione penale legge *Bossi-Fini* sulla immigrazione (2002-2004, con ulteriori ritocchi), legge *ex-Cirielli* sulla recidiva (dicembre 2005), legge *Fini-Giovanardi* sugli stupefacenti: DL dicembre 2005 e legge febbraio 2006) che avrebbe determinato il progressivo sovraffollamento delle carceri e avrebbe reso impossibile qualunque consistente riforma sanitaria negli stessi.

Con 20.000 detenuti in più della capienza regolamentare e la riduzione delle risorse necessarie per la manutenzione straordinaria e ordinaria dei fabbricati, com'è possibile pensare all'attuazione dei vari principi del DPCM 1/4/2008 e dei suoi allegati, principi che abbiamo elencato all'inizio di questa parte? Dobbiamo prendere atto che l'attuazione di quei principi incontra difficoltà estreme. Come giungere alla parità di trattamento con le persone libere per i detenuti in questo carcere? La continuità terapeutica è un altro di questi principi, ma, per l'equilibrio dell'affollamento nei singoli istituti, bisognerà procedere a vari sfollamenti, retti da altri principi, e allora la continuità terapeutica richiederà un livello di organizzazione, oggi non realizzabile. La promozione della salubrità degli ambienti e delle condizioni di vita salutari dei detenuti non c'è e non ci può essere. Ne sanno qualcosa i detenuti di Lucca, Grosseto, Livorno, Pisa e degli altri istituti, che lottano per mantenere un minimo dignitoso di vivibilità.

Ma analogamente si può dire per la promozione di interventi di medicina preventiva, quando le condizioni generali degli istituti contrastano qualsiasi opera di prevenzione. E ricordiamo anche gli interventi educativi e responsabilizzanti nei confronti delle persone detenute, mirati a contrastare:

- sedentarietà;
- alimentazione scorretta;
- l'uso inadeguato di alcool;
- l'abitudine al fumo.

Conoscendo qual è la vita all'interno del carcere, si tratta di pii desideri.

Come rimuovere la sedentarietà in un carcere in cui la permanenza in celle sovraffollate è generalmente di 20 ore su 24?

Come contrastare l'alimentazione scorretta, quando quella che viene proposta e che, diversamente dal passato, è consumata effettivamente è quella fornita dall'Amministrazione, che spesso è scorretta?

E l'uso inadeguato dell'alcool è una prima risposta, accanto agli psicofarmaci, alla vita insostenibile (e inumana e degradante) che il sovraffollamento determina:

E l'abitudine al fumo è un'altra risposta spontanea, come era nei manicomi, all'ozio inconcludente e alla televisione incombente e onnipresente (che è un aggravamento rispetto alla vita manicomiale), condizioni incontrastate e incontrastabili.

3.6.3 L'attuazione dei principi

Se vogliamo, occorrerebbe qui avere notizie più precise sull'uso e l'abuso di psicofarmaci, reso acuto anche dall'alta presenza di detenuti e internati con problemi psichiatrici. Ne faremo oggetto di una ricerca specifica e successiva alla quale rinviamo.

La conclusione qui è che solo un carcere riportato alla normalità, e non a questa anomalia pervasiva che il sovraffollamento determina, può consentire l'attuazione del DPCM 1/4/2008, per ora scarsamente attuabile e attuato. Infatti, grandi mutamenti non se ne notano. E, se si vuole, solo per gli OPG e per le Case di cura e custodia sembra che cambino sostanzialmente le cose con provvedimenti radicali, tipo il parziale sequestro delle celle di Montelupo o la chiusura delle stesse strutture, come previsto dalla legge n. 9/2012.

I dati specifici raccolti sono tratti da un articolo di Barbara Trambusti, della Direzione generale dei diritti di cittadinanza e coesione sociale, pubblicato su "Toscana Medica", apparso sul n. 3 del 2012¹⁹. L'autrice si riporta in parte ad un'indagine condotta nel periodo 2009-2010 dall'ARS (Agenzia regionale di sanità). Una parte dello scritto della Trambusti è dedicata allo stato degli istituti. La capienza regolamentare è di 3.186 persone, la presenza è di 4.242, pari cioè a +33,14%, a conferma del sovraffollamento di cui si è parlato sopra. Si aggiunge che l'esubero di presenze è accompagnato dalla contrazione dei fondi per la manutenzione delle strutture: -47% dal 2007 al 2010. E veniamo ai dati sulla salute dei detenuti.

Si apprende che il numero dei detenuti toscani sani è, sostanzialmente, inferiore a quelli che risultano, invece, malati. Questo dato la dice lunga sulla qualità della salute della stessa popolazione detenuta, sulle sue modalità di vita, sul bersaglio che resta colpito dalla guerra alla criminalità e dalla guerra alla droga, le due guerre che hanno riempito le carceri USA e stanno riempiendo quelle di tutto il mondo. Va notato

¹⁹ Trambusti, Barbara, *La formazione per la salute in carcere*, in "Toscana medica", n. 3/2012, p. 30 e seg.

di passata che l'alluvione penale che ha riempito le carceri USA si sta spostando all'America Latina, cominciando dal Messico e dall'America Centrale fino all'America del sud, con carceri spaventosi e situazioni di guerra vera, come in Messico, Brasile e Colombia.

Tornando a noi, le patologie dei detenuti toscani sono, in 1.188 casi (54%) di tipo internistico, 239 (11%) con diagnosi di tipo psichiatrico, mentre 751 (34,5%) con diagnosi sia internistica che psichiatrica. Riepilogando, "1.939 (65%) risultano portatori di almeno una diagnosi internistica, mentre 990 (33,2%) sono stati interessati da una diagnosi psichiatrica".

Conclude la Trambusti per questa parte: "Nonostante la giovane età dell'intera popolazione detenuta (età media 38 anni), la forte richiesta sanitaria è caratterizzata da tre grandi temi: salute mentale, disturbi dell'apparato digerente e malattie infettive e parassitarie".

Sono interessanti e particolarmente importanti (sempre nell'intervento Trambusti) "le linee di intervento prioritarie finalizzate alla qualità della salute dei cittadini detenuti", fra le quali se ne vuole annotare una del seguente tenore: "l'intervento del Centro di gestione rischio critico regionale anche all'interno del carcere, per approfondire gli eventi avversi che si verificano nelle strutture sanitarie delle carceri ed individuare eventuali azioni di miglioramento della sicurezza dei pazienti".

L'intervento del Centro di gestione rischio critico regionale all'interno del carcere arriverà - suppongo - a constatare quello che si era detto nella conclusione della parte precedente, cioè della impraticabilità di una salute riformata negli istituti quali oggi sono.

Devo aggiungere che l'intervento del prof. Francesco Ceraudo, sempre su "Toscana medica" n. 3 del 2012²⁰, è più su questa posizione, che si sofferma sulla difficoltà di andare avanti in situazioni di risorse drasticamente ridotte e di strutture fortemente segnate da sovraffollamento e deficit strutturali. Questo, in sostanza, sarebbe accaduto: dopo il passaggio formale del personale sanitario al servizio sanitario regionale, l'ulteriore passaggio sostanziale a una organizzazione diversa e con le caratteristiche della salute nei confronti dei cittadini liberi, si sarebbe fermata nelle difficoltà di realizzare il nuovo con il personale, rimasto in buona parte lo stesso, costretto a seguire le vecchie prassi

Un esempio di situazioni del genere possono essere le due strutture psichiatriche di Firenze-Sollicciano: la sezione per le osservazioni psichiatriche, al maschile, e la Sezione Casa cura e custodia, l'unica in Italia in carcere, al femminile. Rinviamo a questo proposito alle lettere scambiate con l'Assessorato regionale alla salute, che si possono leggere nell'allegato 9. Le caratteristiche della sezione al maschile, priva di qualsiasi autonomia e costretta a convivere con altre strutture sanitarie, e la gestione della Sezione di Casa cura e custodia del femminile, che immobilizza le internate in una vita senza aperture, mi paiono proprio, un esempio, cattivo, della vecchia sanità.

²⁰ Cfr. Ceraudo, Francesco, *Perdere la dignità in carcere*, in "Toscana medica", n. 3/2012, p. 18 e seg.

Parte quarta: le caratteristiche degli istituti penitenziari

In questa parte vengono presentate, in sintesi, le principali caratteristiche di una selezione degli istituti penitenziari presenti in Toscana.

4.1 Prima Casa circondariale di Firenze-Sollicciano

La progettazione della Casa Circondariale è stata voluta in funzione della Riforma penitenziaria, che, anche se non ancora approvata, era nota nelle sue linee essenziali, che erano, poi, quelle dell'art. 27, comma 3, della Costituzione. Di qui, su una superficie di 21 ettari, nacque un istituto in cui non mancavano gli spazi. Ma la sua utilizzazione e la sua apertura avvennero in circostanze opposte e che trovarono pochi entusiasmi a Firenze. Eravamo, per la progettazione, nel 1973-1974 all'idea di un carcere aperto (un carcere-città). All'inizio del 1983 (anni di piombo), invece, quando si trattò di aprirlo (pronto da tre anni) si era per un carcere chiuso. A Poggioreale, il carcere napoletano, era scoppiata una vera e propria guerra fra gruppi camorristici e l'Amministrazione penitenziaria aveva pensato di usare Sollicciano per sfollare in quell'istituto molti dei detenuti di Poggioreale. La città si oppose a quell'uso e riuscì ad evitarlo. Ma l'operazione realizzata fu all'insegna della chiusura, cui Sollicciano non si prestava affatto. I padiglioni detentivi erano legati da un corridoio di 200 metri lineari, lungo il quale si aprivano scuole e laboratori, Chiesa e cinema e alla fine del quale c'erano i locali per i colloqui, la matricola e gli Uffici. Chiusura in cella, inizialmente addirittura senza discesa nei cortili, accompagnamento dei detenuti da parte del personale di Polizia (allora, ancora gli agenti di custodia), che richiedevano al personale impegni impossibili. Quando l'operazione Poggioreale non ebbe seguito, il regime previsto per i camorristi e per il quale era arrivato personale ad hoc, venne attuato egualmente per i detenuti dei carceri fiorentini: le Murate (maschile) e S. Verdiana (femminile), cui si aggiunsero i detenuti della Casa di Reclusione S. Teresa, di via della Mattonaia. Sollicciano nacque così col regime sbagliato rispetto al progetto e questo fu il suo peccato di origine, che pesa ancora oggi. Il progetto prevedeva 13 sezioni, distribuite in due padiglione: "giovani adulti" con 5 sezioni; casa circondariale con 8 sezioni. Ogni sezione doveva avere 25 posti, con celle singole, salvo due plurime. Ogni cella ha anche un terrazzino di circa un metro quadro, chiuso, verso l'esterno, da lame di cemento armato, che lasciano passare aria e luce. Vanno anche calcolati i posti del femminile: due sezioni di 25 posti + altre due di 15 posti, che dovevano servire alle minorate psichiche, presenti a S. Verdiana. I posti previsti dal capitolato d'appalto erano 405 (femminile compreso) + posti infermeria ed altri. E' stata considerata una capienza regolamentare intorno a 450 posti. Spesso supera oggi le mille presenze.

Va dato atto che la caratteristica di questo istituto è la sua complessità. In parte tale caratteristica si è ridotta recentemente.

E' cessata la funzione di Polo Universitario, che ha avuto per un certo periodo. E' cessata la funzione di casa di reclusione, attribuita per molti anni al padiglione "giovani adulti", poi limitato a due sezioni dello stesso. Restano, però, nell'istituto un numero considerevole di condannati definitivi, intorno a 350, generalmente ospitati nel padiglione "Giovani adulti".

C'è un reparto per i transessuali, per il quale era stato previsto il passaggio alla Casa circondariale di Empoli, contrastato poi da resistenze territoriali. Questo gruppo occupa, attualmente una parte del femminile. C'è una sezione protetta, per autori di reati sessuali ed ex appartenenti alle forze dell'ordine, ed anche una minuscola

sezione collaboratori, dove si trovano persone che non possono essere inserite altrove e sono state precedute negli anni da detenuti che avevano bisogno di particolare sorveglianza per la collaborazione prestata o per altre ragioni.

Per la parte psichiatrica, vi sono due strutture in Sollicciano. Una è la sezione per le osservazioni psichiatriche a competenza regionale e di fatto pluriregionale. La stessa ha una collocazione pessima al Centro clinico (l'infermeria). Non ha nessuna autonomia di spazi. Una recente nota DAP ha richiesto di prepararla anche per le persone sottoposte ad applicazione art. 148 C.P. (infermità psichica sopravvenuta al condannato) e sarebbe logico, per gli stessi motivi estenderla ai sottoposti a misura di sicurezza provvisoria dell'OPG e della Casa di cura e custodia (art. 206 C.P.). L'intenzione, condivisibile, è di ridurre ai soli internati definitivi in OPG e Casa di cura e custodia (a regimi omogenei) gli utenti che rimangono negli OPG territoriali previsti dalla L. 9/2012. Di questa struttura aumenterebbero, pertanto, i possibili utenti. E andrà tutta ripensata. Fra l'altro, va aggiunto che le persone che fruiscono di assistenza psichiatrica in Sollicciano sono circa 200, numero che non dovrebbe meravigliare, perché la media toscana è del 33,2% (v. relazione Trambusti).

La seconda struttura psichiatrica è la Casa di cura e custodia presso la Sezione femminile dell'istituto. Va sottolineato che si tratta dell'unica sezione femminile in Italia con questa funzione (ne era stata progettata un'altra presso l'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, ma il progetto non è, per ora, andato in porto). Da questo deriva che accoglie un numero di internate abbastanza elevato, oltre 15, che cresceranno in futuro. Sono assegnate a questa sezione alcune detenute per osservazione psichiatrica, unica sede penitenziaria in Italia in cui siano possibili assegnazioni a questo fine. Anche all'OPG di Castiglione delle Stiviere, dove funziona una casa di c. e c., a rigore le detenute in osservazione psichiatrica non potrebbero essere avviate. Questa struttura è in condizioni molto scadenti. Per mancanza di personale, le persone stazionano al primo piano, senza fruire di quello terreno, legato al giardino.

Due sezioni accolgono i tossicodipendenti, con un programma guidato da un esperto esterno, programma, comunque, condiviso dal SERT operante nell'istituto. Una sezione accoglie i detenuti che intendono impegnarsi nel programma. L'altra sezione è mista, anche con detenuti extraprogramma.

Altra funzione che svolge Sollicciano è quella della accoglienza dei casi di madri con bambini di tutta la Regione e anche di altre regioni. È stato approvato recentemente un progetto da realizzare in un immobile dell'Opera pia Madonnina del Grappa, finanziato dalla Regione, nel quale donne e bambini dovrebbero trasferirsi. Ma ci vorrà ancora un po' di tempo per la sua realizzazione.

Il sovraffollamento è una costante della condizione detentiva di Sollicciano. Scontato il raddoppio delle presenze nelle camere di pernottamento (così le chiama la legge), in atto è scontato anche un terzo letto nelle stesse e un aumento (oltre il raddoppio) delle presenze nelle camere plurime. Se in Italia la percentuale media di affollamento degli istituti è del 155%, secondo valore più alto in Europa, a Sollicciano è oltre il 200%.

Pochi sono i posti di lavoro in rapporto alle presenze. Intensa invece la frequenza scolastica, anche se minori sono le conclusioni dei singoli corsi per i detenuti che li hanno iniziati nell'istituto. Dagli insegnanti della scuola sono state organizzate riunioni di un comitato scientifico che hanno avuto come oggetto la modifica del regime della scuola in carcere, prendendo atto che non ha senso mantenere i tempi dei corsi curricolari e bisognerebbe pensare ad una presenza più o meno continua di un centro di lettura finalizzato a riprendere o preparare le attività scolastiche vere e proprie, e mantenere i corsi di alfabetizzazione per stranieri o per italiani che siano analfabeti di ritorno. Ma su questo si è già accennato più diffusamente altrove.

Quanto agli interventi ricreativi, culturali e sportivi, alcune manifestazioni di arte e cultura in carcere sono ancora in corso. Si deve ricordare l'impegno, come volontario, del maestro Cini con i *murales*, che hanno coperto le pareti dell'istituto. Al femminile la stessa funzione era svolta da una volontaria, Suor Ludovica. Le attività teatrali sono presenti sia al maschile che al femminile: la stessa attività era stata svolta anche alla Sezione di reclusione fino a che c'è stata. Altre attività ricreative, culturali e sportive vengono svolte nelle varie parti dell'istituto.

Si deve fare un accenno al "Giardino degli Incontri", ultima opera di Giovanni Michelucci, opera piena di gioventù, firmata dal maestro a quasi 100 anni. Il Giardino viene usato, oltre che come sede di incontri variamente culturali, anche come sede specifica dei colloqui fra i detenuti e i familiari in determinati giorni della settimana; negli altri si ricorre ai parlatori ancora esistenti.

4.2 Seconda Casa circondariale di Firenze Mario Gozzini

Questo istituto ha avuto una lunga storia durata oltre 18 anni come ICATT (istituto a custodia attenuata per tossicodipendenti), che ancora sopravvive in parte. Da poco è diventata sezione di semilibertà per tutti gli ammessi a questa misura alternativa della zona fiorentina. A prescindere da questa funzione, bisogna fare un passo indietro per parlare di quella avuta per tanti anni.

L'istituto anticipò di poco la nuova legislazione sugli stupefacenti del 1990 (L. n. 162 del 26/6/90, confluita nel T.U. n. 309 del 9/10/1990, che, all'art. 95, comma 1, disponeva: "La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio riabilitativi". A tal fine, il comma 2 prevedeva l'acquisizione di case mandamentali e la loro destinazione per i tossicodipendenti "condannati con sentenza anche non definitiva". Per vero, questa norma ebbe una esecuzione molto confusa. Dopo vari anni arrivarono in fondo le costruzioni di case mandamentali, per le quali i comuni costruttori chiesero alla Amministrazione penitenziaria se volesse acquisirle o lasciarle ai comuni per lo svolgimento di funzioni degli stessi. Per alcuni istituti la funzione prevista dall'art. 95, comma 1, del T.U. 309/90, era stata realizzata ed erano appunto gli ICATT, che l'istituto in questione anticipò fin dal 1989. Altra esperienza ci fu nella Casa circondariale di Rimini, dove in una struttura esterna alle mura dell'istituto il SERT locale e l'Amministrazione penitenziaria crearono una esperienza analoga, molto proiettata verso le alternative al carcere. Nel 1998/99 ci fu un tentativo di generalizzazione di queste esperienze, che non venne portato in fondo.

Torniamo al nostro istituto Mario Gozzini o Solliccianino, come si è chiamato comunemente. L'esperienza durò a lungo e con buoni risultati, anche se lo stesso non raggiunse mai la presenza massima prevista: funzionava un gruppo filtro, che valutava i casi per l'ammissione all'istituto, il filtro era per l'accoglienza, ma le domande non erano molte e i tossicodipendenti erano molto cauti nel proporre istanze di assegnazione, che volevano un impegno effettivo in programmi riabilitativi.

Le cose si sono interrotte qualche anno fa, quando il sovraffollamento degli altri istituti ha consigliato di usare parte dell'istituto per detenuti comuni, che avrebbero potuto occupare due sezioni con 20 persone l'una, cosa che non sembra accaduta in quanto la presenza ha di poco superato i 70 detenuti, ma calcolati anche i semiliberi arrivati nel frattempo, generalmente più di venti e in via di aumento. Nelle altre sezioni a detenzione ordinaria, a trattamento per tossicodipendenti o meno, è aumentata di poco la presenza ordinaria.

Nella fase attiva del progetto ICATT richiedevano particolare impegno i corsi di formazione professionale con la Scuola edile. Gli allievi, in più occasioni, trovavano sistemazione lavorativa presso imprese private.

4.3 Casa di reclusione di Massa

Dobbiamo iniziare a parlare di questo istituto ricordando una strage tedesca, della quale furono vittime quasi tutti i suoi detenuti (circa 150), nella fase conclusiva della seconda guerra mondiale. L'istituto, vicino alla linea ferroviaria, era già stato bombardato, Massa era un caposaldo della linea Gotica, i detenuti presenti furono portati vicino all'istituto con la promessa di essere portati fuori dalla zona di guerra, in alta Italia, e invece furono ammazzati alle vicine fosse del Frigido, il fiume che costeggia Massa e scende dalle Apuane. E' una strage dimenticata, ma fra le più crudeli delle molte che colpirono la zona nell'ultima fase della guerra (Forno di Massa, Vinca e quelle della vicina Versilia, cominciando da S. Anna di Stazzema).

Il carcere di Massa venne aperto nel 1939 per sostituire quello posto nel Castello Malaspina che domina la città, ormai in condizioni indecorose (nonostante questo fu riutilizzato nella fase finale della guerra e nel primo dopoguerra). Il nuovo istituto doveva essere finalizzato allo svolgimento di attività lavorative. Per lungo tempo lavorò nell'istituto un mobilificio di Carrara e poi un'azienda tessile che vi lavora tuttora e produce per l'Amministrazione penitenziaria lenzuola e coperte di buona qualità. Ha molti ambienti adatti ad attività lavorative anche di una certa complessità.

Potrebbe essere un istituto che offre lavoro utile e produttivo a molti detenuti, ma, allo stato, si deve rilevare che sono chiuse due sezioni, interamente ristrutturare, pronte da tempo, ma non ancora consegnate alla Amministrazione. Il sovraffollamento è determinato soprattutto dalla indisponibilità delle due sezioni ristrutturate. E' possibile che, se venissero aperte, verrebbero utilizzate per allentare il sovraffollamento di altri istituti. Soprattutto sul carcere di Massa si concentrano le residue risorse economiche regionali disponibili per le lavorazioni penitenziarie. Lo scopo è correttamente quello di valorizzare gli spazi e i macchinari disponibili, e di non interrompere attività e relazioni faticosamente avviate. Nonostante questo, come riferito altrove, anche a Massa il numero di posti di lavoro disponibili è in questi anni calato.

4.4 Casa circondariale di Lucca

Un cenno alla sua collocazione. E' un carcere rimasto cittadino, proprio a contatto con le mura della città e uno dei suoi monumenti più significativi. Il carcere, come è stato già detto, è stato inserito in un antico convento, il cui cortile conserva tracce dell'antico splendore. Intorno a questo cortile è costruita la parte carceraria.

E' stata fatta la visita al carcere nell'assenza del direttore, ma con la presenza dei responsabili della Polizia penitenziaria. Il sovraffollamento colpisce a fondo questo istituto. Le sezioni utilizzate sono, almeno in buona parte le celle del vecchio convento, nelle quali si ammassano, con metrature insufficienti e letti a castello, dei quali si ripete la illegittimità per la riduzione dell'aria e della luce che determinano. In alcune celle, per chiudere la finestra, si deve spostare un letto.

Il cortile dell'aria dell'istituto è abbastanza grande e viene anche utilizzato come campo di calcio. E' costruito in confine con il terrapieno che sostiene il percorso, ancora integro, delle mura. Il vecchio convento e il carcere che l'ha sostituito occupa, infatti, uno spazio in un angolo del percorso delle mura cittadine. Il campo di calcio,

costruito ad hoc, non è utilizzabile, in totale disfacimento. L'area su cui sorge il carcere è del tutto irrecuperabile e anche un progetto di ristrutturazione appare irrealizzabile.

In queste situazioni disperate della struttura, la condivisione della situazione difficile per tutti, migliora il rapporto tra personale e detenuti. Il personale cerca di ridurre le tensioni attraverso l'interesse per le situazioni dei detenuti e gli interventi conseguenti e i detenuti vivono con pazienza situazioni che, nel linguaggio della CEDU sono ritenute disumane e degradanti.

Naturalmente i posti di lavoro sono solo quelli domestici, che hanno subito tutte le riduzioni, via via succedutesi nel tempo. Ricordiamo che le riduzioni fra 2007 e 2010 sono state calcolate del 47%. Si aggiungono le riduzioni per il 2011, che sono documentate dalla distribuzione delle risorse fra i vari istituti da parte del Provveditorato. Attualmente chi viene messo al lavoro lavora in tutto per un mese, per tre ore al giorno. Poi è tempo di far posto agli altri. Eppure l'attuale governo indica nelle carceri una delle sedi in cui ottenere risparmi a seguito del riesame delle spese, che uno dei ministri ha come programma.

4.5. Casa circondariale di Livorno

In occasione della Conferenza stampa sulla chiusura di buona parte dell'istituto, un volontario, che vi operava già all'epoca della apertura, ricordò che il carcere precedente, ai Domenicani, dovette chiudere per un terremoto che aveva colpito Livorno. Venne così aperto, nel 1983, d'urgenza, l'attuale istituto. Gli accertamenti statici furono probabilmente frettolosi, la zona non era garantita perché paludosa, una delle vie che circonda il carcere si chiama Via del Pantano, ci sono sempre stati, aumentati nel tempo, problemi statici, che riguardavano proprio le sezioni detentive e altri locali comuni della zona detentiva, per i quali ripetutamente vennero richiesti interventi di manutenzione straordinaria, senza successo, dai responsabili dell'istituto. Alla fine dello scorso anno il DAP condusse una ispezione sulla stabilità dei locali e ritenne necessario intervenire subito, chiudendo quattro sezioni, due a media sicurezza e due a alta sicurezza, che accoglievano persone sottoposte al regime 41bis, nei cui confronti quel regime era stato revocato.

La presenza negli ultimi anni di questi detenuti e, in precedenza di detenuti ad elevato indice di sorveglianza cautelare (categoria oggi scomparsa) ne ha fatto costantemente un istituto a regime rigido, compensato da un gruppo di osservazione particolarmente efficiente, che ha sempre favorito l'ammissione a misure alternative. Questo anche in ragione della popolazione ordinaria della casa circondariale. Una ricerca che a suo tempo si protrasse per quasi due anni, monitorando tutti coloro che entravano in carcere, dette come risultato che le persone che avevano esperienze di tossicodipendenza erano dall'80 al 90%. L'istituto è rimasto sempre caratterizzato da questi due aspetti: da un lato le sezioni di media sicurezza, riservate alla microcriminalità cittadina, in gran parte tossicodipendente; dall'altra, soggetti più pericolosi, diventati un numero sempre più rilevante negli ultimi anni con gli ex 41bis.

Nell'istituto è stata istituita da molti anni una sezione per osservazione psichiatrica, che fu impegnata negli anni 80-90 a controllare adeguatamente i detenuti di malavita organizzata, particolarmente camorristi, che tentavano la strada dell'accertamento di condizioni rilevanti sotto il profilo psichiatrico per arrivare al riconoscimento della non imputabilità. La stessa è stata conservata, mentre il fenomeno è cessato. Resta, comunque, per il lavoro ordinario, che è ancora molto, nonostante l'art. 112 O.P. dica chiaramente che l'accertamento delle condizioni psichiche "è espletato nello stesso istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di

insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria". E' solo al comma 2 dell'art. 112, che si dispone che: "l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una Casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni".

L'istituto è ormai ridotto a poco più di 100 detenuti presenti, ospitati nella sezione femminile, di cui era già previsto il parziale abbandono e nel "transito". Per vero, esiste un problema: ed è il padiglione da 200 posti in costruzione su uno spazio disponibile all'interno delle mura. I lavori di costruzione del padiglione dovevano concludersi nel giugno prossimo, ora si parla già di inizio 2013. Che problema è sorto? Il padiglione non ha ingresso a terra. E' a poca distanza dalle sezioni già di AS (Alta sicurezza) per cui è possibile che si prevedesse un passaggio in uno dei piani, potenziando così la capienza delle sezioni di AS. Si tratta poi di sapere se sia opportuno in una casa circondariale, con tutti i problemi legati alla custodia cautelare, creare una concentrazione di detenuti considerati particolarmente pericolosi. Sembra si sia scelta la via di creare un ingresso a terra del padiglione, con la libertà di usarlo poi anche per la media sicurezza. Va detto che il padiglione è stato costruito, rispettando le esigenze indicate dal Nuovo regolamento di esecuzione all'O.P. Per cui una programmazione sollecita della utilizzazione del nuovo padiglione potrebbe favorire il ritorno a Livorno di gran parte di coloro che erano stati trasferiti altrove e che sono attualmente lontano dalle loro famiglie.

4.6 Casa circondariale Pisa

E' stata sempre una casa circondariale medio grande, la seconda con quella di Livorno, dopo Sollicciano, della Toscana.

E' sempre stata accurata, fino a che il sovraffollamento non l'ha strozzata, sugli aspetti riabilitativi della esecuzione penale, sostenendo le iniziative per concessione misure alternative e ammissione al lavoro all'esterno.

Fra gli aspetti privilegiati quello della scuola, potenziata fino all'inserimento nel polo universitario, cui, per vari anni, hanno fatto riferimento anche gli studenti universitari rimasti nelle case di reclusione di Massa e Portoazzurro.

E' partita dai detenuti malati di AIDS, ricoverati nel centro clinico di Pisa, l'attenzione sulla loro detenzione, che ha portato all'interesse della legislazione nei loro confronti fino alla L. 12/7/1999, n.231, che ha introdotto nell'O.P. l'art. 47bis.

Altra iniziativa in questo settore è stato l'adozione del progetto Prometeo, che affiancava alcuni detenuti volontari ai detenuti sieropositivi o addirittura in fasi di sviluppo della malattia per romperne l'isolamento, che, sempre più pesantemente, subivano in carcere.

Fra le iniziative del carcere di Pisa ce n'è una che va ricordata. E' "Oltre il muro", che è un'accoglienza gestita dalla ASL e per questo particolarmente interessante per detenuti in permesso dalla Casa Circondariale di Pisa e dalla Casa di reclusione di Volterra. L'iniziativa si è recentemente spostata in una sede nuova e più piccola perché la sede precedente aveva bisogno di ristrutturazione. Nonostante, la riduzione dello spazio si è utilizzato questa struttura per fornire accoglienza effettiva, per un periodo massimo di sei mesi, a coloro che fruiscono del beneficio della detenzione domiciliare di cui alla L. 199/2010 (ampliata dalla L. 9/2012) e che mancano di domicilio proprio. Il fatto che si tratti di una accoglienza ASL dà concretezza alla proposta avanzata nella parte sesta sulla realizzazione di strutture

appartenenti al territorio per creare gli spazi dove sia possibile organizzare strutture per l'attuazione della L. 199/2010 e 9/2012.

Va ricordato che, quando la sede di "Oltre il muro" era più grande e la sede era quella attualmente in fase di ristrutturazione, la struttura dava lavoro anche a detenuti in misura alternativa o in lavoro all'esterno che vi svolgevano i lavori necessari per la vita quotidiana della struttura (cucina, pulizia e altri servizi).

Le condizioni di manutenzione dell'istituto, come si è detto, sono ora piuttosto precarie. Si rischia, per svolgere lavori di ristrutturazione, la chiusura di parte dell'istituto.

4.7 Casa di reclusione di San Gimignano.

L'istituto è quello di più recente costruzione fra quelli toscani. Ha sostituito, per finire nella estrema periferia del Comune di S. Gimignano, quello esistente nella città, all'interno delle mura. E' in località Ranza, dista dal centro cittadino circa 7 km.

Anche a San Gimignano, fra le attività ricreative, culturali e sportive, c'è una attività teatrale imperniata sulla presenza di un regista professionale.

Si sono chiesti gli orari di apertura in Sezione ed abbiamo avuto un quadro di sintesi. Il dato paradossale di questa risposta è che il regime è più aperto nei casi dei detenuti più pericolosi. Sono gli altri, della Media sicurezza, quelli che subiscono i regimi detentivi più chiusi. Dietro questo paradosso si celano due problemi. Il primo è che non ci sono più le Case di reclusione di una volta. Le stesse raccoglievano persone con pene elevate, che restavano a lungo in carcere e ne riconoscevano i meccanismi e li rispettavano. Oggi, in un carcere che è diventato, come si è detto, discarica sociale e che contiene sempre più detenzione sociale e povertà, la popolazione detenuta è fatta di soggetti con pene brevi, che non si adeguano alle regole della comunità carceraria e che non le rispettano. Non sentono di fare parte di una comunità, che può essere percepita solo da alcuni, costretti a fare del carcere la loro *casa*. Gli altri, che scontano pene brevi, si rendono autori di piccoli sgarbi, furti, danneggiamenti, che possono innescare reazioni pericolose e indurre i responsabili della sicurezza ad applicare regimi detentivi più chiusi, nei quali ciascuno è costretto a restare a guardia delle sue cose.

Perché, però, la popolazione delle Case di reclusione è cambiata? Perché quella che si è chiamata detenzione sociale ha riempito tutto il carcere. E' questa detenzione, fatta di stranieri, di tossico e alcolodipendenti, di malati psichiatrici, di sradicati, che ha determinato il sovraffollamento e che ormai invade tutti gli spazi detentivi. Così accade anche alla Casa di reclusione di Portoazzurro e in altri istituti.

La mancanza di lavoro, ad eccezione di quello domestico (che ha comunque subito le riduzioni di tutti gli altri istituti) evidenzia un altro paradosso. Nel vecchio istituto, con spazi molto ristretti, c'erano lavorazioni, iniziate da vari anni e che avevano raggiunto un buon livello di qualità. Si producevano infatti oggetti di arredamento utili per la stessa Amministrazione a costi particolarmente economici. L'introduzione del nuovo carcere segnò la fine di queste attività. All'inizio fu la necessità di avere un impianto elettrico regolare. Poi subentrò la cronica insufficienza del personale o altro, che rendevano più gestibile il carcere senza lavoro. Così, anche le aperture in sezione sono accompagnate dall'ozio, che non è un buon compagno della detenzione e che non rende praticabili gli elementi del trattamento e i programmi richiesti dall'art. 13 O.P.

Un discorso diverso è quello della scuola. Anche alla Casa di reclusione di S. Gimignano è stato costituito un Polo universitario, in rapporto con l'Università degli studi di Siena, nella impossibilità, per la inadeguatezza della struttura, di usare la

stessa Casa circondariale di Siena. Da tempo l'istituto ha anche la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria superiore. Tutti gli studenti frequentanti possono contare sulla collocazione in sezioni con regime aperto.

4.8 OPG di Montelupo Fiorentino

L'OPG di Montelupo Fiorentino risale agli ultimi anni dell'800. Va ricordato che allora non era ancora istituita la misura di sicurezza. Gli OPG avevano la funzione di accogliere le persone cui era sopravvenuta una infermità psichica, che impediva loro di stare negli istituti ordinari in comune con gli altri detenuti. Diventerà l'art 148 del Codice Rocco. Inoltre venivano collocati negli OPG coloro che non erano accettati nei manicomi normali: ciò accadeva per le persone autori di reati efferati o, comunque, non accettati dalla comunità. La legge sui manicomi civili è del 1904, ma prima già esistevano due OPG: quello di Aversa e quello di Montelupo Fiorentino. Comunque, OPG e OPC (ospedale psichiatrico civile) andavano avanti di pari passo, anche nella loro incapacità di curare le persone. Quello che accadeva era l'isolamento delle stesse, la preclusione a vivere la loro vita. Così si andò avanti fino alla legge *Basaglia* (1978), che chiuse i manicomi e rese possibile la cura effettiva della malattia mentale.

Si deve ancora aggiungere che esisteva già nel Codice Zanardelli il proscioglimento della persona per incapacità di intendere e di volere, senza conseguenze di carattere penale. Il Codice Rocco, nel 1930, aggiunse al proscioglimento la misura di sicurezza dell'OPG, nel caso del proscioglimento per vizio totale di mente, e la Casa di cura e custodia nel caso del vizio parziale di mente, o seminfermità. Tutte le misure di sicurezza erano applicate con finalità di prevenzione a coloro nei cui confronti si riteneva probabile che commettersero nuovi reati e che, per questo erano ritenuti socialmente pericolosi. Anche la Casa di cura e custodia era applicata a coloro che venivano condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente: se si riteneva la loro pericolosità sociale, oltre la condanna, diminuita per tale vizio, si applicava la misura di sicurezza della Casa di cura e custodia. Nel sistema originario del Codice penale, per il prosciolto, la pericolosità sociale era presunta per legge a chiunque commettesse un reato, punito con pena edittale non inferiore a due anni di reclusione. La misura di sicurezza era di durata minima di due, cinque e dieci anni, a seconda della gravità del reato, e non poteva essere revocata prima di tale termine; se si riteneva non cessata la pericolosità sociale, la misura era prorogata. Il condannato a pena diminuita per vizio parziale di mente era egualmente considerato socialmente pericoloso e nei suoi confronti, presunta per legge la pericolosità sociale; secondo la gravità del reato era applicata la Casa di cura e custodia per la durata minima di uno o tre anni; se il reato era meno grave la pericolosità sociale doveva essere accertata ed era applicata la Casa di cura e custodia per un periodo minimo di sei mesi o la libertà vigilata. Come per i prosciolti, cui era applicata la misura di sicurezza dell'OPG, al termine del periodo minimo se si riteneva non cessata la pericolosità sociale, la misura era prorogata.

A questo punto si rinvia ai paragrafi 2.6 e seguenti, nei quali si riassume la evoluzione, attraverso sentenze costituzionali e norme di legge, del regime della misura di sicurezza fino al DPMC 1/4/2008 e il suo allegato C, che prevede il superamento degli OPG e delle Casa di cura e custodia, e alla legge 9/2012, che ne prevede la chiusura.

Che cosa sta succedendo agli OPG e alle Case di cura e custodia, particolarmente a quelli di Montelupo Fiorentino? Una Commissione parlamentare è partita dalle condizioni inaccettabili igienico-sanitarie della struttura esistente ed ha disposto il sequestro di parte rilevante dell'istituto. La condizione per cui può essere

consentita la liberazione dal sequestro è che lo svolgimento dei lavori necessari recuperino condizioni igienico-sanitarie conformi alla legge.

Va aggiunto che, per il superamento degli OPG e delle Case di cura e custodia voluto dal DPCM e dal suo allegato C, era stata indicata, per tutti gli istituti italiani, la rimozione della misura di sicurezza per tutti coloro che avevano superato la durata minima e che erano considerati dimissibili. In effetti, questa impostazione del lavoro era scorretta in quanto la misura di sicurezza può essere revocata e l'interessato dimesso solo quando viene accertata la cessazione della pericolosità sociale e, altra precisazione, ciò può avvenire anche prima della scadenza del periodo minimo per effetto di una sentenza costituzionale, la n. 110/1974, che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a revocare anticipatamente la misura. E' indubbio, comunque, che la sottolineatura della dimissibilità per coloro che sono rimasti in OPG per la durata minima della misura può rimettere in movimento situazioni che erano state prorogate anche varie volte. Comunque, in questo compito di risolvere situazioni già prorogate o prive di prospettive, gli operatori dell'OPG di Montelupo F. si sono dimostrati efficacissimi. È così risultato chiaro che molti tra i casi in cui vi era una prospettiva di proroga erano tali perché i casi stessi non erano stati presi in carico effettivamente dai servizi territoriali competenti o questi mancavano delle risorse necessarie per la presa in carico. Infatti, per i casi considerati, erroneamente, dimissibili venivano mobilitate risorse, da mettere a disposizione ai servizi competenti.

Attualmente, la situazione degli internati in OPG è la seguente:

- prosciolti, sottoposti a misura sicurezza OPG:	49
- internati provvisori OPG (art. 206 C.P.):	13
- casa cura e custodia:	30
- internati provvisori Casa di cura e custodia:	11
- detenuti ex art. 148 C.P.:	3
- in osservazione psichiatrica:	1
Totale presenti attualmente:	107

Ricordiamo sempre che la legge 9/2012, comma 3ter, ha stabilito che, dal 31/3/2013, ai sensi del comma 4 di tale articolo, le misure di sicurezza dell'OPG e della Casa di cura e custodia devono essere eseguite nelle nuove strutture definite con il comma 2, secondo i criteri di cui al comma 3.

4.9 Casa di reclusione di Volterra

La Casa di reclusione di Volterra è stata utilizzata come sede di detenzione da qualche secolo. Individuare nelle sue mura i luoghi detentivi è ancora una ricerca attuale, relativamente curata in modo sistematico. Grazie a direttori che sono rimasti nell'istituto a lungo, come il dott. Renzo Graziani, che vi è deceduto per un incidente circa 13 anni fa, o la dottoressa Maria Grazia Giampiccolo, attuale direttrice da vari anni, il carcere, nonostante la fama che si porta dietro, con la sua fortezza che domina Volterra, è uno dei più attivi della Regione nelle iniziative avanzate per l'attuazione di attività trattamentali. Le iniziative scolastiche riguardano anche scuole superiori, i cui corsi sono proseguiti negli anni. Oltre queste attività di educazione formale, viene svolta anche una varietà di educazione informale, con la caratteristica di trasformarsi in occasione di lavoro e di professionalizzazione. Sotto questo riguardo, va ricordato il laboratorio teatrale di Armando Punzo, che va avanti da molti anni, ed ha conseguito con i suoi spettacoli importanti a livello nazionale, guadagnando premi prestigiosi. Il laboratorio è stato impostato come un luogo di lavoro, che crea anche professionalità utilizzabili in un ambito teatrale che prescinde dal laboratorio interno, oltre a portare gli spettacoli preparati all'esterno, in vario modo compensati. Questo consente agli operatori del

laboratorio di vivere una vita aperta, diversamente da quella chiusa in cella, cui si è costretti in altri istituti.

Sempre nel settore del lavoro, va ricordata anche una sartoria che esegue lavori di elevata qualità, diversamente dalle sartorie penitenziarie, concepite come confezioni di vestiti penitenziari che nessuno porta: il c.d. vestiario uniforme, ormai non più utilizzato per la disponibilità da parte dei detenuti del vestiario proprio. Certo che le nuove povertà, affacciate al carcere in modo prepotente, fanno riemergere anche bisogni di biancheria e vestiario, la cui fornitura è posta, dall'articolo 7 dell'O.P., a carico della Amministrazione penitenziaria, ma che la stessa non fornisce più da tempo: subentra il volontariato, ma va bene così?

A queste attività, che danno anche sul versante della attività artistica e culturale, se ne è aggiunta un'altra negli ultimi anni: è quella dello *slow food*, del recupero del tempo destinato a riscoprire i sapori di una alimentazione fatta senza fretta. Anche questa attività che viene attuata in istituto ha risultati professionalizzanti, che servono di premessa a misure alternative da realizzare in trattorie e ristoranti locali.

Dei due principali elementi del trattamento, lavoro e scuola, si è detto. Va detto anche dell'accoglienza, che in alcune stanze del Convento di S. Agostino, organizzava il cappellano del carcere, Don Giuseppe Guttadauro. Quello era il luogo disponibile per i permessi dei detenuti e per le famiglie che venivano a trovarli e che si potevano anche incontrare gli uni e gli altri. Don Giuseppe se ne è andato qualche tempo fa, dopo anni che era un punto di riferimento per tutte le iniziative che, in applicazione dell'art. 28 O.P., valevano a "mantenere, migliorare e ristabilire" i rapporti fra i detenuti e le loro famiglie. E' l'occasione buona per ringraziarlo.

4.10 Casa circondariale di Grosseto

Le sorti del carcere di Grosseto – fondato alla fine dell'epoca granducale e nelle immediate vicinanze del Cassero della Fortezza medicea - sono da tempo incerte. La collocazione centrale ed a ridosso degli altri edifici, la sostanziale mancanza di spazi interni (soprattutto per le attività trattamentali) e di spazi esterni suggerirebbero un drastico depotenziamento dell'istituto o una sua definitiva chiusura. Tuttavia della cosa si parla da tempo, ma senza che siano stati fatti significativi passi in alcuna direzione. Nella realtà l'istituto è ancora al suo posto, quantunque ne sia stata ufficialmente ridotta la capienza a causa della carenza di manutenzioni. In pratica, come accade altrove, una parte dell'istituto, in questo caso una parte del secondo piano, è inutilizzabile, e bisogna stringersi nello spazio che resta.

Anche le presenze sono calate, in passato superavano spesso le 30 unità, ora si aggirano attorno alle 20, ma nelle poche celle disponibili i detenuti sono comunque ammassati in spazi al limite della soglia della tortura, come individuata dalla CEDU. Ed anche fuori dalle celle gli spazi sono inadeguati. L'unico passeggio disponibile è il lastrico di copertura di alcuni vani ad uso ufficio posti nel cortile. Vi si accede da una passerella al primo piano. Forse anche per questo l'accesso all'aria è ridotto ad 1h30 alla mattina ed 1h30 al pomeriggio. Ed a parte questo, al momento della nostra visita in istituto non si svolgevano altre attività.

Una situazione difficile dunque, e non solo per i detenuti. Da qualche tempo non c'è più una mensa per gli agenti. Resta però la caserma. È situata al terzo piano, nell'ex reparto femminile, ed in effetti è una ex sezione detentiva a tutti gli effetti, a cui si accede dalle stesse scale a cui si accede alle altre sezioni.

Chiudere e cambiare collocazione, o ristrutturare radicalmente l'attuale istituto di Via Saffi, sono soluzioni opposte, ma prima o poi andrà fatta una scelta. Intanto

l'istituto resta in attesa, bilico tra opposti scenari, in una condizione che sembrerebbe intollerabile se non si protraesse ormai da molti anni.

4.11 Casa circondariale di Prato

L'istituto di Prato, aperto nel 1987, si caratterizza come un complesso di medio-grandi dimensioni che ospita tre circuiti detentivi: la media sicurezza, l'alta sicurezza ed il circuito per collaboratori di giustizia (reparto situato all'interno dell'area detentiva ma separato da quest'ultima da un ulteriore perimetro in muratura). All'interno dell'area detentiva il reparto di alta sicurezza è composto da due sezioni ed è articolato su due piani, mentre la media sicurezza conta otto sezioni poste su un edificio di quattro piani. Tra le sezioni di media sicurezza devono essere annoverate la sezione per *sex offenders* e la sezione destinata a *polo universitario*. Un nutrito gruppo di studenti universitari è presente anche presso l'alta sicurezza.

Gli spazi a disposizione delle attività non soffrono di particolari carenze, oltre agli spazi destinati ad uffici comando e matricola, uffici dell'area trattamentale, salette colloqui (tutte con tavoli e sedie dal 2007), area sanitaria, cucina detenuti, la struttura conta ampi spazi per le attività scolastiche (in gran parte dipinte dai detenuti con murali), culturali, ricreative e sportive. L'istituto è dotato di un'ampia sala polivalente, di biblioteca centrale presso la media sicurezza e di biblioteca presso l'alta sicurezza, di cappelle e di un locale preghiera per i musulmani (presso la media sicurezza), di un campo sportivo esterno. La struttura dispone anche di spazi destinabili al lavoro, negli ultimi anni scarsamente utilizzati a tale scopo ed impegnati per brevi periodi da corsi di formazione professionale. Più limitati risultano invece gli spazi esterni, peraltro da sempre utilizzati a fini trattamentali (uso prevalentemente agricolo).

Attualmente la capienza dell'istituto – il secondo in Toscana per dimensioni – ammonta a 476 posti. Alla metà del 2008 la capienza era di 443 (33 posti in meno): all'incremento ha contribuito l'apertura ai detenuti comuni della sezione destinata a *polo universitario penitenziario*, precedentemente riservata ai soli studenti universitari.

All'inizio del novembre 2011 i detenuti presenti erano 730, soglia cui si giunse dopo un progressivo e continuo aumento della popolazione detenuta che aveva determinato un tasso di sovraffollamento superiore al 150%. I detenuti di origine straniera rappresentavano poco meno del 60% dell'intera popolazione. All'inizio dell'aprile 2012 la situazione era rimasta analoga facendo registrare 701 detenuti presenti (tasso di carcerazione del 147%) e un numero di detenuti stranieri poco al di sotto del 60%.

Il carcere di Prato *Maliseti* è esposto alla gran parte dei problemi che attanagliano i penitenziari italiani: accanto al sovraffollamento, che vede ormai le celle di circa 12 mq. ospitare 3 (e in alcuni casi anche 4) persone, vi sono problemi di ordine strutturale e manutentivo che si scaricano sulle generali condizioni igienico-sanitarie. Frequenti sono infatti le infiltrazioni d'acqua; le risorse per la manutenzione ordinaria risultano del tutto insufficienti (si è registrata ad esempio la mancanza di neon presso l'istituto o di fondi per l'imbiancatura delle celle); durante l'estate scorsa è mancata più volte l'acqua. Si tratta di una situazione che ha determinato le manifestazioni dei detenuti sia durante l'estate che nell'ottobre scorso e della Polizia penitenziaria che ha sovente denunciato una carenza di organico di oltre 100 agenti.

Sovraffollamento, carenza degli organici (compresi quelli degli educatori e degli psicologi) ed in generale di risorse finanziarie, oltre a determinare situazioni di invivibilità interna, mettono a serio rischio la stessa qualità delle attività trattamentali

soprattutto nelle sezioni maggiormente affollate (giudiziarie) e nella sezione per autori di reati sessuali (sovente sopra i 70 presenti) dove dovrebbero essere assicurate ed incrementate le iniziative di supporto. Lo stesso *polo universitario penitenziario* meriterebbe una rinnovata attenzione in termini di spazi dedicati, sulla scorta dei buoni risultati mostrati in passato.

In un carcere complesso come quello di Prato deve essere posta particolare attenzione al mantenimento delle esperienze positive che l'istituto ha saputo nel tempo, e grazie anche al contributo del territorio, realizzare: la scuola (dall'alfabetizzazione sino alla scuola secondaria), l'Università, i corsi di formazione professionale, le iniziative culturali (musicali e teatrali), ricreative e sportive, soggette oggi a rischi di ridimensionamento causati dalle riduzioni di risorse dell'Amministrazione penitenziaria (in particolare quelle finalizzate al lavoro interno) e del territorio.

4.12 Istituto penale minorile *Meucci* di Firenze

L'Istituto penale minorile maschile *Meucci* di Firenze è collocato nel cuore della città, all'interno di un complesso architettonico di particolare pregio. L'istituto – dedicato al Magistrato Giampaolo Meucci, per molti anni Presidente del Tribunale per minorenni di Firenze – è parte dell'antico *Spedale della Scala* fondato nel 1313, che accoglieva infermi e bambini abbandonati, allora chiamati *gittatelli*. Nel tempo il complesso ha subito diverse ristrutturazioni, divenendo nel Seicento Convento camaldolese di San Martino al Mugnone e nel 1873 Casa di correzione per minorenni. L'attuale sede dell'istituto ha al suo interno elementi di grande valore architettonico e artistico derivanti da questo illustre passato, tra cui possono essere citati la chiesa barocca (uno dei rari esempi di barocco fiorentino), l'ingresso antistante la chiesa, il chiostro, il salone interno dall'importante soffitto ligneo.

La struttura è composta da due sezioni detentive (di cui una soltanto attiva) e comprende anche un piccolo spazio per la semilibertà. Dispone di spazi per colloqui (con familiari ed operatori) e finalizzati alle attività formative e ricreative. La parte esterna, si compone di un campo da calcetto in sintetico, di un campo da pallacanestro in sintetico e di zone a verde. Affacciano su questa zona la biblioteca, la palestra, le aule scolastiche ed i vari laboratori finalizzati alle attività professionali o ai laboratori artistici. Questa zona e la sezione detentiva occupata sono stati interessati da una recente, importante, ristrutturazione che ne ha qualificato molto le condizioni generali.

L'istituto accoglie mediamente 18-20 giovani detenuti, con un'età che può variare dai 14 ai 21 anni. La capienza può arrivare sino ad un massimo di 28 posti, quota che probabilmente sarà ridotta molto a causa di nuovi lavori che dovranno attivarsi presso la struttura. Si tenga presente che il numero dei giovani mediamente presenti negli istituti penali minorili italiani, come mostrato nella Tabella 1, è compresa tra i 460 ed i 500.

La popolazione detenuta minorile, così come accade per la detenzione degli adulti, è caratterizzata sia dall'alta presenza di ragazzi di origine straniera (oltre il 35%), sia dall'elevata presenza di situazioni personali di disagio e di grande vulnerabilità (giovani con problemi di tossicodipendenza, disagio psichico o psichiatrico, giovani appartenenti a minoranze marginalizzate come Rom e Sinti) che ne differenziano molto i bisogni di assistenza ed i bisogni di tipo educativo.

Le permanenze dei giovani detenuti presso l'istituto sono molto variabili, oscillando da pochi mesi a permanenze di medio-lungo periodo. La presenza media si

attesta sui 6 mesi circa. A causa di questo turn-over l'attuale programmazione dei percorsi formativi interni è particolarmente complessa e non consente investimenti di lunga durata.

Presso l'istituto, secondo un'attività giornaliera che prevede differenti impegni nell'arco della mattina e del pomeriggio, risutano attivi percorsi di alfabetizzazione sino al conseguimento, laddove possibile, della terza media; attività di tipo espressivo (pittura, musica, teatro); percorsi di avviamento al lavoro, in particolare legati alla meccanica delle biciclette; corsi di formazione professionale legati a edilizia, impiantistica, falegnameria ed a gelateria, panificazione e ristorazione; percorsi di educazione alla salute ed attività motorie; attività di tipo ludico e ricreativo. Le attività vengono sviluppate grazie a risorse dell'Amministrazione penitenziaria minorile ed a risorse del territorio.

Il turn-over dei ragazzi; le situazioni personali, estremamente differenziate e complesse, degli stessi; le difficoltà dell'istituto ad assicurare la continuità della programmazione interna, sovente sottoposta a cali di organico ed a problemi di sicurezza; rappresentano certamente elementi che possono incidere sulla qualità generale della proposta educativa e di reinserimento rivolta ai ragazzi.

Da evidenziare, infine, come nel complesso dell'IPM sia collocato, separatamente, anche il Centro di prima accoglienza (per maschi e femmine) finalizzato ad ospitare ragazzi in attesa di convalida dell'arresto. Il Centro condivide con l'IPM l'infermeria ed il personale medico e di sicurezza. Risulta autonomo nella direzione e nel personale socio-educativo.

4.13 Istituto penale minorile di Pontremoli

L'istituto di Pontremoli è stato a lungo una Casa mandamentale, dipendeva dalla direzione della Casa di reclusione di Massa ed ospitava generalmente condannati alla pena della reclusione con un residuo pena non superiore a 2 anni che non presentassero particolari problemi di sorveglianza. Nell'agosto 2002 il Ministero della giustizia lo ha ufficialmente chiuso, destinandolo contestualmente a Casa circondariale femminile. Dopo una pausa di circa tre anni, in cui sono stati effettuati anche alcuni lavori di ristrutturazione, l'istituto è stato aperto nuovamente nel 2005, come sezione distaccata femminile della Casa di reclusione di Massa. L'utilizzo dell'istituto è stato sempre modesto, non riuscendo mai le presenze a raggiungere la capienza regolamentare, di circa 15-20 posti. Dopo alcuni anni di questo regime di sostanziale sottoutilizzo, l'istituto è stato chiuso, sottoposto ad una ripulitura generale (non ad interventi strutturali), ed è stato inaugurato a dicembre 2010 nella sua nuova funzione di Istituto Penale per Minori a caratterizzazione esclusivamente femminile. Sia per la Toscana che per il sistema della detenzione minorile in Italia si tratta di una novità importante. Ad oggi le sezioni femminili degli IPM di Milano e Torino sono chiuse, e Pontremoli diventa il luogo di destinazione di tutte le minori arrestate nel centro-nord. Non a caso i 16 posti dell'istituto sono quasi sempre pieni (la permanenza in media è stata nel 2011 di 65 giorni). Nel corso del 2011 l'istituto ha ospitato per qualche tempo anche 2 mamme con bambini, uno di 4 mesi e uno di 1 settimana.

L'IPM di Pontremoli è però ancora lontano dall'essere in funzione a pieno regime, e dall'assolvere adeguatamente al proprio mandato. L'attuale direttore, che è lo stesso dell'IPM di Firenze e che viene a Pontremoli due giorni alla settimana, ha preso incarico da novembre 2011. Tutto è dunque ancora da organizzare, basti pensare che vengono per ora garantite in tutto 9 ore di attività scolastiche alla settimana, c'è solo 1 psicologo per 15 ore settimanali ed 1 medico per 2 ore al giorno.

Per tutto il resto, si deve andare fuori dall'istituto. In altri termini, l'IPM di Pontremoli deve ancora ingranare, ma già si possono evidenziare alcune criticità.

La prima riguarda la struttura. Pur essendo in discrete condizioni di manutenzione, ed avendo soprattutto le celle un buon livello di vivibilità, l'istituto da un canto si presenta come troppo *chiuso*, caratterizzato da innumerevoli portoni e cancelli, assolutamente inutili per il suo attuale utilizzo. Dall'altro gli spazi comuni sono inadeguati. In particolare c'è un unico passeggio in cemento e nemmeno uno spazio verde. Ma anche gli spazi comuni all'interno non sono molti e spesso, come nel caso della biblioteca, non sono adeguatamente attrezzati.

L'altra criticità strutturale di questo istituto è inevitabilmente connessa alla sua localizzazione. Pontremoli è un piccolo Comune della Lunigiana, relativamente isolato, che ovviamente non può offrire grandi opportunità di formazione o di reinserimento. D'altro canto tutte le ragazze detenute vengono da lontano, generalmente dalle periferie delle grandi città del centro-nord, ed è lì che tornano una volta uscite dall'IPM. In un contesto simile ovviamente l'accompagnamento all'uscita delle ragazze diventa un'impresa ardua, le poche risorse a disposizione del territorio sono difficili da mettere a frutto e il *passaggio* a Pontremoli rischia di diventare per le giovani detenute una esperienza del tutto priva di senso.

Si vedrà presto se l'istituto e tutta la rete territoriale, in particolar modo gli enti locali, riusciranno ad attrezzarsi adeguatamente per affrontare una simile impegnativa sfida.

Parte quinta: i dati inviati dal PRAP

Si possono trarre indicazioni utili dai dati ricevuti dal PRAP della Toscana, visionabili nell'allegato 10.

Nel Documento A l'andamento complessivo delle risorse per retribuzioni (mercedi) negli anni: 2010: 4.170.059; 2011: 4.864.195; 2012:2.964.612.

Dunque un incremento di circa 700.000 euro nel 2011 rispetto al 2010, ma una diminuzione radicale nel 2012 di quasi 1.900.000 euro nel 2012, rispetto al 2011, e di 1.200.000 euro rispetto al 2010. Uno sforzo in aumento nel 2011, seguito da una riduzione violenta nel 2012, che è l'anno di cui dobbiamo soprattutto parlare. Ciò ha comportato chiusure di attività lavorative, come appare evidente dal movimento su Firenze-Sollicciano, passato da 1.095.000 nel 2011 a 691.400 nel 2012.

Il Documento B sembra rispondere alle perplessità sollevate dalla sentenza Sulejmanovic Italia, ma andrebbe chiarito nelle modalità di calcolo, istituto per istituto.

Sono interessanti le rilevazioni sugli eventi critici, risultanti dal Documento C (2012, fino al 27/3/2012) e dagli ultimi tre documenti dell'allegato (relativi agli anni 2009, 2010 e 2011). Si può rilevare che nel Documento C – relativo ai primi mesi 2012 – Volterra e Gorgona, che hanno varie attività d'impegno e un regime abbastanza aperto, non presentano eventi critici, né auto aggressivi, né etero aggressivi: negli anni precedenti gli stessi eventi sono molto ridotti. Spiccano, in senso opposto, negli anni precedenti e nel primo periodo 2012, le indicazioni di Firenze-Sollicciano con dati, nell'ordine di varie centinaia, molto elevati.

Il Documento D denuncia la situazione degli psicologi e criminologi, non passati al Servizio sanitario regionale con il DPCM 1/4/2008 e ancora a carico della Amministrazione penitenziaria. Se si tiene conto di tutte le funzioni di questi operatori il numero di ore mensili attribuito è insufficiente.

Il Documento E può essere utile per verificare l'incidenza sul numero delle persone presenti al lavoro delle persone amministrate, ma non presenti, perché distaccate altrove: si veda Firenze-Sollicciano: previsti 692, amministrati 597, presenti 471: la differenza fra i due ultimi numeri è di 126.

Il Documento F rivela la insufficienza degli educatori: in ruolo 102, presenti 68.

Il Documento G fa rilevare la scarsa applicazione di lavoro all'esterno e di semilibertà in molti degli istituti del distretto.

Il Documento H rivela il numero modesto di lavoranti sul numero dei presenti. Si tenga conto che, come annotato nella parte della Relazione dedicata al lavoro, molti degli occupati hanno orari minimi e sono presenti a rotazione su un unico posto di lavoro.

Il Documento I mostra l'elevatissimo numero delle persone che entrano in istituto con l'art. 17, comma 2 (1.003), rispetto a quelli entrati con l'art. 78 (83).

Il Documento L evidenzia la situazione del lavoro e delle lavorazioni alla fine del 2010. Infine, il Documento M mostra i detenuti assunti con Legge 193/2000 nel corso dell'annualità 2011.

Parte sesta: le proposte

6.1 Gli istituti da sostituire

La proposta è fatta con particolare cautela, con la intenzione di conservare quello che può essere conservato, anche in riferimento all'estrema limitazione delle risorse. Una struttura nuova ha costi di estrema rilevanza e, in genere, richiede l'impiego di unità di personale maggiori di quelle che operavano negli istituti dismessi. C'è però un limite alla conservazione dell'esistente e il limite è rappresentato dalla impossibilità di rispettare condizioni igienico-sanitarie minime e il rispetto dei diritti dei detenuti nelle strutture esistenti. Se la situazione di un istituto è questa, l'istituto deve essere chiuso. In sostanza, occorre una particolare motivazione per la proposta di chiusura ed occorre anche quella cautela di cui si è parlato all'inizio per andare ad una sostituzione progressiva di nuovi istituti ai vecchi, limitandoci per ora a quelle indispensabili e non rinviabili.

Va fatta anche un'altra precisazione. Il discorso deve tenere conto della situazione patologica dell'attuale sovraffollamento. Lo stesso è dovuto a singole leggi (già richiamate e sulle quali è necessario intervenire per modifiche radicali: legge *Bossi-Fini* sull'immigrazione, legge *Fini-Giovanardi* sugli stupefacenti e legge *ex-Cirielli* sulla recidiva) e bisogna recuperare il criterio della pena carceraria come *extrema ratio*, quale ci è imposta dalla stessa legislazione europea e da tutte le proposte elaborate per un nuovo Codice penale. Recuperando questo criterio, non c'è bisogno di nuove carceri per più detenuti ancora, idea di fondo del vecchio *piano carceri*, formulato dal Ministro Alfano e dal Capo del DAP Ionta, ma c'è bisogno soltanto che siano sostituiti quegli istituti indifendibili perché non è possibile realizzare negli stessi le condizioni di detenzione compatibili con i criteri della legge.

Il Paese primatista mondiale della detenzione, gli USA (2.500.000 di detenuti), detiene anche il primato delle misure alternative (sono il doppio dei detenuti). In precedenza abbiamo dimostrato che i numeri reali delle misure alternative nel nostro Paese, sono inferiori a quelle di chi esegue la pena in carcere. Anche su questo terreno c'è molto da fare per ridurre il numero dei detenuti.

Non è escluso che, ad un esame accurato, altri istituti debbano essere sostituiti. Fra l'altro, alcuni criteri di buona gestione, sono ormai caduti, ma vanno recuperati. Nella persuasione che le strutture piccole dovessero essere abolite perché antieconomiche, sono state soppresse buona parte delle sezioni femminili nelle Case circondariali, così che oggi sono rimaste solo a Firenze, Pisa, Livorno (istituto chiuso in parte, compresa la sezione femminile, non si sa se da conservare o meno), così da sacrificare la esecuzione territoriale per le donne. Certo non possono essere esaminati criticamente istituti, come quelli di Arezzo (chiuso per una ristrutturazione ancora non avviata), Pistoia e Pisa, lasciando al suo destino (non si sa quale) Livorno, ma quelli che appaiono, come si è detto, indifendibili sono quelli di Lucca, Siena e Grosseto.

E' singolare, e va sottolineato, come in questi istituti si sia trovato un personale più motivato che in altri, come se la comune condizione di affrontare e vivere e far vivere in condizioni inaccettabili le persone rendesse inevitabile un rapporto diverso con le stesse.

Lucca e Siena sono due ex conventi. Le strutture di base risentono di questa origine nelle celle, che, per la loro angustia, non possono essere vivibili per più persone, specie se non sia possibile organizzare attività negli spazi residui, molto limitati. Il recupero di questi istituti attraverso ristrutturazione, non recupererebbe quella vivibilità che è necessaria. Grosseto è nato come carcere circa 160 anni fa. Quando supera le 25 presenze, deve essere sfollato. E' inserito nella rete viaria

cittadina, così che i detenuti sono a immediato contatto con il pubblico: il che potrebbe anche essere *trattamentale*, per così dire, ma poco gestibile.

L'impressione è che metterci sopra delle risorse economiche non rimedierà le insufficienze. Ne è quindi preferibile l'abbandono

6.1.1 Le procedure per i nuovi istituti

Sarebbe estremamente pertinente attivare una procedura secondo le regole della partecipazione, fin dalla elaborazione del progetto, cui dovrebbero contribuire tutti gli operatori dei vecchi istituti, compresi i volontari che vi hanno svolto le loro attività. Naturalmente verranno avanzate riserve sul piano della sicurezza, per le quali si può provvedere, senza evitare i problemi che riguardano la migliore gestione. Nelle Case circondariali una sede di esecuzione deve esistere anche per donne

Se faccio questa proposta, non è per una illusoria coinvolgibilità di molte persone, ma perché mi sono trovato, in altre occasioni di costruzioni di nuovi istituti, in presenza di responsabili delle imprese, che, alle visite effettuate dal sottoscritto, chiedevano chiarimenti che evidentemente non erano stati forniti dai committenti.

Si è già accennato che, quando si costruisce un nuovo carcere, si pensa sempre a farlo più grande o più *ingrandibile*, che è lo stesso, e in modo che sia necessario impiegare più personale. Dovrebbero essere evitate entrambe le cose. Bisogna sciogliere il problema se le camere di pernottamento, come le chiama l'O.P., saranno individuali o doppie. Vi sono buone ragioni per l'una o l'altra scelta. Comunque, la scelta è vincolante nella indicazione della capienza e quella capienza successivamente deve essere non superata e non superabile. Altrimenti, si scivolerebbe sempre in una situazione che porterà alle condanne della CEDU. Già, perché è questa l'ottica con cui si deve procedere: calcolare che si può essere condannati in sede internazionale, se si va avanti alla giornata, continuando a fare entrare detenuti, senza limiti o, al contrario, avere e tenere presenti i limiti da rispettare.

I progetti partecipati potrebbero in primo luogo confermare o meno l'esigenza della chiusura, che qui si è ritenuta, ma che potrebbe trovare ragioni contrarie.

I progetti partecipati potrebbero portare a conoscere soluzioni costruttive più adeguate e pratiche e anche meno costose, ad evitare che la Amministrazione possa procedere come crede e non come deve. C'è una questione di fondo, che si è già indicata: se si debbano costruire nuovi carceri per i tanti nuovi detenuti che arriveranno o se si debba avere una sede di programmazione in cui stabilire quale è la quota di detenuti che ci si può permettere e agire di conseguenza.

Nel passato del nostro Paese ci sono state anche le carceri d'oro. E' possibile che la progettazione partecipata possa evitarle?

6.1.2 Il riesame della spesa per istituto

Traduco in *riesame della spesa* la funzione che deve essere attivata per la spesa pubblica che riguarda anche le carceri ed osservo in partenza che, dal 2007 al 2010, la riduzione delle risorse è arrivata al 47%. Nel 2011 l'ulteriore riduzione delle risorse è stata pesantissima per le mercedi, che comprendono anche quelle che attengono alla manutenzione degli istituti toscani: da 4.800.000 euro nel 2010, a 2.900.000 euro per il 2011.

Questo ha portato al sacrificio di attività lavorative, già insufficienti per impegnare al lavoro almeno buona parte dei detenuti presenti. E' un tema da

affrontare: il lavoro, già insufficiente, viene ulteriormente ridotto, senza alcuna valutazione della sua indispensabilità. Non si tratta dell'unico campo in cui ci sono riduzioni: vedi quelle che riguardano la manutenzione degli istituti. Si è consapevoli che l'abbandono in cui versano le strutture, può solo preparare la via a nuove costruzioni, a sostituzione di altre carceri vecchie con nuove? D'altronde, non è che ci siano maggiori risorse disponibili per le carceri nuove, anzi: è pacifico che il c.d. *piano carceri*, ridotto ormai a portare in fondo sostituzioni di istituti ingestibili da anni e da anni progettati, si è bloccato proprio per la insostenibilità della spesa necessaria.

Questa situazione va affrontata complessivamente, tenendo anche conto che Regione ed enti locali non si sono tirati indietro nella offerta di risorse e vorrebbero vedere, a giusta ragione, altrettanta disponibilità nell'Amministrazione penitenziaria. Fra l'altro, c'è in carcere il grosso problema della spesa sanitaria, legata al passaggio della funzione disposta con il DPCM 1/4/2008.

E' stato osservato che il *riesame della spesa* è un progresso rispetto ai provvedimenti di riduzione della spesa *orizzontali*, effettuati con tagli percentuali di un certo settore di risorse. Il *riesame della spesa* sarebbe più puntuale perché analizzerebbe le singole spese e stabilirebbe se una certa spesa può essere cancellata o no. Manterrebbe e non cancellerebbe una spesa se la stessa risulti necessaria per i fini della Amministrazione che ne ha il carico. In questo senso, sarebbe opportuno ricordare le regole penitenziarie europee, enunciate il 5/11/2004 dal Comitato europeo per i problemi penali del Consiglio d'Europa. La regola n. 4 della parte prima, dedicata ai principi fondamentali, dispone: "Quando si decide di privare una persona della propria libertà, la mancanza di risorse non giustifica condizioni del carcere, che violino i diritti umani riconosciuti da queste regole". E' questo il modo di impostare la questione. La disponibilità di risorse non è la regola a cui bisogna sottostare, ma devono sottostare esse stesse alla regola che implica la "inviolabilità dei diritti umani riconosciuti da queste regole" e trovare le risorse necessarie quando sono in gioco la violazione o il rispetto dei diritti umani. Ovvero soprassedere alla detenzione se mancano le condizioni detentive regolamentari. E' su queste nuove basi che va impostato il rapporto fra Regione ed Amministrazione penitenziaria.

Mi sembra sia evidente che è necessario passare dai principi enunciati nei vari protocolli succedutisi nel tempo, alla concreta soluzione di problemi specifici: altrimenti si continueranno a impegnare risorse in carceri "indegne di un paese civile", come dice il Capo dello Stato, e passibili di ulteriore condanna per trattamenti inumani e degradanti. Le basi del rapporto concreto con cui affrontare i problemi specifici degli istituti sono quelli che si sono enunciati qui sopra: regola 4 della Parte prima dell'atto 5/11/2004 del Comitato europeo per i problemi penali del Consiglio d'Europa. Nel fare questo deve essere chiaro che la Regione Toscana contribuisce al recupero di funzionalità del sistema penitenziario toscano e non di quello nazionale, così che i miglioramenti eventualmente ottenuti non devono essere la premessa per una importazione di sovraffollamento da altre regioni.

6.2 Il deficit organizzativo: le carenze nelle direzioni degli istituti della Regione

C'è un deficit organizzativo nella gestione degli istituti, la cui spia più evidente è la mancanza di direttori, di educatori ed anche di assistenti sociali.

Le due ultime componenti del personale, sono da tempo insufficienti a causa di una consapevole politica del personale, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, che le ha trascurate. Come già detto nella parte seconda, n. 2.3, sotto il titolo "deficit

organizzativo”, gli educatori sono stati per molti anni in un rapporto di 1 a 100 con il personale di Polizia penitenziaria. L'ultima decisione della Amministrazione desta un certo stupore: sono stati ridotti gli organici per i ruoli di cui parliamo: del 35% per gli assistenti sociali e del 27% per gli educatori.

Non è più brillante la situazione dei ruoli dei direttori. Da tempo non vengono organizzati concorsi per direttori e questi, almeno nella situazione toscana, sono insufficienti: le direzioni scoperte, tenendo conto anche di quelle che si scopriranno a breve, sono 8 su 18, poco meno della metà. Su questo ci siamo soffermati in altra parte della Relazione, cui abbiamo già rinviato, e sicuramente non è auspicabile la soluzione che potrebbe fornire il concorso per 400 Commissari della Polizia penitenziaria, a cui potrebbero essere consegnate le direzioni scoperte. Nel carcere in cui resta molto difficile il rapporto fra riabilitazione e sicurezza (se ne è parlato ripetutamente con giudizi molto severi sul momento attuale, nel quale sembra più impraticabile la riabilitazione), la consegna delle direzioni ai Commissari squilibrerebbe in modo inaccettabile l'equilibrio di quel rapporto delicato.

Per questa ragione, la proposta che, tanto premesso, deve essere fatta da questo Ufficio alla Regione è di insistere con la copertura ordinaria delle direzioni e non con una copertura straordinaria di personale che non ha un ruolo di coordinamento di tutte le aree di un istituto, ma un ruolo di comando di un'area soltanto. La Regione Toscana si impegna in uno sforzo per migliorare la situazione penitenziaria toscana ed ha il diritto di pretendere che l'Amministrazione penitenziaria provveda al deficit organizzativo del ruolo dei direttori, reperendo direttori e direttori validi nei ruoli scoperti.

C'è un aspetto rilevante che concerne anche la Polizia penitenziaria. Vanno messe in luce due circostanze. La prima è che, secondo affermazioni di fonte sindacale, il numero delle persone che vengono pensionate è superiore al numero delle persone che entrano nel Corpo. C'è quindi una copertura strisciante di organico che va crescendo. Per un altro verso cresce il numero del personale di Polizia Penitenziaria che è distolto dai suoi compiti operativi negli istituti per essere destinato a sostituire il personale assente negli altri ruoli: per esempio quello del personale amministrativo-contabile o quello degli autisti: è possibile che questo attenga a una nozione ampia di sicurezza, ma l'altro è sicuramente poco pertinente. Nel contempo si richiedono ancora altri incarichi al personale di Polizia penitenziaria, come ad esempio quello del controllo sulla esecuzione delle misure alternative. La sostituzione del personale di servizio sociale con quello di Polizia potrebbe suscitare varie perplessità: quella del possibile incompatibilità con le funzioni indicate nell'art. 118 del Regolamento di esecuzione all'O.P., nonché quello del testo fondamentale di verifica costituzionale, contenuto nella già citata sentenza n. 343787 della Corte Costituzionale.

Nella richiesta di aumento organico del personale di Polizia penitenziaria, bisognerebbe, a mio avviso, fare chiarezza sulla sua utilizzazione.

6.3 Programmi per tossicodipendenti e utilizzazione aperta agli stranieri

Un gruppo di associazioni ha, negli anni scorsi, diffuso un documento dal seguente titolo: “Le carceri scoppiano. Potenziamo le misure alternative, liberiamo i tossicodipendenti.” Il documento proseguiva con le indicazioni dei promotori: *Forum Droghe, Antigone, Gruppo Abele, Arci, La Società della Ragione, Ristretti Orizzonti, Comunità San Benedetto al Porto, Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale, Conferenza nazionale volontariato*

giustizia, Cnca nazionale, Seac (Coordinamento enti e associazioni volontariato penitenziario), Fondazione Basaglia, Cooperativa Cat (Firenze). All'appello hanno aderito un nutrito numero di persone, indicate in calce all'appello stesso.

Nell'appello si denunciava la condizione delle carceri, le proteste avanzate, in merito al sovraffollamento determinato dalle specifiche leggi sulla immigrazione, sugli stupefacenti e sulla recidiva. Si assumeva che la legge sugli stupefacenti, approvata in modo molto discutibile, sta riempiendo le carceri, nonostante potrebbe essere quantomeno temperata da una più larga applicazione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge. L'appello si richiama all'opinione secondo la quale i tossicodipendenti non devono stare in carcere o almeno nelle carceri ordinarie. E ciò emerge chiaramente dal comma 1 dell'art. 95 del DPR 309/90, che dispone: "La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi". Evidentemente gli istituti ordinari non erano idonei a tale fine e si prevedeva l'operazione della acquisizione delle Case mandamentali, condotta in modo disattento e limitato. Ma puntualmente i tossicodipendenti sono finiti negli istituti non idonei.

Conclude l'appello: "Sono oggi almeno diecimila i detenuti che si trovano in questa situazione ossia che stanno in carcere ma potrebbero usufruire di questa misura alternativa sulla base di un programma da intraprendere in comunità o presso il servizio pubblico. Un detenuto affidato in comunità costa più o meno 18 mila euro annui (all'Amministrazione penitenziaria costa il triplo). Con 180 milioni di euro a disposizione le regioni italiane potrebbero pagare le rette in comunità per diecimila detenuti tossicodipendenti oggi inspiegabilmente in carcere. Con la stessa cifra si costruirebbero al massimo tre carceri che darebbero spazio a circa 600 detenuti nel 2019 (dieci anni è la media italiana di tempo per la costruzione di un nuovo istituto). Se usati invece per liberare i tossicodipendenti si darebbe l'avvio a un processo di vera decongestione del sistema penitenziario".

Termina l'appello: "Chiediamo una applicazione estesa delle misure alternative, dal lavoro esterno alla semilibertà, attraverso un piano di lavori socialmente utili, impegnando le persone nella tutela dell'ambiente, del verde pubblico, nell'agricoltura, nelle zone di montagna abbandonate".

"La risposta non può essere affidata all'edilizia penitenziaria, alla costruzione di nuove carceri, alla faraonica pretesa di costruire per il 2012 quindicimila nuovi posti nelle carceri italiane, dissipando ingenti risorse economiche per un risultato che già oggi sarebbe insufficiente a ricondurre nella legalità le carceri italiane".

In Toscana, si è arrivati anche vicini a una fase realizzativa, con più incontri che si sono svolti all'Assessorato regionale alla salute, presso l'Ufficio del dott. Arcangelo Alfano. L'Assessore, nel bollettino 10/1/2012 Toscana notizie, ha comunicato di avere messo a disposizione 670.000 euro per la presa in carico di detenuti tossicodipendenti o alcool dipendenti da avviare a "percorsi alternativi alla detenzione". Tornando agli incontri organizzati da Arcangelo Alfano, gli stessi hanno portato alla definizione dei criteri rigorosi che avrebbero potuto guidare la individuazione e la realizzazione dei casi che potevano concludersi con l'ammissione alle misure alternative. Nel frattempo e con fini e risultati diversi partiva un programma all'interno di Sollicciano, in cui erano preparate due sezioni (VII e VIII), destinate a detenuti tossicodipendenti che, in carcere, avrebbero seguito programmi riabilitativi, nei quali era coinvolto anche il SERT interno, secondo indicazioni di operatori non territoriali che utilizzavano risorse fornite dal Fondo nazionale antidroga (300.000 euro x 20 istituti, pari a 6.000.000 di euro). Insomma, programmi in carcere che vengono realizzati (contro la previsione implicita dell'art.95 del DPR 309/90), anche se se ne deve tuttora valutare l'efficacia sul piano del recupero sanitario e sociale. E programmi in misura alternativa che,

nonostante l'impegno e la disponibilità di risorse, non arrivano a conclusione. Il carcere è selettivo: ovviamente in malam partem.

E' stata avanzata la proposta che, a prescindere dalle misure alternative appropriate per tossici ed alcool dipendenti, potrebbero essere utilizzati allo stesso fine della scarcerazione e della sostituzione al carcere con un trattamento all'esterno, la misura della detenzione domiciliare per le pene residue fino ad anni uno di cui alla L. 199/2010, portata a 18 mesi dalla L. 9/2012. La cosa è attuabile dal punto di vista giuridico. **E anche dal punto di vista concreto va ricordato che Oltre il muro, struttura della ASL di Pisa, l'ha già realizzata, sia pure per un periodo di soli sei mesi. Potrebbero essere recuperate quelle modalità.**

La possibile utilizzazione per detenuti stranieri.

Il progetto di cui si è discusso presso l'Ufficio di Arcangelo Alfano, che avrebbe ora anche risorse ulteriori (i 670.000 euro di cui si è parlato sopra), potrebbe anche trovare applicazione, portando fuori dal carcere i detenuti tossicodipendenti non con misure alternative specifiche (gli affidamenti in prova in casi particolari di cui all'art.94 DPR. 309/90), ma anche con la legge 199/2010, modificata col D.L. Severino, convertito nella legge 9/2012, di cui potrebbero fruire tutti coloro che abbiano pene residue di 18 mesi. Questo potrebbe valere, in particolare, per quegli stranieri che, non avendo un domicilio in Italia, non possono essere ammessi al beneficio predetto, se si organizzassero Centri degli enti locali che ne consentissero l'accoglienza.

A tali Centri potrebbero anche appoggiarsi, per essere ammessi a questa o ad altre misure alternative, stranieri non tossicodipendenti. Va chiarito che tali Centri non sarebbero luoghi di detenzione, ma di accoglienza, non custoditi da organi di Polizia e, pertanto, non utilizzabili come Centri di identificazione. L'accoglienza degli stranieri potrebbe essere accompagnata da lavori socialmente utili, che gli stessi chiedessero di svolgere.

Tutto sommato, la Toscana, che non ha nel proprio territorio un Centro Identificazione custodito dalla polizia, e lo ha rifiutato consapevolmente, potrebbe compensarne l'assenza con la presenza di un Centro di accoglienza che si presta a farsi carico, almeno in parte, della esecuzione della pena degli stranieri e che potrebbe farsi carico anche della loro identificazione nel periodo di accoglienza.

6.4 La casa-famiglia protetta: art. 47quinquies, comma 1bis, in fine

C'è un accordo fra Regione Toscana e Amministrazione penitenziaria per la creazione, in un'immobile della Madonnina del Grappa di Firenze, della Casa famiglia protetta prevista dall'art. 47quinquies, comma 1bis, ultima proposizione.

Anche qui, al momento in cui la Regione interviene e si fa carico di parte della spesa, si pone il problema di definirne le modalità, secondo criteri che la stessa Regione collabora ad individuare. Se la struttura viene chiamata Casa famiglia protetta, dovrà pur sempre essere una Casa famiglia e, quindi, le caratteristiche devono essere quelle della Casa famiglia. Non ci dovranno essere elementi carcerari, il personale dovrà essere in abiti borghesi, la possibilità di portare all'esterno i bambini per la frequenza di nidi o scuole materne o per visite o interventi medici, senza accompagnamento di personale penitenziario deve essere piena.

A tal fine devono essere concordati questi aspetti tra Regione e PRAP.

6.5 Il riutilizzo dell'edificio dell'OPG di Montelupo Fiorentino dopo la chiusura

La Villa medicea di Montelupo Fiorentino, nella quale, per oltre un secolo, ha trovato accoglienza L'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, è un bene di sicuro valore storico artistico. Supporre che la sua utilizzazione dopo la eventuale chiusura, prevista dalla L. 9/2012, sia un problema è un'ipotesi scarsamente probabile. Infatti, una delle ipotesi possibili è che l'Amministrazione penitenziaria che l'ha in consegna e che vi ha speso notevoli risorse all'edificio della terza sezione (con una recente ristrutturazione, eseguita in due tempi) e dovrebbe ancora spenderne nella seconda sezione per ottemperare agli interventi della Commissione parlamentare, presieduto dal Sen. Marino, riutilizzi la struttura per continuare ad usarla come istituto penitenziario.

In questo caso, va detto che una struttura così grande in un cittadina di dimensioni modeste come Montelupo Fiorentino, particolarmente dopo che si era abituata, e ne va dato atto, agli ospiti attuali ed alle loro frequenti uscite dall'istituto nell'ambiente cittadino, sarebbe il segno dell'abbandono delle istituzioni, variamente coinvolte.

Sotto questo profilo, la proposta che si può avanzare è quella di una partecipazione attiva degli organi regionali a definire l'uso penitenziario possibile, individuando anche l'uso penitenziario più leggero e meno invasivo per la città.

Resta l'ipotesi di un recupero diverso e di un uso compatibile con il pregio dell'immobile, ovviamente da restaurare nella sua completezza storico-artistica. La Villa medicea è a stretto contatto con l'Arno e il contatto con il fiume era stato accurato in modo particolare. Dall'Arno si saliva al grande giardino all'italiano che andrebbe ricostituito. E' un compito che richiede molte risorse e che non può ricadere sulle spalle di un piccolo Comune. Ma queste risorse possono essere reperite grazie a progetti europei ed a progetti di sponsor che si interessano del recupero di edifici di particolare pregio del patrimonio del nostro Paese.

6.6 Conclusioni

Queste proposte esprimono l'avviso di questo Ufficio, indicato nell'art. 1, commi 1 e 2, legge regionale 19/11/2009, n. 69, legge istitutiva dello stesso, di farsi Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Chiedo scusa se, nell'esprimere il mio avviso, ho usato toni errati: si è trattato di un errore di valutazione della mia funzione.

Quello che vorrei chiarire, sulla traccia del Capo dello Stato che parla di carceri "indegne di un Paese civile", è di partire da lì e di pretendere che le carceri toscane, almeno nella Regione che festeggia tutti gli anni, con la Festa della Toscana, l'anniversario, ormai plurisecolare, della soppressione della pena di morte e della tortura, diventino degne di un Paese civile, quale la Toscana è.

E' possibile che siano subentrati elementi di rassegnazione al peggio e che si valuti lo stato delle cose come inevitabile e irrecuperabile. Ma devo dire che sono rimasto estremamente colpito dalla recente visita del carcere denominato *I quattro cammini* di Barcellona (la cui Amministrazione è curata dalla Generalitat della Catalogna), un grande carcere di 1.800 persone, che disimpegnano tutto un lavoro a tempo limitato (3-4 ore, regolarmente pagate), che frequentano tutta una scuola, che hanno una vita fatta di impegni quotidiani, di attività culturali, ricreative, sportive e che fruiscono anche di colloqui intimi, oltre a quelli tradizionali.

Perché è possibile in Catalogna e non da noi? Ma, di fatto, ci sono istituti, fra quelli descritti, che funzionano anche da noi. Bisogna verificare le volontà, collaborare tutti per recuperare dignità, che non è una cosa da poco. Quando dico tutti, mi riferisco alle autorità di Governo, che, oltre quelle della Amministrazione penitenziaria, devono proporre al Parlamento provvedimenti che incidano sulla legislazione che ha prodotto il sovraffollamento (le leggi ben note) e a quella che consente alla nostra Magistratura di mantenere la custodia cautelare ai livelli più alti d'Europa, quasi al doppio della media europea.

Oppure siamo condannati al carcere dopo Cristo?



IL CARCERE DOPO CRISTO

Relazione annuale del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Alessandro Margara

**Hanno collaborato alla stesura della Relazione
Saverio Migliori e Alessio Scandurra
Fondazione Giovanni Michelucci**

Allegati

Quadro degli allegati

- Allegato 1* – Riepilogo dell'attività di corrispondenza
- Allegato 2* – Eccezione dinanzi alla Corte Costituzionale sul problema dell'affettività in carcere
- Allegato 3* – Programma del Seminario *Degli affetti e delle pene*
- Allegato 4* – Serie storiche delle presenze in carcere
- Allegato 5* – Serie storiche degli ingressi in carcere
- Allegato 6* – Grafici e tabelle su misure alternative
- Allegato 7* – Grafici e tabelle sulla durata degli affidamenti e sui reati per i quali la misura è concessa
- Allegato 8* – Ipotesi per una proposta di legge sulla scuola in carcere
- Allegato 9* – Corrispondenza con Assessorato regionale alla salute su strutture psichiatriche di Firenze-Sollicciano
- Allegato 10* Dati inviati dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria

Allegato 1 – Riepilogo dell'attività di corrispondenza

Segnature di protocollo in partenza: n. 78 di cui:

relative a problemi generali	n.	11
visite/sopralluoghi ad istituti	n.	9
segnalazioni a organismi competenti su condizione singoli detenuti	n.	43
comunicazioni a persone detenute	n.	15

Casi esaminati nel corso del 2011: n. 43

Frequenza di comunicazioni per istituto carcerario:

San Gimignano	n.	17
Pisa	n.	10
Sollicciano	n.	6
Prato	n.	4
Livorno	n.	4
Pistoia	n.	1
Grosseto	n.	1
Porto Azzurro	n.	1
Lucca	n.	1

Allegato 2 – Eccezione dinanzi alla Corte Costituzionale sul problema dell'affettività in carcere

SIUS 2012/4502 - UDS FIRENZE

ORD. N. 1476/2012

SIEP 2010/195 – Procura Generale della Repubblica

presso la Corte d'Appello di Firenze



UFFICIO DI SORVEGLIANZA FIRENZE

Il Magistrato di sorveglianza

a scioglimento della riserva

visti ed esaminati gli atti:

visto il reclamo avanzato da [omissis] detenuto nella Casa Circondariale di Firenze;

ritenuto di dovere procedere giurisdizionalmente e, quindi, di essere legittimato a sollevare eccezione di incostituzionalità di una disposizione di legge, e, cioè, del comma 2 dell'art. 18 della legge 26/7/1975, n. 354; e ciò in relazione all'art. 35, comma 1, n. 2, come interpretato dalla sentenza costituzionale 11 febbraio 1999 n. 26;

ritenuto che l'art. 35 dell'Ordinamento penitenziario prevede che "i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami, orali o scritti", a varie autorità, fra le quali, al n. 2, è previsto anche il magistrato di sorveglianza. La Corte costituzionale, con sentenza n. 26/1999, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale. La sentenza costituzionale ha lasciato impregiudicate le modalità di tale tutela, di competenza comunque del magistrato di sorveglianza, che la Corte di Cassazione, con sentenza Sezioni Unite 26/2/2003 n. 25079, ha individuato nel reclamo di cui all'art. 14ter, Ordinamento penitenziario, che è richiamato anche dall'art. 69, stessa

legge, nelle materie dei reclami al magistrato di sorveglianza (v. le conclusioni su tale punto al n. 17 di tale sentenza);

ritenuto, conclusivamente, che si possa procedere nelle forme indicate, che sono giurisdizionalizzate:

Osserva

A. PREMESSA.

1. - Affettività e sessualità.

Sono ammessi, anche nel nostro regime penitenziario, rapporti affettivi stabili con altre persone, in particolare con i familiari. La corrispondenza epistolare è prevista senza censura, salvo non sia specificamente disposta e, anzi, tale corrispondenza non è limitata neppure nei confronti di terzi. E' prevista la corrispondenza telefonica, una volta alla settimana, anche per questa con la possibile estensione a terzi, se ricorrano ragionevoli motivi. E sono previsti i colloqui, sei al mese, con i familiari, e anche con terzi, sempre se ricorrano ragionevoli motivi. Non è utile scendere a esaminare le eccezioni a queste regole.

In verità, la legge penitenziaria inserisce fra gli elementi del trattamento l'agevolazione dei rapporti con la famiglia ed uno specifico articolo dispone che "particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei reclusi con le famiglie" (art. 28 L.26/7/1975, n. 354).

Questa "particolare cura" è specificata nel regolamento di esecuzione alla legge penitenziaria, nella concessione di colloqui, oltre quelli ordinari e nella autorizzazione alle "visite" che consentono di trascorrere, insieme a coloro che sono ammessi ai colloqui, parte della giornata in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto insieme, fermo restando il controllo visivo del personale di sorveglianza: v. art. 61 del regolamento: "Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento".

Si potrebbe osservare che già la "visita" è un colloquio sui generis in quanto, ferme le esigenze di controllo, che la legano al colloquio, realizza un momento di familiarità, sempre lontano da rapporti affettivi intimi con il proprio partner (coniuge o stabile convivente), intimità che sembra ed è un passo ulteriore, che non si vuole compiere.

Pertanto, le concessioni ai rapporti affettivi con i familiari del nostro regime penitenziario non consentono di risolvere il problema della affettività e, all'interno di questo, quello della sessualità, diversamente da quanto accade in altri regimi penitenziari di altri paesi europei e non europei. Spesso, nella realtà del nostro paese, le modalità dei colloqui in spazi ristretti ed affollati limitano fortemente anche la sola espressione di affetto fra le persone. Uno sforzo è stato effettuato in vari istituti, in aderenza alle indicazioni del regolamento di esecuzione, con la realizzazione di aree all'aperto – le aree verdi – ma di rado tali spazi hanno l'ampiezza propria di alcuni quali Rebibbia nuovo complesso, il Giardino degli incontri a Firenze-Sollicciano, in cui resta comunque, il controllo attraverso telecamere da parte del personale. Si conferma quindi, sia negli spazi chiusi e ristretti, sia nelle aree verdi piccole o grandi che siano, il controllo visivo del personale di sorveglianza e il conseguente impedimento all'espressione naturale e completa dell'affettività e, all'interno di essa, dell'espressione completa della sessualità con il partner.

In sostanza, nella maggior parte delle realtà del nostro paese anche il semplice colloquio è limitato e limitante (come dimostrano le lunghe code, lunghe per i tempi e per i numeri) e determina il rischio dell'inacidimento dei rapporti con il resto della famiglia.

Le testimonianze su tale situazione sono numerose e frequenti sono i casi nei quali i figli minori non vengono portati ai colloqui per le modalità con cui gli stessi si svolgono.

E' opportuno affrontare la questione anche attraverso l'analisi di due testi generali:

- . - la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo: L. 4/8/1955 n, 848;
- . - le nuove regole in materia penitenziaria del Consiglio d'Europa.

Ovviamente tali disposizioni (n. 2) o raccomandazioni (n. 3) saranno sempre inserite nel quadro della disciplina costituzionale, che sarà di volta in volta dichiarata.

2. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo di cui alla L. 4/8/1955, n. 848.

Di tale atto legislativo interessano, in particolare, le norme seguenti:

- Art. 3 - Divieto della tortura: Nessuno può essere sottoposto a torture, né a pene o trattamenti inumani e degradanti.

- Art. 8, comma 1, prima proposizione 1: Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

3. Le nuove regole in materia penitenziaria del Consiglio d'Europa.

Ai fini di una analisi concreta di tali regole, appare opportuno procedere da quelle del Consiglio d'Europa, approvate dal Comitato dei Ministri dei 46 Stati europei (aderenti al Consiglio), iniziando ad esaminare le prime, quelle che fanno riferimento alla Raccomandazione 1340/1997, per poi passare a quelle più recenti dell'11/1/2006, entrambe preparate ed approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo decisivo in ragione della presenza al suo interno di tutti gli stati membri al livello più alto.

Raccomandazione n.1340/1997: art. 6:

a) "L'assemblea raccomanda che il Consiglio dei Ministri inviti gli stati membri: (punto VI°): migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in particolare mettendo a disposizione luoghi in cui i detenuti possano incontrare le famiglie da soli".

Raccomandazione 11/1/2006: regola n. 24, comma 4: "Le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali".

Tale regola è commentata in calce con queste parole: "La regola 24.4 mette in rilievo l'importanza particolare delle visite per i detenuti, ma anche per le loro famiglie. Ove possibile, devono essere autorizzate visite familiari prolungate (fino a 72 ore, ad esempio, come avviene in numerosi paesi dell'Europa dell'Est). Dette visite prolungate consentono ai detenuti di avere

rapporti intimi con il proprio partner. Le “visite coniugali” più brevi autorizzate a questo fine possono avere un effetto umiliante per entrambi i partner.”

Questa regola, quindi, non solo avverte che il problema sessuale del detenuto deve trovare soluzione, ma che la deve trovare proprio in un quadro affettivo familiare normale, attraverso visite prolungate e non, invece, con visite intime brevi, controindicate per l'effetto umiliante che possono produrre.

Si può quindi affermare che la scelta della soluzione soltanto sessuale, per così dire, viene valutata come umiliante.

Il documento contestuale che accompagna le “Regole” 2006, riferisce la realtà di vari paesi europei nei quali si è affermato un vero e proprio diritto all'affettività in carcere così affrontando e risolvendo anche il problema della sessualità.

Esemplificando sempre sulla base del documento citato:

- in Croazia sono previsti colloqui non controllati di 4 ore con il coniuge o il partner; così anche in Albania, con frequenza settimanale;
- in alcuni lander della Germania sono predisposti piccoli appartamenti in cui i detenuti condannati a lunghe pene possono incontrare i propri cari;
- in Olanda, Norvegia, Danimarca, soluzioni analoghe, con camera matrimoniale, servizi e cucina, senza limiti relativi alla posizione giuridica; stessa soluzione anche in Finlandia, se non è possibile l'ammissione a permessi all'esterno;
- in Francia e Belgio vi sono sperimentazioni in appartamenti per periodi prolungati, fino a 48 ore, con la imputazione dei costi ai parenti dei detenuti;
- in Svizzera iniziative analoghe sono in atto in Canton Ticino ed in altri cantoni della confederazione;
- in Spagna sono previste visite familiari/intime brevi per tutti i detenuti, quale che sia la posizione giuridica;
- in alcuni paesi dell'Europa dell'Est sono consentite visite in appositi appartamentoini o strutture mobili, in cui può trovare accoglienza la famiglia in tutte le sue componenti.

Fuori Europa non mancano iniziative analoghe. In Canada, le soluzioni più ampie, con incontri fino a tre giorni in prefabbricati, siti nel perimetro degli istituti: è assicurata, ovviamente, la più completa intimità. Anche negli USA, che vantano il primato mondiale per numero dei detenuti, sono previsti, in alcuni Stati, programmi di visite coniugali o familiari: i detenuti possono incontrare, ogni due settimane, il coniuge e, ogni mese, tutta la famiglia, in una casa mobile posta all'interno del carcere, per tre giorni consecutivi. Vi sono esperienze anche in Messico, Brasile e Venezuela.

Si tratta di un elenco certamente incompleto.

Da quanto sopra detto deriva che la soluzione del problema sessuale, per le indicazioni del Consiglio d'Europa, deve passare attraverso il riconoscimento più ampio e naturale della affettività: la concessione di permessi più ampi alla intera famiglia per trascorrere, all'interno del carcere e

senza controllo visivo del personale, uno o più giorni, evita le ammissioni al solo sesso fra partner, che viene considerato invece umiliante.

A questo punto dobbiamo chiederci quale sia l'efficacia di tali disposizioni: ebbene esse sono disposizioni emanate da un organo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che, nel quadro della convenzione internazionale che lo ha costituito, invita ogni membro a tenere conto delle regole decise insieme. L'invito è valido ed efficace, anche se si possono consentire tempi di attuazione diversi. L'indicazione di dove però deve tendere il regime penitenziario è chiara.

Occorre poi ricordare un ulteriore atto approvato dal Parlamento Europeo in data 9/3/2004, finalizzato a raccomandare al Consiglio d'Europa un sistematico elenco dei diritti dei detenuti (di cui le regole del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 11/1/2006 sembrano essere attuazione), fra le quali, alla lettera 1c, appare "il diritto ad una vita affettiva e sessuale, prevedendo misure e luoghi appositi".

In conclusione, l'opzione in questa materia della disciplina europea è evidente.

4. Il problema del sesso nella realtà del carcere.

Proviamo a ricostruire la realtà del nostro carcere nel quale vigono regole proibizioniste ed alcuna soluzione è prevista del problema sessuale all'interno o meno di quello affettivo.

Si ha, da un lato, il sesso immaginato, come provano le immagini che ricoprono i muri degli spazi interni delle celle (che ove rimosse dai responsabili dell'istituto vengono rapidamente sostituite): il sesso immaginato e negato ha come esito il sesso solitario .

Si ha dall'altro lato, un'omosessualità ricercata o imposta, sia che la coazione consegua alla violenza o alla minaccia sia che derivi da un consenso rassegnato alla situazione.

E' chiaro, comunque, che è decisamente improbabile una scelta di continenza da parte di un numero significativo di detenuti, così che residuano le due scelte sopra indicate – masturbazione o omosessualità, indotte dalla situazione – che hanno una evidente caratteristica di innaturalità oltretutto di degrado e avvilitamento personale, pesantemente avvertito da chi vi è costretto. Una dinamica, contraria, all'evidenza, a percorsi di riabilitazione.

Conclusione di questa premessa. L'inibizione del sesso col partner, sia nel quadro della affettività, sia come consenso alla diretta consumazione dell'atto sessuale con il partner medesimo, è previsto come regola generale del Consiglio d'Europa (raccomandazioni n. 1340/1997 e raccomandazione 11/1/2006 e, infine, raccomandazione Parlamento Europeo al Consiglio d'Europa del 9/3/2004) e viene attuato in molti paesi europei con una preferenza espressa, nelle regole ricordate per la attuazione, del riconoscimento della affettività nel senso più ampio e senza controllo visivo del personale.

5. Permessi. La opzione sicuramente migliore per rispondere al problema sessualità/affettività è quella dei permessi fuori dal carcere, perché riporta la sessualità in una situazione di libertà con il ritorno nei propri ambiti personali e sociofamiliari.

Come è noto tale possibilità è prevista dall'Ordinamento penitenziario, all'art. 30ter, con i permessi premio e può collegarsi anche ai permessi per gravi motivi familiari previsti dall'art. 30, sia pure per eventi eccezionali. Ma la stessa possibilità non può riguardare tutti i detenuti, perchè nel nostro regime attuale sono inammissibili ai permessi-premio, oltre tutti i detenuti giudicabili (oggi sono il 41,8% del totale), anche una percentuale molto elevata dei detenuti definitivi, percentuale in deciso aumento per le limitazioni delle concessioni da parte degli stessi magistrati di sorveglianza, nonché per effetto della legge 5/12/2005, n. 251, c.d. ex-Cirielli, che riduce sensibilmente i benefici penitenziari per i recidivi (per i permessi premio l'art. 30quater Ord. Penit. richiede periodi di pena, presofferta prima della concessione, sempre più elevati man mano che la pena e la necessità (per il protrarsi della astinenza forzata) aumentano. La quota restante dei detenuti, astrattamente ammissibile, ne fruisce in misura senz'altro minoritaria.

6. L'equiparazione rapporto di coniugio/rapporto di convivenza.

L'equiparazione vige per i colloqui: la complessità, casomai, riguarda la modalità di accertamento della convivenza stabile, che si ritiene provata dall'annotazione anagrafica della convivenza e delle sue conseguenze: i figli e la famiglia che così ne risulta.

In ogni caso, ulteriori specificazioni sulla formazione di un nucleo familiare potrebbero essere desunte da informazioni degli uffici di servizio sociale penitenziario (UEPE).

Ed ancora: è noto che con il termine famiglia di fatto (anche definita convivenza more uxorio) si indica genericamente "l'unione stabile e la comunione di vita tra due persone, non fondata sul matrimonio. La famiglia di fatto si contraddistingue per il carattere di stabilità, che nasce come espressione della libera scelta del singolo individuo di non costituire un vincolo formale, ma di fondare il rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore".

Pertanto, si possono individuare quali "elementi essenziali della convivenza more uxorio:

- la comunità di vita;
- la stabilità temporale;
- l'assenza del legame giuridico del matrimonio.

Il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30/5/1989 prevede d'altronde, all'art.5, la convivenza anagrafica.

Al momento in cui si va oltre il colloquio e la sua ottica, per le ragioni che dovrebbero determinarne il superamento (che sono tutte quelle che si spiegheranno successivamente), si deve inevitabilmente mantenere quella equiparazione del trattamento che informa i colloqui. Altrimenti si finirebbe per dare rilievo al solo rapporto di coniugio, stabilendo una disuguaglianza rispetto ad una condizione carceraria identica.

Naturalmente, come già detto, potrebbe essere previsto che questa stabilità del rapporto possa trovare adeguati accertamenti da parte del Servizio sociale penitenziario, come ante evidenziato.

7. La limitazione delle varie eccezioni ai soli gruppi familiari.

Una riflessione, in proposito appare necessaria perché, a ben guardare, molti dei motivi di incostituzionalità potrebbero riguardare tutti i detenuti. La violazione dei diritti dell'uomo e delle sue protezioni e promozioni negli artt. 2 e 3 della Cost., l'art. 3 - tutto il testo - della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, lo stesso art. 27 Cost., prima proposizione che afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ed è evidentemente, la premessa dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), nonché l'art. 29 Cost., che prevede il diritto alle attività necessarie per la promozione della famiglia e il parallelo art. 8, primo comma, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che ne impone il rispetto, possono essere prese in considerazione per la affermazione della incostituzionalità della scelta negazionista sull'ammissibilità della soluzione del problema affettivo in carcere, nei confronti di tutti i detenuti.

La questione può essere superata agevolmente. La soluzione che viene qui sostenuta del riconoscimento della affettività riguarda il rapporto detenuto/famiglia e la soluzione dentro l'affettività del problema sessuale fra detenuto e coniuge o convivente stabile (specie se tale convivenza è sfociata nella creazione di una famiglia) vale soltanto quando quel rapporto sussista. E' chiaro che, quando invece il legame familiare non esiste, non è possibile la soluzione della affettività e all'interno di quella la soluzione del problema sessuale del detenuto col proprio partner. Va solo chiarito che, in assenza del rapporto del detenuto col partner, resta a consentire la affettività il rapporto con la famiglia di provenienza, attraverso il quale, pur senza la soluzione del problema sessuale, l'ammissibilità alla affettività pura e semplice si può allargare ad altri detenuti.

B. LA SCELTA NEGAZIONISTA DEL NOSTRO CARCERE

La scelta negazionista del nostro sistema penitenziario è desumibile dal comma 2 dell'art.18: E', infatti, il comma 2 dell'art. 18 della L. 26/7/1975, n.354, che esige "il controllo a vistadel personale di custodia" sui colloqui e che quindi impone l'astinenza sessuale.

L'ottica del colloquio è vincolata dalla legge: in sostanza l'unico contatto fra familiari e detenuti è il colloquio e questo è anche il massimo accettabile. Ed è un'ottica fortemente riduttiva rispetto allo stesso art. 28 della legge, perché il solo colloquio, riportato alle condizioni in cui si svolge, in ambienti affollati da una umanità in condizioni critiche, che fa lunghe code per arrivare a quel momento, rende precari e difficili i rapporti familiari e certamente non utili per "mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti o degli internati con le famiglie".

Si tratta ovviamente di una inibizione indiretta, ma chiaramente sufficiente ed efficace. C'è anche da osservare che nello stesso colloquio e, più ancora, nell'istituto della "visita" (con consumazione del pasto allo stesso tavolo fra i familiari), previsto dal nostro art. 61, comma 2, lettera b), Reg. esecuzione Ordinamento Penitenziario, che sempre richiama, però, l'art. 18, comma 2, della legge, si conferma l'ottica negazionista. Nel caso della "visita" è possibile che i gesti affettuosi siano maggiori ed il controllo di queste affettuosità più intense è lasciato al personale di custodia con tensioni notevoli fra detenuti e familiari, da un lato, e personale di sorveglianza, dall'altro. Potrebbe essere questa un'altra ragione che consiglia più spazio alla soluzione del problema nella sua portata generale (conseguente ovviamente all'accoglimento, se possibile, delle presenti eccezioni) per non doverlo affrontare anche in questi aspetti di minor

rilievo, ma comunque gestiti in modo inevitabilmente discutibile e possibili fonte di tensione all'interno di ciascun istituto.

Le motivazioni della scelta negazionista che è quella del nostro diritto vigente, possono essere criticate sotto due aspetti:

- .- quello della inibizione del diritto;
- .- quello della insostenibilità del divieto.

1. L'inibizione del diritto.

Torniamo alle regole approvate dal Comitato dei ministri dei 46 Stati aderenti al Consiglio d'Europa e in particolare alla regola della Raccomandazione 1340/1997, art. 6, comma VI°, nonché alla regola 24, comma 4, della deliberazione 11/1/2006 dello stesso organo. La prima è chiarissima: i detenuti devono "incontrare le famiglie da soli"; la seconda è altrettanto chiara: "La modalità delle visite deve permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali". L'espressione "più possibile normale" è significativa e fa riferimento a una completezza che attiene alla normalità maggiore possibile e che quindi non può ignorare gli aspetti intimi del rapporto che lega il detenuto al partner nell'ambito della famiglia legale o di uno stabile rapporto di convivenza. E' conseguente il commento della stessa fonte che ha prodotto la regola e la sottolinea con queste parole: "La regola 24.4 mette in rilievo l'importanza particolare delle visite per i detenuti, ma anche per le loro famiglie. Ove possibile, devono essere autorizzate visite familiari prolungate (fino a 72 ore, ad esempio, come avviene in numerosi paesi dell'Europa dell'Est). Dette visite prolungate consentono ai detenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner. Le "visite coniugali" più brevi autorizzate a questo fine possono avere un effetto umiliante per entrambi i partner." Queste considerazioni richiamano l'attenzione sul fatto che non è solo la condizione detentiva che preoccupa il Consiglio, ma è anche quella delle famiglie, coinvolte a pieno titolo nel discorso complessivo. Come ben si nota il richiamo alla naturalezza e alla completezza del rapporto è il passo avanti compiuto rispetto alla regola del 1997, che esigeva il semplice incontro dei detenuti con la famiglia da soli. Nella regola 2006 ci si preoccupa che tutto questo avvenga nel modo più normale possibile.

Questa regola, quindi, non solo avverte che il problema sessuale del detenuto deve trovare soluzione, ma che la deve trovare proprio in un quadro affettivo familiare normale, ("il più possibile normale"), attraverso visite prolungate e non, invece, con visite intime brevi, controindicate per l'effetto umiliante che possono produrre. La scelta della soluzione soltanto sessuale, per così dire, viene valutata umiliante.

Nel secondo comma dell'art. 18 citato, siamo lontani da questa ottica che contrasta varie norme sulle quali torneremo e che è l'ottica costituzionale. Si può convenire che le regole approvate dal Comitato dei ministri dei 46 stati europei l'11/1/2006 e quelle precedenti del 1997, non sono immediatamente vincolanti nei confronti dell'Italia, ma conviene riportare e sottolineare qui ciò che era stato detto in precedenza: che il Comitato dei Ministri del Consiglio d' Europa è un organo, che, nel quadro della convenzione internazionale che l'ha costituito definisce, nell'assemblea dei vari stati, delle regole da osservare in carcere, invitando poi i vari stati con un provvedimento che prende il nome di "raccomandazione", ad osservare le regole stesse.

Conclusione: l'invito è valido ed efficace, anche se si può consentire una certa flessibilità di conformazione. La indicazione di dove tende il regime penitenziario europeo è in ogni caso chiara.

Vale la pena di richiamare a questo punto, ad ulteriore conforto della posizione costituzionalmente legittima la sentenza costituzionale n. 26/1999, nella parte in diritto, n. 5: "L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estraneo al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e sui suoi diritti."

"I diritti inviolabili dell'uomo, - prosegue la Corte – il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art. 2 Cost. pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano, nella condizione di coloro che sono sottoposti a una restrizione della libertà personale, i limiti ad essa inerenti, che sono propri di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione."

Conclude, su questo punto, la Corte: "La dignità della persona (art. 3, comma 1 Cost.) anche in questo caso, anzi, soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni d'ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile, è dalla Costituzione protetta e attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo, che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso della esecuzione penale, conformemente del resto all'art. 1, comma 1, che la L. 354/75 ha inteso dare alla intera disciplina dell'Ordinamento Penitenziario".

Allora: per un verso, la citazione costituzionale rivendica il rispetto di un diritto naturale, decisivo sul tema della promozione dell'uomo (v. art. 2 e art. 3, commi 1 e 2), e, per l'altro, tale posizione è rafforzata dal primato della persona umana e dei suoi diritti, nonché dalla funzione inclusiva della pena, riaffermata costantemente e nell'Ordinamento Penitenziario e nella Costituzione. D'altronde, il disconoscimento, attuato nel nostro sistema vigente, di una posizione soggettiva personale e naturale contraddice le indicazioni provenienti dalla citazione dei vari passi della sentenza costituzionale (citiamo l'art. 1, comma 1. Ord. Penit.: "Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona").

Anche questo è un altro segnale, questo, sì, vincolante della incostituzionalità della scelta negazionista. Il che significa: prendere atto che non è possibile costituzionalmente inibire il diritto al rapporto sessuale con il partner in una relazione legale di coniugio o di convivenza stabile e che la forma con cui deve essere ammessa la fruizione di tale diritto è quella della affettività, che evita l'effetto umiliante (e per questo inumano e degradante) del riconoscimento puro e semplice dell'ammissione a rapporti sessuali fra le parti. In sostanza, quindi, è l'affettività che reclama la sua parte fra gli stessi familiari e il detenuto: è nell'ambito del rapporto già riconosciuto (dall'art. 28 Ordinamento penitenziario) con la famiglia che, dando spazio alla normalità maggiore possibile del rapporto stesso, attraverso relazioni prolungate e senza controllo visivo del personale, si realizza l'attuazione di un rapporto familiare, normale nella misura del possibile, fra i vari membri della famiglia, consentendo anche la soluzione del problema della completezza del rapporto fra il detenuto ed il partner (nel senso già indicato).

La astinenza sessuale coatta fa parte di queste dinamiche e colpisce il corpo in una delle sue funzioni fondamentali.

2. L'insostenibilità del divieto

E' anche necessario affrontare i nodi della negazione di rapporti sessuali con il proprio partner nel nostro sistema. Dopo avere riconosciuto che non può essere inibito il diritto, bisogna insistere sulla insostenibilità del divieto di esercitarlo. Questo non riguarda le persone che si relazionano al detenuto, in quanto, nelle ipotesi avanzate e nelle esperienze straniere, sono le stesse che sono ammesse ai colloqui. Non sono le vicinanze dei corpi di queste persone con il detenuto, in quanto l'abbandono del bancone e l'incontro intorno ad un tavolo o, nella visita (che è ammessa anche da noi: art. 61, comma 2, lettera b), con la esplicita possibilità della consumazione insieme del pasto), che lascia spazio a manifestazioni affettive fra familiari e ovviamente anche fra partner, manifestazioni che sono naturali: non ovviamente rapporti sessuali, ma baci e carezze, la cui possibilità e naturalezza creano contrasti e tensioni fra i detenuti e i loro familiari, da un lato ed il personale di sorveglianza dall'altro, chiamato a valutazioni difficili e discrezionali, molto eterogenee peraltro, secondo la mentalità di chi è chiamato a gestirle.

Quindi: occorre comparare la pretesa di una costante sorveglianza di principio (ripeto, di principio: altra è in effetti la concretezza delle situazioni) sui detenuti con il rispetto di una esigenza naturale degli stessi. E si deve anche riflettere sul fatto che l'affermazione del principio di sorveglianza interviene in un luogo che è espressione della sorveglianza nelle sue mura, nell'organizzazione degli spazi, che è, sostanza e simbolo della sorveglianza.

Perché in questo quadro di sicurezza, aggiungere la inibizione di relazioni affettive "il più naturali possibili"? E' logico pensare che il diritto è sempre scelta fra situazioni in possibile conflitto: in questo caso, il principio di sorveglianza prevale, nell'attuale regime, sulla soddisfazione di una esigenza incontestabilmente naturale del detenuto, quale emergente dagli articoli costituzionali (art. 2 e art. 3, comma 1 e 2) citati in precedenza e da tutte le altre considerazioni che consigliano di rimuovere la scelta negazionista attuale.

E arriviamo alla domanda finale, che era quella di partenza: è possibile sostenere, nel quadro costituzionale ora indicato, la riduzione dei rapporti fra detenuto e familiari ai soli colloqui, quando si sacrifica, così facendo, la ricchezza del tema familiare e il detenuto è costretto, a rapporti inevitabilmente degradanti? Non è insostenibile il divieto? La risposta non può che essere affermativa.

Tutto ciò premesso, il Magistrato di sorveglianza solleva d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'art. 18, comma 2, della L. 26/7/1975, n. 354, come in seguito articolata.

C. LE ECCEZIONI DI INCOSTITUZIONALITA'

1. Prima eccezione.

Primo rilievo di costituzionalità: violazione dell'art. 2 Cost.: nella parte in cui afferma "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", nonché nell'art. 3 Cost., comma 1, là dove dichiara l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e, nel comma 2, là dove afferma che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli....che..... impediscono il pieno sviluppo della persona umana", nonché, infine, nell'art. 27 Cost., comma 3, prima proposizione, che afferma: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità".

Di conseguenza, si chiede dichiararsi la illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 18 della L. 354/75, che richiede il controllo a vista dei colloqui, in quanto impedisce la intimità dei rapporti affettivi fra i componenti della famiglia fondata sul rapporto di coniugio o di convivenza stabile, e pertanto viola le norme costituzionali ricordate all'inizio.

L'astinenza sessuale, imposta dal nostro ordinamento penitenziario, all'art. 18, comma 2 dell'Ord. Penit., si muove in senso contrario alle "raccomandazioni" approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 1340/97 – art. 6, comma 6 – e 11/1/2006 – art. 24 comma 4, così come anche chiarito nello scritto, della stessa provenienza, che abbiamo più volte riportato.

Ulteriore conferma a questa posizione si trova, come abbiamo visto, nella raccomandazione 9/3/2004 del Parlamento europeo al Consiglio d'Europa, che riconosce al detenuto "il diritto ad una vita affettiva e sessuale, prevedendo misure e luoghi appositi". Non si deve poi dimenticare che l'astinenza ha quel prezzo che abbiamo indicato alla lettera A, sub 4: cioè il ricorso a pratiche masturbatorie o di omosessualità ricercata o coatta (sia che la coazione consegua alla violenza o alla minaccia o ad un consenso rassegnato alla situazione), pratiche tutte che avviliscono profondamente la persona del detenuto, nel momento in cui dovrebbe essere proposta la sua promozione umana. Sotto questo profilo, l'effetto che l'astinenza produce realizza, contro l'esplicito testo costituzionale, un trattamento contrario al senso di umanità e comprensibilmente degradante, che discende dalla applicazione di una specifica norma: il ripetuto comma 2 dell'art. 18 della L. 26/7/1975, n. 354. Ovviamente, come già chiarito, preso atto che la sola soluzione del solo problema sessuale ha effetti umilianti per i partner, il testo della norma ora citata, deve trovare la soluzione complessiva attraverso la soluzione della affettività, come ripetutamente affermato.

La citazione di parte della sentenza n. 26/1999, coinvolge anche gli articoli 2 e 3 Cost. nella misura che viene ripetuta e ora indicata come premessa alla violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e a politiche penitenziarie che dovrebbero consentire la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e che, al contrario, la negano. Da tali violazioni discende, nel nostro sistema penitenziario, la soluzione negazionista del nostro problema, che determina trattamenti contrari al senso di umanità e degradanti, vietati dall'art. 27, comma 3, prima proposizione (nonché dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo).

2. Seconda eccezione.

Secondo rilievo di incostituzionalità: violazione del comma 3, seconda proposizione, dell'art. 27 Costituzione: "Le pene...devono tendere alla rieducazione del condannato. Si chiede, pertanto dichiararsi la illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 18 della L. 354/75, che richiede il controllo a vista dei colloqui e così impedendo la intimità dei rapporti affettivi, viola l'art. 27, comma 3, seconda proposizione, consentendo che la pena non attui le sue finalità rieducative/risocializzanti/socialmente inclusive.

La Corte Costituzionale, si è ripetutamente pronunciata sul diritto alla esecuzione di una pena rieducativa o riabilitativa o risocializzante, tesa al reinserimento (inclusiva) delle persone nell'ambito sociale e familiare. Per l'attuazione di tale diritto l'art. 13 O.P. chiarisce che deve essere svolta l'osservazione scientifica e pluriprofessionale della personalità e in relazione all'esito della stessa, disposto un programma di trattamento che, utilizzando gli elementi del trattamento, consenta interventi finalizzati a migliorare le risorse personali dell'interessato. Chiarisce l'art. 15,

comma 1, che “il trattamento..... è svolto avvalendosi principalmente della istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative, e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia”.

L’art. 28 poi, sotto la rubrica “rapporti con la famiglia” dispone: “Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”.

La disposizione che si riporta ha un contenuto dinamico – “mantenere, migliorare o ristabilire” - rafforzato dalla espressione iniziale “particolare cura”. Ora, si tratta di chiederci se l’operatività di questa norma e il suo senso costituzionale possano corrispondere alle conseguenze che si traggono dall’art.18, comma 2, ovvero l’astinenza sessuale con il partner e l’affettività tra gli stessi e i rapporti detenuto/familiari, quando si deve ricavare da quella norma che la stessa ha un prezzo, che è la caduta nel sesso solitario o nella omosessualità ricercata o coatta, sia che la coazione segua alla violenza o alla minaccia o a un consenso rassegnato alla situazione, condizioni tutte che determinano una detenzione disumana e degradante (v. commento alla regola 24. punto 4, delle ricordate regole 2006 del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa).

Questa regola, quindi, non solo avverte che il problema sessuale del detenuto deve trovare soluzione, ma che la deve trovare proprio in un quadro affettivo familiare normale, attraverso visite prolungate e non, invece, con visite intime brevi, controindicate per l’effetto umiliante che possono produrre. La scelta della soluzione soltanto sessuale, per così dire, viene valutata umiliante.

Conclusione: la normativa vigente nel nostro regime penitenziario non ha alcuna compatibilità costituzionale.

3. Terza eccezione.

Terzo rilievo di incostituzionalità: si chiede dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2 della legge 354/75, che obbliga il controllo a vista dei colloqui da parte del personale e così impedendo la intimità dei rapporti affettivi, viola l’art. 29 Costituzione, che afferma: “La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, nonché l’art. 31, nella parte in cui, nel comma 2 “protegge la maternità.....favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Se l’art. 29 Cost. richiama al fondamento naturale della famiglia, questo sottolinea che il matrimonio si pone come **un atto convenzionale** sulla naturalezza del fatto in sé. Il dato convenzionale del matrimonio può assumere le forme più diverse, pur se rispettose del riconoscimento dello Stato.

Il risultato della astinenza nel rapporto fra gli stessi coniugi determina i matrimoni “bianchi” in carcere, con la celebrazione dell’atto, ma non la consumazione dello stesso e sostanzialmente la non-consumazione è essa stessa inadempimento degli obblighi relativi nascenti **dal dato convenzionale**.

Inoltre, tale situazione “non protegge la maternità”, ma la impedisce.

Sembra necessario aggiungere che, mai come sotto questo rispetto, ciò che va riconosciuto costituzionalmente è l’affettività come il valore che è sostanza della famiglia e al tempo stesso della convivenza abituale e che può essere finalizzato al matrimonio, ma che su

questo deve costruire il legame, che tiene unita insieme la famiglia. Si ricorda, che, nella parte a cui si è prima rinviato (Lettera A, n. 6), si faceva presente che quell'affettività, che è valore che fonda e mantiene il legame familiare, può anche essere confermata attraverso accertamenti operati dai Servizi sociali competenti.

4. Quarta eccezione.

Quarto rilievo di incostituzionalità: si chiede dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2 della legge 354/75, che richiede il controllo a vista dei colloqui, in quanto non consente la intimità dei rapporti affettivi, e, quindi, viola l'art. 31 comma 1, della Costituzione che afferma: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...", nonché nella parte finale e seconda proposizione del comma 2, che afferma: "La legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Si riparte sempre dagli effetti della astinenza sessuale fra partner legati da rapporto di coniugio o di convivenza stabile, effetti che conseguono al comma 2 dell'art. 18 O.P., effetti che si connotano, come detto e ripetuto, con un ricorso alla masturbazione o alla omosessualità ricercata o coatta, sia che la coazione segua a minacce o violenze o a un consenso rassegnato alla situazione. In carcere tutto questo significa la intensificazione del rapporto a rischio e la contestuale riduzione delle difese sul piano della salute. Ma, di più, la stessa astinenza in se considerata non aiuta, in persone che hanno ormai superato l'età puberale, uno sviluppo normale della sessualità con nocive ricadute stressanti sia di ordine fisico che psicologico.

Ma tutto ciò ha anche un ritorno diverso: è quello cui consegue la violazione dei limiti imposti al rispetto della persona umana, che discende comunque dalle conseguenze della astinenza con il partner, già descritte nel capoverso che precede. Si è parlato più volte dell'effetto umiliante che viene ricollegato alla soluzione del problema sessuale (ad es. nei "colloqui intimi" spagnoli), se non si ha cura di inserirlo nella soluzione del problema della affettività, come qui si ritiene costituzionalmente doveroso. E' necessario coinvolgere l'intero nucleo familiare, titolare a sua volta di diritti all'affettività nei confronti del detenuto, come questi ha pari diritti nei confronti dei propri familiari. Le modalità di tali rapporti sono state più volte ripetute e sono quelle su cui hanno dato indicazioni il Consiglio d'Europa e il Parlamento Europeo.

Conclusivamente, si chiede dichiararsi la illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 18, che richiede il controllo visivo dei colloqui e così, in quanto impedisce la intimità dei rapporti affettivi e imponendo l'astinenza sessuale con il partner legato da rapporto di coniugio o di stabile convivenza ed anzi favorendo il ricorso a pratiche masturbatorie o omosessuali, viola le seguenti norme costituzionali:

art. 2: uguaglianza dinanzi alla legge per il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo;

art. 3, comma 1 e 2, che affermano la pari dignità sociale e la eguaglianza davanti alla legge di tutti e la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

art. 27, comma 3, prima proposizione, consentendo che la pena possa consistere in trattamenti contrari al senso di umanità;

art. 27, comma 3, seconda proposizione, consentendo che la pena non tenda alla rieducazione del condannato;

artt. 29 e 31 Costituzione, nella parte in cui, nel comma 1 dell'art. 29, dispone: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", nonché nell'art. 31, al comma 1 che dispone: "La Repubblica agevola..... la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi", nonché, infine, nel comma 2, nella parte in cui dispone che "protegge la maternità..... favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

art. 32, commi 1 e 2, perché compromette la tutela della salute fisiopsichica dell'individuo (comma 1) e viola i limiti imposti dal rispetto della persona umana (comma 2).

In conclusione: si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2 della legge 26/7/1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede che il controllo a vista dei colloqui impedisce la effettuazione, nel quadro del pieno riconoscimento di rapporti affettivi con i familiari, di rapporti intimi con il partner (legato con rapporto coniugale o con stabile rapporto di convivenza, sul quale si è innestata o meno una situazione familiare).

Tutto ciò premesso, il Magistrato di sorveglianza solleva d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'art. 18, comma 2, della L. 26/7/1975, n. 354 e pertanto

ORDINA

trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

SOSPENDE

il giudizio in corso.

ORDINA

Inoltre che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, non essendone data lettura, alle parti in causa e al Pubblico Ministero, il cui intervento in udienza è obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ordinanza, sempre a cura della Cancelleria, viene comunicata anche ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Firenze, 23.4.2012

Il Magistrato di Sorveglianza

Dr. Antonietta Fiorillo

Tavola rotonda

“Degli affetti e delle pene”

Venerdì 25 maggio 2012, ore 9.30

**Sala delle Feste, Palazzo Bastogi
Via Cavour, 18 - Firenze**

Ore 9.30: *Introduzione alla Tavola Rotonda*

- Alessandro Margara
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Ore 10.00: *Interventi*

- Ornella Favero
- Mario Iannucci
- Mauro Palma
- Daniela Petrillo
- Adriano Sofri

Coordina gli interventi:

- Alessandro Margara

Ore 12.00: *Dibattito*

Ore 12.45: *Conclusioni*

- Franco Corleone

Allegato 4 – Serie storiche delle presenze in carcere

Al 31 dicembre 2011

Data di rilevazione	Posizione giuridica				Sesso		Nazionalità	
	Imputati	Condannati	Internati	Totale	Donne	% rispetto ai presenti	Stranieri	% rispetto ai presenti
30/06/1991	17.103	12.698	1.252	31.053	1.572	5,06	nd	nd
31/12/1991	19.875	14.319	1.275	35.469	1.892	5,33	5.365	15,13
30/06/1992	24.579	18.510	1.335	44.424	2.411	5,43	nd	nd
31/12/1992	25.343	20.567	1.406	47.316	2.568	5,43	7.237	15,30
30/06/1993	26.789	23.718	1.430	51.937	2.805	5,40	nd	nd
31/12/1993	25.497	23.503	1.348	50.348	2.525	5,02	7.892	15,67
30/06/1994	26.041	27.203	1.372	54.616	2.668	4,89	nd	nd
31/12/1994	23.544	26.265	1.356	51.165	2.311	4,52	8.481	16,58
30/06/1995	23.559	27.093	1.321	51.973	2.366	4,55	nd	nd
31/12/1995	19.431	26.089	1.388	46.908	1.999	4,26	8.334	17,77
30/06/1996	20.452	26.882	1.360	48.694	2.081	4,27	8.803	18,08
31/12/1996	19.375	26.962	1.372	47.709	2.099	4,40	9.373	19,65
30/06/1997	21.242	26.987	1.325	49.554	2.060	4,16	10.609	21,41
31/12/1997	20.510	26.646	1.339	48.495	1.938	4,00	10.825	22,32
30/06/1998	21.854	27.451	1.273	50.578	1.976	3,91	11.695	23,12
31/12/1998	21.952	24.551	1.308	47.811	1.832	3,83	11.973	25,04
30/06/1999	23.342	26.167	1.347	50.856	2.067	4,06	13.317	26,19
31/12/1999	23.699	26.674	1.441	51.814	2.190	4,23	14.057	27,13
30/06/2000	23.766	28.321	1.450	53.537	2.271	4,24	14.918	27,86
31/12/2000	24.295	27.414	1.456	53.165	2.316	4,36	15.582	29,31
30/06/2001	24.989	28.962	1.442	55.393	2.440	4,40	16.378	29,57
31/12/2001	23.302	30.658	1.315	55.275	2.421	4,38	16.294	29,48
30/06/2002	22.411	32.729	1.137	56.277	2.496	4,44	17.049	30,29
31/12/2002	21.682	32.854	1.134	55.670	2.469	4,44	16.788	30,16
30/06/2003	20.524	34.695	1.184	56.403	2.565	4,55	16.636	29,49
31/12/2003	20.225	32.865	1.147	54.237	2.493	4,60	17.007	31,36
30/06/2004	20.151	35.291	1.090	56.532	2.660	4,71	17.783	31,46
31/12/2004	20.036	35.033	999	56.068	2.589	4,62	17.819	31,78
30/06/2005	21.037	36.995	1.093	59.125	2.858	4,83	19.071	32,26
31/12/2005	21.662	36.676	1.185	59.523	2.804	4,71	19.836	33,32
30/06/2006	21.820	38.193	1.251	61.264	2.923	4,77	20.221	33,01

31/12/2006	22.145	15.468	1.392	39.005	1.670	4,28	13.152	33,72
30/06/2007	25.514	17.042	1.401	43.957	1.922	4,37	15.658	35,62
31/12/2007	28.188	19.029	1.476	48.693	2.175	4,47	18.252	37,48
30/06/2008	30.279	23.243	1.535	55.057	2.410	4,38	20.617	37,45
31/12/2008	29.901	26.587	1.639	58.127	2.526	4,35	21.562	37,09
30/06/2009	31.281	30.549	1.800	63.630	2.779	4,37	23.609	37,10
31/12/2009	29.809	33.145	1.837	64.791	2.751	4,12	24.067	37,15
30/06/2010	29.691	36.781	1.786	68.258	3.003	4,40	24.966	36,58
31/12/2010	28.782	37.432	1.747	67.961	2.930	4,31	24.954	36,72
30/06/2011	28.363	37.376	1.655	67.394	2.913	4,32	24.232	35,96
31/12/2011	27.325	38.023	1.549	66.897	2.808	4,20	24.174	36,14

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

Allegato 5 – Serie storiche degli ingressi in carcere


Al 31 dicembre 2011

ANNO	INGRESSI DALLA LIBERTA' DI SOGGETTI ITALIANI			INGRESSI DALLA LIBERTA' DI SOGGETTI STRANIERI			TOTALE INGRESSI DALLA LIBERTA'		
	UOMINI	DONNE	TOTALE	UOMINI	DONNE	TOTALE	UOMINI	DONNE	TOTALE
1991	57.809	4.835	62.644	12.168	974	13.142	69.977	5.809	75.786
1992	71.249	6.360	77.609	14.398	1.321	15.719	85.647	7.681	93.328
1993	71.535	5.861	77.396	19.122	1.601	20.723	90.657	7.462	98.119
1994	67.980	5.550	73.530	22.613	2.102	24.715	90.593	7.652	98.245
1995	59.948	4.744	64.692	21.692	2.031	23.723	81.640	6.775	88.415
1996	58.632	4.365	62.997	22.174	2.478	24.652	80.806	6.843	87.649
1997	57.109	4.220	61.329	24.678	2.298	26.976	81.787	6.518	88.305
1998	54.575	3.828	58.403	26.316	2.415	28.731	80.891	6.243	87.134
1999	54.424	4.077	58.501	26.586	2.775	29.361	81.010	6.852	87.862
2000	49.098	3.678	52.776	25.781	2.840	28.621	74.879	6.518	81.397
2001	47.191	3.344	50.535	25.334	2.780	28.114	72.525	6.124	78.649
2002	47.522	3.513	51.035	27.250	2.900	30.150	74.772	6.413	81.185
2003	46.434	3.504	49.938	28.206	3.646	31.852	74.640	7.150	81.790
2004	46.531	3.495	50.026	28.581	3.668	32.249	75.112	7.163	82.275
2005	45.755	3.526	49.281	35.202	5.404	40.606	80.957	8.930	89.887
2006	44.225	3.201	47.426	38.516	4.772	43.288	82.741	7.973	90.714
2007	43.328	3.253	46.581	39.943	3.917	43.860	83.271	7.170	90.441
2008	46.078	3.623	49.701	39.451	3.648	43.099	85.529	7.271	92.800
2009	44.554	3.439	47.993	36.719	3.354	40.073	81.273	6.793	88.066
2010	43.907	3.436	47.343	34.308	2.990	37.298	78.215	6.426	84.641
2011	40.458	3.219	43.677	30.571	2.734	33.305	71.029	5.953	76.982

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

Allegato 6 – Grafici e tabelle su misure alternative

Grafico 1: L'esecuzione penale: anni 1976-2005¹




¹ Leonardi, Fabrizio, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, pubblicato nella rivista "Rassegna penitenziaria e criminologia", Nuova serie, Anno XI, maggio-agosto 2007, Ministero della Giustizia, p. 13

Tabella A: Concessioni misure alternative 2005-2012²

	CASI IN CARICO 31/12/2005	CASI IN CARICO 31/12/2006	CASI IN CARICO 31/12/2007	CASI IN CARICO 31/12/2008	CASI IN CARICO 31/12/2009	CASI IN CARICO 31/12/2010	CASI IN CARICO 31/12/2011	CASI IN CARICO 30/04/2012
AFFIDAMENTO IN PROVA								
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	2.901	439	406	500	712	932	920	1.002
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	951	269	401	613	885	1.594	1.817	1.913
AFFIDATI TOSSICODIP. DALLA DET. DOMICILIARE O ARR. DOMICILIARI	-	-	1	106	234	357	-	-
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	2.235	504	808	1.025	1.188	2.099	2.348	2.502
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	9.464	613	1.061	2.129	2.843	4.136	4.499	4.766
AFFIDATI DALLA DETENZIONE DOMICILIARE O ARRESTI DOMICILIARI	53	1	3	250	401	-	-	-
ALTRO	-	-	-	-	-	-	368	384
Tot.	15.604	1.826	2.680	4.623	6.263	9.118	9.952	10.567
SEMILIBERTA'								
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	1.474	627	671	707	740	802	820	803
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	319	21	31	71	97	112	96	86
Tot.	1.793	648	702	778	837	914	916	889
DETENZIONE DOMICILIARE								
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.668	632	659	966	1.344	2.121	3.631	4.562
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	3.465	716	713	1.087	1.503	2.083	2.677	3.067
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	864	294	165	283	385	1.526	1.993	2.100
ALTRO	-	-	-	-	-	-	70	60
Tot.	5.997	1.642	1.537	2.336	3.232	5.730	8.371	9.789
TOT.	23.394	4.116	4.919	7.737	10.332	15.762	19.239	21.245

² Dati tratti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Grafico 2: Percentuali di revoca nell'affidamento in prova al servizio sociale³



³ Ivi, p. 8.

Tabella B: Misure alternative in Italia – Revoche anno 2010⁴

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE		TOTALE NEL PERIODO	MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO										TOTALE			
			PER ANDAMENTO NEGATIVO		PER NUOVA POSIZIONE GIURIDICA		PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-DETTATI		PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA		PER IRREPERIBILITÀ				PER ALTRI MOTIVI	
			REVOCHE	%	REVOCHE	%	REVOCHE	%	REVOCHE	%	REVOCHE	%			REVOCHE	%
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	Condannati dallo stato di libertà	7.441	153	2,06%	38	0,51%	24	0,32%	8	0,11%	9	0,12%	232	3,12%		
	Condannati dallo stato di detenzione	4.040	100	2,48%	19	0,47%	17	0,42%	7	0,17%	2	0,05%	145	3,59%		
	Condannati tossicodipendenti dallo stato di libertà	1.679	119	7,09%	7	0,42%	7	0,42%	1	0,06%	6	0,36%	140	8,34%		
	Condannati tossicodipendenti dallo stato di detenzione	2.863	261	9,12%	19	0,66%	34	1,19%	15	0,52%	17	0,59%	346	12,09%		
	Condannati tossicodipendenti in misura provvisoria	955	86	9,01%	15	1,57%	1	0,10%	4	0,42%	5	0,52%	111	11,62%		
	Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà	5	1	20,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	20,00%		
	Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione	49	1	2,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,04%		

⁴ Dati tratti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

	Subtotale	17.032	721	4,23%	98	0,58%	83	0,49%	35	0,21%	39	0,23%	976	5,73%
SEMILIBERTA'	Condannati dallo stato di libertà	264	22	8,33%	2	0,76%	0	0,00%	0	0,00%	3	1,14%	27	10,23%
	Condannati dallo stato di detenzione	1.587	94	5,92%	26	1,64%	10	0,63%	7	0,44%	10	0,63%	147	9,26%
	Subtotale	1.851	116	6,27%	28	1,51%	10	0,54%	7	0,38%	13	0,70%	174	9,40%
DETEZIONE DOMICILIARE	Condannati dallo stato di libertà	4.693	180	3,84%	40	0,85%	21	0,45%	23	0,49%	20	0,43%	284	6,05%
	Condannati dallo stato di detenzione	4.107	141	3,43%	45	1,10%	16	0,39%	21	0,51%	25	0,61%	248	6,04%
	Condannati in misura provvisoria	3.622	106	2,93%	84	2,32%	18	0,50%	30	0,83%	41	1,13%	279	7,70%
	Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà	35	0	0,00%	0	0,00%	1	2,86%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,86%
	Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione	49	2	4,08%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,04%	1	2,04%	4	8,16%
	Condannati madri/padri dallo stato di libertà	15	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Condannati madri/padri dallo stato di detenzione	18	0	0,00%	1	5,56%	1	5,56%	0	0,00%	0	0,00%	2	11,11%
	Subtotale	12.539	429	3,42%	170	1,36%	57	0,45%	75	0,60%	87	0,69%	818	6,52%
Totale Misure alternative		31.422	1.266	4,03%	296	0,94%	150	0,48%	117	0,37%	139	0,44%	1.968	6,26%

Grafico 3: Affidati in prova al servizio sociale: anno 1998⁵





Grafico 4: Recidivi⁶



⁵ *Ivi*, p. 14

⁶ *Ivi*, p. 15

Grafico 5: Recidivi per tipologia di affidamento in prova al servizio sociale⁷





Grafico 6: Un confronto con i detenuti (che espiano la pena in carcere)⁸



⁷ Ivi, p. 21

⁸ Ivi, p. 23

Allegato 7 – Grafici e tabelle sulla durata degli affidamenti e sui reati per i quali la misura è concessa

Grafico n. 1: Gli affidamenti al servizio sociale complessivi con notevole frammentazione delle durate, che si distinguono in percentuale fra affidamenti in prova ordinari e affidamenti in prova in casi particolari




Tabella A: Tabella numerica di affidamenti ordinari, in casi particolari e complessivi, con periodi di durata ridotti, che consentono di aggregare misure per durate che aggregano quelle frazionate del primo grafico. In tale tabella numerica, utile per i risultati di entrambe le ricerche, appaiono anche, in ordine di durata, i reati per cui è stata inflitta la pena in esecuzione, nonché le percentuali relative

	affidamenti		Tipi di reati:	Stupefacenti	Patrimonio	Persona	Armi	Reati fallimentari	Prostituzione e pornografia minorile	Violenza sessuale	Famiglia	Fede pubblica	Immigrazione	P.A.	Altri reati	totali generali
Affidamento ordinario al Servizio sociale																
sino a 6 mesi	115	32%		4%	7%	3%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	4%	3%	5%	30%
da 6 mesi ad un anno	92	26%		8%	6%	2%	1%	1%	0%	0%	0%	2%	1%	2%	2%	25%
da 1 a 2 anni	93	26%		11%	6%	3%	2%	2%	0%	0%	0%	2%	0%	1%	2%	29%
da 2 a 3 anni e oltre	57	16%		10%	3%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	16%
<i>totale</i>	357	100%		33%	22%	9%	4%	4%	0%	1%	1%	4%	6%	7%	9%	100%
Affidamento in casi particolari al Servizio sociale																
sino a 6 mesi	39	31%		6%	9%	2%	1%	0%	0%	1%	0%	1%	1%	2%	7%	30%
da 6 mesi ad un anno	30	24%		11%	4%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	2%	5%	25%
da 1 a 2 anni	30	24%		10%	7%	1%	1%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	1%	2%	23%
da 2 a 3 anni e oltre	28	22%		14%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	2%	1%	22%
<i>totale</i>	127	100%		41%	25%	3%	2%	0%	0%	1%	1%	3%	2%	8%	16%	100%
Affidamenti complessivi																
sino a 6 mesi	154	32%		4%	8%	3%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	6%	30%
da 6 mesi ad un anno	122	25%		9%	5%	2%	1%	1%	0%	0%	0%	2%	1%	2%	3%	25%
da 1 a 2 anni	123	25%		11%	6%	2%	2%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	2%	28%
da 2 a 3 anni e oltre	85	18%		11%	3%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	17%
<i>totale</i>	484	100%		35%	22%	7%	4%	3%	0%	1%	1%	4%	5%	7%	11%	100%

Grafico n. 2: Distribuzione in relazione alla durata dei gruppi di casi riferibili ai singoli titoli di reati, con la disaggregazione in ipotesi specifiche

Affidamenti complessivi ai Servizi Sociali




Grafico n. 3: Distribuzione in relazione alla durata dei gruppi di casi riferibili ai singoli titoli di reati, con la disaggregazione in ipotesi specifiche relativa ai soli affidamenti ordinari

Affidamenti ordinari ai Servizi Sociali




Grafico n. 4: Distribuzione in relazione alla durata dei gruppi di casi riferibili ai singoli titoli di reati, con la disaggregazione in ipotesi specifiche relativa ai soli affidamenti in casi particolari

Affidamenti in casi particolari ai Servizi Sociali




Grafico n. 5: Distribuzione in relazione alla durata dei singoli titoli di reati, senza la disaggregazione in ipotesi specifiche e relativo a tutti gli affidamenti, ordinari e in casi particolari

Affidamenti in totale




Grafico n. 6: Distribuzione in relazione alla durata dei singoli titoli di reati, senza la disaggregazione in ipotesi specifiche e relativa ai soli affidamenti ordinari

Affidamento ordinario al Servizio Sociale




Grafico n. 7: Distribuzione in relazione alla durata dei singoli titoli di reati, senza la disaggregazione in ipotesi specifiche e relativa ai soli affidamenti in casi particolari

Affidamento in casi particolari al Servizio Sociale




Tabella B: Misure alternative al 31/12/2010⁹

TIPOLOGIA	IN CORSO AL 01/01/2010	PERVENUTE NEL PERIODO	TOTALI NEL PERIODO	IN CORSO AL 31/12/2010
AFFIDAMENTO IN PROVA				
Condannati dallo stato di libertà	2.959	4.482	7.441	4.136
Condannati dallo stato di detenzione	1.662	2.378	4.040	2.099
Condannati tossicodipendenti dallo stato di libertà	721	958	1.679	932
Condannati tossicodipendenti dallo stato di detenzione	1.150	1.713	2.863	1.594
Condannati tossicodipendenti in misura provvisoria	261	694	955	329
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	1	4	5	3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione	22	27	49	25
Totale	6.776	10.256	17.032	9.118
SEMILIBERTA'				
Condannati dallo stato di libertà	105	159	264	112
Condannati dallo stato di detenzione	738	849	1.587	802
Totale	843	1.008	1.851	914
DETEZIONE DOMICILIARE				
Condannati dallo stato di libertà	1.600	3.093	4.693	2.083
Condannati dallo stato di detenzione	1.410	2.697	4.107	2.121
Condannati in misura provvisoria	402	3.220	3.622	1.526
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	17	18	35	20
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione	22	27	49	25
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	10	5	15	8
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione	12	6	18	9
Totale	3.473	9.066	12.539	5.792

⁹ Dati tratti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Tabella C: Concessioni Misure alternative Tribunale di sorveglianza di Firenze – Anni 2001-2010¹⁰

Attività del Tribunale di Sorveglianza											
								SIU	SIU	SIU	SIU
								2007	2008	2009	2010
		2001	2002	200	200	200	200	2007	2008	2009	2010
Affidamento ordinario (art. 47 O.P.)	<i>dalla libertà</i>	634	821	116	856	668	613	60	201	329	374
	<i>dalla detenzione</i>	201	202	239	289	232	97	82	86	147	202
	totale	835	1023	140	114	900	710	142	287	476	576
	<i>respinti</i>	675	673	716	540	453	370	202	410	564	754
	<i>inammissibili</i>	159	162	368	219	218	138	78	119	164	173
	<i>revocati</i>	120	102	117	147	139	50	7	16	23	36
	<i>proseguiti</i>	234	232	257	252	217	71	4	6	20	32
<i>pronunce</i>	767	922	788	102	742	605	646	427	223	361	
Affidamento in casi di AIDS (art. 47 quater O.P.)¹¹	<i>dalla libertà</i>							0	1	2	1
	<i>dalla detenzione</i>							2	0	2	0
	totale							2	1	4	1
	<i>respinti</i>							3	1	4	6
	<i>inammissibili</i>							0	0	3	1
	<i>revocati</i>							0	0	1	1
	<i>proseguiti</i>										
<i>pronunce</i>							0	0	1	0	
Affidamento in casi particolari (art. 94 DPR 309/1990)	<i>dalla libertà</i>	264	262	242	238	154	130	27	60	111	164
	<i>dalla detenzione</i>	102	80	75	92	77	38	34	35	73	117
	totale	366	342	317	330	231	168	61	95	184	281
	<i>respinti</i>	90	87	90	117	94	82	48	60	126	164
	<i>inammissibili</i>	20	24	98	50	89	76	39	53	62	47
	<i>revocati</i>	46	20	52	28	41	23	12	12	29	36
	<i>proseguiti</i>	74	35	75	69	55	26	5	9	16	36
<i>pronunce</i>	256	353	215	298	211	172	249	188	65	116	

¹⁰ Elaborazioni a cura della Fondazione Giovanni Michelucci su dati del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Le elaborazioni relative agli anni 2001-2006 sono state eseguite su rilevazioni ISTAT del Tribunale. Le elaborazioni dal 2007 al 2010 sono state eseguite su rilevazioni SIUS del Tribunale.

¹¹ I dati sugli affidamenti in casi di AIDS dal 2001 al 2006 sono aggregati agli affidamenti ordinari.

Attività del Tribunale di Sorveglianza											
								SIUS	SIUS	SIUS	SIUS
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Semilibertà <i>(art. 48-50 O.P.)</i>	dalla libertà	17	31	27	38	28	44	7	14	17	11
	dalla detenzione	148	151	137	156	132	47	57	60	70	68
	totale	165	182	164	194	160	91	64	74	87	79
	respinte	177	157	179	151	130	79	115	140	238	271
	inammissibili	38	47	100	81	61	51	45	58	70	77
	revocate	32	19	39	40	35	21	7	4	9	9
	proseguite	26	19	32	26	27	13	1	1	4	1
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991	dalla libertà							0	0	0	0
	dalla detenzione							0	0	0	1
	totale							0	0	0	1
	respinte							0	2	3	4
	inammissibili							0	0	2	0
	revocate										
	proseguite										
Detenzione domiciliare art. 47 ter O.P.¹²	dalla libertà	215	268	327	278	213	168	14	63	148	206
	dalla detenzione	149	139	133	180	166	60	35	73	118	211
	totale	364	407	460	458	379	228	49	136	266	417
	respinte	298	266	300	294	259	153	115	196	368	491
	inammissibili	91	96	210	145	189	122	108	156	210	256
	revocate	40	33	66	55	37	16	7	14	28	61
	proseguite	52	78	64	62	76	40	6	11	12	18
Detenzione domiciliare art. 47 ter 1 bis O.P.	dalla libertà							1	5	11	30
	dalla detenzione							5	3	1	9
	totale							6	8	12	39
	respinte							4	3	7	7
	inammissibili							1	1	5	8
	revocate							1	0	2	1
	proseguite							0	0	0	1
Detenzione domiciliare art. 47 quater O.P.	dalla libertà							2	1	0	
	dalla detenzione							1	0	0	
	totale							3	1	0	
	respinte							0	3	0	
	inammissibili							2	0	0	
	revocate										
	proseguite										
Detenzione domiciliare per ultrasettantenni (art. 47 ter 0 O.P.)	dalla libertà							0	0	1	0
	dalla detenzione							0	0	0	0
	totale							0	0	1	0
	respinte							0	0	0	0
	inammissibili							1	0	0	0
	revocate										
	proseguite										

¹² I dati sulle diverse tipologie di detenzione domiciliare dal 2001 al 2006 sono aggregati alle detenzioni domiciliari art. 47 ter O.P.

Detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies O.P.)	<i>dalla libertà</i>								0	0	0	0
	<i>dalla detenzione</i>								0	0	0	1
	totale								0	0	0	1
	<i>respinte</i>								0	2	2	8
	<i>inammissibili</i>								2	0	5	2
	<i>revocate</i>											
	<i>proseguite</i>											
Detenzione domiciliare art. 47 ter 1 ter O.P. (artt. 146-147 C.P.)	<i>dalla libertà</i>											
	<i>dalla detenzione</i>											
	totale											
	<i>respinte</i>											
	<i>inammissibili</i>											
	<i>revocate</i>											
	<i>proseguite</i>											

Tabella D: Concessioni Misure alternative Tribunale di sorveglianza di Firenze – Statistica relativa al periodo 01.01.2011 al 31.12.2011¹³

OGGETTO	Pendenti Inizio Periodo	Sopravvenuti	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo
Accertamento Condotta di Collaborazione	10	33	1	20	10	2	0	0	0	0	0	10
Affidamento al Servizio Sociale	617	1645	550	787	79	193	4	18	7	11	2	611
Affidamento art. 47 quater O.P.	6	15	2	5	1	6	0	1	0	3	0	3
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	146	459	223	154	29	31	2	6	3	4	3	150
Ammissione e Patrocinio a Spese dello Stato	62	324	181	12	97	1	0	2	0	3	0	90
Appello Contro Sentenza Giudice di Merito	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Cessazione Misura Affidamento al Servizio Sociale	0	14	5	4	0	1	0	0	0	0	0	4
Cessazione Misura Affidamento art. 47 quater o.p.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione Misura Affidamento Servizio Sociale da Tossicodipendente - alcoolodipendente	0	6	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter per venir meno dei presupposti	0	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1
Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 ter 1 Bis per	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

¹³ Fonte: Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Venir Meno dei Presupposti												
Cessazione misura esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Cessazione Misura Semilibertà	0	7	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0
Concessione e Liberazione Condizionale	5	26	1	12	2	4	0	0	0	0	0	12
Conversione e Sanzione Sostitutiva in pena detentiva (Art. 66 L. 689/81)	0	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Correzione Errore Materiale	4	34	33	0	0	1	0	1	0	1	1	1
Decisione Reclamo Permesso	1	37	2	25	6	2	0	0	0	0	0	3
Decisione Reclamo Permesso Premio	19	157	17	93	32	5	0	0	1	3	0	25
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale	14	470	459	0	0	0	0	2	0	3	0	20
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	3	148	137	1	0	1	0	1	0	1	0	10
Declaratoria estinzione della pena pecuniaria	11	70	54	3	1	0	0	2	0	6	0	15
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento UEPE	0	9	3	0	0	2	0	0	0	1	0	3
Declaratoria Inefficacia Ordinanza	0	7	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1

Tds Affidamento UEPE ex art. 94 DPR 309/90												
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Detenzione Domiciliare	0	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Semilibertà	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Declaratoria Sospensione e Esecutività Ordinanza	4	11	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991	4	7	2	2	0	1	0	0	0	0	0	6
Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis	4	41	28	5	2	7	0	0	0	1	0	2
Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.	511	1425	450	409	137	412	2	19	8	9	3	487
Detenzione domiciliare per ultrasettantenni	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Detenzione Domiciliare Speciale	5	9	1	5	3	1	0	0	0	0	0	4
Dichiarazione Estinzione Pena per Esito Positivo Liberazione Condizionale (art. 177 c. 2 C.P.)	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Differimento della misura di sicurezza facoltativa attesa grazia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Differimento della misura di sicurezza facoltativo grave	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

infermità												
Differiment o della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di donna incinta	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Differiment o Pena facoltativo attesa grazia	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Differiment o Pena facoltativo grave infermità	20	85	3	63	2	15	0	0	1	1	0	20
Differiment o Pena facoltativo maternità	0	6	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1
Differiment o Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	7	50	17	20	2	7	0	0	0	4	0	7
Differiment o Pena obbligatorio nei confronti di donna incinta	0	6	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3
Differiment o Pena obbligatorio nei confronti di madre infante di età inferiore ad anni uno	2	9	2	4	0	0	0	0	0	0	0	5
Differiment o Pena obbligatorio nei confronti di persona affetta da malattia	3	13	1	8	0	3	1	0	0	0	0	3
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Estensione liberazione condizional e per sopravvenie nza nuovo titolo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Impugnazione Contro Provvedimento Mds	6	14	3	13	3	0	0	0	0	0	0	1
Istanza Generica	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Liberazione Anticipata	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Liquidazione e onorario difensore d'ufficio	1	21	16	4	0	0	0	0	0	1	0	1
Liquidazione e onorario difensore d'ufficio di collaboratore e di giustizia	1	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Liquidazione e onorario difensore d'ufficio di persona irreperibile	2	14	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Liquidazione e Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato	19	154	152	7	4	0	0	0	0	1	0	9
Opposizione e al Decreto di Liquidazione e per Patrocinio a S.D.S	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opposizione e su espulsione (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)	2	20	1	10	6	2	0	0	0	0	0	3
Proroga Differimento o Pena nelle forme della Detenzione Domiciliare	5	20	19	2	0	0	0	2	0	0	0	2
Proseguimento Affidamento al Servizio Sociale	5	28	24	2	0	0	0	0	0	1	0	6
Proseguimento Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	5	44	37	1	0	1	0	0	0	3	0	7
Proseguimento Detenzione Domiciliare (Art. 47 ter	5	35	19	6	0	5	0	0	1	1	0	8

O.P.)												
Prosecuzione Differimento o Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Prosecuzione Semilibertà	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Reclamo generico	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Reclamo in Materia di Sorveglianza Particolare	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2
Reclamo in Materia di Sospensione Condizionata Dell'Esecuzione (Indultino)	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Reclamo per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	38	12	11	4	2	0	0	1	0	0	8
Reclamo su Liberazione Anticipata	11	159	42	86	18	2	0	0	1	0	0	21
Revoca Affidamento in casi particolari	3	45	36	2	0	2	0	0	0	0	0	8
Revoca Affidamento in Prova all'UEPE	6	55	36	7	0	6	0	1	0	2	0	9
Revoca Detenzione Domiciliare	8	61	41	4	0	9	1	0	0	3	0	11
Revoca Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Revoca Detenzione Domiciliare Art. 47 ter 1 Bis O.P.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca Differimento o Nelle Forme della Detenzione Domiciliare Art. 47 ter 1 ter O.P.	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca Liberazione Anticipata	0	9	3	0	0	0	0	0	0	4	0	2
Revoca ordinanza	1	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Revoca Provvedimento Liquidazione e Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Revoca Semilibertà	1	14	11	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Revoca sospensione e condizionata della pena per commissione delitto entro 5 anni dalla sua applicazione	2	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Revoca Sospensione e Pena per ex art. 93/2 DPR 309/90	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Riabilitazione	254	718	495	105	83	5	0	1	1	2	0	280
Ricorso Avverso Diniego Ammissione al Patrocinio a S.D.S.	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1
Semilibertà	202	624	110	256	32	210	0	10	2	5	1	200
Sospensione e Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	7	32	0	18	4	2	0	0	0	2	0	13
TOTALI	2018	7323	3291	2216	559	957	11	71	26	89	10	2111

Tabella E: Concessioni Misure alternative Tribunale di sorveglianza di Firenze – Statistica relativa al periodo 01.01.2012 al 19.04.2012¹⁴

OGGETTO	Pendenti Inizio Periodo	Sopravenuti	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo
Accertamento o Condotta di Collaborazione	10	9	1	1	8	1	0	1	1	0	0	6
Affidamento al Servizio Sociale	611	444	146	259	19	49	2	1	3	2	1	573
Affidamento art. 47 quater O.P.	3	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	150	136	84	34	9	8	0	0	0	5	0	146
Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato	90	110	73	15	35	0	0	0	0	0	0	77
Appello Contro Sentenza Giudice di Merito	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Cessazione Misura Affidamento al Servizio Sociale	4	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	4
Cessazione Misura Affidamento Servizio Sociale da Tossicodipendente - alcooldipendente	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter per venimento dei presupposti	1	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
Cessazione Misura Semilibertà	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Concessione e Liberazione Condizionale	12	10	2	6	1	1	0	1	0	0	0	11

¹⁴ Fonte: Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Conversione Sanzione Sostitutiva in pena detentiva (Art. 66 L. 689/81)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Correzione Errore Materiale	1	17	14	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Decisione Reclamo Permesso	3	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1
Decisione Reclamo Permesso Premio	25	37	4	31	8	2	0	0	0	0	0	17
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale	20	136	108	0	0	0	0	2	0	0	0	46
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	10	36	33	0	0	0	0	0	0	1	0	12
Declaratoria estinzione della pena pecuniaria	15	16	15	2	1	0	0	0	0	0	0	13
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento UEPE	3	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Affidamento UEPE ex art. 94 DPR 309/90	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Detenzione Domiciliare	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Declaratoria Inefficacia Ordinanza Tds Semilibertà	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Declaratoria Sospension e Esecutività	0	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0

Ordinanza												
Declaratoria sospensione Sentenza/Ordinanza impugnata (680/3)	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991	6	2	0	4	0	0	2	0	0	0	0	2
Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis	2	21	14	1	1	0	0	0	2	1	0	4
Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.	487	405	145	129	34	118	4	2	2	2	0	456
Detenzione Domiciliare Speciale	4	5	1	2	1	1	0	0	0	0	0	4
Dichiarazione e Estinzione Pena per Esito Positivo Liberazione Condizionale (art. 177 c. 2 C.P.)	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di persona affetta da malattia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Differimento Pena facoltativo attesa grazia	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Differimento Pena facoltativo grave infermità	20	20	0	20	0	6	0	0	0	0	0	14
Differimento Pena facoltativo maternità	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	7	17	8	4	0	2	0	0	0	0	0	10
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di donna	3	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6

incinta												
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di madre infante di età inferiore ad anni uno	5	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
Differimento Pena obbligatorio nei confronti di persona affetta da malattia	3	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3
Estensione liberazione condizionale per sopravvenienza nuovo titolo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Impugnazione Contro Provvedimento Mds	1	15	1	4	0	0	0	0	0	0	0	11
Liberazione Anticipata	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Liquidazione onorario difensore d'ufficio	1	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Liquidazione onorario difensore d'ufficio di collaboratore e di giustizia	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Liquidazione onorario difensore d'ufficio di persona irreperibile	0	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Liquidazione Onorario Difensore Patrocinio a Spese dello Stato	9	62	58	1	0	0	0	0	0	0	0	12
Modifica Ammissione Patrocinio a Spese dello Stato	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Opposizione su espulsione (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)	3	9	0	2	3	1	0	0	1	0	0	5
Proroga Differimento Pena nelle	2	9	5	1	0	0	0	0	0	0	0	5

forme della Detenzione Domiciliare												
Proseguimento Affidamento al Servizio Sociale	6	8	8	0	0	0	0	0	0	1	0	5
Proseguimento Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	7	15	10	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Proseguimento Detenzione Domiciliare (Art. 47 ter O.P.)	8	7	5	0	0	1	0	0	0	1	0	8
Proseguimento Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Proseguimento Detenzione Domiciliare Speciale	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Proseguimento Semilibertà	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclamo generico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Reclamo in Materia di Sorveglianza Particolare	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Reclamo in Materia di Sospensione e Condizionata Dell'Esecuzione (Indultino)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Reclamo per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	8	11	7	4	1	1	0	0	0	0	0	6
Reclamo su Liberazione Anticipata	21	51	20	24	8	0	0	0	0	0	0	20
Revoca Affidamento in casi particolari	8	19	15	1	0	3	0	0	0	0	0	8
Revoca Affidamento in Prova all' UEPE	9	10	4	3	0	4	0	0	0	1	0	7
Revoca	11	27	11	2	0	3	0	0	0	0	0	22

Detenzione Domiciliare												
Revoca Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Revoca Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare Art. 47 ter 1 ter O.P.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Revoca Liberazione Anticipata	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Revoca ordinanza	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca Semilibertà	2	6	4	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Revoca sospensione condizionata della pena per commission e delitto entro 5 anni dalla sua applicazione	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Riabilitazione	280	167	190	35	8	5	0	1	0	0	0	208
Ricorso Avverso Diniego Ammissione al Patrocinio a S.D.S.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Semilibertà	200	153	28	79	11	59	1	1	1	1	2	170
Sospensione e Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	13	7	0	7	2	2	0	0	0	0	0	9
TOTALI	2111	2081	1038	703	153	277	10	13	10	21	3	1964

Allegato 8 – Ipotesi per una proposta di legge sulla scuola in carcere

1. RICONOSCIMENTO DELLA PECULIARITA' DELLA SCUOLA CARCERARIA.

La scuola carceraria è una scuola atipica, per molteplici motivi:

- a) contesto in cui opera
- b) metodologie di insegnamento
- c) finalità (non solo il titolo di studio, ma il recupero delle potenzialità individuali, la ricostruzione della persona e della sua integrazione nella società...)

Tale peculiarità dovrebbe valere soprattutto in sede di definizione degli organici e con riferimento al numero di iscritti richiesto per la formazione delle classi.

2. CERTEZZA DELLE REGOLE E DELLE NORME

Malgrado esista un unico ordinamento penitenziario, in ogni istituto di pena vige un ordinamento specifico, come accadeva nell'epoca del particolarismo feudale. Ogni struttura carceraria ha prassi difformi e disciplina la presenza della scuola (e di tutte le attività a essa connesse) in modo non omogeneo. Mancano regole comuni e condivise alle quali ogni docente e ogni istituzione scolastica possa fare riferimento con certezza, senza doversi di volta in volta assoggettare all'arbitrio della gerarchia carceraria. In ogni singolo istituto di pena vigono regole, in genere non scritte, che molto spesso derogano a quanto previsto dallo stesso ordinamento penitenziario. E' essenziale invece che per TUTTE le scuole carcerarie valgano le stesse regole, che esse siano assoggettate a un sistema uniforme di norme, che assicuri non solo la certezza del diritto ma anche l'omogeneità delle procedure.

3. COORDINAMENTO CENTRALIZZATO DELLE SCUOLE CARCERARIE

Dovrebbe esistere un unico ufficio centrale di riferimento per tutti coloro che operano nel settore dell'istruzione carceraria, a prescindere dal grado e ordine di scuola.

4. RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DELLA SCUOLA DA PARTE DELL'ISTITUZIONE PENITENZIARIA

All'interno del carcere la scuola viene trattata come un ospite, spesso sgradito, e tende a essere concepita come ulteriore dispositivo di controllo, per questo assimilata alla struttura repressiva. E' necessario che il ruolo dei docenti che lavorano in carcere venga riconosciuto come autonomo e dotato di pari dignità, dal momento che gli insegnanti rappresentano un'istituzione pubblica. Si richiede, insomma, l'instaurazione di un rapporto tra pari.

5. SALVAGUARDIA DI UN PRESIDIO SCOLASTICO CARCERARIO

In ogni sede carceraria dovrebbe essere mantenuto un presidio scolastico, a partire dalla scuola primaria fino al diploma di scuola secondaria. Se anche, in un anno o nei primi mesi di scuola, dovesse accadere che una classe si *svuota*, ciò non dovrebbe comportare la soppressione del percorso scolastico, ma solo una sua *sospensione*. L'offerta formativa dovrebbe cioè essere costante ma al tempo stesso più flessibile, prevedendo anche eventuali fasi di *stand by*.

[La scuola in carcere] necessita di una normativa specifica che adatti gli ordinamenti scolastici (programmi, organico, organi collegiali, orari, calendario scolastico ...) alla specifica realtà [carceraria]. Esaminiamo alcune questioni fondamentali:

1. RAPPORTI CON L'ISTITUZIONE PENITENZIARIA

Sarebbe necessaria la definizione di protocolli specifici che diano pieno riconoscimento istituzionale alla scuola carceraria e che regolino i rapporti tra l'Amministrazione penitenziaria e quella scolastica. Andrebbero anche istituiti organi di gestione composti dai rappresentanti delle due amministrazioni. Al momento la scuola è spesso subordinata e gli insegnanti sono considerati *ospiti non sempre desiderati*. La situazione varia troppo in relazione alla maggiore o minore disponibilità delle varie Direzioni penitenziarie. Ridefinire le competenze tra insegnanti, personale di Polizia penitenziaria e personale dell'area educativa – trattamentale.

2. ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

Stabilità del personale docente tramite l'istituzione di un organico funzionale pluriennale. Maggiore flessibilità nella gestione dei docenti e nella costituzione dei corsi scolastici

C.M. n. 253 del 6 agosto 1993. Corso di scuola elementare media presso gli Istituti di Prevenzione e Pena

"Ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di iscrizione alle classi di istruzione elementare ed ai corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore), si forniscono le seguenti indicazioni. I corsi sono attivati in presenza di un numero di detenuti da 5 a 12 (nel caso di pluriclassi il numero massimo rimane fissato a 10). In sede di determinazione del gruppo di utenti si terrà conto di tutti quegli elementi che possano far prevedere situazioni di stabilità.

È evidente che, ove il numero minimo, come sopra richiesto, dovesse venir meno per sopraggiunti provvedimenti dell'autorità competente o per cause di forza maggiore, dovrà essere garantita comunque la prosecuzione del corso.

A condizione che il corso sia stato istituito conformemente a suindicati criteri e sempre che, comunque, non si superi il numero massimo di frequentanti previsto, potranno poi esservi ammessi anche detenuti in possesso del titolo

di studio. ... Per gli esami di licenza media si potrà eccezionalmente prevedere una doppia sessione solo nei confronti di interessati iscritti tardivamente per ragioni connesse con la mobilità dell'utenza".

3. PROGRAMMAZIONE E SPERIMENTAZIONE

C.M. n. 253 del 6 agosto 1993. Corso di scuola elementare media presso gli Istituti di Prevenzione e Pena

"In considerazione della particolarità dell'utenza e del contesto operativo, è indispensabile che i corsi siano quanto più possibile ispirati a criteri di flessibilità e di individualizzazione, tali da consentire il massimo di aderenza alla specificità dei bisogni formativi.

Va, infatti, tenuto presente l'alto grado di diversificazione dell'utenza, sia sotto il profilo del livello culturale, sia sotto quello della condizione di detenzione e della eventuale appartenenza, a differenti gruppi etnico-culturali e/o profilo del livello culturale che etnico" ...

NECESSITÀ DI UNA FORTE AUTONOMIA DELLA SCUOLA CHE FUNZIONE NEL CARCERE

Autonomia nella programmazione e sul piano curricolare sia per la scuola primaria, secondaria di I e II grado.

"È necessario conferire ampiezza e flessibilità alle prescrizioni dei programmi didattici, introducendo, se nel caso, sia discipline, sia attività mirate, non contemplate negli stessi".

Per consentire l'introduzione di nuove materie e di eventuali attività integrative non previste dal curriculum, il progetto sperimentale potrà comportare, per i corsi di scuola primaria e per i corsi di scuola secondaria di I grado, la revisione dell'attuale tempo-scuola, l'orario potrebbe essere riconsiderato.

Tenendo conto della complessità dei rapporti tra la struttura penitenziaria e la scuola, per esigenze sia didattiche, sia organizzative (per la polizia penitenziaria) l'orario di servizio dei docenti (24 ore) dovrebbe comprendere attività didattiche e attività funzionali secondo quote orarie flessibili definite da parte del Dirigente Scolastico sulla base del progetto sperimentale approvato dal Collegio Docenti.

Per esempio il lavoro frontale potrebbe essere, per la scuola primaria, riformulato come segue:

- 18 ore, orario frontale
- 4 ore funzionali all'insegnamento; (rapporto con gli operatori penitenziari: educatori, polizia penitenziaria, psicologi, assistenti sociali, volontari ecc.);
- 2 ore, per incontri collegiali tra gli insegnanti, programmazione, ecc.

E' importante, inoltre, avere la possibilità, soprattutto per le carceri di medie/grandi dimensioni, di un insegnante coordinatore, designato dal dirigente scolastico, con un orario sufficientemente flessibile da permettergli

di tenere in maniera costante e continuativa i rapporti tra la dirigenza della scuola, la dirigenza del carcere, e tutti gli altri soggetti che a vario titolo operano nella struttura penitenziaria. Orario da definire con il dirigente scolastico e l'approvazione del collegio dei docenti, per esempio:

- 12 ore, orario frontale;
- 10 ore, rapporto scuola – istituzioni, operatori penitenziari (educatori, polizia penitenziaria, psicologi, assistenti sociali, volontari ecc.);
- 2 ore, per incontri collegiali tra gli insegnanti, programmazione, ecc.

Necessità di prevedere la costituzione di un istituto scolastico onnicomprensivo con un'unica Direzione per creare l'opportunità di un forte raccordo tra i corsi di scuola primaria e secondaria di I e II grado. Un percorso formativo integrato rispondente alle esigenze di una popolazione detenuta adulta.

Inoltre, è importante istituire un nuovo corso di specializzazione per docenti, che operano all'interno delle scuole funzionanti presso gli Istituti di Prevenzione e Pena per adulti e per minori (l'ultimo corso si è tenuto nel 1987) in quanto la professionalità che si richiede deve possedere caratteristiche e competenze specifiche ed adeguate alla particolare situazione ambientale

Allegato 9 – Corrispondenza con Assessorato regionale alla salute su strutture psichiatriche di Firenze-Sollicciano

Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Prot. n. /1.16.3.3.

Firenze, 7 novembre 2011

Al Provveditore regionale della Amministrazione penitenziaria

Alla Direzione della 1° Casa circondariale di Firenze

All'Assessore al diritto alla salute della Regione Toscana

Nelle carceri italiane esistono situazioni specifiche, che coinvolgono violazioni di diritti, in modo particolare, per le persone detenute che presentano problemi psichiatrici.

Nella Prima Casa circondariale di Firenze-Sollicciano devo segnalare la situazione di due strutture che operano interventi su detenuti con problemi psichiatrici. Si tratta:

della Sezione interregionale per l'osservazione psichiatrica nella parte dell'istituto per uomini;

della Sezione di casa cura e custodia nella parte dell'istituto per donne (che assolve anche la funzione di osservazione psichiatrica per l'intero territorio nazionale, insieme alla casa cura e custodia di Castiglione delle Stiviere).

Per le due strutture si manifestano aspetti di scarsa efficienza su cui si richiama l'attenzione.

A) Sezione maschile per le osservazioni psichiatriche.

Dovrebbe accogliere, senza coinvolgere gli Ospedali psichiatrici giudiziari (altro problema molto gravoso che non viene trattato qui in quanto si riferisce ad altro istituto, l'OPG di Montelupo Fiorentino), i detenuti con problemi psichiatrici da sottoporre ad osservazione psichiatrica: la sezione di Sollicciano è denominata "interregionale" perché dovrebbe accogliere tutti i detenuti da sottoporre ad osservazione psichiatrica delle regioni Toscana, Umbria e Marche.

Le considerazioni che seguono sono da inquadrare nella disciplina di cui all'art. 112 del DPR 30/6/2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione all'Ordinamento penitenziario), che dispone:

"Accertamento delle infermità psichiche.

1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini della adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del Codice penale e , dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'art. 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria."
2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni."

A monte di tale disposizione, c'era l'abuso che veniva fatto della osservazione psichiatrica al fine di condizionare il corso di una eventuale richiesta di proscioglimento per incapacità di intendere e di volere. Dal che derivava un numero molto elevato di casi di osservazione psichiatrica negli ospedali psichiatrici giudiziari. Per contenere questo numero si è disposto, con il citato art. 112, per un verso, la limitazione della osservazione psichiatrica a 30 giorni e, per l'altro verso, il richiamo ad operare la osservazione psichiatrica, in primo luogo, nello stesso istituto in cui la persona si trovava detenuta; in secondo luogo, se in quell'istituto il servizio psicodiagnostico era insufficiente, in altro istituto della stessa categoria, dove doveva, quindi, essere creata un'apposita sezione per osservazione psichiatrica, dotata di quel servizio psicodiagnostico adeguato che mancava nel primo istituto. Solo se queste due vie non erano percorribili, con apposito provvedimento dell'A.G. o del magistrato di sorveglianza, veniva disposto il ricovero in OPG o in struttura analoga. Per non gravare l'OPG di questa funzione, era decisivo il funzionamento adeguato della sezione per osservazione psichiatrica in un normale istituto penitenziario. Cosa che si concretò, appunto, nella Casa circondariale di Sollicciano con la Sezione per osservazione psichiatrica di cui trattasi, da utilizzare per le regioni Toscana, Umbria e Marche.

La situazione di tale sezione non sembra avere le caratteristiche funzionali e dignitose che si richiedono a tale struttura. Il personale specialistico è presente, anche se dovrebbe essere valutato se sia sufficiente alla dimensione del fenomeno psichiatrico nella popolazione penitenziaria attuale (presenta problemi il 20% della stessa, quindi si tratta di quasi 200 persone), che assorbono il lavoro del personale specialistico, che deve provvedere anche al servizio diagnostico della Sezione per le osservazioni psichiatriche. Ma ciò che appare decisamente inadeguato è la localizzazione della Sezione: ricavata in un punto di snodo del centro clinico, utilizza alcune celle dello stesso, senza alcuna

caratteristica di reparto autonomo, non dotato di opportuni locali accessori per il personale e per gli stessi detenuti interessati, i quali ultimi hanno la sola disponibilità dello spazio-cella.

L'attuale sovraffollamento dell'istituto rende il problema di difficile soluzione. Sennonché, bisognerebbe, quantomeno, porre il problema, di stretta competenza dell'area sanitaria regionalizzata, per effetto del ben noto DPCM 1/4/2008. I responsabili dell'area sanitaria possono pretendere dalla Direzione dell'istituto una sistemazione più adeguata.

E' questa la conclusione per la prima delle due strutture. Vengo alla seconda

B) Sezione di casa di cura e custodia per donne.

Tale struttura ha conosciuto giorni migliori. Collocata al primo piano di una delle sezioni minori della parte riservata alle donne in Sollicciano (15 posti all'origine), la stessa poteva disporre anche del piano terreno, con i locali comuni e l'accesso ad un'aria verde sistemata a giardino, oggi non accessibile per mancanza di personale di sorveglianza.

La situazione che ne risulta è che, essendo le detenute aperte in Sezione, le stesse hanno nella stessa il loro ordinario luogo di vita e non possono accedere ai locali comuni del piano terreno.

Bisogna tenere presente che la Sezione di casa cura e custodia funziona anche come sezione per osservazione psichiatrica per l'intero territorio nazionale. Se è vero che tale funzione può essere attuata nella casa di cura e custodia di Castiglione delle Stiviere, è vero anche che la Sezione di Firenze viene preferita nei casi più complessi e che si ritiene impongano una sicurezza maggiore, tanto che, non infrequentemente, i casi di osservazione psichiatrica provengono da trasferimenti proprio da Castiglione delle Stiviere.

Se, comunque, il problema consiste nella mancanza del personale che deve attivare l'apertura del piano terreno, è giusto pretendere che il personale venga trovato ed impiegato. Va anche rilevato che si tratta di un'area sanitaria e che pertanto il personale potrebbe essere fornito anche dalla organizzazione sanitaria territoriale. Si può aggiungere che questa soluzione sarebbe in una situazione del tutto analoga, a quella pensata per l'OPG di Montelupo F. (gestione sanitaria autonoma all'interno, con sorveglianza perimetrale esterna, da identificare nella stessa sorveglianza realizzata nell'istituto (Casa circondariale femminile di Firenze) in cui è inserita la Sezione di casa di cura e custodia.

ooooooo

Conclusivamente credo che la funzionalità di queste strutture si rifletta su una adeguata cura della salute delle persone che vi transitano o vi sono assegnate e, pertanto, sul rispetto dei diritti di detenuti ed internati che vi sono ristretti. Questione, quindi, che è dovere di questo ufficio segnalare.

Il Garante
dr. Alessandro Margara



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Diritti di
cittadinanza e coesione sociale

Settore Residenzialità territoriale, cure intermedie e
protezione sociale

Prot. n. AOO-GRT/0095957/Q.80.130
da citare nella risposta

Data: 3 Aprile 2012

Allegati:

Risposta al foglio del:
numero

Oggetto:

Istanza in materia di salute in carcere.

- Al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Consiglio regionale della Toscana
Dr. Alessandro Margara

In riferimento alle tematiche riguardanti la Sezione maschile per l'osservazione psichiatrica e la Sezione di casa di cura e custodia per le donne a Sollicciano, segnalate al punto 2 della Sua nota di sollecito Prot.n. 4617/1.16.3.3 del 14 marzo 2012, si comunica che questo ufficio ha appositamente collocato tale problematica al vertice del confronto programmato con i Referenti delle strutture di riferimento dell'Azienda USL 10 di Firenze.

Sarà cura di questo ufficio tenerLa informata sull'evoluzione di tale percorso.

Cordiali saluti.

La Dirigente Responsabile del Settore
Residenzialità territoriale, cure intermedie e protezione sociale
D.ssa Barbara Trambusti

MRC

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N
Tel. 0554383501 Fax 0554383120
mariorita.caciolli@regione.toscana.it

Allegato 10 – Dati inviati dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria

Documento A: Mercedi per detenuti lavoranti anni 2010-2012

TOTALE RIPARTIZIONI MERCEDI ANNI PRECEDENTI			RIPARTIZIONE				
	2010	2011	BUDGET 2012				€ 2.954.612,00
			MENSILE	INTEGRAZIONE mensile	TOTALE MENSILE	ALTRE INTEGRAZIONI	TOTALE ANNUO 2012
CC AREZZO	54.884,00	10.110,24 €	-		-		-
C.C. EMPOLI **	16.000,00	€ 41.160,00	2.000,00		2.000,00		24.000,00
FIRENZE	908.000,00	€ 1.095.000,00	55.000,00	2.200,00	57.200,00	5.000,00	691.400,00
C.C. FIRENZE GOZZINI	11.000,00	€ 114.000,00	5.000,00		5.000,00		60.000,00
C.R. GORGONA	133.000,00	€ 150.000,00	6.000,00		6.000,00		72.000,00
C.C. GROSSETO	36.592,00	€ 44.000,00	1.700,00		1.700,00		20.400,00
C.C. LIVORNO ****	410.000,00	€ 440.560,00	7.000,00	2.074,00	9.074,00		108.888,00
C.C. LUCCA	191.710,00	€ 196.691,33	12.000,00		12.000,00		144.000,00
C.C. MASSA MARITTIMA	33.000,00	€ 37.160,00	2.100,00		2.100,00		25.200,00
C.R. MASSA	234.000,00	€ 302.000,00	14.000,00		14.000,00		168.000,00
O.P.G. MONTELUPO F.NO	213.500,00	€ 193.650,00	7.500,00	2.000,00	9.500,00		114.000,00
C.C. PISA	325.000,00	€ 344.864,00	22.500,00		22.500,00	4.500,00	274.500,00
C.C. PISTOIA	153.700,00	€ 180.000,00	7.500,00		7.500,00	3.000,00	93.000,00
C.R.PORTO AZZURRO	338.673,94	€ 474.000,00	22.500,00		22.500,00		270.000,00
C.C. PRATO	510.000,00	€ 565.000,00	37.500,00		37.500,00		450.000,00
C.R. SAN GIMIGNANO	327.000,00	€ 384.000,00	22.500,00		22.500,00		270.000,00
C.C. SIENA	54.000,00	€ 61.000,00	4.500,00		4.500,00		54.000,00
C.R. VOLTERRA	220.000,00	€ 231.000,00	8.500,00		8.500,00		102.000,00
							2.941.388,00
ACCANTONAMENTO PER AREZZO/LAVORANTI PRAP/UEPE							13.224,00
TOTALI	4.170.059,94	€ 4.864.195,57					2.954.612,00

ALTRE MERCEDI C.R. GORGONA PER AZIENDA AGRICOLA = ALLEGATA SCHEDA
 C.R. MASSA PER MANIFATTURE = finanziate direttamente da DAP

Documento B: Capienza istituti al 01/04/2012

Istituto	Capienza rilevata con SIAP/AFIS			Presenza al 01/04/2012
	Capienza rilevata con SIAP/AFIS	Num. Celle	Posti non disponibili per lavori o altra causa	
CC AREZZO -	727	53	107	0
CC EMPOLI -	192	20	0	18
CC FIRENZE "MARIO GOZZINI"	686	50	0	67
CC FIRENZE "SOLLICCIANO"	4958	360	10	994
CC GROSSETO	216	18	0	30
CC LIVORNO	2500	238	206	131
CR LIVORNO "GORGONA"	669	54	4	75
CC LUCCA	859	84	37	183
CR MASSA	1131	85	9	249
CC MASSA MARITTIMA	326	24	0	37
OPG MONTELUPO FIORENTINO	1453	93	105	120
CC PISA	2243	188	57	364
CC PISTOIA	455	40	0	150
CR PORTO AZZURRO	3211	317	53	393
CC PRATO	3919	291	4	701
CR SAN GIMIGNANO	2749	243	30	394
CC SIENA	391	40	4	83
CR VOLTERRA	1488	172	8	160
Totali	mq 28173	2370	634	4149

Documento C: Eventi critici al 27/03/2012

Istituto	AUTOAGGRESSIVI										ETEROAGGRESSIVI											
	autolesioni smo	sciopero della fame	ingestione corpi estranei	inalazione gas	rifiuto terapia	accum. terapia	tentativo suicidio	decesso per inalaz. gas - overdose	suicidio	decesso per cause naturali	totale	aggres. tra detenuti	aggres. al person.	danneggin cendio	Minaccia e off. Operat.	introd./pos sesso cose non consentite	omicidio	tentata evasione	evasioni	altro	totale	totale generale
AREZZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPOLI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
FIRENZE M. GOZZINI	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	3	6	
FIRENZE SOLLICCIANO	51	31	8	0	0	6	9	0	1	0	106	24	3	5	15	3	0	1	3	54	160	
GORGONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GROSSETO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	3	4	
LIVORNO	2	2	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	0	1	1	2	0	0	0	4	11	
LUCCA	7	7	5	0	0	2	3	0	0	0	24	4	2	3	18	1	0	0	2	30	54	
MASSA	0	11	0	1	0	0	2	0	0	0	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	
MASSA MARITTIMA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
MONTELUPO	11	2	6	0	0	0	7	0	0	0	26	9	0	8	0	0	0	1	1	19	45	
PISA	20	11	5	0	2	2	5	0	0	0	45	2	0	1	1	0	0	1	0	5	50	
PISTOIA	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	6	0	0	0	0	7	16	
PORTO AZZURRO	17	8	2	0	1	0	4	0	0	0	32	6	1	0	3	0	0	0	0	10	42	
PRATO	9	14	3	7	0	2	3	0	0	0	38	10	1	2	7	5	0	0	2	27	65	
SAN GIMIGNANO	24	22	10	0	2	0	10	0	0	0	68	7	3	7	26	0	1	0	2	46	114	
SIENA	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0	1	4	8	
VOLTERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI	144	120	41	8	5	12	47	0	2	0	379	69	10	29	78	11	0	1	5	12	215	594

Documento C: Eventi critici anno 2011

Istituto	AUTOAGGRESSIVI											ETEROAGGRESSIVI										
	autolesioni simo	sciopero della fame	ingestione corpi estranei	inalazione gas	rifiuto terapia	accum. terapia	tentativo suicidio	decesso per inalaz. gas - overdose	suicidio	decesso per cause naturali	totale	aggres. tra detenuti	aggres. al person.	danneggin cendio	Minaccia e off. Operat.	introd/pos sesso cose non consentite	omicidio	tentata evasione	evasioni	altro	totale	totale generale
AREZZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPOLI	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	8
FIRENZE M. GOZZINI	13	11	2	0	0	0	2	0	0	0	28	6	0	1	7	4	0	0	1	4	23	51
FIRENZE SOLLICCIANO	182	143	37	2	0	17	37	0	1	1	420	139	8	38	89	23	0	0	3	13	313	733
GORGONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
GROSSETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIVORNO	45	48	6	2	0	6	17	1	1	1	127	45	9	25	36	6	0	0	0	5	126	253
LUCCA	41	42	9	4	2	4	3	0	0	0	105	16	1	2	24	7	0	0	0	0	50	155
MASSA	27	52	2	1	3	0	14	0	0	1	100	10	1	5	6	1	0	0	2	0	25	125
MASSA MARITTIMA	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	9
MONTELUPO	10	1	0	0	0	0	5	1	0	0	17	9	4	12	0	0	0	0	0	1	26	43
PISA	161	75	12	3	8	5	22	0	0	2	288	24	3	8	15	7	0	0	0	4	61	349
PISTOIA	7	20	1	0	0	0	1	0	0	0	29	12	0	2	14	3	0	0	0	2	33	62
PORTO AZZURRO	29	18	9	3	0	2	8	0	0	2	71	21	2	6	5	1	0	1	2	0	38	109
PRATO	67	66	20	5	5	4	18	0	1	1	187	28	3	2	17	5	0	0	0	3	58	245
SAN GIMIGNANO	91	144	22	7	15	8	20	0	0	0	307	27	3	20	47	2	0	0	1	2	102	409
SIENA	5	10	1	0	0	0	0	0	0	0	16	6	0	0	2	1	0	0	0	0	9	25
VOLTERRA	6	5	2	0	0	0	1	0	0	0	14	4	1	0	6	0	0	0	0	0	11	25
TOTALI	687	638	125	27	33	46	150	2	3	8	1719	348	35	121	273	62	0	1	9	34	883	2602

Documento C: Eventi critici anno 2010

Istituto	AUTOAGGRESSIVI											ETEROAGGRESSIVI										
	autolesioni smo	sciopero della fame	ingestione corpi estranei	inalazione gas	rifiuto terapia	accum. terapia	tentativo suicidio	decesso per inalaz. gas - overdose	suicidio	decesso per cause naturali	totale	aggres. tra detenuti	aggres. al person.	danneggin cendio	Minaccia e off. Operat.	introd/pos sesso cose non consentite	omicidio	tentata evasione	evasioni	altro	totale	totale generale
AREZZO	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	12
EMPOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FIRENZE M. GOZZINI	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	5	1	0	0	1	0	1	2	4	4	10	15
FIRENZE SOLLICCIANO	212	172	44	14	4	19	28	1	1	0	495	97	9	46	76	10	0	1	4	9	252	747
GORGONA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GROSSETO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
LIVORNO	43	62	18	9	1	9	46	1	0	1	190	69	4	15	39	19	0	0	0	3	149	339
LUCCA	33	43	8	9	0	2	10	0	0	0	105	15	2	5	16	7	0	0	0	2	47	152
MASSA	68	59	7	10	2	0	17	0	1	0	164	2	1	1	6	0	0	0	1	0	11	175
MASSA MARITTIMA	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	2	1	0	0	0	0	4	12
MONTELUPO	3	1	3	0	0	0	1	0	0	0	8	2	0	1	0	0	1	1	1	1	6	14
PISA	104	59	6	1	6	1	29	0	0	3	209	9	3	4	2	3	0	0	1	0	22	231
PISTOIA	9	32	1	0	2	0	5	0	1	0	50	9	0	1	6	2	0	0	0	0	18	68
PORTO AZZURRO	18	15	8	0	2	0	2	0	0	0	45	12	3	0	3	0	0	1	0	1	19	64
PRATO	49	47	20	3	3	2	14	0	0	1	139	29	2	5	7	0	0	1	1	1	52	191
SAN GIMIGNANO	52	124	17	4	4	3	14	0	0	0	218	18	3	11	30	1	0	1	0	1	65	283
SIENA	1	7	0	0	0	1	1	0	0	0	10	3	0	0	4	1	0	0	0	0	8	18
VOLTERRA	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	1	4	0	0	0	1	0	9	17
TOTALI	602	638	137	50	24	37	168	3	3	5	1667	272	28	90	196	53	0	4	12	21	676	2343

Documento C: Eventi critici anno 2009

Istituto	AUTOAGGRESSIVI											ETEROAGGRESSIVI										
	autolesioni smo	sciopero della fame	ingestione corpi estranei	inalazione gas	rifiuto terapia	accum. terapia	tentativo suicidio	decesso per inalaz. gas - overdose	suicidio	decesso per cause naturali	totale	aggres. tra detenuti	aggres. al person.	danneggin cendio	Minaccia e off. Operat.	introd./pos sesso cose non consentite	omicidio	tentata evasione	evasioni	altro	totale	totale generale
AREZZO	9	4	2	0	0	0	1	0	0	1	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19
EMPOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIRENZE M. GOZZINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	5
FIRENZE SOLLICCIANO	289	127	60	35	1	16	52	1	2	2	585	99	14	30	48	8	0	2	3	13	217	802
GORGONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	3
GROSSETO	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	4	7
LIVORNO	28	52	4	10	2	10	22	0	2	0	130	54	4	13	37	11	0	0	0	3	122	252
LUCCA	7	23	1	3	1	0	2	0	0	0	37	17	0	0	7	3	0	0	0	0	27	64
MASSA	58	16	9	8	1	0	9	0	0	0	101	7	1	2	1	0	0	0	3	1	15	116
MASSA MARITTIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTELUPO	4	0	3	0	0	0	1	0	0	3	11	22	7	5	4	0	0	0	0	1	39	50
PISA	154	75	9	9	2	7	40	0	1	0	297	39	7	17	21	3	0	0	0	4	91	388
PISTOIA	20	18	2	0	1	0	5	0	0	0	46	4	2	0	10	3	0	0	0	0	19	65
PORTO AZZURRO	17	13	9	2	0	0	0	0	0	0	41	2	2	2	4	0	0	0	1	0	11	52
PRATO	74	66	16	1	5	1	14	0	1	0	178	49	4	4	19	1	0	1	1	3	82	260
SAN GIMIGNANO	54	70	15	2	1	2	8	0	0	1	153	12	2	12	23	0	0	0	0	0	49	202
SIENA	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1	2	1	1	0	0	0	0	6	15
VOLTERRA	2	9	1	0	3	0	0	0	0	0	15	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	18
TOTALI	719	480	132	70	17	36	155	1	7	9	1626	311	45	88	180	30	0	3	8	27	692	2318

Documento D: Esperti ex art. 80 – Psicologi e Criminologi. Prospetto monte ore anno 2011

DIREZIONI	Totale monte ore annuo attribuito	Totale ore mensili Anno 2011
C.C. AREZZO	96	8
C.C. EMPOLI	132	11
C.C. FIRENZE-Sollicciano	1656	138
C.C. GOZZINI	120	10
C.R. GORGONA	168	13
C.C. GROSSETO	108	9
C.C. LIVORNO	672	56
C.C. LUCCA	300	25
C.C. MASSA M.MA	60	5
C.R. MASSA	408	34
O.P.G. M.F.NO	312	26
C.C. PISA	792	66
C.C. PISTOIA	300	25
C.R. P.AZZURRO	372	31
C.R. PRATO	816	68
C.R. S. GIMIGNANO	468	39
C.C. SIENA	144	12
C.R. VOLTERRA	252	21
Criminologo		
C.C. FIRENZE-Sollicciano	100	8
C.R. PRATO	100	8
Totali	7.376	613

Documento E: Personale Polizia penitenziaria al 28/03/2012

ISTITUTO	previsto	amm.to	PRESENTE		
	TOT.	TOT.	TOTALE	nfp	SERVIZIO NAVALE
<i>dati aggiornati al 29 febbraio 2012</i>					
AREZZO	82	51	46	18	
EMPOLI	33	37	33	0	
GORGONA	97	89	87	0	44
GOZZINI	58	48	45	0	
GROSSETO	32	26	33	5	
LIVORNO	305	234	199	32	
LUCCA	125	90	83	5	
MASSA	159	140	130	9	
MASSA MAR	48	39	32	0	
MONTELUPO	103	81	83	5	
PISA	259	216	191	19	
PISTOIA	79	59	47	0	
PORTO AZZURRO	208	181	152	0	26
PIANOSA	0	0	2	0	
PRATO	345	279	240	28	
S. GIMIGNANO	233	186	150	10	
SIENA	52	39	42	7	
SOLLICCIANO	692	597	471	79	
VOLTERRA	111	90	74	0	

N.B.: Nel totale del personale non è inserito il ruolo dei Funzionari.

Documento F: Educatori – Organico al 31/12/2011

Istituto	Previsione organico				Dotazione organica al 31/12/2011			Totali
	C3	C2	C1	Totali	C3	C2	C1	Totali
C.C. Arezzo		2	1	3		1		1
C.C. Sollicciano	1	2	6	9	1	4	3	8
CC Gozzini		1	2	3	1	1		2
CC Empoli		1	1	2			2	2
CR Gorgona	1	2	2	5		1	1	2
CC Grosseto		1	2	3		1	1	2
CC Livorno	1	2	5	8	1	2	4	7
CC Lucca	1	1	2	4	1	1	1	3
CC Massa M.ma		1	1	2			2	2
CR Massa	2	3	3	8	1		2	3
O.P.G.	1	2	3	6	1	1	1	3
CC Pisa	1	2	3	6	1	3	2	6
CC Pistoia	1	1	2	4		1	1	2
CR Porto Azzurro	2	3	4	9		1	3	4
CC Prato	1	2	5	8	1	1	5	7
C.R. San Gimignano	2	3	4	9	1		4	5
C.C. Siena		1	2	3	1		1	2
CR Volterra	2	2	2	6			4	4
PRAP-Firenze	1	1	2	4	2	1		3
				102	12	19	37	68

Documento G: Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria al 30/06/2011

ISTITUTO	DETENUTI PRESENTI			SEMILIBERI (1)						LAVORO ALL'ESTERNO ART.21			LAVORANTI IN ISTITUTO PER CONTO DI (2)						DICUI STRANIERI						
				IN PROPRIO			PER DATORI DI LAV. ESTERNI						IMPRESE			COOPERATIVE			TOTALE						
	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	
TOSCANA																									
cc arezzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ccf empoli	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cc firenze mario gozzini	74	0	74	1	0	1	22	0	22	3	0	3	0	0	0	0	0	0	26	0	26	6	0	6	0
cc firenze sollicciano n.c.p.	882	92	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cc grosseto	17	0	17	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	0	2	0
cc livorno	387	38	425	0	0	0	3	0	3	6	0	6	0	0	0	0	0	0	9	0	9	1	0	1	0
cr livorno gorgona	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cc lucca	163	0	163	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
cr massa	233	0	233	2	0	2	3	0	3	2	0	2	2	0	2	4	0	4	13	0	13	2	0	2	0
cc massa maritima	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
opg montelupo fiorentino	143	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cc Pisa	342	35	377	0	0	0	2	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	4	1	1	2	0
cc pischia	115	0	115	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	1	0
cr porto azzurro	316	0	316	0	0	0	13	0	13	20	0	20	0	0	0	0	0	0	33	0	33	6	0	6	0
cc prato	701	0	701	0	0	0	11	0	11	10	0	10	0	0	0	0	0	0	21	0	21	6	0	6	0
cr san gimignano	421	0	421	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0
cc siena	79	0	79	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
cr volterra	143	0	143	0	0	0	8	0	8	7	0	7	0	0	0	0	0	0	15	0	15	1	0	1	0
TOTALE (18 istituti)	4138	106	4244	3	0	3	70	0	70	52	0	52	2	0	2	12	0	12	136	0	136	29	0	29	0

NOTE:

(1) Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.

(2) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - dipendenti - co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) per cooperative/imprese,

inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Documento H: Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria al 30/06/2011

ISTITUTO	DETENUTI PRESENTI			LAVORAZIONI			COLONIE AGRICOLE			SERVIZI DISTRIBUITO			MANUT. ORD. FABBRICATI			SERVIZI EXTRAMURARI in art. 21 (1)			TOTALE			DICI STRANIERI		
	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.	U.	D.	TOT.
cc trapani	486	26	512	0	0	0	0	0	0	46	2	48	1	0	1	5	1	6	52	3	55	12	5	15
TOTALE	7677	209	7886	157	0	157	0	0	0	849	29	878	66	0	66	38	1	39	1110	30	1140	336	14	350

TOSCANA

cc arezzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ccf empoli	0	21	21	0	2	2	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	2	2	0	14	14	0	10	10
cc firenze mario gozzini	74	0	74	0	0	0	0	0	0	35	0	35	3	0	3	3	0	3	41	0	41	3	0	3
cc firenze sollicciano n.c.p.	882	92	974	8	0	8	0	0	0	202	36	238	8	0	8	3	0	3	221	36	257	144	19	163
cc grosseto	17	0	17	0	0	0	0	0	0	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8	0	0	0
cc livorno	387	38	425	0	0	0	0	0	0	95	17	112	5	2	7	3	0	3	103	19	122	55	9	64
cr livorno gorgona	86	0	86	28	0	28	19	0	19	15	0	15	24	0	24	0	0	0	86	0	86	38	0	38
cc lucca	163	0	163	0	0	0	0	0	0	23	0	23	1	0	1	1	0	1	25	0	25	17	0	17
cr massa	233	0	233	9	0	9	0	0	0	35	0	35	4	0	4	2	0	2	50	0	50	22	0	22
cc massa marittima	36	0	36	2	0	2	0	0	0	13	0	13	3	0	3	0	0	0	18	0	18	7	0	7
opg montelupo fiorentino	143	0	143	0	0	0	0	0	0	38	0	38	2	0	2	0	0	0	40	0	40	8	0	8
cc pisa	342	35	377	0	0	0	0	0	0	27	4	31	3	0	3	1	0	1	31	4	35	18	2	20
cc pistoia	115	0	115	0	0	0	0	0	0	22	0	22	6	0	6	1	0	1	29	0	29	13	0	13
cr porto azzurro	316	0	316	14	0	14	0	0	0	68	0	68	10	0	10	13	0	13	105	0	105	46	0	46
cc prato	701	0	701	4	0	4	0	0	0	126	0	126	5	0	5	1	0	1	136	0	136	74	0	74
cr san gimignano	421	0	421	0	0	0	0	0	0	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64	28	0	28
cc siena	79	0	79	0	0	0	0	0	0	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16	11	0	11
cr volterra	143	0	143	32	0	32	0	0	0	46	0	46	6	0	6	0	0	0	84	0	84	18	0	18
TOTALE	4138	186	4324	97	2	99	19	0	19	827	67	894	84	2	86	30	2	32	1057	73	1130	502	40	542

NOTA:

(1) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 O.P. stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

Fonte: D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - SEZIONE STATISTICA

Documento I: Art. 17 OP e art. 78 OP anno 2011 – Istituti e Uepe

Istituto	Art.17	Art.78
Casa Circondariale Arezzo		2
Casa Circondariale Empoli	34	0
Casa Circondariale Firenze Sollicciano	151	14
Casa Reclusione Gorgona	34	0
Casa Circondariale Firenze Mario Gozzini	54	2
Casa Circondariale Grosseto	5	0
Casa Circondariale Livorno	63	10
Casa Circondariale Lucca	42	7
Casa Reclusione Massa	25	10
Casa Circondariale Massa Marittima	39	0
Ospedale Psichiatrico Giudiziario Montelupo F.no	29	0
Casa Circondariale Pisa	84	7
Casa Circondariale Pistoia	33	4
Casa Reclusione Porto Azzurro	12	9
Casa Circondariale Prato	72	0
Casa Reclusione San Gimignano	237	2
Casa circondariale Siena	12	0
Casa Reclusione Volterra	77	2
Uepe Firenze		3
Uepe Livorno		7
Uepe Massa		3
Uepe Siena		1
Totale	art.17 1003	art.78 83

PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA TOSCANA - SETTORE TRATTAMENTO				
SITUAZIONE LAVORO E LAVORAZIONI AL 31 DICEMBRE 2010				
TOTALE DETENUTI PRESENTI		4516, 2324 stranieri Donne 192, 87 straniere		
Posti lavoro detenuti dipendenti da Amministrazione		1086 Donne:77 Stranieri:590, 37 donne		
	TIPOLOGIA	ATTIVE	DISATTIVE	Posti di lavoro occupati
LAVORAZIONI DOMESTICHE	Cucina	si, 22		105
	Portavitto/inserviente cuc.	si		112
	Pulizia	si		314
	Scrivano/Add. Spesa	si		108
	Lavanderia	si		34
	Giardinaggio	si		14
	M.O.F. Fabbricato e Officine	si		163*
	Biblioteca	si		20
	Magazzino	si		34
	Barberia	si		30
LAVORAZIONI AGRICOLE	Altro	si		10
	Colonia agr. (CR Gorgona)	si		48*****
	Tenimento agricolo	si, 4	1**	33
	SERRE	7+1 ombriario	4***	
	Sartoria	2		33
	Laneria	1		5
	Falegnameria	1	3****	12
	Carrozzeria	1		3
	Rilegatoria			1*****
	Autolavaggio	1	1*****	8
Totale posti di lavoro occupati:				1086
Note:				
*di cui 35 occupati nel Progetto Vivibilità CC Livorno		** Porto Azzurro	**Gorgona, Gozzini, Massa, Porto Azzurro	
****Gorgona, Sollicciano, Prato		****Prato	*****Prato	
***** 12 lav. Agric; 10 zootecnica; 3 panificio; 2 caseifici;		icio; 1 mielificio; 4 off. Mo	ton; 4 Off. Meccanica; 6 dissalatore; 2 peschiera	
Alla stessa data i detenuti al lavoro all'esterno		erano 40, mentre 55	risultavano i semiliberi	
LAVORAZIONI				
	NEGLI ISTITUTI	GESTITE	DA TERZI	
	Istituto	OCUPATI	OCUPATI	
		AL 31.12.2010	AL 31.12.2011	tipo impresa
Confezionamento Olive	C.R. San Gimignano	7	7	coop. sociale
Zafferano	C.R. San Gimignano	0	0	coop. sociale
Falegnameria	C.R. MASSA	2	0	impresa privata
Profilati Alluminio	C.R. MASSA	1	0	coop. sociale
Officina Fabbri	C.R. MASSA	2	0	impresa privata
Call Center prenotazioni sanitarie	C.R. MASSA	3	3	coop. sociale
No Plastics	C.R. GORGONA	1	0	impresa privata
Itticoltura	C.R. GORGONA	1	0	impresa privata
Riparazione biciclette	C.C. SOLLICIANO	1	0	coop. sociale
Totale occupati		18	10	

Lavoranti dipendenze Amm.ne penitenziaria al 30.6.2011 : 1130, di cui 542 stranieri ; 73 donne, 40 straniere. 73 i semiliberi e 67 gli ammessi al lavoro all'esterno

Documento L: Situazione del lavoro e delle lavorazioni al 31/12/2010

Documento M: Detenuti assunti con legge 193/2000 nell'anno 2011

Istituti	Numero assunti	Periodo	Imprese lav in/out
C.R. GORGONA	1	5.11.2010/30.4.2011	Imp. Acqua Azzurra 1 art. 21 o. p.
	1	12.7-31.12 2011	Imp "Gemeaz" Lav interna
C.R. MASSA CARRARA	1 1 1	7.3-31.3.2011; 1.1-19.6.2011; 1.1-30.6.2011	Produzione interna lav alluminio e falegameria Coop. soc. Galeotta da dicembre 2011 non più convenzionata per ragioni finanziarie
	2	1.1-21.6.2011	Coop. Compass Call Center prenotazioni specialistiche Cabina lav interna
	1	1.1-21.6.2011	Ditta Edil Pucci 1 det. art. 21 o. p.
	1	1.1-21.6.2011	Ditta "Oltre Costruzioni" 1 det. art. 21 o. p.
C.C. Massa Marittima	1	dall'1 ottobre 2011	Conv. Con coop. "Il Nodo" 1 det. art. 21 o. p.
	2	dall'1 ottobre 2011	Conv. Con coop. "Insieme" 2 det. art. 21 o. p.
C.R. San Gimignano	7	Tra gennaio e luglio 2011	Coop "Il Santo", confez. olive Lab interno Ora non attivo per ragioni commer.li della coop
C.C. Sollicciano	1	24.3-22.6.2011	Coop. Arkè 1 det. in art. 21
C.R. Porto Azzurro	1	1.1-31.5.2011	Coop "Beniamino" 1 det art. 21 o.p.
	4 1 1 1	1.1-30.6.2011 1.3-30.6.2011 1.1-30.5.2011 1.1-15.6.2011	Coop. San Giacomo 7 det art. 21 o. p.
	1 edilizia 1 edilizia	1.1-30.6.2011 1.1-30.6.2011	Imp."Bulleri" 1 art.21 Imp."Lupi" 1 art.21

C.R. Porto Azzurro	1 metameccanica	17.1-30.6.2011	Imp. Basterri 1 art. 21
	1 ristorazione 2 agricoltura	1.1-30.6.2011 1.1-30.6.2011 1.3-30.6.2011	Imp. Biciemme 1 art 21 Az. Villa Mori 2 art 21
C.R. Volterra	1 ristorazione 1 agricoltura	1.12.2010- 28.02.2011 1.4-30.6.2011	Imp. La Grotta 1 art 21 Le Streghe 1 art 21 Consorzio privato
Totali	36 assunzioni, di cui 13 per produzioni interne agli istituti 21 detenuti al lavoro esterno ex art. 21 o. p.	Anno 2011	8 cooperative sociali e 13 imprese private